This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

**Informazioni su questo libro**

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

**Linee guide per l'utilizzo**

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

**Informazioni su Google Ricerca Libri**

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

3 3433 06826385 8

# DEI LIMITI

## DELLE DUE POTESTÀ ECCLESIASTICA E SECOLARE

DISSERTAZIONE POSTUMA

DELL' ABATE VINCENZO BOLGENI

GIA' TEOLOGO DELLA PENITENZIERIA

APOSTOLICA

PRIMA EDIZIONE

FIRENZE

TIPOGRAFIA DI SIMONE BIRINDELLI

1849.

Lorenzo Otto,
Counsellor at Law,
55 Beaver St., New York.

PUBLIC LIBRARY
748887
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

## AVVISO.

Quest'Opera è sotto la protezione della Legge, come proprietà dell'*Editore* a forma del Sovrano Motuproprio approvato li 7 Dicembre 1840, e pubblicato con la Notificazione dell'I. e R. Consulta dei 17 detto.

SIMONE BIRINDELLI *Editore*

# AGLI STUDIOSI

## DELLE SCIENZE ECCLESIASTICHE E POLITICHE

Fra le molte scritture, che l'Abate Vincenzo Bolgeni, già Teologo della Penitenzieria Apostolica, lasciò, morendo, alla posterità, nè potè dar fuori per le stampe; una delle più dotte ed importanti si è la *Dissertazione sui limiti della Potestà ecclesiastica e secolare*, la quale noi vi mettiamo innanzi di presente, rinnuovando anche noi la protesta già fatta dall'Autore medesimo, di sottoporre cioè quanto ivi s'insegna al Supremo giudizio della Chiesa.

Voi vedete bene a prima giunta, che l'argomento, intorno a cui cosiffatta Dissertazione s'aggira, quanto necessario ed utile, altrettanto è pericoloso ad un'ora e malagevole a trattare. È pericoloso, perchè da chi scrive s'incontra sempre il rischio di non contentare appieno l'una parte o l'altra, e forse niuna, laddove si pigliano a determinare e distinguere i diritti di due contendenti, ciascuno de' quali crede aver debito e buona ragione di

possederli o racquistarli: è malagevole, perchè la lunga ignoranza de' tempi barbari, la mutabilità degli usi, lo scorrere obblivioso de' secoli, non che l'ardore e gl' impeti della contesa hanno frapposto non piccioli inciampi a discoprirne e conoscerne in parte l'origine e l'estensione. Del che fa fede il più di coloro che generalmente o in particolare tolsero a scrivere di tale materia, anche perchè non seppero guardarsi abbastanza dall'affetto che più verso questa che verso quella parte piegavanli, o trovare e seguire que' principj, che soli potevano loro essere di sicura guida.

Il celebre Autore dell' Episcopato, e di parecchie altre opere teologiche sì dogmatiche che morali nella Dissertazione, che noi ponghiamo sotto gli occhi vostri, seppe al nostro avviso schifare ogni rischio, e vincere ogni difficoltà.

Imperocchè dapprima (e noi preghiamo sì voi che quanti torranno a legger questa scrittura di tener ognora ciò davanti alla mente, acciocchè non abbia luogo alcuna sinistra interpretazione) egli non piglia cura di ragionare di quelle giurisdizioni, che per legittima consuetudine, o per concessioni reciproche l'una e l'altra Potestà è in pacifico possesso d'esercitare; ma bensì solo di quelle che originariamente ad ambedue s' appartengono, e immediatamente derivano dalla specifica natura di ciascuna: talchè il suo ragionare prende le mosse da un punto semplice, sgombero d'ogni straniero inviluppo, sicuro, incontrastabile.

Dappoi pone e mette fuori d'ogni dubbio questi due

principj; il primo de' quali si è, che qualità essenziale d'ogni suprema Potestà è l'essere, nell'ordin suo, da qualunque altra al tutto indipendente; e il secondo, che solo il fine diretto ed immediato, per cui è stata da Dio istituita la suprema Potestà Ecclesiastica e la Civile, può essere ed è la vera e sicura via, che conduce a determinare e distinguere le giurisdizioni che a ciascheduna originariamente si convengono.

Dai quali due principj, fatti chiari e messi in sodo da lui con isquisita dottrina, è maraviglia a vedere con quale agevolezza, chiarezza, e persuasione le va egli ad una ad una ricavando, e come dietro la scorta di quelli ne segna e stabilisce i veri e giusti confini da non doversi oltrepassare.

Ned egli ponci innanzi e afferma cosa, la quale non sia abbondevolmente chiarita e provata co' detti e con l'autorità delle Sacre Scritture, de' SS. Padri, della Tradizione antica, de' Sommi Pontefici e della Storia della Chiesa, nè rafforzata da sodi argomenti cavati dalla Logica e dalla Critica più severa.

Pertanto è da sperare, che voi pure verrete nel parere di que' dotti uomini, i quali, avuta tra le mani manoscritta questa Dissertazione, e potutala leggere ed esaminare con animo riposato, la predicarono come l' opera più insigne per chiarezza, erudizione, dottrina e saldezza di raziocinio che uscita sia della mente e della penna di sì riputato teologo.

Egli pose mano a scriverla in sul finire del Secolo XVIII, poco tempo prima, che Napoleone Buonaparte,

allora primo Console delle Repubblica francese, si facesse a chiedere a Pio VII gli opportuni provvedimenti, onde ristabilire in Francia il pubblico culto della Cattolica Religione. E ci venne attestato, che il Cardinale Ercole Consalvi, desideroso di conoscere, a lume della mente e a sicurtà della coscienza sua, quanti e quali fossero i diritti del Romano Pontificato immediatamente e per divina autorità derivanti dalla potestà delle chiavi all'apostolo Pietro e ai successori suoi affidate da non potersi nè in tutto nè in parte trasmettere ad altri, e quanti e quali quelli che acquistati per concessione de' Principi, o per inveterata e legittima consuetudine posseduti potevano senza tema d'errare ricedersi o modificarsi, ebbela nelle mani, e molto se ne giovò, non senza averne grado, ed impertire lodi grandi e schiette a chi l'aveva dettata.

Finalmente noi non vogliamo ommettere di farvi osservare, che il Bolgeni alla scienza di profondo Teologo non ha dimenticato di congiungere la prudenza convenevole ad uno scrittore veramente cattolico e ad un sincero e fervente amatore della Chiesa. Perocchè se, obbligatovi da un imparziale amore al vero, ha dovuto mostrare, che alcune giurisdizioni sono originariamente proprie più della laicale Potestà che dell'ecclesiastica, non tralascia, chiudendo la scrittura sua, di mettere sotto gli occhi dei Principi secolari, che il fine, a cui la Chiesa nell'esercizio della podestà sua intende, ad indirizzare cioè gli uomini all'acquisto dell'eterna felicità, è d'un importanza infinitamente maggiore che non è la felicità temporale ch'essi hanno debito di procurare ai sudditi loro. Perlo-

chè non si rimane dal consigliarli ed esortarli a non essere gelosi tanto nel sostenere ed esercitare parecchi diritti loro da invidiarne, o impedirne l'uso alla Chiesa di Cristo, pensando altresì, che laddove più fiorisce l'osservanza dell'Evangelio, e tenuta è in riverenza la Religione, ivi meglio s'appiglia, si mantiene, e si propaga l'osservanza delle leggi civili e la sociale prosperità.

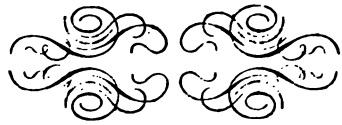

# DISSERTAZIONE

## DEI LIMITI DELLA POTESTÀ ECCLESIASTICA E SECOLARE

## CAPO PRIMO

### DELLA SOVRANITA' IN GENERE

### §. I.

*Essenza ed origine della Sovranità.*

1. La sovranità nel suo concetto essenziale si concepisce *aver il diritto di regolare, obbligando anche coattivamente, in ultima disposizione una società perfetta di uomini. Dico di regolare obbligando* per distinguere la Sovranità dal diritto di regolare col semplicemente istruire, consigliare, esortare ec. Dico poi *in ultima disposizione* per distinguere la Sovranità dagli altri diritti di regolamento anche obbligatorio, i quali sono soggetti ad altra superior potestà, e diritto, che può disporre diversamente ed anche all' opposto. Dico finalmente *una società di uomini perfetta* per distinguere questa dalle società imperfette, le quali sono incluse nella società perfetta, formano parte di essa, e sono ad essa subordinate. Tali sono le congregazioni, ed i corpi subalterni i quali si formano in uno stato per qualche fine particolare, e con leggi sue proprie. La società perfetta forma corpo, e stato da se, e non è subordinata ad altra società.

2. Certa cosa è, che il diritto di comandare agli uomini obbligandoli ad eseguire il comando non può venire in prima

origine, se non da Dio. Ciascun uomo nei diritti è perfettamente uguale a qualunque altro uomo: la natura non pone in ciò, nè la ragione coi suoi lumi ci addita differenza veruna. Un uomo avrà più doti di spirito per grandeggiare sopra gli altri colla speculazione, coll' industria, col raggiro; avrà più robustezza di corpo per costringerli con la forza: Ma la speculazione, l' industria, il raggiro, la violenza non sono diritti. Iddio Creatore, e conservatore dell' uomo essenzialmente è Padrone delle sue Creature avendole tratte dal nulla, ed ha sopra di esse ogni diritto. Egli è il Sovrano naturale, ed essenziale di tutti gli uomini. Se dunque fra gli uomini vi è diritto di comandare ad altri uomini, coll' obbligo in questi di ubbidire; tal diritto non può venire in prima origine, se non da Dio. Chiunque fra gli uomini comanda, fa le di Lui veci, ed usa dell'autorità da Lui ricevuta.

3. Questa fondamental verità ci viene insegnata espressamente dalla Religione. S. *Paolo* dice: non vi è potestà di comando tra gli uomini, se non quella, che vien da Dio: Iddio ha disposte tutte quelle podestà che sono nel mondo. Dunque chi resiste a queste podestà resiste agli ordini di Dio... Chiunque comanda è un Ministro di Dio nel procurare il bene ai sudditi, e nel punire chi opera male « *Non est Potestas nisi a Deo: quae autem sunt a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit..... Dei enim Minister est* ( il Sovrano ) *tibi in bonum.... vindex in iram ei qui malum agit* ( *ad Rom.* 13 *v.* 1 *e* 2 ) Lo Spirito Santo c' istruisce che per Lui regnano i Re ed i Principi di questa terra « *Per me Reges regnant, et legum conditores justa decernunt; per me principes imperant, et potentes decernunt justitiam* ( *Prov.* 8 *v.* 15 *e* 16 ) *Audite ergo reges, et intelligite: discite Judices finium terrae... quoniam date est a Domino potestas vobis, et virtus ab Altissimo* ( *Sap.* 6 *v.* 2. *e* 4. ) Dunque la sovranità emana originalmente da Dio: l' obbligo di ubbidire ad essa si risolve in ultima

analisi nella dipendenza essenziale delle creature ragionevoli dal suo Creatore, e nell' obbligo di ubbidire a Dio. Chi colla sommissione ed ubbidienza presta ossequio alla sovranità, realmente presta culto ed ossequio a Dio istitutore della sovranità.

4. Inutilissima cosa è il questionare, se la Potestà di un sovrano emani *immediatamente* o *mediatamente* soltanto da Dio. La Potestà in se stessa certo viene da Dio *immediatamente*, come già si è detto. Ma prima, che tal potestà si consideri essere in una certa e determinata persona, o in un capo di persone, è necessario che intervenga qualche atto degli uomini, cioè a dire, un accordo fra loro, un patto diciam così sociale, una elezione di una, o più persone, nelle quali risieda tal potestà. Senza di questo non si può concepire un Individuo, o un corpo d' individui rivestito di tal potestà. Bisognerebbe per concepir ciò, che Dio da se immediatamente eleggesse una persona, e si dichiarasse con segni esterni non equivoci di volere, che quella persona, o quel corpo fosse il Sovrano. Dio, ordinariamente parlando, non fa questa cosa; ma lascia tal elezione all' arbitrio degli uomini. Concependosi poi l' elezione fatta per consenso, ed accordo degli uomini; non sono già questi, che diano all' Eletto la potestà di comandare, ma Dio stesso la dà. Dunque per riguardo alla persona del Sovrano la sovranità viene da Dio *mediatamente*; cioè mediante il consenso elettivo degli uomini. Prescindo ora dalla elezione fatta da Dio stesso nella legge vecchia. *San Giangrisostomo* commentando il passo di *S. Paolo*. « *Non est potestas nisi a Deo etc.* avverte formalmente, che l' apostolo non dice che ogni sovrano in particolare sia posto da Dio; ma che la sovranità stessa è da Dio istituita « *Quid dicis o Paulle? Omnisne Princeps a Deo ordinatus est? Non hoc dico, inquit Paullus. Neque enim de singulis Principibus mihi nunc sermo est, sed de reipsa: Nam quod Principatus sint, et quod alii imperent, alii subiecti sint.*

*divinae esse sapientiae dico* ( *Hom.* 23 *Epist. ad Rom. n.* 1. *edit. Maurin.* ) La medesima distinzione fa *Teodoreto sciendum est, quod et imperare, et imperio subesse a Divina Providentia procedere docet Divinus Apostolus, non autem ut hic, aut ille principatum teneat. Neque enim impiorum hominum potestas a Dei electione procedit.* ( Dio non elegge, non determina la persona ); *sed ipsa Principatus dispensatio* » Ma la sovranità si dà da Dio ( *In cap.* 13 *Epist. ad Rom.* )

## §. II.

### *Caratteri della Sovranità.*

5. Dalla data definizione s' intendono, e si provano i caratteri proprj della sovranità. *Primo.* La sovranità essenzialmente è subordinata, e sottomessa a Dio, che n' è il principio, e la fonte. I diritti di Dio sopra l' uomo sono necessarii, ed essenziali a Dio, posto chè l'uomo è stato creato. Dunque tali sono anche i doveri dell' uomo verso Dio; giacchè il dovere in uno è sempre relativo al diritto d'un'altro. Dunque la sovranità ha sopra di se la legge della giustizia. Non intendo qui per *giustizia* quella virtù particolare, che fa rendere a ciascuno il suo; ma intendo la volontà di Dio manifestata all'uomo colla Legge della natura, e coi precetti Divini positivi. Questa chiamasi in generale *Legge della giustizia*, essendo sempre giusta.

6. *Secondo.* La sovranità è indipendente da ogni altra legge, fuori della detta legge della Giustizia, e da ogni altra superiore. Se tale non fosse, non sarebbe Sovranità, e non potrebbe regolare l' umana società in ultima disposizione. Se vi fosse fra gli uomini altro superiore nel medesimo ordine, il quale potesse annullare e cangiare, o restringere, o modificare comunque i regolamenti della sovranità: non sarebbero dunque regolamenti in ultima disposizione. Prescindo adesso

dalle leggi fondamentali di uno stato, quelle cioè che fossero formate da tutta la società, proposte al sovrano, e da lui accettate, come condizione preliminare alla sua elezione; e molto più se fossero da lui giurate. Non vi ha dubbio, che il Sovrano è strettamente obbligato a stare a queste leggi, se vi sono: Ma quest'obbligo si riduce anch'esso alla legge naturale della giustizia, in quanto la volontà di Dio prescrive, che si mantengano i patti, uniti ad un contratto. Dunque è sempre vero, che la sovranità è indipendente da ogni altra legge fuori di quella della Giustizia.

7. *Terzo.* In una società perfetta non vi possono essere due Sovrani nel medesimo ordine di cose. Dunque la sovranità è unica di sua natura. Siccome in un corpo di molti membri composto una sola è l'anima, che lo regge tutto, e lo muove; così uno essendo il corpo della Repubblica, uno solo esser dee il Sovrano, che lo regoli e gli dia moto, dice *Tacito l.* 1. *Annal.* Faraone Sovrano d'Egitto associò al suo governo l'ebreo Giuseppe dandogli tutta la potestà, ch'Egli stesso avea sopra il suo popolo; ma riservossi però sempre la superiorità, ed il diritto di comandare a Giuseppe medesimo « *Tu eris super domum meam, et ad tui oris imperium cunctus Populus obediet, uno tantum Regni solio te praecedam* ( *Gen.* 41. *v.* 40.) Se nelle storie si leggono gli esempj d'Imperatori, e di Re, che regnavano unitamente, per ordinario uno di essi non era rivestito, se non di autorità delegata col diritto di succedere al vero Sovrano; oppure si dividevano le provincie, o finalmente la deferenza, che avea uno per l'altro, dava l'apparenza di due sovranità, quando realmente uno solo era il vero Sovrano.

8. *Quarto.* Non vi è sovranità, nè può essere senza Religione. Per Religione intendo per adesso un culto qualunque prestato a Dio. La sovranità è una partecipazione del dominio essenziale di Dio sopra gli uomini, ed è subordinata essenzialmente alla volontà di Dio medesimo. Dunque è un

culto prestato a Lui, col quale si onora come sovrano padrone di tutte le cose. L' uomo che intimamente sente di essere eguale in diritto ad ogni altro uomo, conosce ottimamente non potervi essere alcuna legge fra gli uomini, la quale l'obblighi a sottomettersi ad un suo uguale; se tal legge non venga da un Essere essenzialmente padrone di tutto il genere umano. Dunque la sommissione, la ricognizione, il culto prestato a quest'Essere è il fondamento necessario della Sovranità, e senza quello non può questa esistere. I pagani stessi hanno ben conosciuta questa fondamentale verità. Perciò i più antichi legislatori proponevano al popolo le leggi come dettate loro dagli Dei. La prima cura, dice *Platone*, in ogni governo bene stabilito dev' essere sopra la Religione, nella quale sia bene istruito il sommo magistrato: *Prima in omni Repubblica bene constituta cura est de vera Religione, non autem de falsa, vel fabulosa stabilienda. in qua summus Magistratus a teneris instruatur* ( *Plato de Rep. lib.* 2 ). La nostra città, dice un altro scrittore, sempre ha stimato doversi prima, e sopra ogni altra cosa stabilire la Religione, anche in coloro che hanno il supremo comando « *Omnia namque post Religionem ponenda nostra civitas semper duxit, etiam in quibus summae Majestatis conspici decus voluit* ( *Val. Max. lib.* 1. *cap.* 1. *de Relig.*) Quindi fra gli atei non vi può essere sovranità. Un ateo non può sottomettersi ad un uomo per coscienza, e per vera Religione interna, non potendo riconoscere in altri uomini diritto di comandare, se non come proveniente da un Essere superiore. Questo Essere non é riconosciuto dall' ateo che attacca la Divinità, come un parto della fantasia, e della supertizione dell' uomo. Dunque fra gli Atei non vi può essere sovranità. Un' Ateo non riconosce alcun freno delle sue volontà, e delle sue passioni, se non la forza, che le sottomette contro sua voglia. I rimorsi della coscienza sono stimati da lui, come i dolori del corpo. Di più egli non riconosce, nè premio eterno nella vita futura alla virtù, nè ca-

stigo al vizio; anzi neppur distingue la virtù dal vizio, se non per il carattere del proprio suo interesse nel momento. Per qual motivo adunque opererebbe? Pel solo motivo del pane, o del bastone come le bestie. *Bayle*, che crede possibile una società di Atei con governo ben regolato sbaglia nei primi principj, e contradice alla ragione, ed al senso comune di tutto il mondo. Adunque non vi è, nè vi può essere sovranità senza Religione.

9. *Quinto*. La sovranità non può stare senza popolo, che formi società. Potestà di comandare richiede essenzialmente in altri l'obbligo di obbedire: un relativo non può stare senza l'altro: senza popolo, chi ubbidirà? Dunque senza popolo suddito non vi è sovranità.

10. *Sesto*. Quindi il popolo essenzialmente ha obbligo di ubbidire. Dunque è un' idea vana, e falsa quella libertà illimitata, che da taluni si spaccia essere uno dei diritti dell' uomo, cioè di poter far tutto ciò, che gli piace, e fisicamente si può fare. Questa chimera di libertà non si trova nei Sovrani, poichè sono soggetti alla legge della Giustizia. ( *Vedi sopra n.* 5. ); non si trova nei popoli, che formano società poichè sono soggetti alle leggi del sovrano: neppur si trova fra i selvaggi erranti, e barbari, poichè sono soggetti al braccio del più forte, ed alle violenze dei loro simili. Dunque non si trova in veruna parte.

11. *Settimo*. La sovranità è diretta essenzialmente al bene degli uomini. Dio ha creato l'uomo per la felicità. La continua, irresistibile, insuperabile ed a tutti comune tendenza verso la felicità n'è una prova decisiva. Ripugna agli attributi di Dio inserir nell'uomo sì fatta tendenza, e non volere, che l'uomo sia felice, e soggettarlo ad una potestà, che non tende a questo fine. Sarebbe contro la sapienza e la bontà di Dio, se tutta una nazione, tutto uno stato si dovesse rapportare ai vantaggi di un uomo solo, o di un corpo di uomini dominante. L' ordine della provvidenza divina così s' invertirebbe: *Rifletti* diceva

*Seneca a Nerone, che la Repubblica non è tua*; *ma tu sei della Repubblica* « *Adverte Rempublicam non esse tuam, sed te Reipublicae.* Egli è evidente, dice il politico *Wolfio*, che gli uomini non formano una società politica e non si sottomettono alle leggi sue, che per vantaggio lor proprio, e per la loro salvezza. L' autorità sovrana non è dunque stabilita che per il bene comune di tutti i cittadini ( *Walf. del diritt. delle genti tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 4. §. 39. ).

12. Questa verità fondamentale, che ci viene insegnata dalla natura coi suoi lumi, ci vien confermata dalla Religione colle sue massime. *S. Paolo* chiama la potestà di comandare agli uomini un ministero diretto al ben dei medesimi « *Dei minister est tibi in bonum* » E talmente dev' esser diretto al bene, che cessa di esser giusto, ed efficace, quando tenda al male « *Secundum potestatem quam dedit mihi Dominus in aedificationem, et non in destructionem* ( 11 *Corint. cap.* 13. *vers.* 10 ). Nelle quali parole i SS. Padri, e gli Interpreti intendono il vantaggio, o lo svantaggio del popolo. Onde *S. Gregorio Nanziazeno* così parlava ai regnanti « *Dio solo comanda in cielo; voi comandate in questa terra. Imitate dunque Dio nel comandare ai vostri sudditi* « *Supera solius Dei sunt; infera autem vestra etiam sunt: subditis vestris Deos vos praebete* » ( *Or.* 27. *p.* 69 *edit. lat. Paris an.* 1589 ). Dunque un Sovrano, che agisca contro il bene cognito, e comune del suo popolo, abusa del ministero commessogli da Dio, ed agisce senz' autorità. *Noi possiam tutto per la verità dice S. Paolo, e non possiam niente contro la verità* « *Non enim possimus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate* ( 11. *ad Cor.* 13. *v.* 8. ) Dio è verità, e giustizia per essenza: Tutto ciò ch'è contro la volontà di Dio, è contro la Giustizia, e la verità. Or contro la volontà di Dio è certamente, che la sovranità da lui comunicata per bene degli uomini agisca per danno, e male dei medesimi. Dunque agisce contro la giustizia, e la verità; e per conseguenza agisce nullamente.

S. *Tommaso* in tutte le questioni, nelle quali tratta delle leggi, assume sempre, come un principio indubitabile, che ogni legge ( e perciò anche la potestà di far leggi, vale a dire la sovranità ) è diretta di sua natura al ben comune degli uomini, e che non ha forza di obbligare, se non in quanto è diretta a questo bene. *L'art.* 11 *della quest. XC. nella* 1. 2. è tutto diretto a provare, che di essenza delle leggi è l' esser dirette al ben comune « *Dicendum, quod supra scriptum est* ( nel luogo or citato ) *omnis lex ordinatur ad communem hominum salutem; et in tantum obtinet vim, et rationem legis: secundum vero quod ab hoc deficit, virtutem obligandi non habet* ( 1. 2. 9. *XCVI. art. VI* ).

13. Perchè l' uomo ottenga il suo fine, ch' è la felicità, gli è necessaria la società come mezzo. Egli sarebbe infelicissimo inevitabilmente nell' ordine, e fisico, e morale, se fosse abbandonato a se solo. Nato appena troverebbe la morte nella sua cuna, se non trovasse nelle amorose cure, di chi gli ha data la vita, la sua conservazione. Cresciuto nelle braccia de' suoi genitori, è costretto a lottar del continuo contro la fame, la sete, e l' inclemenza, e varietà delle stagioni, le malattie, ed altri indefiniti bisogni. Da se ed in se solo non avrebbe forze, e mezzi bastanti per conservarsi, e perfezionarsi. Parrebbe, che non fosse vissuto per un qualche tempo, se non che per provare successivamente, e simultaneamento tutti i mali della umanità, e poi morire. La sua condizione nell'ordine morale non sarebbe punto migliore. Pieno di gagliarde passioni sente dentro se stesso un combattimento continuo tra l'inclinazione al male, ed una voce imperiosa, che da esso lo ritira. Straziato così, e quasi diviso in due parti, non trova riposo, e tranquillità. Che dirò della illusione dei sensi, e delle false idee che nascon da essa? Queste traggon l'uomo in una infinità di errori, che necessariamente infelicitano un essere ragionevole formato per la verità.

14. A tutti questi mali rimedia la società umana. In es-

sa ogni individuo, sottomesso alle leggi, occupa il suo posto nel giusto equilibrio tra una libertà isfrenata ed una tormentosa oppressione, e trova quei soccorsi per il corpo, e quei lumi per lo spirito, che convengono ai suoi bisogni. Le forze, e le cognizioni di tutti riunite, sono un patrimonio comune a ciascuno. Se l'uomo perde qualche cosa nella società dal canto della libertà, vi guadagna molto di più per altri versi. Dunque Iddio, che ha creato l' uomo per la felicità, come fine, l'ha posto nella società, come mezzo, per acquistar questo fine. Il contratto sociale immaginato da *Giangiacomo Rousseau* è una chimera. L'uomo si trova nella società di famiglia senza sua saputa o volontà, nel momento stesso del suo nascere: crescendo in progresso, si trova già posto in una società più estesa, e la natura stessa lo spinge a mantenervisi, ed a sempre più dilatarla. Se l'uomo qualche volta fugge la società dei suoi simili, questo non è per inclinazion naturale, ma per riflessione, o per qualche passione. Non la natura della società; ma i vizi degli uomini producono quest' effetto: e tuttavia anche il più deciso *misantropo* non può isolarsi affatto. I suoi bisogni non gliel consentono. Or ciò ch'è istinto di natura ragionevole, certamente vien da Dio. Dunque Dio ha voluto, che l' uomo vivesse in società, come mezzo per giungere al suo fine di esser felice.

15. *Ottavo.* La sovranità è assolutamente necessaria al ben comune della società umana. L'uomo vivendo in società, per esser felice, dee necessariamente vivere nella dipendenza, ed esser regolato da una potenza visibile e suprema. Se ciascuno individuo volesse, e potesse far tuttociò, che gli piace, ed usare dei suoi diritti, delle sue forze, della sua libertà in tutti i tempi, i luoghi, e le maniere, che buone gli sembrano per la felicità sua particolare, chi non vede a colpo di occhio sorger subito uno stato di guerra crudele, e continuo di un contro l' altro? L' amor proprio ch' è un gran principio movente, la molla di tutte le operazioni dell'uomo, ergerebbe un

trono al desolante *egoismo*; e renderebbe gli uomini nemici inreconciliabili fra loro. E si può immaginare stato più infelice di questo? Dunque è assolutamente necessaria la sovranità che reprima l'*egoismo*, freni l'individui dal nuocere l'uno all'altro; e presili, quasi dissi, per mano gli metta, e li costringa a camminar sulla linea della Giustizia, che conduce alla felicità. Nella forza dunque della potestà sovrana consiste il ben essere delle Repubbliche, e dei Regni. *Geremia* che cercava la salute del popolo, fu sagrificato ad una ingiusta morte dal *Re Sedecia*, perchè questo Re era debole e temette la forza, e la ribellione dei grandi del suo regno ( *Ger.* 38 ). Daniele fu gettato ad essere divorato dai leoni con ingiustizia ben conosciuta, perchè il Re non ebbe coraggio, e forza da garantirsi dalle minaccie de' suoi Cortigiani ( *Dan.* 44 ) Pilato condannò Gesù Cristo a morte perchè ebbe paura del complotto dei principi della Sinagoga ( *Joan.* 19 ). E sempre la debolezza del governo, o dei Governatori è stata la rovina dei particolari, e del popolo. Non vi fidate di quei furbi, che come *Rabsace* il popolo giudeo ( *IV Reg. XVIII. v.* 28. *e seg.* ) tentano con lusinghiere promesse di felicità di alienare gli animi dei sudditi dai lor Governatori per indebolire la forza della sovranità, e così calpestare l'una e gli altri. La salute del popolo dipende dalla maestà e dalla forza di chi comanda, dice *Quinto Curzio* « *Majestas Regis salutis tutela* » Dunque più sarà forte, e vigorosa la sovranità per farsi obbedire, più sarà felice il popolo; supposto sempre che la sovranità usi delle sue forze legittimamente.

16. La necessità del governo civile per la tranquillità, sicurezza, e felice stato della società umana si espone egregiamente da S. *Giangrisostomo* in una Omelia al popolo di Antiochia ( *VI. de stat. n.* 6 ) Dice ivi dunque così: « *Si judiciaria sustuleris Tribunalia, omnem vitae nostrae ordinem sustuleris: et sicut si gubernatorem a navi separaveris, scapham submerseris, et si Ducem ab exercitu abduxeris, vinctos*

*hostibus tradideris milites: ita si magistratus de civitatibus abstuleris, feris irrationabilibus magis irrationabilem degemus vitam inter nos mordentes, et nos devorantes, pauperiorem potentior. mansuetiorem audacior. . . . Multi ad vitium spectantes nisi hunc imminentem timorem* ( cioè de' Magistrati ) *haberent; infinitis utique malis civitates implessent, quae Paullus quoque cognoscens dicebat, non enim est Potestas, nisi a Deo, et quae sunt Potestates a Deo ordinatae sunt. Quod enim in domibus faciunt lignorum contignationes, hoc magistratus in civitatibus. Et sicut si illa sustuleris, dissoluti parietes per sese corruent; ita si ex mundo magistratus tollas et horum metum; et domus, et civitates, et gentes cum multa inter se licentia corruent, nemine existente, qui contineat et repellat ac poenoc timore eos quiescere persuadeat.* Non può dirsi con maggior grazia, ed energia.

17. Riassumo in poche parole i caratteri della sovranità. È sottomessa a Dio, ed alla legge della Giustizia. È indipendente da ogni altra legge, e da ogni Potestà umana nell'ordin suo. È unica. È necessariamente legata alla Religione, ed al culto di Dio. È relativa ad un popolo in società perfetta. Seco porta essenzialmente il diritto di obbligare il popolo. È indirizzata di sua intrinseca natura al bene, e felicità del popolo; onde la sovranità è istituita pel popolo, e non già il popolo per la sovranità. È necessaria assolutamente per l' umana società; e questa non può sussistere senza quella. Otto caratteri, che formano come tanti anelli di una catena, i quali entrano uno nell' altro, e l' un dall' altro dipendono.

## §. III.

### *Diritti della sovranità.*

18. La sovranità inchiude essenzialmente tutt' i poteri, ed i diritti che sono necessarj al Governo della società in ordine ad ottenere il fine della felicità. Se manca qualche potere necessario a questo fine, la sovranità è inutile, e per conseguenza non vi è più. Ripugna alla sapienza di Dio volere un fine, e istituire, e comunicare un mezzo, che non possa ottener questo fine per mancanza di qualche necessario potere. Or i poteri, ed i diritti della sovranità sono i seguenti.

19. *I. Diritto di legislazione.* La legge eterna della Giustizia non basta a contenere gli uomini dentro i limiti del dovere. L' amore proprio è una molla molto elastica, troppo forte, e sempre carica, la quale sviluppandosi del continuo urta, e spinge ogni individuo a cercare la propria felicità a spese di quella degli altri. I rimorsi della coscienza sono un freno molesto; ma troppo debole. Le pene future fanno poca impressione sulla moltitudine, e perchè non si meditano posatamente, e perchè si spera troppo nei mezzi preparati per evitarle. Oltre di che le regole generali, e primitive, i principj della Giustizia sono noti a tutti gli uomini; ma non così son note le conseguenze mediate, e rimote, e la giusta applicazione di quei principj da farsi ai casi particolari occorrenti. In questi casi si può errare anche innocentemente. Dunque è necessario, che la sovranità abbia il diritto di far leggi, le quali illuminino con chiarezza il popolo sulle regole della Giustizia nei casi particolari, appoggino l' osservanza delle medesime, e frenino l' amor proprio dal nuocere altrui, mentre cerca se stesso. Le leggi umane hanno per uffizio di obbligare l' individui di tutto un popolo a marciar dritto sulla linea del ben comune, il quale poi ridonda sempre in bene sì del tutto, che

dalle parti. Il diritto di legislazione riguarda, e si stende non solamente alla società perfetta; ma ancora ai corpi intermedj, ed alle società imperfette; anzi pur anco agli individui. In questo ultimo caso non si chiamano leggi, ma precetti. È punto di evidenza, che l' obbligazione delle leggi non dipende dall' accettazion dei sudditi. Se così fosse, la forza di obbligare non nascerebbe dall' autorità e volontà del Sovrano; ma da quella del popolo. Allora il Sovrano non avrebbe diritto di far leggi; ma semplicemente di proporle. Il popolo adunque non obbedirebbe al Sovrano, ma a se stesso, anzi propriamente parlando non obbedirebbe; ma farebbe a modo suo. Nella Democrazia la sovranità risiede nel complesso del Popolo: questo corpo fà le leggi da se immediatamente, o per mezzo dei suoi rappresentanti, le quali poi obbligano ciascuno individuo indipendentemente dalla sua accettazione.

20. *II. Diritto di pubblicazione.* La legge non può obbligare, chi la ignora senza sua colpa: questo è un principio dettato dal lume naturale; e niuno può sapere le leggi, se non sono promulgate e pubblicate. Quindi *S. Tommaso* insegna, che una legge non pubblicata non ha forza di obbligare « *Promulgatio legis necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem*, e lo prova come cosa di essenza di ogni legge, almeno umana (1. 2. *XC. art.* 4.). Dunque il diritto di far leggi comprende necessariamente anche il diritto di pubblicarle. Un diritto senza l' altro sarebbe illusorio, e nullo. Le maniere di pubblicar le leggi sono varie, e variabili: basta, che siano acconcie a spanderne autenticamente, e sufficientemente la notizia. Tutto dipende dalla volontà del Sovrano secondo i diversi costumi, e le circostanze. Bisogna anche tra la pubblicazione, e l'esigenza dell' esecuzion delle leggi lasciar correre tanto spazio di tempo, quanto prudentemente si stimi bastante a diffonderne l'autentica notizia secondo la distanza de'luoghi. Questa è disposizione del Gius Canonico fondata nel Gius di natura « *Lex seu constitutio, et mandatum nullos ad-*

*stringunt, nisi postquam ad notitiam pervenerit eorumdem aut nisi post tempus, intra quod ignorari minime debuissent (cap. 1. de cens. Praebend. in 6.)*. Vero è che anche dopo tutto questo si può da taluno ignorare la legge incolpabilmente. Egli nella trasgressione sarà innocente innanzi a Dio; ma avanti gl' uomini sarà tenuto per colpevole in forza della presunzione, seppur non provi con certezza l' incolpabilità della sua ignoranza.

21. *III. Diritto d' interpretazione.* Le umane leggi, per quanto si cerchi di farle chiare, patiscono talvolta oscurità, ed eccitano dubbiezza nella loro estenzione, ed applicazione. La sovranità ha diritto d' interpretarle, e di fissarne il senso applicabile ai casi particolari. Senza questo le leggi rimarrebbero inefficaci in molte occorrenze, giacchè nel farle, non si possono prevedere tutte le circostanze nella grande varietà, e mutabilità delle cose umane. La legge ha la sua forza dalla volontà del Sovrano: questa volontà che interviene nella interpretazione, fà, che questa sia inchiusa nella legge medesima, e ne faccia parte. Tale interpretazione, è dunque obbligatoria, e chiamasi *autentica*; a differenza della interpretazione fatta dai *Giureconsulti, e dai privati Dottori*, che non obbliga per se stessa, e chiamasi *dottrinale.* Quindi è come un assioma stabilito dalle leggi stesse, che tocca ad interpretare le leggi, a chi ha potestà di farle « *Si leges condere soli Imperatori concessum est, etiam leges interpretari (Leg. si Imperialis Cod. de leg.) Tam conditor, quam interpres legis solus Imperator* » *(Leg. ult. in fin. Cod. de leg.)* Un Sovrano interpreta autenticamente le leggi dei suoi predecessori: sempr' è la medesima sovranità, che parla, e decide per bocca di persone diverse.

22. *IV. Diritto di punizione.* Le leggi senza *sanzione* non sono leggi e si risolvono in mera direzion di consiglio. Chiamasi *sanzione* quella pena, che si aggiunge alle leggi, o si minaccia all' infrattori. Or chi ha diritto di far le leggi, o

per conseguenza di sanzionarle, ha diritto ancora di far eseguire la pena minacciata sui trasgressori. Dall' altra parte a che servirebbe la legge coll' impunità dei delinquenti? Servirebbe al disprezzo della sovranità, e quindi alla dissoluzione, e ruina della società. La legge stessa di Dio ha la sua sanzione nelle pene eterne minacciate ai peccatori.

23. *V. Diritto di abrogazione.* L' infinita combinazione delle cose in questo mondo, e la varietà delle circostanze mutabili possono far si, che le leggi utilissime ed anche necessarie una volta al pubblico bene, divengano inutili, incomode, ed anche nocive al medesimo. In casi tali (che non sono rari) la sovranità ha diritto di abrogar tali leggi; onde ne cessi l'obbligazione, e si sappia autenticamente da tutti, che l' è terminata. Alle volte l' inosservanza molto comune delle leggi suggerisce alla prudenza del legislatore di abrogarle. Qual cosa vi può essere più dannosa ad un Popolo, quanto l' avvilimento della sovranità, che lo governa (*Ved. sopra N.* 5.) Or l' infrazione molto comune dalle leggi umane produce appunto questo avvilimento. È impossibile allora sostenerne l' osservanza col gastigo. Il torrente della inosservanza rovescerà qualunque argine. L' abrogazione vien anche consigliata dal conoscere che una legge sia troppo gravosa alla moltitudine; oppure dal conoscere di aver errato in ordine al fine dell' utilità comune nel farla. Questo ultimo caso non è infrequente ad accadere.

24. *VI. Diritto di dispensa.* Dispensar dalle leggi vuol dire sospenderne l' obbligazione, non sempre, ma in casi, e persone particolari. Le medesime ragioni, le quali autorizzano l' abrogazione estintiva delle leggi, autorizzano ancora la dispensa, ch' è soltanto sospensiva delle medesime. Il caso di dispensare è molto più frequente del caso di abrogare, poichè molto più spesso accade che la varietà e la combinazione delle circostanze concorrano a tale effetto in persone particolari di quello che concorrano in tutto un popolo, o nella parte mag-

giore di esso. Or il diritto di dispensare è inerente per essenza alla sovranità, e ad essa sola come a quella ch' è stabilita da Dio per la felicità del corpo sociale, e di ciascun membro di esso. Dispensano qualche volta anche le Potestà subalterne, ed inferiori; ma ciò fanno, o per *delegazione*, o per *epicheja*. Nell' un caso, e nell' altro sempr' è la sovranità che dispensa. Nella *delegazione* è chiaro da sè: nell' *epicheja* concorre il consenso presunto del Sovrano. Sarebbe contro ragione, e però contro *giustizia* il supporre una negativa per parte del Sovrano nei casi, nei quali ha luogo l' *epicheja* munita di tutte le sue condizioni. Alla dispensa riduconsi i privilegj. Sono questi una sospensione perpetua di una, o più leggi per riguardo a qualche persona, o a qualche corpo di persone formante parte di una società perfetta. Si danno privilegj o per motivo di premiare grandi servigj prestati allo Stato ovvero per incoraggiare a prestarli, o finalmente per facilitare, e dare i mezzi ed il modo di prestarli. La difformità, che però risulta fra le particolari persone, o fra i corpi subalterni, ed il popol tutto torna in vantaggio comune del popolo stesso. Fuori di questo scopo i privilegj sono nocivi alla società, sono abusi, e debbono togliersi.

25. *VII. Diritto di decisione.* In qualunque grande o piccola società di uomini i diritti dell' uno coll' altro assai spesso s' incrociano, urtandosi per l' oscurità, o per l' animosità delle pretenzioni scambievoli. Più spesso ancora s' intaccano con offese variate in mille maniere: e quindi quante liti nascono e civili, e criminali! Lasciare agli individui il farsi ragione da se stessi, e procurarsi riparazione non è egli lo stesso che mettere in combustione la società tutta quanta? Che fare uno stato di guerra intestina quello, che esser dovrebbe uno stato di pace? Dunque nella società è assolutamente necessaria un' autorità che decida, chi ha ragione, e chi ha torto, giudicando secondo la giustizia, che stabilisca indennizzazione dei danni, riparazione dei torti, ed attribuisca ad ognu-

no il suo. Or questa autorità, a chi può appartenere originalmente, se non alla sovranità? E vi appartiene effettivamente in ultima istanza: e senz' appello. A chi si appellerebbe dopo la decisione del Sovrano, sopra il quale non vi è superiore in questa terra? appellare a Dio è ricorrere ad un Giudice che deciderà, dopochè l' appellante non apparterrà più alla società degli uomini. Tale appello è dunque frustraneo per i bisogni presenti della società, è illusorio, e nullo essenzialmente.

26. *VIII. Diritto di delegazione.* La sovranità risiede in un uomo o in un corpo di uomini. Non è possibile fisicamente, che il Sovrano governi da se solo tutta una grande società, e spieghi sopra di essa i suoi diritti, quando i bisogni del Popolo il richiedono. L'occhio del Sovrano non può veder tutto in se. Il braccio non può stendersi a tutte le lontananze. La bocca non può farsi sentire in tutte le parti. È dunque necessario che egli possa associarsi dei Ministri, che lo ajutino. A questi egli comunicherà quella porzione della sua autorità in quelle materie, sopra quelle persone e con quei limiti, ch'egli giudicherà a proposito. Tali ministri rappresentano la sovranità, e ne esercitano i diritti in quella parte, che loro è stata commessa. Il rispetto e l' obbedienza, che ad essi si presta, in realtà si presta al Sovrano, siccome l' obbedienza ed il rispetto che si presta al Sovrano in ultima analisi si riferisce a Dio. *Pilato* non era sovrano della Giudea, ma semplice Governatore a nome dell' Imperador *Tiberio*: Tuttavia Gesù Cristo riconosce la Potestà di *Pilato* com' emanata da Dio. *Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper; (Joan. XIX. 4).*

27. *IX. Diritto di Guerra, e di Pace.* Non solamente l'individui possono offendere i diritti l'uno dell'altro; ma una società perfetta può turbare, ed invadere quelli di un' altra. Si eccitano fra due, o più Stati indipendenti delle querele, e delle pretensioni, o per città e provincie possedute, o per affari di successione, e di commercio, o per infrazioni di trat-

tati, o per torti ingiuriosi ricevuti ec. In questi casi, dov' è fra gli uomini un superiore che abbia autorità d' intromettersi in tali contese, e deciderle, giacchè si tratta di due stati indipendenti uno dall' altro? L' esempio dato nei secoli passati di rimetter la decisione ad un arbitro eletto da ambe le parti risparmierebbe il flagello sterminatore del genere umano, la Guerra. Ma questa utilissima pianta non ha messe radici in terra, e presto si è seccata. Dunque non rimane, che la via delle armi, supposto sempre, che si sieno tentate le convenienti vie pacifiche per comporre le differenze. La sovranità adunque ha diritto di far la guerra, o per difesa propria, o per offesa altrui. Se la guerra non è giusta, ripugna, che vi sia diritto di farla. E se non è giusta oh Dio! qual colpo di occhio orribile! Qual abisso incalcolabile di mali e fisici, e morali; e tutti a carico di chi la fà! Quando colla guerra giusta siasi ottenuto il fine retto propostosi, subentra subito l' obbligo di far la pace, la quale si farà a quei patti, e condizioni, che il Sovrano giudicherà conducenti al ben comune del suo popolo.

28. *X. Diritto di sostentazione.* Intendo per questo l'essere il Sovrano posto in istato di sostenere la maestà del suo grado, e di eseguirne gli uffizj. Un fine qualunque non può ottenersi senza i mezzi proporzionati. Or il mezzo universale, ed opportuno al fine della sovranità è il danaro. In questo sono compresi tutti gli altri mezzi. Dunque il Sovrano ha diritto d' imporre al suo popolo contribuzioni e gabelle, fino al segno, ch' è necessario per esercitare i suoi diritti nel governo dei suoi stati, di difendere, e fare il suo Popolo felice « *Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur; sine quibus jurisdictio explicari non potest* (*Legge Cui ff. de jurisd.*) Se la necessità lo richiede, ha diritto anche sui fondi stessi e delle comunità, e dei particolari. Diritto, dico, non già di proprietà; ma di alto dominio, di giurisdizione, di comando. È legge, e dettame della natura, che, chi fatica, ser-

ve, e consagra se stesso ad una persona, ad un impiego sia convenientemente sostentato e mantenuto da chi riceve il servigio. Chi serve all' altare, dice S. Paolo, ha diritto di vivere sull' oblazione dei fedeli. Così comanda Gesù Cristo. Niuno milita a spese sue; ma ne riceve il conveniente stipendio. Chi pianta una vigna, chi pasce una greggia, campa sul frutto e sul latte di essa ec.: e seguita lungamente l' Apostolo a batter questo punto. *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? quoniam debet in spe, qui arat, arare, et qui triturat, in spe fructus percipiendi. Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus, . . . . . nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt; et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et dominus ordinavit his, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere (I. ad Cor. IX. v. 7. e segg.)* Questa massima ha luogo in ogni impiego. Il sovrano consacra tutto se stesso al servizio, e felicità del popolo. È dunque di giustizia, che il popolo mantenga lui, e la sua famiglia con quel decoro, e larghezza, che conviene alla Maestà del suo posto, alla importanza del suo officio, ed alla gravezza delle sue cure.

29. Tutti i summentovati diritti sono essenziali alla sovranità, inalienabili, imprescrittibili, inammissibili. L' esercizio di essi può cedersi; ma non già il diritto in se stesso. Spogliandosi un Sovrano del diritto in se stesso, cessa subito di essere Sovrano. Le leggi fondamentali di uno stato, ed i patti convenuti, e giurati dal popolo legano bensì l' esercizio dei diritti della sovranità, ponendovi dei limiti, che si stimano convenienti al buon governo (*Vedi sopra n.* 6): ma sussiste sempre il diritto nella sua essenza, che potrebbe rivivere nell' esercizio, quando la legge suprema della salute del popolo lo rendesse necessario. A questa legge, a questa necessità giusto è, che ceda ogni convenzione, ogni patto;

com'è giusto; che al fine cedano i mezzi, quando le circostanze abbianli renduti inopportuni, ovvero opposti ad ottenerlo.

## §. IV.

### *Obbligo della Sovranità verso il popolo.*

30. Si suol dire, che la sovranità è assoluta. Questo termine equivoco può portare a senso falso. Se per *assoluta* s'intende, che la sovranità è indipendente da ogni altra Potestà del medesimo ordine sopra la terra; il senso è vero, e giusto. Ma se intendesi, che non ha sopra di se legge veruna, che la regoli, e la freni; il senso è falso, ed assurdo. Ha dunque la sovranità i suoi limiti, i suoi confini segnati ben chiaramente da quegli obblighi, che la stringono verso il Popolo.

31. La legge eterna della giustizia, ed il fine, per la quale Iddio ha istituita, e comunicata la sovranità, sono quei due limiti, entro i quali essa dee contenersi, senza poterli trapassare, nè lecitamente nè validamente. Il Sovrano, come ogni altra creatura ragionevole, è sottomesso alla volontà del Creatore conservatore, Padrone per essenza, e Dio. Niuno può esimersi da tal soggezione: Dio stesso non potrebbe emanciparlo. Invano l'Ateo grida *Non vi è Dio*. Egli ne prova in ogni istante il supremo, ed essenzial dominio, malgrado che se ne abbia. Egli lo dice, che non vi è Dio; ma delira da pazzo, ed il suo cuore smentisce la sua bocca. « *Dixit insipiens in corde suo non est Deus* ( *Psalm. XII. v.* 1. ) Dunque la legge eterna della giustizia, vale a dire la volontà di Dio è un freno necessario imposto alla sovranità, senza il quale Iddio non poteva comunicarla agli uomini ( *Vedi sopra n.* 5. )

32. Ma Dio l'ha istituita e comunicata per il bene, e felicità degli uomini medesimi ( *Ved. sopra n.* 11 ). Dunque la sovranità nel suo esercizio deve sempre mirare, e ten-

dere a questo scopo. Fuori di questo, e molto più contro questo fine, chi mai autorizzerebbe una umana legge, un comando, una disposizione? Dio forse? nò. Ripugna alla sua sapienza l'approvare ciò, che non tende; e molto più ciò che s'oppone al fine da Lui voluto. Forse gli uomini? Ma qual potere, qual dritto hanno gli uomini di legittimare colla loro approvazione ciò, che ripugna gli attributi di Dio? Dunque il bene, e la felicità del popolo è un limite, una barriera che infrena, e ferma i passi della sovranità. Questa si trova posta, per dir così, in un cerchio. Da qualunque parte si rivolga, incontra una linea segnatale dalla mano stessa di Dio, oltre la quale scorrere non può legittimamente.

33. Questo è il conflitto, che separa, e distingue la sovranità legittima dal despotismo. Il *Despota* nell'esercizio dell'autorità non si propone per regola il bene del suo popolo; ma i suoi capricci, ed il vantaggio suo proprio, e particolare. Egli è un *Egoista*, e cerca soltanto se stesso. Maniera di governare riprovata da Dio, ed abborrita dagli uomini per istinto necessario, ed irresistibile di natura. Ma l'amor proprio sempre ingegnoso con mirabile fecondità di raggiri, per nasconder se stesso, chiama pubblico bene il suo privato vantaggio. Fatale illusione, perniciosissima alla umana società! Crede forse l'uomo di poter colle parole cangiare la natura delle cose? ovvero di nascondere a Dio giudice ciò che tenta di nascondere a se medesimo?

34. Si vedono a colpo d'occhio le conseguenze che nascono naturalmente dalle due sopraddette verità, e formano gli obblighi della sovranità verso il popolo. *Prima conseguenza*: Il Sovrano è strettamente obbligato ad osservar la legge naturale, ed i precetti divini nell'esercizio de' suoi diritti. Contro di questa che abbiam chiamato *Legge della Giustizia*, non vi è, nè vi può esser diritto. Ogni disposizione contraria a questa legge è radicalmente, ed essenzialmente nulla. A questa legge, abbiam detto, che si riduce l'obbligo di osservare i

patti fondamentali fatti col popolo, e giurati nell'atto di assumere la sovranità.

35. *Seconda Conseguenza.* Deve il sovrano rispettare, e risparmiare più che potrà, la libertà de' sudditi, ed a lui sarà permesso dell'obbligo di procurare il pubblico bene. La libertà è un dono prezioso di Dio, ed è carissima all'uomo. Per questa egli rinunzia volentieri a moltissimi altri beni, ed anche al diritto di proprietà. Legare l'umana libertà con leggi non precisamente necessarie pel bene comune, o almeno non assolutamente, e grandemente utili è fare un male, comparativamente parlando. L'uomo per forza di natura morde quel freno posto dagli uomini, che lo stringe troppo senza necessità, e senza un ben conosciuto vantaggio. Perciò la legge civile dice alla *Leg. 3 ff. de Constit. Princip.* « *In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet* » La moltitudine delle leggi è un indizio, ed una prova della scostumatezza del Popolo « *Corruptissimae Reipublicae plurimae Leges* » Grande verità detta da *Platone.* Ma di più n'è anche la cagione: Le leggi troppo moltiplicate stimolano all'infrazione « *Nitimur in vetitum semper cupimusque negata* » È proverbio comune confermato dalla continua sperienza, e nascente dalla natura corrotta del peccato. Con tante leggi si avvezza il popolo a riguardare il Sovrano, come un padrone inquieto, imperioso, incomodo, non mai contento, che troppo spesso si trova sulla strada dei sudditi ad impedirne il cammino, ed a fermare i loro passi. L'amor de' sudditi si raffredda; si van perdendo le dolci idee di Pastore, e di Padre, le quali caratterizzano il Sovrano. Subentrano a poco a poco i funesti pensieri di despotismo, di tirannia. Qualcosa vi può esser più fatale alla umana società? più funesta alla pace, e tranquillità pubblica? più pericolosa pel medesimo Sovrano? È vero, che nel nascere di uno stato e nella mutazione, se accade, della forma del Governo sono indispensabili molti provvedimenti per dar sesto alle cose, e per comporre la società nel posto, e

nella calma conveniente: ma fatto questo, bisogna risparmiare al possibile la naturale libertà degli uomini. Si dirà, che l'inosservanza delle Leggi emanate costringe a farne delle nuove che vengano in appoggio, ed in difesa delle antiche. Ma questo metodo porta all' infinito. Non sarebb'egli più ragionevole, e più utile procedere con particolari precetti, a chi è nel caso; piuttostochè per colpa di pochi disubbidienti, e contumaci inquietare con leggi generali tutta la moltitudine? È poi non vi è forse la strada del gastigo, che infreni i trasgressori, e intimorisca tutti quelli, che avesser voglia d'imitarli?

36. *Terza Conseguenza.* Perciò deve il Sovrano insistere con fermezza sulla esecuzione delle pene comminate nelle leggi contro i rei, che offendono i diritti altrui, ed inquietano la società. Le leggi siano chiare; le pene comminate siano giuste, determinate con precisione, e proporzionate ai delitti: siano conducenti allo scopo, che dev'essere di mettere il delinquente fuori di stato di nuocere agli altri, e d'intimorir tutti. Posto ciò il Sovrano deve in questo punto pendere piuttosto dalla parte della severità. che da quella della clemenza. La clemenza, dicesi, è un bel pregio in un sovrano. È vero, quando trattasi di delitti commessi accidentalmente, e per sorpresa; non già, quando si tratta di casi pensati, e di malizia decisa. Il perdono, e la minorazion delle pene allora accordate, e con frequenza ai rei, è un' atto d'ingiustizia e di crudeltà verso tutta la società. La sperata impunità empie uno stato di delitti, e di delinquenti. Il Codice criminale merita le cure di un Sovrano per abbreviarne, e semplicizzarne le procedure, per farne gli atti con maggior pubblicità e toglierne così i mezzi della clandestinità, dell' oppressione degl' innocenti, ed anche dell' assoluzione dei rei. La prontezza del gastigo dato a chi lo merita, produce l'effetto desiderato d' intimorire i malvagi: la dilazione fa dimenticare il delitto, e produce piuttosto compassione sul delinquente. In somma la vigilanza del Sovrano sulla punizione dei delitti merita di esser posta in tutta l' at-

tività per ben comune, e sommamente interessa la pubblica felicità.

37. *Quarta Conseguenza.* Uno dei doveri più importanti e più conducenti alla felicità di un popolo si è la vigilanza del Sovrano portata al sommo grado sopra la condotta dei Ministri, in qualunque dipartimento essi siano collocati. Quanti buoni, ed ottimi Sovrani hanno incontrata la disgrazia del disamore dei loro popoli per colpa unicamente dei loro Ministri? Quanti popoli sono stati agitati da terribili convulsioni per questa sola cagione? Certo è che l'amministrazione dipende immediatamente, e nella massima parte dai subalterni, i quali stanno sulla faccia dei luoghi, e sono incaricati della esecuzione delle leggi, e della difesa dei diritti di ciascuno. Vegliar dunque sulla loro condotta con assidua attenzione sarà un adempire, dirò così, in compendio i doveri della sovranità.

Vero è che per quanto il Sovrano porti la vigilanza al grado più alto sulla scelta dei Ministri, sempre è in grande pericolo di errare. Molte volte l'apparenza non corrisponde alla sostanza: gl'inetti, gl'ippocriti, che cercano impiego sono molti, ed intrganti assai. Spesso ancora si verifica il proverbio, che *honores mutant mores;* come rimediare a questo disordine? I politici suggeriscono un mezzo « Diffidare di chi con raccomandazioni, con assiduità di ossequi, con regali ec. si caccia avanti ». Il vero merito, la virtù è sempre modesta, e contenta di se stessa. Cercate dunque d'impiegare quelli appunto, che non brigano, che non cercano impiego. Ottimo suggerimento ma quasi impraticabile. Avrò io il coraggio di proporre un mio pensiero? una legge che autorizzasse i sudditi a ricorrere indirizzandosi immediatamente al Sovrano con memoriali accusatori delle ingiustizie bene specificate dei subalterni sarebbe a mio giudizio sommamente salutare. Ma perchè riesca tale, bisogna accompagnarla colle seguenti quattro condizioni. *Prima*, che non si faccia, e si dichia-

ri di non far conto veruno di accuse anonime; così si chiude l'adito ai malvagi di calunniare i ministri, e di far vendette private. Già si sà che i *tristi tirano i colpi dietro le spalle, et sagittant in obscuro rectos corde* ( *Psal. X. v.* 3.) L'accusatore sia corresponsabile dell'accusa. *Seconda*, che si serbi un secreto inviolabile al nome del Delatore. *Terza* che trovandosi calunniosa l'accusa, il Delatore soggiaccia alla pena, almeno mitigata del Taglione; così niuno vesserà i Ministri, se non quando lo meritano, e sono bene accertati i delitti. *Quarta*; che le accuse trovandosi vere, i ministri siano gastigati con pubblicità, e con tutta la più stretta ma giusta severità. Non vi è delitto che tanto indispettisca, e perturbi la società, quanto quelli, che si commettono coll'abuso dell' autorità, e sotto la maschera della giustizia. Il privare i rei ministri dell'impiego male amministrato, o l'escluderli da ogni altro egli è un passo necessario. E con tutto questo si giungerà poi ad avere una fedele, e giusta amministrazione? Non pare sperabile. Tante sono nel cuore umano, dice Cicerone, *latebrae atque recessus*. Ma questa è la sorte di tutte le regole ottime in astratto quando tocca agli uomini il metterle in pratica. In molti stati vi sono le leggi del sindacato da farsi ad ogni ministro a tempi determinati. Per qual fatalità un provvedimento sì necessario e salutare è divenuto quasi una vera formalità?

38. *Quinta Consequenza*. La pubblica economia è un altro punto, al quale il Sovrano è obbligato d' invigilare con tutto lo sforzo dell' attenzione. Egli non è Padrone con *dominio di proprietà* dei beni dei suddti ( *Ved. sopra n.* 28 ) La proprietà è uno dei diritti più cari all'uomo. Il titolo che autorizza il Sovrano ad impor Gabelle, Tasse, e contribuzioni, non eccede i confini della necessità per porlo in istato di rettamente governare, e difendere il suo popolo internamente, ed esternamente, e di mantenere se stesso e la sua casa, e Famiglia colla larghezza, splendore, e comodi convenienti alla sublimità

del suo posto. A questo proposito debbono i sovrani aver sempre presente una verità, che si dirà loro colle parole, non mie, ma di Dio nel *Deuter.* XVII. *v.* 16. *e seg.* « *Cum fuerit constitutus Rex, non multiplicabit sibi equos nec reducet populum in Aegyptum equitatus numero sublevatus* . . . . . *non habebit uxores plurimas quae alliciant animam ejus, neque argenti et auri immensa pondera* . . . . . *nec elevetur cor ejus in superbiam super fratres suos, neque declinet in partem dexteram, vel sinistram* . . . . . *ut discat timere Dominum Deum suum* ». La giusta ripartizione delle pubbliche tasse, l' esenzione dei viveri di necessità pel minuto popolo; e la possibile minorazione dei giri nel percepirle, e farle entrare nella pubblica cassa, sono i tre punti più importanti, considerati dai politici nella materia delle finanze.

39. *Sesta conseguenza.* Deve un Sovrano osservare esattamente i patti, se vi sono, giurati al suo popolo nell'ingresso della sua amministrazione ( *Ved. sopra n.* 6 ) Egli è come ogni altro uomo legato da quei vincoli, che si è piaciuto d' imporre a se stesso. Una promessa, un contratto, che il Sovrano faccia coi suoi proprj sudditi, producono un obbligo vero e preciso in lor favore, sia ch' egli contratti come Re, o come persona particolare, Dice *Grozio de jur. Belli, et pacis lib. II. Cap. XIV. art.* 7. Vero è, che tali vincoli si possono sciogliere dalla legge suprema della salute del popolo ( *Vedi sopra n.* 29. ); ma non bisogna fare illusione a se stesso, ed ammettere facilmente questo scioglimento. La medesima obbligazione colla stessa eccezione ha luogo anche nei trattati, e concordati colle potenze estere. Servono questi al comodo e tranquillità reciproca degli stati; onde appartengono allo scopo della pubblica, e privata felicità.

## § V.

### *Obblighi del Popolo verso la Sovranità.*

40. Ogni diritto nel Sovrano porta l'obbligo corrispondente nel popolo. La natura de' relativi è, che uno non può stare senza l'altro. Dirò due parole di alcuni di essi. Dunque *Primo* si deve ai Sovrani rispetto ed amore. La Sovranità è istituita, e comunicata agli uomini da Dio per la comune felicità: qual rispetto non è dovuto ad una istituzione, ad un dono divino, ed a chiunque ne sia rivestito? Onorate il Re dice l'Apostolo *S. Pietro I. 11. vers.* 17. e così esige il timor di Dio « *Deum timete, Regem honorificate.* Il Sovrano veglia continuamente, fatica, e si affanna per bene del suo popolo: questo riposa tranquillo all'ombra delle di lui sollecitudini. Acconciamente gli antichi Poeti chiamavano i Re *Pastori del popolo.* Questo dolce nome fu adottato da Gesù Cristo « *Ego sum Pastor bonus, Joan. X. v.* 11. S. Pietro lo chiama Vescovo, e Pastore delle anime nostre « *Conversi estis nunc ad pastorem et Episcopum animarum vestrarum* « *I. Petr. cap. II. v.* 25. Questo medesimo nome sì consolante Gesù Cristo ha voluto che fosse comune a quei ministri, ai quali ha partecipata la sua autorità nel Governo della sua Chiesa. Egli poi ama di esser chiamato principe dei Pastori « *Cum apparuerit Princeps Pastorum* I. *Petr. V. v.* 4. Quale amore non esige un'autorità, che tutta tende al bene nostro, e temporale ed eterno?

41. *Secondo.* Deve il popolo pagare le Tasse, le contribuzioni, le Gabelle, e ciò per obbligo vero di coscienza. Gesù Cristo ce ne diede il comando, e l'esempio (*Matt. XXII. v.* 17.) *S. Paolo* istruendo i primi fedeli deduce l'obbligo di pagare i Tributi dal dover di coscenza in corrispondenza del servizio, che la sovranità presta ai sudditi per ben comune,

così nella *Lettera ai Romani cap. XIII. v. 5. e seg.* « *Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim et tributa praestatis. Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: Cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem* » Dunque chi froda le contribuzioni, e le Gabelle, pecca contro la Giustizia, facendo contro un vero diritto della Sovranità, come abbiamo accennato al *num.* 28. Vi è ancora da riflettere, al pregiudizio, che dalle frodi dei Particolari nasce alla comunità tutta. Da quelle frodi sarà conseguenza di accrescere le tasse su tutto il popolo per arrivare al punto della sufficienza esposta di sopra *al detto num.* 28.

42. *Terzo.* L' obbedienza. La Religione insegna formalmente, ed inculca questo punto. *Vedasi in addietro la dottrina di S. Paolo al n.* 41. State soggetti, ed obbedienti, dice l'apostolo *S. Pietro nella prima Lettera Cap. II. v.* 13. *e segg.*, ad ogni umana Potestà, sia il Sovrano, siano *i Ministri incaricati da Lui* di qualche parte del Governo, perchè questa è la volontà di Dio « *Subjecti igitur estote omni humanae creaturae propter Deum, sive Regi quasi praecellenti, sive Ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum; laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei* » È inutile trattenersi ad esporre la dottrina dei SS. Padri su questo argomento. Tutti concordano sul dovere della obbedienza, ancorchè il sovrano sia un' eretico, un miscredente, uno scellerato, un pagano. *S. Agostino* ne dà l' esempio nei soldati cristiani, che obbedivano all'apostata imperador *Giuliano* nelle cose, che appartengono alla sovranità civile. Ecco le parole del santo dottore nel *Salmo* 124. *n.* 7. *dell' edizion de Maurini* « Aliquando injusti perveniunt ad honores saeculi. « Cum pervenerint, et facti fuerint vel Judices, vel Reges, quia « haec facit Deus propter disciplinam plebis suae, . . . . . « non potest fieri, nisi exibeatur illis honor debitus Potestati.

« Julianus extitit infidelis Imperator, extitit apostata, iniquus,
« idolatra. Milites christiani servierunt Imperatori infideli.
« Ubi veniebatur ad causam Christi, non agnoscebant, nisi il-
« lum, qui in coelo erat: quando volebat, ut idola colerent,
« ut thurificarent, praeponebant illi Deum. Quando autem di-
« cebat: producite aciem, ite contra illam gentem, statim ob-
« temperabant: distinguebant Dominum aeternum a Domino
« temporali, et tamen subditi erant *propter Dominum aeter-*
« *num Domino temporali.* » Si può anche vedere *Tertulliano nell' apalogetico, e nel Lib. II. ad scapulam.* E da questo dovere niuno và esente, dice S. Giangrisostomo; sia pur Egli Chierico, e Prete, e Vescovo. Tutti sono soggetti a questa legge, poichè S. *Paolo* nel dire, che ogni anima sia soggetta alle sovrane Potestà « omnis anima potestatibus subli-
« mioribus subdita sit » non eccettua veruno « Et ostendens
« hoc omnibus imperari, sacerdotibus etiam, et monachis,
« nec saecularibus tantum, hoc ab exordio declarat, dicens:
« Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Et si
« apostolus esses, et si Evangelista, et Propheta, et si quis
« alius: *neque enim haec subjectio pietatem subvertit* »
(*Tom. XXIII. in Epist. ed Rom. n.* 1.) Dice le medesime cose Teodoreto interpretando appunto le medesime parole di S. *Paolo* « *Sive est sacerdos aliquis, sive antistes, sive monasticam vitam professus, iis cedat, quibus mandati sunt principatus: clarum est autem si cum pietate,* cioè dove non si comandi cosa peccaminosa; *non enim si Dei praeceptis repugnetis, magistratibus obsequi permittitur (in cap. XIII. Epist. ad Rom.)*

43. Con tutta precisione parla S. Bernardo scrivendo ad un Arcivescovo « *Omnis anima*, inquit Paullus, potestatibus
« sublimioribus subdita sit. Si omnis, et vestra. Quis vos
« excipit ab universalitate? Si quis tentat excipere, conatur
« decipere. Nolite illorum adquiescere consiliis, qui cum sint
« christiani; Christi tamen vel sequi facta vel obsequi *dictis*

« *opproprio ducunt* » E quantunque il S. Padre parli espressamente dell' obbedienza dovuta dall' Arcivescovo ai superiori suoi, nell' ordine ecclesiastico, e segnatamente al Papa; tuttavia, ch' egli intenda parlare anche dell' obbedienza dovuta ai principi secolari nelle cose civili, si deduce dal provar, ch' egli fà la sua general proposizione colle parole di Gesù Cristo « *Reddite, quae sunt Caesaris Caesari;* » e soggiunge « *quod ore loquutus est, mox opere implere curavit. Conditor Caesaris Caesari non cunctatus est reddere censum. Exemplum enim dedi vobis, ut et ita vos faciatis* « Indi reca l' esempio e le parole del Centurione Evangelico, il quale dice di se « *Homo sum sub potestate constitutus* ( *Epist. ad Henric. Senonen. Archiep. XLII. in edit. Paris ap. Nivell.* 1572 )

44. Il Papa *Pelagio I.* confessa espressamente insegnarsi nelle SS. Scritture l' obbligo anche per gli Ecclesiastici di esser soggetti alle Potestà del secolo. Manda egli al Re di Francia *Chidelberto* la sua professione di Fede, e dice « *Nobis satagendum est*, ut pro auferendo suspicionis scandalo, « obsequium confessionis nostrae regibus *ministremus* QUIBUS « NOS ETIAM SURDITOS ESSE SANCTAE SCRIPTURAE PRAECIPIUNT. » ( *Ep. XVI. Labbé tom. V. Conc. col.* 803 ). La medesima cosa afferma il Papa *S. Gelasio* scrivendo all'Imperatore *Anastasio* « *Quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae*, cognoscentes Imperium Tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent *Religionis antistites ne vel in rebus mundanis exclusae videantur obviare sententiae,* » cioè per non escludere col fatto della disubbidienza la potestà secolare, la quale poco sopra avea nominata col dire: *Duo sunt quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas Sacra Pontificum, et regalis potestas* ( *Epist. VIII. apud Labbé tom. V. col.* 1182. ) Il Pontefice S. *Gregorio* M. protesta di esser soggetto, ed obbligato ad obbedire ai comandi dell'Imperador *Maurizio* suo Sovrano *in temporalibus.* (*)

(*) Si fa avvertenza, che in quei tempi i Sommi Pontefici non avevano la Sede nel proprio, ma nel dominio altrui.

45. Nel Concilio di Milano trattandosi della causa di S. *Atanasio* i Vescovi cattolici dissero all' Imperadore, come narra *Sulpizio Severo alla pag.* 409. « Non hic agitur Imperator de re publica administranda, aut de rebus temporalibus, ut tuo judicio ex necessitate, et ex conscientia, ut iuffit apostolus, omni reverentia parendum sit; sed agitur de rebus Fidei, et de damnatione Episcopi absentis » condannato per un supposto delitto Ecclesiastico. Vedi Alcuino Epist. XIII. Ed in fine intorno all' obbedienza ai Sovrani, e superiori si legga il celebre *Bossuet* nella sua *difesa della Storia delle variazioni delle Chiese Protestanti* dopo alquante pagine, ove parla di Giuliano Apostata.

46. Che dovrem dunque dire della dottrina di quei Canonisti; i quali con asseveranza insegnano, che gli Ecclesiastici non sono soggetti in temporalibus alla Potestà civile *vi coactiva*, ma soltanto *directiva?* Diremo che se questi autori parlano di esenzione conceduta al clero per privilegio datogli dai Principi secolari, la cosa è vera in parte ed in parte nò, secondo la diversità delle persone, dei tempi, dei luoghi, e delle materie. Ma se parlano di diritto divino ( come infatti parlano, almeno molti ), diremo, che questa dottrina è nuova, è contraria ai sentimenti ed all' espressioni della sacra antichità. Applicheremo adunque a tale dottrina la bella e sicura regola *di Tertulliano* nelle sue prescrizioni « *Id verum quod prius; id falsum, quod posterius* » Questa falsa dottrina, e per grande disgrazia insegnata da troppi autori ha cagionati danni inestimabili alla Chiesa. Avremo in appresso a tornare sopra questa importantissima materia.

47. Ma l' obbedienza agli uomini ha i suoi limiti. Bisogna obbedire a Dio piuttosto, che agli uomini, dice l'Apostolo S. *Pietro* « *Obedire oportet magis Deo quam hominibus* » ( *Art. V. v.* 29. ) I soldati cristiani obbedivano all' Imperator *Giuliano* in alcune cose sì, in altre nò. *Vedasi il n.* 42. Siccome, dice *S. Agostino*, non si deve obbedire al Pretore, ed

a qualunque altro ministro subalterno contro la volontà del Principe; così ed a più forte ragione, non si deve obbedire al Principe contro la volontà di Dio « sed quid, si illud jubeat « (l'uomo,) quod non debes facere? Hic sane contemnet po- « testatem timendo potestatem. Ipsos humanarum rerum gra- « dus advertite. Si aliquid jusserit curator, non faciendum « est? Tamen si contra proconsulem jubeat, non utique con- « temnis potestatem, sed eligis majori servire. Nec hinc de- « bet minor irasci, si major praelatus est. Rursum si aliquid « Proconsul jubeat, et aliud jubeat Imperator; nunquid dubi- « tatur, isto (illo) comtempto, illi (isti) esse serviendum? « Ergo si aliud Imperator, et aliud Deus, quid judicatis? *Solve « tributum: esto mihi* (Deo) *in obsequium* » *Serm. LXII. n.* 13 *ap. Maur. alias serm.* 6 *de verb. Domini cap. VIII.* Così è certamente, nè in ciò vi può cader dubbio. Contro le leggi della natura, e di Dio la sovranità non ha verun diritto di comandare, come abbiam esposto al *num.* 34. E quando le cose comandate dall' uomo siano *chiaramente* e *certamente* contro la volontà di Dio, come per esempio erano l'Idolatria comandata da *Giuliano*, ognuno già intende, che non deve obbedire. Ma in caso di dubbio che faremo? Nelle incertezze a chi si darà la preferenza? A Dio, o all' uomo? Questi dubbj, e queste incertezze possono nascere da ragioni *intrinseche* alla cosa comandata, e da ragioni *estrinseche.* Nascono da ragioni *intrinseche*, quando si abbiano fondamenti, non già certi, ma probabili di opinare, che la cosa comandata sia contraria alla legge naturale, o alla divina, per esempio di fare una guerra, che da molti sia stimata ingiusta, da molti nò. Nascono da ragioni *estrinseche*, quando si dubiti della legittimità del Sovrano, per esempio in uno stato di nuova conquista, in una invasione, nella mutazione della forma di Governo ec. L' importanza della materia merita discussione a parte.

## §. VI.

### *Regola per l'obbedienza dei sudditi.*

48. I dubbj morali nascono necessariamente dalla oscurità delle idee generali, ed astratte sopra l'ingiustizia o la giustizia delle cose. Dal dubbio *speculativo*, ed *astratto* nasce necessariamente il dubbio *pratico* nell'operare, cioè una trepidazione, ossia titubanza della coscienza nel fare, o non fare qualche cosa. Operar col dubbio *pratico* è sempre peccato. L'Apostolo S. *Paolo* ce l'avvisa dicendo: tutto ciò, che si fa senza dettame fermo di coscienza, è peccato. « *Omne enim, quod non est ex fide, peccatum est* » (*ad Rom. XIV. v.* 23. ). I dubbj *speculativi* si tolgono collo schiarir le idee, e trovar la verità intrinseca delle cose. Ma restando anche il dubbio *speculativo*, si può togliere affatto il dubbio *pratico*, e formarsi un dettame ben fermo di coscienza sopra qualche ragione estrinseca sì, ma certa. Or noi adesso cercar dobbiamo questa estrinseca ragione, che ci detti la regola *pratica* per dirigere la nostra obbedienza nei casi di dubbio *speculativo* sopra la giustizia delle cose comandate.

49. La regola è che in questi casi dubbiosi si deve obbedire. I soli dubbj non dispensano mai un suddito dall'obbedienza dovuta ai superiori. Non vi è che l'*evidenza*, la quale possa dispensarne. Ma bisogna avere idea ben chiara, e distinta di questa *evidenza*. Io dico dunque, che l'evidenza nel caso di cui si tratta, è quella, la quale risulta da chiarezza somma d'idee a primo colpo senza esame. Quando vi è bisogno di esame, e di discussioni, è certo in *terminis*, che non vi è chiarezza somma, che vi sono ragioni e prò e contra: ed allora appunto è il caso dei dubbj. I canoni definiscono l'*evidenza* esser quella che *nulla tergiversatione*

*celari potest, aut interpretatione obscurari.* Tale era quella dei soldati cristiani, quando da Giuliano venivano comandati di adorar gl' idoli. Agli apostoli fu espressamente comandato da Gesù Cristo di predicare il suo Vangelo per la Giudea, e per tutto il mondo. I magistrati proibirono loro tal predicazione. Ma gli apostoli non obbedirono, e fu in questa occasione, che *San Pietro* disse doversi obbedire a Dio piuttosto, che agli uomini. È cosa ben evidente senza bisogno di esami, di discussioni, che in questo caso il comando umano si opponeva al precetto Divino. Un' altra volta *S. Pietro* con *S. Giovanni* presero a Giudici gli Ebrei stessi della verità di questa massima « *Si justum est in conspectu Dei vos potius audire, quam Deum, judicate* » ( *Act. IV. v.* 19. ) Non è dunque da dubitare, che l' evidenza caratterizzata, come sopra, circa l' ingiustizia delle cose comandate dispensa dall' ubbidire agli uomini. Ed intendo per ingiustizia l' opposizione alle Leggi della natura, e di Dio.

50. Vengo adesso alla regola di obbedire in caso di dubbj, ed incertezze. Questa regola è generale, certa, ammessa da tutti, e Teologi, e Canonisti, e Repubblicisti, e Giusperiti, e Mistici. Si dirà con verità, che in essa si accorda il senso comune degli uomini. La ragione, che autorizza questa regola, è l'impossibilità, che sussista l' umana Società, e tenda al suo fine senza di essa regola. Se si ammetta potere un suddito esimersi dall'obbligo di obbedire sul solo dubbio della ingiustizia di ciò, che a lui vien comandato, è bello e finito ogni umano Governo. L'amor proprio è una molla sommamente elastica, che tende sempre a dilatarsi, ed a spinger sempre via da se quelle forze, che lo stringono. L' uomo è ingegnosissimo a specolar ragioni, a trovar pretesti per fare a modo suo. Dunque se i dubbj sciolgon l' uomo dalla obbedienza, sarà rarissimo il caso, ch'egli si stimi obbligato a stare alle leggi. Al più opererà per timor del gastigo, non per amor del dovere.

Così la massima dei dubbj disobbliganti formerà una moltitudine d'Ippocriti furbi, non di sudditi fedeli. Qual cosa vi è nel mondo più varia, più incerta, più incostante del pensare degli uomini? Ha scritto *l'Ecclesiast. al cap. XVII. v.* 12. « *Stultus sicut luna, mutatur*, e stà scritto ancora nel medesimo al *Cap. I. v.* 15. « *Stultorum infinitus est numerus.* Dunque il far dipendere l'esenzione dell'obbedire dai dubbj, e dal pensare degli uomini è un cacciarsi a bella posta nel *caos* immenso dell'arbitrario. Chi ha gridato contro l'obbedienza *cieca* ( intesa nel solo senso che ora andiamo esponendo ) è stato più cieco dell'obbedienza medesima che impugnava. L'obbedienza è il vincolo, che unisce i popoli al Sovrano, ed il Sovrano ai popoli. Sciolto questo vincolo, o assai rallentato, come potrà più sussistere l'umana società? come tender potrà al fine suo, alla felicità? Subentra allora la resistenza, e la contumacia per parte del popolo; la diffidenza, ed il rigore per parte del Sovrano. Si forma uno stato di guerra reciproca, e tutto va in disordine, e sovversione: « Che cessi l'autorità, dice il Bossuet, subito sarà tutto in confusione: siccome l'universo intero ritornerebbe ogni momento in nulla, se la potenza divina cessasse di *sostenerlo* « *Che la sovranità sia indebolita* ( soggiunge il parlamento di Parigi, citando questo testo di Bossuet ) *il Regno intiero agitato interiormente dalle Fazioni diverse, e divise sarà distrutto per se stesso ( Rimostranza del Parlamento di Parigi del* 9. *Aprile* 1733. *p.* 5. *e seg. ediz. in* 12. )

51. Da ciò discende il conchiudere, che dunque è volontà di Dio, che si *obbedisca nei casi dubbiosi:* che così esige la legge suprema della salute del popolo. Il fine voluto da Dio nella istituzione della società fra gli uomini, e nella comunicazione della sovranità, non potendosi ottenere colla massima dei dubbj disobbliganti dall'obbedire, tal massima adunque si oppone alla sapienza di Dio e conseguentemente al-

la sua volontà. Dunque è volontà di Dio, che nel caso dei dubbj si obbedisca. Ciò è anche di legge naturale immutabile.

52. Si dirà che il sovrano non sempre comanda con giustizia: ch' essendo formato della massa corrotta di Adamo può traviare dal retto sentiere per ignoranza, per passione, per malizia, per inavvertenza. Tutto vero: perciò stà scritto, che si farà dal Giudice supremo un sindacato rigorosissimo sopra coloro che comandano « *Judicium durissimum his, qui praesunt, fiet* ( *Sap. VI. v.* 6). Ma si dee suppor sempre ( fuor del caso della detta evidenza ), che il sovrano comandi secondo la rettitudine e la giustizia : la presunzione stà sempre a suo favore ; e questa presunzione lo mette in possesso di dover essere obbedito. Quando il Principe giudica di far qualche Legge, o comando non si deve fare altro giudizio, si deve obbedire. Questo è ciò che faceva dire all'*Ecclesiastico. Cap. VIII. v.* 13. Non giudicate contro il Giudice ; ed a più forte ragione contro il Giudice sovrano, ch' è il Re. La ragione, che di ciò reca l' *Ecclesiastico*, è perchè il giudice giudica secondo la giustizia. Non è ciò sempre vero, ma sempre si dee supporre, che giudichi secondo giustizia, e niuno ha diritto di giudicare contro di Lui. Bisogna dunque obbedire al Principe come alla Giustizia stessa : se non si fà così; non vi è più ordine, nè fine negli affari pubblici. Tal' è la massima del *Bossuet* ( *Polit. Lib.* 4. *art.* 1. *prop.* 2 ). Un' altro Politico dice « Il Principe non può governare, nè soddisfare ai suoi dove« ri verso la nazione, se non è obbedito puntualmente. I sud« diti non hanno dunque diritto di esaminare nei casi su« scettibili di dubbio la saggezza, e la giustizia dei comandi « sovrani. Questo esame appartiene ai Principi. I sudditi deb« bono supporre, per quanto si può, cioè fino a che non si ab« bia vera evidenza in contrario, che tutti gli ordini sono giu« sti, ed utili. Il solo Principe è *responsabile del male, che* « *ne può venire* » *Wolf. del diritto delle genti, Libro I.*

*cap.* 4. §. 53. Potrei citare una folla di altri Giuspubblicisti, i quali tutti inculcano questa massima.

53. Si dirà: in caso di dubbio non siamo noi obbligati ad esaminar le cose pria di farle per accertarsi, che sia lecito di farlo? Non dobbiam noi deporre il dubbio? Rispondo, che certamente dobbiamo deporre il dubbio *pratico*, e questo si depone sulla regola certissima, che in casi dubbj si deve obbedire. Nego poi che si debba esaminare in se stessa la giustizia del comando e questa si deve supporre in forza della sopraddetta presunzione. Se il caso è dubbio; se vi sarebbe bisogno di esame; dunque non è chiara, ed evidente l'ingiustizia del comando. Questo basta, perchè stringa il dovere dell' ubbidienza. Se a ciascuno, dice un antico autore, fia lecito esaminare i comandi che si fanno; l' obbedienza va a terra, e con essa và in rovina anche l'Impero « *Si ubi jubeantur, quaerere singulis liceat, pereunte obsequio, etiam Imperium intercidit* (*Tacit. hist. cap.* 83) « Un principio, che i cittadini « di tutt' i paesi debbono avere continuamente innanzi agli « occhi ( dice un altro Politico *M. de Real Scienza del Go-* « *verno tom.* 4. *cap.* 2. *pag.* 1. *n.* 6.) è che la forza obbli- « gatoria della Legge non consiste formalmente nella Giusti- « zia della Legge; ma nell'autorità del legislatore, e per ispie- « garmi con altri termini, obbedienza propriamente non è « dovuta alla Giustizia della Legge, ma all'autorità di chi co- « manda. Se si dovesse procedere diversamente....., ed i « particolari avesser diritto di esaminare gli ordini de'supe- « riori, e di non credersi obbligati ad osservarli, se non in « quanto fossero da loro approvati, e stimati giusti; questa « sarebbe la più strana *confusione del mondo e ridurrebbe* « *la potestà pubblica ad una pura Chimera* » Aggiunge *San Tommaso* 2. 2. *q.* 64. *Art.* 6. *ad* 3. *Minister judicis condemnantis innocentem, si sententia intollerabilem errorem contineat, non debet obedire: Si vero non contineat manifestam injustitiam, non peccat praeceptum exequendo, quia ipse non habet discutere Superioris sententiam.* »

54. Nasce dalle cose dette una conseguenza importantissima. Quando si tratta di obbedire, non si deve guardare in chi comanda altro che il carattere di superiore. Le qualità personali sono del tutto estranee in questo punto. Non è l'abilità, non la scienza, non la perizia degli affari, non lo studio fatto sulla materia, non la bontà dei costumi, non l'attenzione ai negozj, non la deferenza al lume dei dotti, o alla insinuazione dei Ministri ec. ec., che impongono l'obbligo di obbedire: è il solo carattere di persona rivestita mediatamente, o immediatamente della sua propria potestà da Dio. Chi mai in una lite civile ha pensato di far dipendere il suo diritto dalle qualità personali del suo Avversario? Sarebbe un pazzo chi pretendesse di aver ragione, perchè l'avversario è un ignorante, un adulatore, un furbo, un discolo ec. Or che sarebbe, se in un contrasto tra chi comanda, e chi deve obbedire, si volessero far valere le ragioni delle qualità personali? La Società tutta quanta sarebbe gettata in una confusione inestricabile. S. *Paolo* comanda, che si obbedisca alle sovrane potestà: eppure regnava allora *Nerone*, il più cattivo, il più crudele, il più barbaro di tutti gli uomini. S. *Pietro* vuole, che si obbedisca ai Padroni anche cattivi, e di pessimo umore, *etiam discolis*. Gesù Cristo comanda, di far ciò, che diranno dalla cattedra di *Mosè* gli scribi, ed i Farisei: ma proibisce d'imitare le loro operazioni. S. *Giustino Martire*, *Atenagora*, *Tertulliano*, e tutti i primi Apologisti della Religione Cristiana professavano a nome di tutt'i Fedeli rispetto, amore, fedeltà, ed obbedienza ai Regnanti pagani che li perseguitavano a morte.

55. Finalmente per sempre più stabilire colla dottrina dei SS. Padri la regola di obbedire nei casi dubbj, ne recherò un solo. S. *Agostino nel Lib.* 22. *contr. Faust. Manic.* tratta a lungo delle guerre giuste, ed ingiuste, e pianta questo principio: Che tocca al principe l'esaminare la giustizia dei motivi per muover guerra; ai sudditi poi tocca eseguire i co-

mandi del Principe, e dei Generali: e che ciò richiede la pace, e la salute comune. Che un uomo giusto può al comando del suo principe far la guerra, anche quando non è ben sicuro, vale a dire, quando dubita, che quella guerra sia contro la Legge di Dio. Talmentechè può accadere, che il principe pecchi nel comandare quella guerra, ed il suddito non pecchi nel farla; E questo esser l' ordine da serbarsi per la pubblica tranquillità « *Ordo ille naturali mortalium paci ac-* « *comodatus hoc poscit, ut suscipiendi belli auctoritas, at-* « *que consilium penes Principem sit: exequendi autem jussa* « *bellica ministerium milites debeant, paci, salutique com-* « *muni . . . . . Cum ergo vir justus, si forte sub Rege* « *homine, etiam sacrilego militet, recte possit illo jubente* « *bellare, civicae pacis ordinem servans, cui, quod jube-* « *tur, vel non esse contra Dei praeceptum certum est; vel* « *utrum sit, certum non est: ita ut fortasse reum Regem* « *faciat iniquitas imperandi; innocentem autem militem* « *ostendat ordo serviendi* ». Notisi bene quel *utrum sit, certum non est*, vuol dire è dubbio, se quella guerra sia ingiusta, o giusta. Il caso particolare della guerra ognun ben vede esser applicabile a qualunque altro caso di dubbio sui comandi di un superiore, e ciò per la medesima ragione dell' ordine, della tranquillità, della salute comune. In conferma di questa dottrina abbiamo un insigne esempio nel Pontefice S. *Gregorio M.* Avea egli dall'Imperador *Maurizio* suo superiore *in temporalibus* ricevuto l' ordine di pubblicare per tutta l' Italia una Legge, che proibiva ai soldati di farsi Monaci. Il S. Pontefice stimava questa Legge perniciosa alle anime, ed opposta a Dio: contuttociò la trasmise per l'Italia, e la fece pubblicare; indi scrisse una rispettosa, ma forte lettera all' Imperadore per farla revocare ( *Epist.* 65. *lib.* 3. *judicj.* 2. *edit. Maurin.* ). Se l' ingiustizia di quella Legge fosse stata *evidente*, chi mai crederà, che un sì dotto, e Santo Pontefice la facesse pubblicare? Bisogna dunque dire, che

quantunqu' egli di privato sentimento con fondate ragioni la stimasse ingiusta; tuttavia non avendo di ciò *vera evidenza*, si credesse in obbligo di obbedire al suo sovrano civile. Di fatti S. *Gregorio* stesso soggiunge, che col far pubblicar quella Legge, egli, come soggetto all'Imperatore, avea renduto a Cesare ciò, che a Cesare si dovea « *Ego quidem jussioni subiectus eamdem legem per diversas terrarum partes trasmitti feci* ..... *Utrobique ergo, quae debui exsolui, qui et Imperatori obedientiam praebui, et pro Deo, quae sensi minime tacui* ». Dove si noti così di passaggio, come un Papa si protesta suddito con vero dovere di obbedienza verso l'imperatore in allora Sovrano di Roma. Sul principio della sua lettera chiama se stesso *Servum jure Reipublicae*, vale a dire nelle cose temporali, e civili. Il che conferma ciò, che ha detto S. *Giangrisostomo* nell' antecedente *num.* 42 non essere esenti dall' obbligo di obbedire alle sublimi potestà nè i preti, nè i religiosi, nè i Vescovi, nè gli Apostoli.

56. Quando le ingiustizie dei comandi, e delle disposizioni di un Sovrano sono perfettamente evidenti, oltre il non aver obbligo di obbedire, si avrebbe mai per avventura il diritto di rivoltarsi contro di lui, di eccitar sedizioni, di ribellarsi? La parola di Dio scritta, e l' esempio costante dei Cristiani nei primi secoli della Chiesa ci dicono di nò. Siate soggetti, dice l'Apostolo S. *Pietro*, ai padroni, non solamente buoni e modesti; ma ancora ai cattivi, ed oppressori: Piace a Dio, se per obbedire a lui soffrirete con pazienza ingiustizia, ed oppressioni « *Servi subditi estote in omni timore Dominis, non tantum bonis, et modestis, sed etiam discolis. Haec est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, patiens injuste* » ( *I. Petri Cap. II. vers.* 18 *e seg.* ) *David* tagliò secretamente il lembo della veste a *Saulle* suo Re, e suo persecutore; ma si pentì poi di questo fatto, e disse alla sua gente « *Dio mi guardi dall' attentar mai alla vita, ed alla libertà del mio Re unto del Signore;* e non volle che

la sua gente desse addosso a *Saulle* ( 1. *Reg. XXIV.* ) *Roboamo* Re di Giuda trattava assai duramente il popolo, ed alle rimostranze di questo per esser sollevato da tanta durezza il Re minacciò di peggio trattarlo ( *III. Reg. XII.* ). Si ribellarono allora dieci Tribù, ed elessero *Geroboamo* a loro Re. Ma la S. Scrittura da per tutto detesta questo fatto, e *Geroboamo* ne soffrì amari rimproveri, e ne fu castigato da Dio colla perdita di cinquantamila soldati in una battaglia col Rè di Giuda ( *II. Paral. XIII.* ) Si può vedere l' Apologetico di *Tertulliano pro Christianis adversus Gentes* » Da chi, dic' « Egli, sono state mosse le ribellioni? Chi ha tenuto l' Impe« radore assediato? Sono stati i Romani; non già i Cristiani « . . . . . A noi è proibito di far male a chicchessia; molto « più poi all'Imperatore . . . . . Se ci fosse lecito render male « per male e vendicarci dell' oppressione in cui siamo, in una « notte potremmo dar fuoco a tutta Roma » E seguita lunga« mente a dire, che se fosse lecito ai Cristiani tramar ribel« bellioni, le forze tutte dell'Impero Romano non varrebbero a « resistere, e partendone i Cristiani, Esso resterebbe quasi de« serto: Ma sempre và replicando, che la legge di Gesù Cristo « insegna a soffrire: non a tramar sedizioni, e ribellioni per « sottrarsi alla ingiusta oppressione » *Unde Crassi et Nigri, et Albini? Unde qui inter duas lauros obsident Caesarem? Unde qui faucibus ejus comprimendis palestricam exercent? Unde qui armati Palatium irrumpunt? De Romanis ni fallor, id est, de non Christianis . . . . Male facere velle, male facere de quoquam ex aequo vetamur: quodcumque non licet in Imperatorem id nec in quemquam: quod in neminem, eo forsitan magis nec in ipsum, qui per Deum tantus est. Una nox pauculis faculis largitatem ultionis posset operari, si malum malo dispungi penes nos liceret ( Apolog. Cap. 35. et 37. Edit. Pamel. ).* Odansi le belle espressioni di S. *Ambrogio* nel caso di una feroce, ed ingiusta persecuzione « *Dolere potero, potero flere: adversus arma, milites*

*gothos quoque lacrimae meae arma sunt: talia enim munimenta sunt Sacerdotis*, e di ogni altro buon Cristiano: *Aliter nec debeo, nec possum resistere* « (*Serm. cont. Auxent. n.* 2.) Su questi esempi, su queste Dottrine il *Bossuet* conchiude così « I sudditi non hanno da opporre alle violenze « de' Sovrani, se non delle rimostranze rispettose, senza com« plotti, senza fazioni, senza sedizione, e delle Orazioni a Dio « per la loro conversione » (*Politic. Lib.* 6. *artic.* 2. *prop.* 6.) Tutti quelli scrittori i quali hanno insegnate massime diverse sonosi dimenticati della legge suprema della salute del popolo. Le massime tendenti alla insurrezione contro il cattivo governo dei Sovrani accendono fra il popolo un gran fuoco, che spande da per tutto luce di belle speranze; ma finisce con metter tutto in combustione: e l'abbiamo pur troppo provato.

57. Fin qui si è parlato dei dubbj cadenti sulla Giustizia, e ingiustizia dei comandi. Ma il dubbio può nascere anche per un altro titolo. Si può con buone ragioni dubitare, se il Sovrano regni legittimamente. In una guerra s'invadono le città, e le provincie, e si ritengono dall'invasore *ad tempus*; e già si prevede, come spesso accade, che poi si restituiranno. Altre molte maniere vi sono atte a far nascere un dubbio di questa natura. Che si deve fare in questi casi? Obbliga la legge di obbedire a quella sovranità, che sia dubbiosa quanto all'essere legittima? ovvero un dubbio dispensa dall'obbedienza?

58. Con tal questione noi ricadiamo nell'esame privato, e dipendente dal pensar vario di ciascuno; vale a dire ricadiamo nell'assurdo considerato di sopra al *num.* 50. Non vi è peste peggiore dell'umana società; non vi è cosa che tanto allontani un popolo dal fine suo di esser felice e nella tranquillità; che in somma incammini uno stato più direttamente alla sua rovina, quanto il far dipendere dal cervello vario degli uomini, e dal lor modo di pensare il vincolo essenziale,

che unisce il popolo alla Sovranità, e la Sovranità al popolo, cioè a dire la sommissione e la obbedienza. Quindi il suddito non ha da riguardare altro nel sovrano, che il *puro fatto del possesso pacifico di comandare*. Questa massima è una conseguenza legittima, e necessaria discendente dalla legge suprema della salute del popolo. E se questa legge ha luogo nei dubbj sulla legittimità di chi comanda; come chiaramente vi ha luogo; dunque è volontà di Dio che in caso di questi dubbj si obbedisca. Si applichi a questo caso il raziocinio fatto in addietro al *num.* 51.

59. I Cristiani dei primi secoli erano sottomessi ed obbedienti con tutta puntualità agl'Imperatori senza mai cercare se legittimamente, o nò fossero ascesi all'Impero. Eppure sà ognuno dalla storia le vicende, i tradimenti, i massacri, che in quei tempi faceano strada al trono. Regnando in occidente l'Imperator *Graziano*, occupò tirannicamente l'Impero nelle Gallie *Massimo*, e con perfida fellonia fece ammazzare *Graziano*. S. *Ambrogio* andò due volte nelle Gallie da Massimo per trattare la pace tra Lui, e l'Imperator *Graziano*, ed ucciso questo, fra *Massimo*, e l'Imperator *Valentiniano*. Notabil cosa è che il S. Dottore chiama *Valentiniano inferiore a Massimo*, poichè nella prima ambasciata viveva tuttora *Graziano:* ma nella seconda ambasciata chiama *Valentiniano uguale a Massimo*, quando morto già *Graziano*, regnava solo *Valentiniano* « *Cur inquit* (sono parole di *Massimo a S. Ambrogio*) *ingressus es?* (nelle Gallie). Risponde ora S. *Ambrogio, quia tunc ut inferiori pacem petebam, nunc ut æquali* (S. *Ambrog. Epist.* 24. *num.* 3. *edit. Maurin.*) Notabil cosa si è questo titolo di *uguale* dato ad un Tiranno, qual era Massimo, e tiranno di usurpazione.

Sul principio del settimo Secolo l'Imperatore *Maurizio* fu barbaramente ucciso da *Foca* semplice capitano nell'Esercito Imperiale, ed uccisi furono insieme col padre i figliuoli, la moglie con tre figlie, Pietro di Lei fratello ed alcuni Gran-

di dell' Impero. Per mezzo di così enormi ingiustizie *Foca* ottenne quel trono. Subito il Pontefice *S. Gregorio M.* scrisse a *Foca* una Lettera congratulatoria, nella quale parla a Lui, come ad Imperadore, e lo riconosce come suo Sovrano. Diamo alcuni squarci di questa lettera in prova, che l' *è la* 31. *del lib.* 13. *indict. VI. secondo l' edizione dei Maurini* « *De Exultationis abundantia roborari nos citius credimus, qui benignitatem vestrae pietatis ad imperiale fastigium pervenisse gaudemus. Laetentur coeli, et exultet terra..... Comprimantur jugo dominationis vestrae superbae mentes hostium; releventur vestra misericordia contriti, et depressi animi subjectorum . . . . . Hoc inter Reges gentium, et Reipublicae Imperatores distat, quod Reges gentium Domini servorum sunt; Imperatores vero Reipublicae Domini liberorum* » Scrisse altra Lettera al medesimo, che l' è la 38 *del citato Lib.* 13; nella quale si scusa, se non vi era presso *Foca* l' Apocrisario solito tenersi dal Pontefice presso l' Imperatore per trattare gli affari, ed uno a bella posta ne spedisce. Finalmente scrive congratulandosi anche con *Leonzia moglie di Foca*, e la tratta in tutto come Imperadrice Sovrana. Alla Lettera 39. si vegga ancora su di ciò *S. Ambrogio nella pist. ad Eugenium* fatto Imperatore dopo la morte di Valentiniano strangolato per tradimento di *Arbagasto*. Di più la Lettera IV. del Pontefice *Simplicio* a *Basilisco* tiranno intruso, la Lettera di *S. Fulgenzio* a *Trasimondo Re dei Vandali in Africa al lib.* 1. *cap.* 2; e la Lettera di Papa *Pelagio al cap. noverit. de sent. excom.*

60. Questi antichi esempj di condotta da tenersi, con chi stà in possesso pacifico di comandare, senza entrare in esame della Giustizia, a legittimità di tal possesso, ci vengono autorizzati, e confermati dall' esempio di Maria Santissima, e di S. Giuseppe suo Sposo. Tutti sanno, con qual dirtto regnasse in Roma l' Imperadore *Augusto* dopo la iniqua oppressione della Repubblica. Con tuttociò appena fu pubblicato da quel-

l' Imperatore l' Editto, *ut describeretur universus Orbis*, che quei SS. Personaggi, certamente per impulso di Dio, obbedirono intraprendendo un viaggio, che per le circostanze dovea riuscir loro di grande incomodo (*Luc. II.*) La massima medesima viene autorizzata, e confermata dalla pratica di tutti i Sovrani e di tutte le nazioni. I Principi e nelle guerre, e prima ancora di farle, occupano tal volta le Città, e le Provincie uno dell' altro, come un mezzo da farsi far ragione sulle loro pretensioni. Il Principe occupante esige dai Popoli occupati il giuramento di fedeltà, e questi si prestano. Quando mai si è creduto questo un atto illegittimo? Quando mai ritornando i Popoli sotto l' antico Sovrano sono stati da Lui trattati come ribelli, e stimati spergiuri? Dunque egli è un diritto delle genti appoggiato sul diritto naturale, che i popoli per la loro sommessione ed obbedienza non prendan regole arbitrarie; ma la sola *regola del fatto*, cioè del possesso pacifico di chi comanda; con altre regole fondate sulle opinioni speculative si tende a sciogliere tutti i vincoli dell' umana Società, ed a rovinarla, e si offende la Legge Suprema della salute del popolo (1).

(1) Pio VI, ingiustamente privato del governo degli Stati Ecclesiastici, e portato in esilio, vietò a' suoi sudditi di prestar giuramento alla Repubblica Romana, secondo la formola da essa presentata, la quale diceva così: « Giuro odio all'anarchia e alla monarchia, fedeltà e attaccamento « alla Repubblica ed alla Costituzione »; sendochè non era lecito di giurar odio alla Monarchia, la quale non è cosa mala in se stessa, e illimitata fedeltà e attaccamento ad una Costituzione, la quale conteneva disposizioni contrarie alle leggi della Chiesa.

Ciò nondimeno egli permise, che i sudditi suoi potessero lecitamente giurare secondo questa formola da esso prescritta, cioè: « Io N. N. giuro « che non avrò parte in qualsivoglia complotto, o sedizione per il ri- « stabilimento della Monarchia, e contro la Repubblica che attualmente « comanda, odio all'anarchia e fedeltà e attaccamento alla Repubblica e « alla Costituzione, *salva per altro la Religione Cattolica*.

Vedi l'opera dell' Autore: Metamorfosi del Dottore Giovanni Marchetti da penitenziere mutato in penitente. 1800. in 8. pag. 16.

Intorno alla condotta quasi simile e dettata da quasi le stesse ragioni tenuta da Pio VII, allorchè lo Stato Ecclesiastico fu occupato dalle truppe imperiali francesi, vedi Artaud Storia del Papa Pio VII. Lucca 1838 Vol. 2 pag. 123.

# CAPO SECONDO

## DELLE SOVRANITA' IN SPECIE E LOR DISTRIBUZIONE

### §. I.

### *Due Ordini di Sovranità in questo mondo.*

61. La Sovranità è sempre la medesima in se stessa; varia soltanto nelle forme di esercitarla, e nell'ordine, e classe degli oggetti che risguarda. Quanto alla forma può dividersi in quattro maniere. Percioechè *primo* può risiedere ed esercitarsi da un uomo solo, ed allora chiamasi *Monarchia*. *Secondo* può risiedere ed esercitarsi da un corpo di scelte persone, cioè da un senato, ed allora chiamasi *Aristocrazia*. *Terzo*, quando la Sovranità risiede in tutto il complesso del Popolo; è impossibile, che il popolo la eserciti per se stesso: allora egli elegge i suoi Rappresentanti, ed i Magistrati, ai quali commette l'esercizio dei suoi diritti, a questi una parte, ed a quelli un'altra: e questa forma chiamasi *Democrazia*. *Quarto* si può concepire uno stato, che sia governato da più persone indipendentemente una dall'altra, oppure da più Magistrati, ciascun dei quali comandi in certo ordine ristretto di cose, senza subordinazione ad altri: questo si chiama *Governo misto*. La sovranità allora resulta dall'unione di tutte le parti, e di tutti i diritti. Ma siccome l'indipendenza d'una parte dall'altra esclude questa unione; così non è allora assegnabile veruna persona, o corpo di persone, in cui risieda la Sovranità, se non se forse in tutto il complesso del popolo. La sovranità essendo unica, come si è detto in addietro al *num.* 7, è

anche indivisibile. Dunque un Governo misto nel senso già spiegato non può sussistere. L'indipendenza di una parte dall'altra produce divisioni, contrasti, guerre intestine; onde il potere governativo s'indebolisce, e finalmente si distrugge. Qui ha luogo il detto di Gesù Cristo « *Omne Regnum in seipsum divisum desolabitur* » (*Luc. XI. v.* 17.)

62. L'essere unica la Sovranità non esclude che non vi possano essere più Sovranità per riguardo ad oggetti *toto genere* diversi. Gli oggetti spirituali sono *toto genere*, e di loro intrinseca natura diversi dagli oggetti temporali. Così dunque vi sono in questo mondo due Sovranità, una sugli oggetti spirituali, ed è la Sovranità Ecclesiastica; l'altra sugli oggetti temporali, ed è la Sovranità secolare, e civile. Per chiarezza, e brevità chiameremo questi *due Ordini, o specie di sovranità.*

63. La misericordia di Dio, dice l'Imperator *Giustiniano*, ha fatto due grandi doni agli uomini, il *Sacerdozio* e l'*Impero;* quello presiede alle cose divine, questo alle umane. L'una e l'altra Potestà provengono dal medesimo principio, da Dio « *Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a superna collata Clementia, Sacerdotium videlicet et Imperium; et illud quidem Divinis ministrans; hoc autem humanis praesidens, ac diligentiam exibens: ex uno codemque principio utraque procedentia humanam exornant vitam* » (*Novell. VI. quomodo oport. Epis.*) Il Parlamento di Parigi in un arresto dei 14. Agosto 1583. renduto in nome di *Carlo VI.* così parla « Dio ha istituito due giurisdizioni distinte, e separate, le quali procedono da un solo, e medesimo principio, quella del Sacerdozio, e quella dell'Impero » (*Libertà della Chiesa Gallic. tom.* 3. *pag.* 122. *ediz. del* 1731.) I Romani Pontefici hanno detto lo stesso. S. *Gelasio* Papa scrivendo ad un'Imperator d'Oriente dice « Due sono le autorità, dalle quali sonta-
« namente vien governato questo mondo, il Sacerdozio e l'Im-
« pero: l'una, e l'altra è sovrana nell'ordine suo; nè in que-
« sto l'una è all'altra soggetta » *Duo sunt, Imperator Au-*

*guste, quibus principaliter Mundus hic regitur, auctoritas Sacra Pontificum, et regalis Potestas* » E vien mostrando in appresso, che ciascuna è sovrana nell' ordin suo e non soggetta all' altra (*Ep. ad Anastas. Imp. apud Labbè tom. IV. Conc. col.* 1182.) (*S. Giangrisostomo dice nell' Hom. XV. in II. ad Cor. n.* 3. *e* 4.) Duplex Imperii genus est: Alterum « cujus opera homines populis et Urbibus imperant, ac civi- « lem hanc vitam moderantur. Id quod Paulus indicabat, cum « diceret: *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita « sit; non est enim potestas nisi a Deo* . . . . At vero hic « aliud quoque imperii genus est, ac civili quidem imperio « sublimius. Quodnam igitur hoc est? Quod in Ecclesia viget, « cujus etiam ipsius mentionem Paulus facit, cum ait. *Obe- « dite præpositis vestris, et subiacete eis; ipsi enim pervigi- « lant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri:* Hoc « enim imperium tanto civili excellentius quanto cœlum ter- « ra, immo etiam multo præstantius » È superfluo trattenersi di più in una cosa notissima di fatto e certissima di diritto.

## §. II.

### *Independenza reciproca delle due sovranità.*

**64.** Questa nasce dalla natura stessa della Sovranità. Dipendenza da un' altro nel medesimo ordin di cose, e Sovranità non possono stare insieme, e si escludono reciprocamente Abbiam sentito or ora dircisi dal Pontefice *S. Gelasio*, che la Potestà del Sacerdozio non è soggetta alla potestà dell' Impero, nè questa a quella. Il grande *Osio* Vescovo di Cordova, come riferisce *S. Atanasio*, predicava questa verità all' Imperator *Costanzo*. « Non t' impacciare, diceva, nelle cose Eccle- « siastiche, e non tocca a te il comandare a noi in queste « cose. Dio ha dato a te l' Impero sulle cose profane, a noi « sulle sacre. Siccome chi toglie a te l' Impero fa contro il

« precetto di Dio; così tu volendo disporre sulle cose della « Chiesa commetti un gravissimo peccato. Stà scritto: *Date « a Cesare quel ch' è di Cesare, e a Dio quel ch' è di Dio.* « Dunque non è lecito a noi ingerirci nel tuo governo, ed a « te non è lecito ingerirti nel nostro » *Ne te misceas Ecclesiasticis, neque nobis in hoc genere præcipe; sed potius ea a nobis disce. Tibi Deus imperium commisit, nobis, quæ sunt Ecclesiæ, concredidit: quemadmodum qui Tibi Imperium subripit, contradicit Ordinationi Divinæ; ita et tucave ne quæ sunt Ecclesiæ ad te trahens, magno crimini obnoxius fias. De te scriptum est, quæ sunt Cæsaris Cæsari: de nobis, quæ sunt Dei, Deo. Neque igitur fas est nobis Imperium in terris tenere; neque tu Thimiamon, et Sacrorum potestatem habes* » ( *S. Athanas. in Hist. Arian. ad Monach. edit. Murin Num.* 44. ) ed è notabile che le sopra riferite parole di Gesù Cristo « *Date a Cesare ec.* » sono spesso citate dai SS. Padri per provare l' indipendenza delle due Potestà l'una dall' altra. *S. Teodoro Studita* parla ad un' Imperatore così « A « te, o Imperatore, è stato commesso il Governo civile, e mi- « litare: Questa è la tua incombenza. La Chiesa è stata affida- « ta ai Pastori, e Dottori » E più sotto « Le cose Ecclesia- « stiche appartengono ai Sacerdoti, e Dottori: all' Imperatore « appartiene l' amministrazione delle cose temporali » *Tibi quidem, o Imperator, civilis status, et exercitus commissus est: hæc igitur cura. Ecclesiam autem Pastoribus, et Doctoribus, ut ait Apostolus, derelinque . . . . Hoc tibi ante omnia respondemus res Ecclesiasticas ad Sacerdotes, Doctoresque pertinere: Imperatori vero exterarum rerum administrationem propriam esse* » ( *Apud Baron. ad Ann.* 814. *Num.* 17. *e* 19. ) Tutti i Padri sono dello stesso sentimento.

65. Aggiungo pochi altri passi. L' Imperator *Basilio* confessa in pubblico, dirigendo il suo discorso ai Laici nel Concilio Ecumenico VIII, l' Indipendenza della Chiesa, « In niun

« modo è lecito a voi intromettervi a discutere Cause Eccle-
« siastiche. Queste spettano ai Vescovi, ed ai Sacerdoti, che
« hanno ricevute le chiavi del Cielo; non a noi, che in queste
« dobbiamo essere istruiti, e regolati da loro « *Nullo modo*
« *vobis licet de Ecclesiasticis causis* sermonem movere.
« Hæc enim investigare et quærere. Patriarcarum, Pontifi-
« cum, et Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt
« et cœlestes adepti sunt claves; non *nostrum qui pasci de-*
« *bemus* » ( *Orat. Basil. Imp. in Conc. VIII. Art. X. apud Labbè tom.* 8. *Concil. col.* 1134.) Il *Bossuet* in un Opera indirizzata all' Istruzion di un futuro Monarca dice « Or veda-
« si, quanto queste due Potestà, l' Ecclesiastica, e la Reale
« siano indipendenti l' una dall' altra, poichè l' una e l' altra
« aveano tutta lor perfezione, tutta la dignità, e tutto il loro
« esercizio, benchè fossero separate secoli interi . . . . Il sa-
« cerdozio ha conservato i proprii diritti, e l' impero ha rite-
« nuti i suoi » ( *Istruz. di un Princip. p.* 4. *Cap.* 3. *Art.* 3.) In un arringa, fatta nel Parlamento di Parigi nel Febr. 1731. fu detto « Noi riconosceremo sempre la distinzione, e l' indi-
« pendenza delle due Potestà sulla terra per la condotta degli
« uomini, per il Sacerdozio, e per l' Impero; per il potere del-
« la Religione e per quella del Governo Temporale. Tutte
« due derivate da Dio immediatamente hanno ciascuna in se
« stessa il potere, che conviene alla loro istituzione, ed al loro
» fine » ( *Mandam. del Card. de Bissy del* 5. *Gennajo* 1732.) Finalmente anche un Protestante confessa a chiare note questa verità « *Potestas temporalis et spiritualis, sive Ecclesiastica, et politica, licet membra sint unius corporis politici, et partes unius Reipublicæ, atque Ecclesiæ Christianæ: neutra tamen alteri subditur, neutra alterius fines, et jurisdictionem potest invadere sine scelere* ( *Barclai de pot. Papæ contr. Monarcomac. cap.* 4.)

## §. III.

### *Errori contro la detta indipendenza.*

66. L'uomo è ingegnosissimo a trovar ragioni per capacitar l'intelletto contro ciò che non piace alla sua volontà. Subito che il cuore entra in un campo non suo, e vuole aver parte nelle specolazioni della mente; subito allora l'intelletto si offusca in modo, che non capisce più nulla. Perfino l'evidenza si cuopre allora di una folta nebbia ai suoi occhi, e non vede più. Ogni lampo ogni barlume di falsa ragione allora ci appaga, e sembra una dimostrazione. Terribile effetto delle umane passioni! Di qua nascono tante questioni nelle scienze tutte: di quà ne proviene, che le questioni si rendono interminabili: di quà succede, che si fà uno strazio terribile della verità. Non piace ai falsi politici, adulatori dell'Impero, l'Indipendenza del Sacerdozio; perciò hanno inventate mille sofisticherie per sottometter questo a quello. Alcuni canonisti hanno reso loro la pariglia, ed hanno specolato *certa potestà indiretta* per sottometter l'Impero al Sacerdozio. Così ogni cosa si è confusa con gravissimo danno dell'una, e dell'altra Sovrana Potestà. Vediamo ora ciò, che dicono i politici contro l'indipendenza del Sacerdozio: nel paragrafo seguente poi esamineremo la *potestà indiretta* dei canonisti sopra l'Impero. Questi due irreconciliabili nemici non si assaltano già reciprocamente di fronte in campo aperto: si prendono di fianco, tendendo imboscate l'uno all'altro.

67. Adunque i Politici dicono in primo luogo; tuttociò, che nella Religione vi è di esterno, tutto appartiene alla ispezione, e disposizione della Potestà civile. La cosa, essi dicono, è chiara. Tutte le azioni esterne degli uomini possono interessare la tranquillità, il bene, o il male, la felicità insomma della Repubblica. La civil potestà è incaricata di vegliare so-

pra questi oggetti, e questo è il campo, che Dio gli ha dato a coltivare. Dunque tutte le azioni esterne degli uomini sono soggette all' ispezione, e disposizione della civil potestà. Dunque anche tuttociò, che nella Religione vi è di esterno. Il raziocinio invero è seducente.

Che rimarrà adunque alla Potestà spirituale di proprio, sù di che abbia una disposizione privativa, ed indipendente? L'orazione mentale, e gli affetti del cuore soltanto; ed anche con patto, che questi non si esprimano con le parole. Fuori dei pensieri, e degli affetti non espressi con parola, o altri segni esteriori, tutto è esterno nella Religione: la predicazione della parola di Dio, la decisione dei Dommi, la professione della Fede, il Sacrifizio dell' altare, l' amministrazione dei Sacramenti, il culto, l' ordinazione della disciplina, la consacrazione dei ministri, insomma tutto. Se vale la ragione addotta dai politici, il Turco, il pagano avranno diritto di disporre delle cose religiose esterne, vale a dire della Religione quasi tutta. Non sono ancor Eglino sovrani nel civile? Non sono ancor Essi, ugualmente che i principi cristiani, incaricati della tranquillità, del bene, o male, della felicità in somma della Repubblica? E quando mai Gesù Cristo istituendo la sua Religione ha disposto, che questa dovess' essere regolata da quei Principi Idolatri, nello stato dei quali si piantò, e si propagò per più di due secoli?

Di questo furto fatto dai politici alla Chiesa potrebbe il Sacerdozio compensarsi col dire, che tutte le azioni degli uomini appartengono all' ispezione, e regolamento della Chiesa. Appartiene certamente alla di Lei potestà tuttociò che interessa la coscienza; Dunque tutte le azioni degli uomini appartengono all' ispezione e regolamento di Lei. Così dunque il Sacerdozio s' intrometterà in tutte le Leggi, in tutti gli ordini, in tutte le disposizioni civili date dal Sovrano temporale, per lasciarle correre, se sono giuste; per impedirle se sono inique. Il sacerdozio deciderà, quando il Sovrano usa bene, o

abusa de' suoi diritti, regolerà l' ubbidienza de' sudditi nei casi occorrenti l' imposizione delle Gabelle, le spese della Casa regnante, l' amministrazione delle finanze, il valor delle monete, il numero delle milizie, il giro del commercio ec. Tutto in ordine per riguardo al lecito, o illecito in coscienza; non già solamente in generale, ed in astratto; ma in particolare, ed in concreto. E qui non si confonda la Potestà della Chiesa *nel foro giudiziale esterno coattivo* con quella, che realmente ha sopra tutte le azioni umane interne, ed esterne *nel foro penitenziale interno arbitrario*. Io per ora parlo di quella prima potestà soltanto, non della seconda, di cui ne terremo discorso in appresso.

Ciò avvertito, è cosa dimostrata, e indubitabile, che quando da una proposizione qualunque seguono assurdi evidenti: quella proposizione certamente è falsa, e non potrebb' essere vera. Per determinare la competenza delle due Potestà prender per regola l' interesse, che le azioni umane abbiano con la felicità pubblica, e colla coscienza conduce direttamente ad assurdi evidenti, e confonde insieme totalmente quelle due Potestà. Dunque tal regola è falsa, è un errore.

68. *Secondo.* Il sovrano ha diritto di vegliare, e provvedere sull' uso dell' autorità, che può interessare i diritti dei suoi sudditi. I ministri della Chiesa possono usare della loro autorità in pregiudizio dei diritti de' suoi sudditi. Dunque il Sovrano ha diritto di vegliare, e provvedere sull' uso dell' autorità dei ministri della Chiesa.

Ma questa ragione evidentemente si può ritorcere contro i sovrani secolari. L' uso della loro autorità non può egli farsi con abuso? E con abuso che interessi la coscienza dei sudditi della Chiesa? Se il Sovrano deve proteggere i cittadini contro gli abusi; anche il Sacerdozio dee contro quelli proteggere i Cristiani. Siamo dunque da capo in una regola assurda, che conduce alla total confusione delle due Sovranità. Dunque è regola falsa.

69. *Terzo.* Tutt' i diritti di comandare in ultima disposizione debbano riunirsi in un sol Sovrano, o sia questi un uomo solo, o sia un corpo di persone, che formano unità morale. La divisione dei poteri inceppa l' autorità, la ferma nei suoi passi, e la impedisce di concorrere con tutte le forze necessarie al pubblico bene. Dunque tal divisione è opposta al fine, per cui la sovranità fu istituita. La Potestà civile è di gran lunga anteriore alla religion cristiana, e risale fin quasi all'origine del mondo. Dunque essa è in possesso di comandare, e la Religione dee cederle la mano, e sottomettersi ai di Lei regolamenti: diversamente avremo due Potestà, che s'incrociano, urtandosi una coll' altra. Se si ammette questo raziocinio, il Sacerdozio dirà, che la Potestà civile dee ceder la mano, e sottomettersi a lui, siccome a superiore, e per la dignità della sua natura, e per l' importanza del suo fine. Dirà che la felicità temporale, oggetto e fine della sovranità civile, si rapporta, ed è subordinata alla felicità eterna, oggetto, e fine della sovranità spirituale, e ciò nei disegni di Dio, autore dell' una e dell' altra sovranità. Chi dei due ha ragione più plausibile? La divisione dei poteri sovrani è bensì pregiudicevole al ben pubblico *nel medesimo ordin di cose*; ma non già in ordine diverso. Quando uno marcia verso un termine, ed un altro verso altro termine diverso, posson marciare del pari al fianco uno dell' altro senza incrociare i loro passi. La felicità eterna è tanto differente dalla temporale, che può giungere a quella chi fu infelicissimo in questo mondo, e perder quella chi ebbe tutta la felicità sulla terra.

70. *Quarto.* Gesù Cristo ha detto, che il suo Regno non è di questo Mondo « *Regnum meum non est de hoc Mundo. Joan.* 18. *n.* 36. S. Pietro ricevette dal Redentore le chiavi, simbolo di Potestà; ma le chiavi del Regno dei Cieli. Si sà, che nella Scrittura, e nella Tradizione dei Padri della Chiesa, questo è chiamato *Regno;* ma Regno dei Cieli. A che dunque il Sacerdozio pretende Potestà indipendente e sovrana in questa terra?

Ma tale interpretazione è un abuso manifesto della parola di Dio. È cosa evidente, che Gesù Cristo con quelle parole ha voluto indicare l'oggetto, ed il fine della istituzione del suo Regno, ossia della sua Chiesa: fine non di felicità temporale in questo Mondo; ma di felicità eterna nell'altro. E siccome pel primo fine è necessaria una Potestà, che contenga il popolo sulla linea, che a quello conduce; così pel secondo fine è necessaria un'altra Potestà, che indirizzi il medesimo popolo per la dritta strada a potervi giungere. Che poi queste due Potestà siano *di ordine diverso*, si conosce da questo, che per ordinario la felicità eterna si acquista coi travagli, coi patimenti, colle persecuzioni; in somma coll'essere infelici in questo Mondo. Di più la potestà del Sacerdozio si stende anche sui pensieri, sugli affetti, sulle azioni meramente interne dell'uomo: laddove la Potestà del secolo non ha soggette a se direttamente, se non le azioni esterne, e queste anche non tutte, come si dirà in appresso.

71. *Quinto.* Si pretende di provare il diritto coi fatti. Si citano Leggi d'Imperadori, e di Re fatte sulle cose Ecclesiastiche: si recano Regolamenti secolari dati sulle materie del culto pubblico, sulla elezione dei Ministri, sull'Autorità dei Vescovi, sulle Bolle dei Papi, e per fino sull'amministrazione dei Sacramenti. Si fà pompa del *Regio Exequatur* ec. Qui fa sfoggio grande l'erudizione.

Ma questa volta la scienza militare dei nostri Politici è venuta meno. Hanno scelto per campo di battaglia un sito troppo svantaggioso per loro. Si citeranno in contraccambio dagli Ecclesiastici un Mondo di Regolamenti sulle cose temporali e civili fatte dai Papi, e dai concilii particolari, e generali. Il corpo del Gius Canonico, le Bolle dei Romani Pontefici, e la gran raccolta dei concilii ne sono pieni. Cosa mai si concluderà da questo conflitto di autorità? Nulla affatto, nulla, nè per una parte, nè per l'altra. I fatti non sono efficaci a provare il diritto, se non con due condizioni indispensabili. La

prima è che si provino essere stati fatti legittimamente, e riconosciuti per tali, da chi potea aver interesse di opporvisi. La seconda, che siano stati fatti per diritto proprio, non per concessione, e consenso almeno tacito, ed interpetrativo dell' altra Potestà. Or i Politici non hanno mai fatta la prova con queste due condizioni, nè tampoco la potranno mai fare. Essi sono eccellenti in far circoli viziosi, e peccati logici di petizion di principio.

Il Regio *Placet*, ovvero *Exequatur* vorrebbe autorizzarsi col dire, che il Sovrano Civile ha diritto di vedere e di assicurarsi, che le Leggi, e le carte, le quali vogliono pubblicarsi dagli Ecclesiastici, non offendono i suoi diritti temporali, e del suo popolo, e non mettono in pericolo la pubblica tranquillità. La ragione per verità è speciosa: Ma la potestà Ecclesiastica non ha ancor essa diritto di vedere, e provvedere, che colle Leggi, Editti, carte civili non si offendano i diritti de' Cristiani, come Cristiani; e non si perturbi la società, come Religiosa? avranno dunque le due Potestà a mirarsi con diffidenza scambievole, ed a trattarsi come rivali, e nemiche? così anderanno a terra ambedue.

72. *Sesto*. Si è giunto fino a dir seriamente, che la Potestà Ecclesiastica risiede radicalmente nel popolo tutto: che i Ministri della Chiesa non ne hanno la proprietà, ma il solo esercizio, come appunto in una Democrazia i Magistrati non sono i Sovrani, ma il Sovrano è tutto il corpo del popolo, ed i Magistrati esercitano i diritti proprii di lui, e sempre dipendentemente dal Popolo stesso. Quindi il Sovrano, come rappresentante del popolo, ha vero diritto d'intromettersi nelle cose della Chiesa, poichè esercita i diritti del Popolo, ed usa della di Lui Potestà radicale.

Ma questa massima è formalmente Eretica, condannata già in *Edmondo Richer*, e nei Protestanti. Secondo questa bisognerà dire, che *Nerone*, *Diocleziano*, *Giuliano apostata* ec. avesero diritto di far regolamenti sopra le cose Ecclesia-

stiche. Per verità si dirà, ch'essi abusavano di questo diritto; ma pure il diritto l'aveano come sovrani rappresentanti dei loro Popoli. Bisogna dire che il Gran-Turco abbia diritto di regolare le molte Chiese Cattoliche sparse nei suoi Stati. E perchè nò? Non è Egli Sovrano negli Stati suoi? Se si dica che i soli Principi Cattolici hanno un tal diritto; rispondo, che non l'esser di Cattolico, ma l'esser di Sovrano fà, ch'essi siano rappresentanti del Popolo. Dunque quel dritto o l'hanno tutt'i Sovrani, o non l'ha veruno.

73. Gli errori finora indicati si vestono dai lor fautori in mille diverse maniere. Si cercano tutt'i raggiri di parole, tutto si adopera l'artifizio delle circonlocuzioni per coprirli alla penetrazione dei Lettori in qualche modo. Vi sono non pochi Scrittori, che vogliono esser tenuti per cattolici, i quali spargono destramente quà, e là nei loro scritti queste false massime per far seguaci all'errore. Coteste sono serpi nascoste tra l'erbe, le quali alzano improvvisamente il capo a mordervi con micidiale veleno. Acconciamente parla S. *Ambrogio* di questi Traditori ad un Imperatore nella *Lettera a Teodos.* 40. *n.* 28. « *Consideret Clementia tua, quantos insidiatores habeat Ecclesia, quantos exploratores: Levem rimam si offenderint, figent aculeum* » Ma in qualunque maniera si vestano, ed in mille guise si coprano, sempre sono massime false; le medesime sono errori; e si riducono tutti ad una delle sei classi di sopra esposte.

74. Dunque la distinzione della competenza delle due Sovranità, e la linea, che ciascuna di Esse separa, e restringe, per così dire, nel proprio campo, non può determinarsi dall'essere gli oggetti, ossia le azioni dell'uomo, interiori, o esteriori. L'uomo composto di anima e di corpo è soggetto alla Sovranità in tutto se stesso. La potestà Ecclesiastica comanda sulle azioni ancora esterne: Vi comanda anche la Potestà Civile. L'una, e l'altra obbligano la coscienza, perchè l'una, e l'altra hanno ricevuto da Dio la potestà di

comandare, e Dio vuole, che lor si obbedisca. Neppur la detta competenza può determinarsi per la influenza, che le azioni dell' uomo possono avere sul governo o Ecclesiastico, o Civile. Questa influenza può considerarsi esservi in tutte le azioni, almeno esterne. Dunque si confonderebbero insieme le due Sovranità, e ciascuna avrebbe un territorio comune. Da qui è nata quella Potestà indiretta, la quale merita particolare discussione.

## §. IV.

### *Della Potestà indiretta.*

75. Di questa hanno fatto uso non solo gli Ecclesiastici sul temporale dei Sovrani; ma ancora i Politici sullo spirituale della Chiesa. Tuttavia parlerò solamente della prima. Tuttociò che si dirà di questa sarà applicabile anche alla seconda.

76. Il fine e lo scopo della Potestà spirituale è d' indirizzare, e condurre gli uomini all' eterna felicità in Cielo. I peccati sono il grande ostacolo, che distolgono da questo fine; ed i Sovrani nelle azioni che riguardano il governo dei loro Stati, possono peccare. Dunque la Potestà spirituale ha dritto di esaminar queste azioni, e di riformarle, se peccano contro la Legge naturale e Divina. Non vi ha dubbio che anche i Sovrani, se sono figliuoli della Chiesa, sono soggetti alla di Lei Potestà. Dunque può la Chiesa comandare sulle azioni dei Sovrani; e non solamente sulle azioni di essi considerati come persone private; ma ancora se si considerano come persone pubbliche, e come Sovrani in tutte le Leggi, e disposizioni, che faranno relativamente al governo dei loro Stati « Parlia-« mo con cristiana libertà (diceva S. *Gregorio Nazianzeno* « ai Ministri dell' Imperatore, e per conseguenza parlava an-« che dell' Autorità dell' Imperatore): anche voi altri dalla « Legge di Gesù Cristo siete soggettati alla mia autorità, ed

« al mio Tribunale. Ancor io ho potestà di comandare, e po-
« testà più nobile e più perfetta; siccome lo Spirito è più
« nobile del corpo, e le cose celesti più stimabili delle ter-
« rene. Tu pure sei pecora del mio gregge pasciuta dal gran
« Pastore » *An non libere eloquentem aequo animo feretis? Nam vos quoque imperio meo, ac throno lex Christi subjicit. Imperium enim nos quoque gerimus. Addo etiam praestantius, ac perfectius: alioquin carni spiritum, et terrenis coelestia cedere oportebit. (Orat.* 17.) Soggiugne *S. Giangrisostomo* parlando a tutt' i Sacerdoti. « Benchè sia un Ge-
« neral di armata, o un Governatore di città, e di provincia, e
« fosse anche l' Imperatore medesimo, se pecca accostandosi
« indegnamente alla Eucarestia, non glie l'hai a dare. Tu hai
« una Potestà maggiore della sua » *Quamvis Dux quispiam sit, quamvis Praefectus, sive ipse Diademate redimitur; si indigne accedat, cohibe. Majorem tu, quam ille potestatem habes* « ( *Hom.* 82. *in Matth. al* 83 *n.* 6 ). Le quali parole, benchè siano state dette dal S. Padre pel caso dell'Eucaristia; tuttavia la ragione della Potestà del Sacerdozio più grande, che quella dell' Impero, è generale, ed adattabile a tutti i casi di peccato. Perciò *Innocenzo* III. nella famosa Decretale *Novit.* 3. *lib.* 2. *Decr. tit.* 1. dice che a Lui come capo, e Pastore della Chiesa tocca il giudicare di qualunque peccato. E *Bonifazio VIII.* nella celebre Bolla *Unam Sanctam* definì formalmente, che anche i Sovrani Cristiani sono soggetti alla Chiesa.

77. Non è dunque, che la Chiesa disponga delle cose appartenenti al Governo civile per riguardo al bene temporale dell' umana società; ma ne dispone per riguardo alla felicità eterna. La Chiesa direttamente, e di primaria intenzione non provvede ai beni temporali degli uomini in questo mondo; ma provvede al loro bene nell' altro Mondo. Il bene temporale non è il fine inteso dalla Chiesa; ma una conseguenza, che nascerà dai regolamenti dati da Lei per questo unico fine, ch' Ella

ha in mira, dell' eterna felicità. Perciò si chiama *Potestà indiretta*, in quanto il temporale viene *in obliquo*, direbbero gli scolastici; lo spirituale poi viene *in recto*: il temporale viene di *conseguenza*; lo spirituale viene *d' intenzion diretta*. Ascoltiamo *il Card. Bellarmino de Rom. Pont. lib.* 5. *cap.* 7., il quale in poche parole ci spiegherà la ragione, per la quale la potestà civile è soggetta anche nelle cose temporali alla Potestà Ecclesiastica « *Omnis saecularis Potestas eatenus in temporalibus est Papae subjecta, quatenus abusio, aut negligentia Christianorum Regum circa temporalia nata possunt impedire finem spiritualem, in quem Papa habet universam Ecclesiam dirigere* ».

78. Così spiegata, come infatti la spiegano, questa *Potestà indiretta* ha una grandissima apparenza di verità. Ma si vede subito, che così sono del tutto confuse fra loro le due sovranità. Eppure è massima certissima, che sono fra loro onninamente distinte. Si vede subito, che in tal guisa la sovranità civile è affatto soggetta, ed in tutte le cose all' Ecclesiastica; eppure è massima certissima che ciascuna è independente dall' altra. Dunque tornando a quel principio comune, ed indubitabile accennato al *num.* 67., che quando da una proposizione seguono conseguenze chiaramente assurde, quella proposizione certamente è falsa di necessità. Ciò basterebbe a smentire, ed impugnare la Dottrina della *Potestà indiretta*. Di fatti non si servono di questa Dottrina i Politici per sottometter la Chiesa alla Potestà Laica? Basta riflettere un poco sopra gli errori esposti nell'antecedente *paragrafo*. Diciamo un altra verità con libertà cristiana. Cotesta *Potestà indiretta* è stata in gran parte la cagione delle diffidenze delle rivalità e dei contrasti tra il Sacerdozio, e l' Impero. Questo pomo della discordia ha poi prodotti mali incalcolabili a danno e rovina della Religione Cattolica. Qui la *storia* farà ampia fede al mio detto. Sarà dunque prestare un vero servizio alla Chiesa, ed alla Religione di Gesù Cristo di scoprir il debole, e di mostrare la

falsità di questa Potestà indiretta. Ciò mi accingo ora a fare col solo fine di servir fedelmente la Religione.

79. La Potestà Ecclesiastica si deve distinguere in due ordini, e dirò così in due specie: La prima è nel *foro esterno giudiziale, e coattivo*, ed appartiene al governo esteriore della Società degli uomini come Cristiani, ed in qualità di Cristiani. Questa potestà corrisponde alla Potestà Civile, e va con essa del pari nell' effetto, colla sola diversità dei fini, ai quali mirano, l' una alla eterna felicità; e l' altra alla felicità temporale, e dei mezzi proporzionati ai sopraddetti fini. Siccome la sovranità dee essenzialmente avere tutt' i dritti, che sono necessarii ad ottenere il fine suo proprio nel governo degli uomini; così tutti questi diritti gli ha l' Impero, e gli ha ugualmente il Sacerdozio nel governo pubblico, e mi si lasci dir così, nella polizia della Società a se corrispondente.

80. L' impero qui si ferma e non va più oltre: al suo fine di procurare la felicità temporale basta regolare le azioni esterne dell' uomo. L' interno dell' uomo non appartiene a Lui. Purchè l' uomo esattamente obbedisca al Sovrano colle opere esteriori, tutto và bene nel governo civile, e la Repubblica sarà nell'ordin suo, ancorchè nell' interno gli uomini mordano il freno, che gli trattiene, e siano tutti ippocriti. Ma il Sacerdozio non può fermarsi quì. Le azioni puramente interne, i pensieri, gli affetti possono esser peccati: ed il peccato fa perdere la felicità eterna, ch' è il fine del Sacerdozio: dunque è necessaria qui una potestà, che direttamente miri, e si stenda sulle azioni anche puramente interne. E questa appunto Gesù Cristo ha data alla Chiesa: Potestà infinitamente più nobile, più estesa, più efficace di quella dell' Impero. Questa è la Potestà del *foro penitenziale interno*: Potestà non *coattiva* in questo senso, che ad essa si soggetta soltanto chi vuole; e le pene imposte l' eseguisce, chi vuole, e non possono eseguirsi sopra di Lui contro la sua volontà, come s' eseguiscono le pene del foro giudiziale esterno.

81. Distinte così esattamente le due Potestà *giudiciale*, e *penitenziale*, bisogna riflettere bene sulla potestà giudiciaria comune ad ambe le sovranità. Non tutte le azioni esteriori dell' uomo sono soggette alla Potestà giudiziale o del Sacerdozio, o dell' Impero: sarebbe questa una schiavitù, una catena insopportabile. I fini proposti alle due Sovranità non esigono tanto, anzi è anche impossibile il regolare tutte le azioni esterne umane. Dunque non essendo stata da Dio istituita, e comunicata la Sovranità, se non pel fine a ciascuno proposto, come abbiamo osservato nel *num.* 11.; questa non può estendersi oltre il suo fine. Le sole azioni esterne che offendono i diritti dell' uomo, o come cittadino, o come Cristiano, o perturbano il buon ordine, e la tranquillità delle respettive società; quelle sole sono soggette all' ispezione, ed al regolamento della *potestà giudiciale*. Le altre azioni tutte sono libere da questo vincolo. Che ha che fare il sovrano con me, quando osservo con tutti nelle azioni esteriori le Leggi della decenza, della Giustizia, e sono fedele al Governo, ed ai suoi regolamenti? quando non disturbo la società?

82. Or posto ciò, quando *Innocenzo III.* dice che: *a lui appartiene giudicare di qualunque peccato;* ciò è vero, se si parla di lui come Sacerdote semplicemente *nel foro penitenziale*: ed è vero, quando i penitenti verranno a suoi piedi per averne l'assoluzione Sacramentale. Ma se di lui si parla, come di *capo* e Primate della Chiesa nel foro giudiciale, ciò non è vero. Egli giudizialmente e continuamente non può giudicare di tutti i peccati meramente interni: neppur può giudicare così dei peccati esterni, se non di quelli, che turbano l' ordine e la polizia della Società come Cristiana, ed offendono i diritti degli uomini come Cristiani. Parecchi Canonisti hanno dato a quella Decretale un senso universale; senso onninamente falso, che ha poi partoriti contrasti infiniti tra il Sacerdozio, e l' Impero; ha prodotta l' invasione reciproca dei diritti dell' altro con danno gravissimo di ambedue; e farà sempre i medesimi effetti, fino a tanto, che durerà.

83. Passiamo ora ad un' altra riflessione sù la potestà giudiziale. La Sovranità non può ottenere il suo fine senza i mezzi. Dunque Dio, Autore, e Comunicatore della Sovranità l'ha provveduta di tutt'i mezzi necessarj: Così esigeva la sua sapienza. Ma questi mezzi sono, ed esser debbono di natura relativa, e proporzionati alla natura dei fini respettivi delle due Sovranità. La Chiesa non acquista sudditi, se non per la fede, o pel Sagramento della Fede, che è il Battesimo. Il fondamento, il primo vincolo della Società Cristiana, come Cristiana, è la Fede. Senza la fede è impossibile piacere a Dio, dice S. *Paolo ad Hœbr. cap. II. v.* 6. *Sine fide impossibile est placere Deo; credere enim oportet accedentem ad Deum, quia est, et inquirentibus se remunerator sit* « Or la fede essenzialmente è libera e spontanea » *Non dominamur fidei vestræ* (*II ad Corinth. cap.* 1. 21. 26.) Inoltre tutte le umane azioni non hanno veruna relazione alla vita eterna, se non in quanto son libere: senza libertà non vi è nè merito, nè peccato. Dunque la natura dei mezzi, che ha nelle sue mani il Sacerdozio per ottenere il suo fine, dev'essere essenzialmente tale, che non offenda la libertà. Dunque il Sacerdozio non può avere di diritto proprio, ed originario mezzi di *coazione*, che violentino le opere esterne dell'uomo, e tolgano la libertà.

84. Gli atti puramente interni non sono soggetti a *coazione*, non possono essere violentati. L'uomo in essi è sempre libero anche in mezzo ai tormenti più atroci, ed in faccia alla morte. Ma la violenza, se non estingue la libertà degli atti interni, la offende però molto; e la diminuisce. Dio non ama le azioni fatte in forza di un timore capace a smuovere un cuor generoso, e costante « *Hilarem enim datorem diligit Deus, non ex tristitia, aut ex necessitate* (*II. ad Corinth. cap.* 9. *v.* 7.) Le offerte che si fanno a Dio vogliono esser fatte di buon cuore. Dice lo *Spirito Santo* « *In omni dato hilarem fac vultum tuum et in exultatione santifica decimas tuas.* (*Eccl.* 35. *v.* 11.) Quindi Iddio dai mezzi dati al Sacerdozio

pel fine di piacere a lui, e così ottenere la eterna felicità, ha voluta tener lontana ogni cosa, che offender potesse la libertà, e togliere la spontaneità. Se si obiettasse che anche le Censure Ecclesiastiche intimoriscono l' uomo, e gli fanno far delle cose, le quali non farebbe senza di quelle; risponderei, che questo timore nasce dalla fede e dal rispetto ed amore della Religione, onde non solamente l' uomo è libero, ma spontaneo nella sua origine. Che timore ha un miscredente delle Censure Ecclesiastiche? Si asterrà Egli per questo di far ciò, che a lui piace? Temerà sibbene la carcere, e la galera.

85. Discende dal fin qui detto, che i mezzi proprj della potestà Ecclesiastica non possono aver forza di violenza, e di coazione esterna. Questi sono adattati alla potestà civile. Contenta essa delle azioni esterne, verso di quelle dirige la forza sua. Ma la potestà Ecclesiastica mira, non all' esterno soltanto, ma anche all' interno, ed a quella pienezza di libertà, a quella spontaneità, che rende le opere grate a Dio, e degne di vita eterna. Le armi della milizia nostra, dice S. *Paolo nella seconda ai Corinzii cap.* 10. *v.* 4. *e* 6., non sono le armi del secolo; ma per altro sono armi capaci per virtù divina a vendicare la disobbedienza alle nostre Leggi « *Arma militiæ nostrae non carnalia sunt, sed potentia a Deo ad destructionem munitionum . . . . in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam* » Quindi la Chiesa ha veramente potestà *coercitiva*, ed in vero senso *coattiva*, non solamente per obbligare in coscienza; ma ancora per castigare con pene; ma con pene proporzionate al suo fine, tutto spirituale, e perciò dirette allo spirito, e non al corpo. Quando la Chiesa ha scomunicato un suo figliuolo contumace, e lo ha cacciato dalla Società Cristiana, ossia ha esaurito tutta la sua potestà in genere di gastighi (parlo sempre della potestà giudiciale nel foro esterno), essa riguarda il contumace, come un pagano secondo le parole di Gesù Cristo in S. Matteo *cap.* 18. *v.* 17. « *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, et publicanus* ».

86. Non venga qui a dirmi qualche Politico, che la Chiesa ha usurpati sopra la Potestà civile i diritti temporali di un Tribunale coattivo ed afflittivo del corpo. Questa è una calunnia manifesta. La Chiesa ha usato di quei diritti con ogni legittimità per la concessione fattale dai Principi Secolari con le Leggi espressissime: e la possessione di molti secoli nell' esercizio di questi diritti dà alla Chiesa il titolo efficacissimo della Prescrizione. Altro è il dire, che questi diritti non sono proprj della Chiesa *originariamente*, non sono stati a Lei comunicati da Gesù Cristo; il che io stimo verissimo. Altro è poi il dire, che sono stati usurpati nell' ignoranza dei secoli barbari. Il codice delle Leggi Imperiali smentisce subito cotesta calunnia.

87. Torniamo ora alla *Potestà indiretta*. I Sovrani Secolari possono peccare anche come persone pubbliche nel governo dei loro Stati: possono peccare con disturbo della Società, come Cristiana, e Cattolica: sono ancora essi sudditi alla potestà della Chiesa. Dunque la Chiesa può giudicarli nel suo Tribunale anche giudiziale, e punirli. Tutto vero, verissimo, niuno il contrasta. Potrà dunque ammonirli, esortarli, pregarli, ammaestrarli, correggerli, e castigarli ancora con negare ad essi i Sacramenti, con l' interdir loro l' ingresso alle Chiese, e la partecipazione alle SS. Funzioni, come noto è, che fece S. Ambrogio coll' Imperator *Teodosio*. Finalmente collo scomunicarli, e reciderli dal suo seno. Fatto tutto questo, che altro resta alla Chiesa da fare? Niente altro, se non pregare per il loro ravvedimento. Qual diritto ha la Chiesa sul Regno temporale di uno Stato? Come può Ella dunque privar di questo diritto? Forse è questo un dritto, che l' uomo abbia come Cristiano? Certamente fra i mezzi, che Gesù Cristo ha dati al Sacerdozio per condur gli uomini alla vita eterna con azioni libere, e spontanee, non può aver luogo un mezzo, che riguarda la Società, non come Cristiana, ma semplicemente come politica, e civile. Un tal mezzo non è corrispondente, non proporzionato alla natura del fine tutto spirituale.

88. Si dirà, che il vincolo del giuramento, siccome è vincolo divino, appartiene alla Chiesa il disciorlo, o colla *potestà di Magistero*, dichiarando dottrinalmente, che l'obbligazione del giuramento è cessata da se stessa nei dati casi, ovvero colla *potestà di Giurisdizione* sciogliendo realmente la Coscienza dall'obbligazione. Rispondo esser vero, che il vincolo del Giuramento appartiene alla potestà della Chiesa; ma non quando il giuramento riguarda dritti meramente temporali di un terzo, e questo terzo ripugna allo scioglimento, e le sue ragioni sono, se non certe, almeno torbide, e questionabili. Allora il Possessore dee esser mantenuto nel possesso dei suoi dritti. Che se le sue ragioni sono *evidentemente* false, e nulle; allora non vi è obbligo di scioglimento: la cosa parla da se medesima. Anche il voto porta obbligazione divina: eppure è comune la Dottrina, che quando la materia del voto è relativa ai diritti temporali di un terzo, tal voto non può sciogliersi, se non da quel terzo, ovvero da un Superiore, che abbia potestà di privare quel terzo dei suoi diritti. I diritti meramente temporali non sono soggetti alla Potestà spirituale *giudiziale*, ma alla sola Potestà civile. Dunque la Chiesa non può privare dei diritti meramente temporali.

89. Altri diranno, che la Scomunica fa quest' effetto d'interdire anche il Commercio civile cogli uomini, e per conseguenza un Sovrano scomunicato non potendo più conversare, neppur civilmente, coi suoi sudditi; resta per conseguenza ed indirettamente privato del Regno. Ma il volere attribuire effetti puramente civili alla Scomunica, egli è come uscire affatto dalla istituzione di Gesù Cristo. Non ci ha Egli detto con chiarissime parole, che il suo Regno non era di questo Mondo? *S. Paolo* non ci ha detto, che le armi della Potestà Sacerdotale sono armi spirituali, e non carnali? Veggansi i *Numeri* 70. *e* 85. Vuol dire, che siccome il Regno di *Gesù Cristo* non mira, che alla felicità del Cielo, così le armi di questo Regno sì per difesa che per

offesa non debbono mirare, che a questo segno, e scopo; e perciò non debbono far colpo, nè avere di sua natura effetto veruno, se non spirituale. In somma i mezzi debbono essere di natura relativa, analoga, e proporzionata al fine. Quando l'Apostolo S. *Giovanni* dice che non si debbono certe persone neppur salutare: Quando S. *Paolo* vuole, che con esse non si prenda cibo; non parlano già di scomunicati determinatamente, ma di Eretici, e di scandalosi. Era troppo necessario in quei principj della Chiesa *esortare* i novelli cristiani di tenersi lontani al possibile dal Commercio cogli Eretici, e coi peccatori scandalosi. Le tenere piante troppo facilmente inaridiscono al soffio di venti cattivi, o dall'influsso di maligno umore. Dissi *esortare*, poichè quelle parole degli Apostoli non si prendono dai Padri, e dagli Interpreti per un nuovo precetto, ma per un consiglio; e non sarà precetto, se non quando per le circostanze di alcuni individui entra la Legge naturale di fuggire il pericolo grave di peccare. Ottimamente S. *Agostino* spiega queste cose. « Dai cattivi bisogna sempre star lontani col cuo-
« re: a tempo e luogo si può conversare con essi, ma con cau-
« tela. *L' Apostolo* S. *Paolo* ci avverte di non partecipare colle
« opere delle tenebre. Che vuol dire, non vogliate comuni-
« care con tali opere? vuol dire, non ci consentite, non le
« lodate, non l' approvate » *a malis semper corde disjungimini. Ad tempus caute corpore copulamini..... Communicatur quippe, quando facto ejus (hominis mali) consortium voluntatis, vel approbationis adjungitur. Hoc ergo nos admonens Apostolus ait « nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum..... Quid est nolite communicare? nolite consentire, nolite laudare, nolite approbare* » (*Sermon.* 88. *de Verb. Evang. N.* 19.) Se l'incestuoso di Corinto scomunicato da S. *Paolo* fu straziato dal Demonio anche nel corpo; questo non fu effetto ordinario ed annesso alla scomunica; ma fu una straordinaria Provvidenza di Dio per render palesi, e sensibili ai Cristiani presenti, e futuri gli ef-

fetti terribili, che la scomunica fa nell' anima; e così impararono a temer la *potestà punitiva della Chiesa.* (1)

90. Per ultimo si ricorre ai fatti dell' uso più volte eseguiti dalla *potestà indiretta* nella deposizione di alcuni Sovrani, e nell' assoluzione di Giuramento di fedeltà data ai Sudditi. E qui si fa valere la Santità di quelle persone, che hanno fatto uso di questa *indiretta potestà*, la loro Dottrina, e l' autorità dei Capi, Pastori, e Primati di tutta la Chiesa.

91. Primieramente è da osservare, che questi fatti appartengono a secoli bassi, e furono da molto numero di dotti e Santi Vescovi, ed altri Ecclesiastici, e Secolari notoriamente disapprovati, e contraddetti, quanto al temporale effetto, che si pretendeva. Io ho imparato da Vincenzo Lirinese che il carattere delle cose di Tradizione obbligante si è, *l' universalità* della pratica di tutti gli uomini, di tutt' i tempi, di tutti i luoghi, intendesi moralmente, *Quod semper*, *quod ab omnibus*, *quod ubique.* Questa è massima nota a tutti, e certissima. Nel caso nostro manca evidentemente l' universalità in tutti quei punti. Dunque la Dottrina *della potestà indiretta* non è Dottrina di tradizione, a cui non si possa contradire. Si è detto che la Chiesa nei primi secoli non ha spiegata tutta l' autorità ricevuta da *Gesù Cristo*, sì per non averla potuta spiegare sotto la persecuzione dei Regnanti Idolatri; sì ancora per non essere accaduti dei casi, nei quali si avesse occasione opportuna a spiegarla. Questa difesa evidentemente è falsa. Non erano Cristiani gl' Imperadori *Costanzo*, *Valente*, *Leone Isaurico*, *Costantino Copronimo ec.?* Non era battezzato *Giuliano* l' Apostata? Non peccavano essi chiaramente contro i diritti più incontrastabili della Chiesa con disturbo, e danno gravissimo della società Cristiana, come Cristiana? Eppure non venne mai in capo a veruno dei SS. Padri, e Vescovi

(1) Vedi appresso Cap. III. num. 152 e seg. ove si tratta di proposito su questa materia.

*Atanasio*, *Osio*, *Ilario*, *Basilio*, *Gregorio Nazianzeno*, nè ad alcuno dei Sommi Pontefici di quei tempi di detronizzare qualcuno di quei Regnanti, e di assolvere i sudditi cattolici dal Giuramento di Fedeltà. Parlavano essi agl' Imperadori con grandissima libertà, l' ammonivano, li riprendevano con coraggio Sacerdotale. Basta leggere S. *Ilario* contro l' Imperator *Costanzo*. Tuttavia mai non diedero, neppure un cenno, di poter usare di quella *Potestà indiretta*, che ora vorrebbesi sostenere. Onde non mancarono occasioni, e molte, e pressanti di usarla; mancò il sentimento di poterla usare.

92. La Santità, e la Dottrina dei Sommi Pontefici, che l' hanno usata, non fa al caso. Un uomo, per quanto sia santo, e dotto, può innocentemente cadere in un' errore d' intelletto. S. *Cipriano* era dottissimo, e Santissimo Vescovo; pure sostenne con grandissimo impegno l' Eresia, e la pratica dei Ribattezzanti. Si sà, che altri SS. Padri hanno sostenuti degli errori, chi uno, e chi l' altro. Alcuni Santi, che veneriamo pubblicamente sugli altari, hanno per un errore innocente favorito, seguito, e promosso con impegno il partito degli antipapi. Nei bassi secoli, nei quali venne in uso la potestà indiretta, questa dottrina era insegnata da molti; avea anche una bellissima apparenza di esser vantaggiosa alla Chiesa per difenderne i diritti: ma la Storia ci fa vedere, che in pratica le apportò gravissimi danni.

93. Per alcuni è una ragione di grandissimo peso l'autorità di S. *Gregorio VII.*, e di altri sommi Pontefici. Ma si distingua la dottrina dalla pratica. Per quelli, che ammettono l' infallibilità Pontificia, una decisione del Papa fatta *ex Cathedra* coi suoi noti caratteri forma argomento incontrastabile. Ma dove mai si trova fatta dai Papi una decisione *ex Cathedra* sulla *Potestà indiretta?* Nò, non si trova, nè vi è. *Bonifacio VIII.* fece bensì la sua Bolla *Unam Sanctam* nell' occasione di certo contrasto col Re di Francia, nel quale erano involti alcuni dritti temporali; ma non definì altro, che la Pro-

posizione generale, ed astratta, che tutt' i cristiani eran soggetti alla sua Potestà. E ciò è verissimo, non definì già in concreto, come domma di fede, dover essere a lui soggetti anche nelle cose politiche e civili. Ed è tanto importante il distinguere la dottrina definita dalla pratica usata nelle azioni pubbliche di Governo nei Papi, che io sono di opinione aver voluto Iddio ammaestrarci, ed ammonirci a far questa distinzione fino nel primo Papa S. *Pietro*. Si sà che questo S. Apostolo fu pubblicamente ammonito, e ripreso da *S. Paolo* circa un punto della sua condotta, che riguardava la retta disciplina « *In faciem ei restitit quia reprehensibilis erat... quod non recte ambularet ad prædicationem Evangelii* (*ad Galat.* 2. *vers.* 11. *e* 14.) Tertulliano riflette in questo fatto, che lo sbaglio di S. Pietro, non fu d' insegnamento, ma di pratica » *Vitium fuit non prædicationis, sed conversationis.* Diremo adunque anche noi sui fatti accennati di *S. Gregorio VII* e di *Bonifacio VIII fuit vitium conversationis,non prædicationis:* Del resto per S. Gregorio VII vi è una ragion particolare da considerarsi. L' Impero Romano di occidente fu istituito per opera, e concessione dei Papi, com' è chiarissimo dalle Storie. Si sà che per *quas causas quælibet res nascitur* (le cose cioè di umana istituzione) *per easdem destruitur.* S. Gregorio dunque usò della sua Potestà contro uno, ch' era Imperator Romano in forza della istituzione fatta dai Papi suoi predecessori. Questa ragione non milita per altri fatti contro altri Sovrani, che non erano Imperadori Romani.

94. Avremo da tornare sopra i diritti competenti originariamente alla Chiesa, quando l' esamineremo in dettaglio. Frattanto resti esclusa questa *Potestà indiretta*, la quale tende a confondere insieme tutti i diritti delle due Sovranità in modo, che si perde affatto di vista quel limite, che le distingue, e le separa. Ora fissar dobbiamo la Regola per conoscer bene, e precisare questo confine.

## §. V.

### *Regole generali per conoscere i limiti delle due Sovranità.*

95. Due sono le Società, nelle quali si trova l' uomo, e n'è membro o parte, *Società Religiosa*, e *Società Civile*. L'uomo è tutto insieme, Cristiano, e Cittadino. Ha i suoi diritti, come Cristiano, e come Cittadino. Come Cristiano mira, e tende alla eterna felicità in Cielo: come Cittadino mira e tende alla felicità temporale in questo Mondo. Nell' una, e nell' altra qualità ha sopra di se una Potestà istituita, e comunicata da Dio, la quale l' ammaestra, lo dirige e l' incammina al suo fine, ritirandola ancora dal deviarne. Suppongo qui che le due Potestà regolatrici dell' uomo sono una dall'altra indipendenti, ciascuna nell'ordine suo. Questa verità viene ammessa da tutti i Cattolici ed appartiene alla Fede. Non mi fermo dunque a provarla di più di quello che già si è detto nei passati *paragrafi*, giacchè io parlo ai soli Cattolici; siccome anche parlo della sola vera Religione, ch' è la Cristiana Cattolica.

96. I diritti dell' uomo come Cittadino, e come Cristiano si conoscono facilmente, e si distinguono, e separano esattamente fra loro. Si consideri l' uomo *dapprima* come cittadino semplicemente, e si prescinda affatto dalla Religione. In tal qualità egli non ha altro fine, non cerca altro, che la felicità temporale in questo mondo; altra felicità egli non conosce. Quella natura, che a lui dà un istinto insuperabile a procacciarsi la felicità, gli fa conoscere nel tempo stesso, ch' egli è padrone di far tutto ciò, che stima conducente a questo fine. Questo è lo stato di un' uomo solitario, ed isolato. Ma siccome egli si trova in Società cogli altri uomini, e conosce che ciascun individuo ha quella medesima padronanza, quei diritti medesimi, di cui egli stesso è fornito; così intende molto bene,

che i diritti dell' uno s' incrociano nella pratica, s' impediscono, si urtano coi diritti degli altri. Tira da ciò, almeno per sentimento intimo, questa conseguenza: che dunque i suoi diritti non sono effrenati, ed illimitati. La natura stessa insegna all' uomo poter egli usare dei suoi diritti fino al punto di non impedire, di non offendere l' uso dei diritti altrui; che se egli oltrepassa questo confine, tutti gli altri hanno diritto di difendersi dai suoi attacchi, di resistergli, di tenerlo al segno. Questa è la gran massima dedotta dalla natura: *non fare ad altri ciò, che non vorresti fatto a te stesso*: Il detto dritto di difesa, si esercita non già da ciascuno individuo contro gli altri, ma si esercita dalla Sovranità contro tutti in una Società perfetta generalmente parlando, eccettuati alcuni casi particolari, nei quali si può esercitare anche da un individuo contro di un' altro. Il lasciar in generale questo dritto ad ogni individuo sarebbe accendere il fuoco della discordia nella Società, metterla in uno stato di guerra intestina, e totalmente infelicitarla. Inoltre la Sovranità è incaricata non solamente della cura degl' individui per impedire il male; ma della cura di tutta la Società considerata in corpo per promuoverne il bene. Il Sovrano deve additare a tutta la Società il termine della comune felicità (che torna poi sempre in bene degli stessi individui), indrizzarvi i sudditi, somministrare i mezzi per arrivarvi, rimuoverne gli ostacoli e costringer tutti ad andarvi. Questi sono i dritti, e gli obblighi della Sovranità. Dunque il fine della felicità temporale in questo mondo da acquistarsi dall'uomo per mezzo dell' esercizio debitamente libero dei suoi dritti naturali, egli è quel termine a cui mirar sempre deve la civile Sovranità; è il titolo fondamentale, ed unico della potestà datale da Dio; è il confine dei suoi diritti legittimi. Oltrepassando questo limite, la Sovranità agisce senza dritto; subentra allora l' abuso, la forza, il despotismo. Adunque la competenza della Sovranità Civile dee misurarsi, e determinarsi dal mirare dirittamente e immediatamente al fine della temporal felicità in questo mondo.

97. Consideriamo adunque l'uomo come Cristiano semplicemente, prescindendo affatto dal suo essere di cittadino. Qui non bastano i lumi della natura; bisogna chiamare in ajuto quelli della Religione, ossia della Rivelazione. Come Cristiano l'uomo mira alla felicità eterna in Cielo. Quella natura che dà a lui un istinto insuperabile alla felicità *in genere*, viene poi sollevata, ed ajutata dalla grazia a tendere alla felicità celeste *in specie*. Da questa tendenza nasce il dritto di fare tutto ciò, che secondo i lumi della natura rettificati, ed ampliati dalla Rivelazione, stima conducente a questo fine. Dritto, che in una Società necessariamente è limitato dal dovere di non offendere i diritti altrui della medesima natura. Quella stessa Rivelazione, la quale fa conoscere all'uomo la felicità del Cielo, e le pene nell'essere di Cristiano, fa sapere allo stesso ancora essere stata da Dio istituita, e posta sopra di Lui una Sovranità, che dee illuminarlo, indirizzarlo, e condurlo, direi quasi, per mano in una strada, e ad un termine, che eccede i lumi, e le forze della natura, rimovendo gli ostacoli ec. ciò non per riguardo ai soli individui, ma per rapporto ancora al corpo tutto della Società, come Cristiana. Questi sono i dritti, e gli obblighi della Sovranità Spirituale, ossia Ecclesiastica. Dunque il fine della felicità eterna in Cielo d'acquistarsi dall'uomo coll'esercizio de' suoi dritti, come Cristiano, è quel termine, a cui mirar sempre dee la Potestà della Chiesa: è il titolo fondamentale, ed unico della giurisdizione datale da Dio: è quel confine, al quale dee arrestarsi nell'esercizio della sua autorità. Dunque la competenza della Potestà della Chiesa dee misurarsi e determinarsi dal mirare *direttamente*, *e immediatamente* al fine della felicità eterna in Cielo.

98. Si osservi attentamente il fine respettivo delle due sovranità, e nello stesso tempo tutt'insieme si osservino i dritti dell'uomo respettivi e relativi a questo fine. Dalla giusta combinazione di queste due viste si determinano esattamente quei limiti, che distinguono, e separano i dritti delle due Potestà

Ecclesiastica, e Civile. Dissi *direttamente, ed immediatamente*. Il medesimo uomo è tutto insieme Cittadino, e Cristiano. Se si può specolativamente considerarlo in una qualità, senza considerarlo nell' altra, questa precision mentale non ha luogo nella pratica. L' uomo tende tutto insieme ed alla felicità temporale ed alla eterna. Di più tutte le azioni deliberate di Lui, di qualunque natura siano, debbono in ultimo termine essere indirizzate al fine della eterna felicità. Perciò tra le due felicità vi è un ordine di subordinazione chiaramente insegnato dalla rivelazione; e la felicità terrena dee servire ed indirizzarsi alla celeste. Quindi tutte le azioni dell' uomo deliberate avranno due fini, uno *prossimo ed immediato*, l' altro *mediato e remoto*. Poichè l' uomo tende tutto insieme alla sua felicità e temporale ed eterna; ma in alcune azioni tende *direttamente* alla felicita eterna, ed *indirettamente* alla temporale; in altre azioni poi tende *direttamente* alla felicità temporale ed *indirettamente* alla felicità eterna; il fine *indiretto*, *mediato*, *e remoto* non entra nella regola per distinguere la competenza, ed i diritti delle due sovranità. Il solo fine *diretto*, *prossimo*, *ed immediato*, può servir di regola. Così per esempio un uomo, che fa un contratto di compra, e vendita, *prossimamente* e *direttamente* mira al suo bene, alla sua felicità in questo mondo: benchè questa medesima azione egli diriga, e diriger debba, almeno virtualmente, ad un fine più lontano, ed ultimo, alla felicità cioè in Cielo. All' opposto chi riceve per esempio un Sagramento, mira *prossimamente*, ed *immediatamente* al bene suo, alla sua felicità in Cielo; quantunque tale azione *indirettamente* contribuisca eziandio alla felicità sua in questo mondo. Per chiarezza, distinzione, e brevità nell'esprimersi le azioni della prima classe potremo chiamarle secondo il fine prossimo *temporali*; le azioni della seconda classe le chiameremo *spirituali*. Dunque le azioni *temporali* sono di competenza della Potestà Civile; le azioni poi *spirituali* competono alla Potestà Ecclesiastica.

99. A maggiore schiarimento e conferma delle cose dette nei due antecedenti *paragrafi*, aggiungo qui poche cose. La società civile degli uomini è anteriore di tempo alla Società Cristiana. La civile Società, e la sovranità regolatrice della medesima era diffusa, e stabilita nel mondo molti secoli prima della venuta della Legge di Gesù Cristo. Similmente i diritti dell' uomo, come uomo, e come cittadino, sono anteriori ai diritti dell' uomo, come Cristiano; poichè l' uomo nasce uomo, e cittadino prima di esser battezzato, e Cristiano. Questo è il senso di quel celebre detto di S. *Ottato Milevitano* che « *Ecclesia est in Repubblica.* »

100. I diritti dell' uomo naturali, e socievoli, che appartengono a lui, come uomo, e come cittadino riguardano tre oggetti, Dio, se stesso, gli altri uomini. L' uomo naturalmente conosce Dio, come autore del suo essere, almeno confusamente, per intimo sentimento; perciò ha vero obbligo di onorare, e di amare questo autore, ed ha vero diritto di non esser impedito, e disturbato nell' adempimento di questo dovere. Riguardo a se stesso l' uomo ha diritto sulla sua vita per conservarla, sulla libertà, sull' onore, e sulla roba a se appartenente. Rispetto agli altri uomini ha diritto di non esser offeso nei suoi diritti dagli altri. Da ciò si conosce, che tutti i diritti dell' uomo naturale, e cittadino appartengono alla virtù della giustizia naturale conosciuta coi lumi, e coi dettami della natura.

101. La società umana fu voluta da Dio per la felicità naturale dell' uomo in questo mondo. La felicità naturale consiste, e si acquista dall' uomo col libero esercizio de' suoi diritti naturali. A conservazione appunto e difesa di questi diritti, quai mezzi al fine della felicità, Dio ha istituita, e comunicata la sovranità civile. Da ciò si vede con chiarezza e con tutta la precisione il campo, dirò così, dato a custodire, ed a lavorare a questa sovranità da Dio, e se ne segnano esattamente i confini. Tuttociò, che appartiene alla Giustizia natu-

nale è d' ispezione, e regolamento del Sovrano civile. Le azioni dell' uomo, che sono relative alla giustizia naturale, sono quelle, che di sopra abbiam chiamate *azioni temporali*. Fuori di questi confini il Sovrano civile non ha potestà veruna.

102. Consideriamo adesso i diritti dell' uomo, come Cristiano, Gesù Cristo nell' istituire il suo Regno della Chiesa aggiunse molte cose, ora di precetto, ora di consiglio alla giustizia naturale, le quali riguardano Dio, l' uomo, se stesso, e gli altri uomini. Queste cose ci sono note per la rivelazione Evangelica. Ogn' individuo col farsi Cristiano entra nella Società istituita da Gesù Cristo, ed acquista quei dritti, che Gesù Cristo medesimo ha voluti annettere a tal società. Questi dritti, se ben si considera, appartengono a quella, che noi chiameremo *Giustizia rivelata*. Per conservazione, e difesa di tali diritti, Gesù Cristo istituì, e comunicò una nuova sovranità, che è l' *Ecclesiastica*, indipendente, come si è detto, dalla sovranità civile, ed ebbe per fine il condurre gli uomini alla felicità eterna del Cielo. Dunque tuttociò, che appartiene alla *giustizia rivelata* è d' ispezione, e regolamento della sovranità Ecclesiastica. Le azioni umane relative a questa giustizia sono quelle, che abbiamo di sopra chiamate *azioni Spirituali*.

103. Ma la *Giustizia rivelata* comprende anche la *Giustizia naturale*. La Legge Evangelica di Gesù Cristo lasciando in tutto il suo vigore la *natural giustizia*, non ha fatto altro che illustrarla con nuovi lumi, aggiunti ai lumi della natura, e procurarne più facilmente l' osservanza con nuovi mezzi, precetti e consigli. Dunque la Sovranità Ecclesiastica entra a regolar l' uomo anche nelle cose appartenenti alla giustizia naturale. Dunque il campo assegnato alla Ecclesiastica Potestà si stende anche sul campo assegnato alla Sovranità civile. Questa cosa confonde insieme i confini delle due Potenze, e fa la civile dipendente dall' Ecclesiastica. Non potrà la sovranità civile entrar nel campo dell' Ecclesiastica, poichè

non appartengono alla Sovranità Civile quelle cose, le quali sono proprie *della Giustizia* nuovamente *rivelata* da Gesù Cristo, per esempio sui diritti, che il cristiano ha di partecipare ai sagramenti, di usare una tal determinata maniera di culto verso Dio, verso i Santi, e così del resto. Ma l'Ecclesiastica entrerà per diritto proprio sul campo della civile Sovranità e proibirà per esempio nel commercio umano un contratto permesso, e talora anche comendato dal Sovrano secolare, e lo proibirà, come usurario, e perciò contrario alla Giustizia naturale. Di quà secondo alcuni nasce *la Potestà indiretta*. La Chiesa nel proibire, per esempio, quel contratto non mira ai vantaggi, e svantaggi temporali, che da quel contratto possono risultare in bene, o in male dell' umana società; ciò non appartiene alla Chiesa. Mira ella soltanto al danno spirituale, che proviene ai suoi Figliuoli dal peccato di usura. Così nel comandare il celibato a certe persone, l' astinenza di alcuni cibi in certi e determinati giorni, la cessazion del lavoro nei dì festivi, e così in appresso, la Chiesa ha direttamente in mira il culto di Dio, la mortificazion dei sensi, la santificazione dei suoi Ministri ec. Se da tali precetti seguono degl' incagli nel commercio, incarimenti di prezzo su certe derrate, disturbi nelle famiglie, e che sò io: coteste sono conseguenze, che o naturalmente o accidentalmente nascono da quei precetti: non sono già oggetti intesi, e voluti dalla medesima Chiesa. Pare dunque, che la *potestà indiretta* sia vera, giusta, e da ammettersi nella Sovranità Ecclesiastica.

104. Rispondo, che la parola Potestà è molto male usata in questa nostra materia. Tal parola ingerisce l' idea di un *diritto legittimo* (giacchè parliamo di potestà non *fisica*, ma *morale*) *di un dritto*, dissi, *legittimo* di fare e di comandare qualche cosa. Or questa idea è falsa nel caso nostro. Un principe, per esempio, condanna alla forca un padre di famiglia reo di lesa Maestà, e confisca i di Lui beni. Da ciò nasce un grave disonore, e povertà in quella Famiglia, nulla complice di

quel delitto. Qual gius ha il principe di offender nell' onore, e nella roba gl' Innocenti? Sarebbe questo un gius, una potestà contro la giustizia, sarebbe vale a dire una contradizione. Non si potrebbe dir mai che quel Principe abbia *Potestà indiretta* di castigare, e far patire gl' innocenti. Dunque la *Potestà indiretta* non è potestà (morale), è una chimera. Ma che sarà dunque? È un effetto naturale, e accidentale del corso necessario, e casuale delle cose. La falsa idea inserita dalla parola *potestà* allarma poi, e ributta il secolar principato, che concepisce intaccata, ed annientata la sua sovranità nelle cose civili. Da qui nasce il dissapore, il sospetto, il contrasto verso la Potestà Ecclesiastica, con tutto quello scompiglio, e quei danni gravissimi, che la Storia dei Bassi tempi, e molto più dei nostri ci fa sapere, e provare. Perciò sarebbe prestare un servigio segnalato alla Chiesa il non insegnare, e neppur mai nominare più questa falsa *Potestà indiretta*.

105. Del resto è certissimo, che la Potestà Ecclesiastica entra di suo diritto anche nel campo della potestà civile; ma con tuttociò restano ben segnati e divisi i confini tra l' una, e l' altra Sovranità. In primo luogo *la Potestà nel foro Penitenziale interno* giudica di tutte le azioni umane spirituali, e temporali; le dirige, e le dispone. Ma questa è una potestà, a cui non si soggetta, se non chi vuole spontaneamente; e per conseguenza nulla intacca, o disturba la potestà civile, la quale se non vuole assoggettarsi, non vi è chi la possa con forza esterna efficace attraversare, o fermare nel suo cammino. Perderà in tal caso un Principe la sua eterna felicità: ma conserverà nondimeno i diritti della sua Sovranità temporale, e l' esercizio dei medesimi.

106. Se poi parliamo del *foro esterno giudiziale* della Chiesa, questo non entra in tutte le azioni esterne, come già si è detto nel *num.* 81.: ma in quelle sole, che disturbano la società *come Cristiana*, ed offendono i diritti dell' uomo, *come Cristiano*. In una parola, quando il Principato Secolare

sconfina fuori de'suoi limiti, intacca esternamente i diritti della Chiesa; allora Egli agisce senz' autorità; e però la Chiesa, che si oppone a tali azioni, che le condanna, che le punisce colle pene sue proprie, non entra nel campo altrui, e non offende i diritti del Principato Secolare, che non ha. Sia in esempio un Sovrano, che dichiara, e fà la guerra ad un' altro sovrano. Se questa guerra si faccia in modo, che la Religion Cattolica non sia punto offesa nella sua Fede, la Chiesa non sia intaccata nei suoi diritti, ed i militanti abbiano la giusta libertà di vivere da Cristiani; la Potestà Ecclesiastica non può *giudizialmente nel foro esterno* ingerirsi, o decidere sulla giustizia, o ingiustizia di questa guerra, dipendendo ciò da motivi e ragioni di temporale interesse, e di mondana Politica semplicemente: motivi, e ragioni, i quali non sono d'ispezione del *foro interno giudiziale* della Chiesa. Che se poi la guerra si facesse con distruzione dei luoghi, e delle cose sagre, per piantare e spalleggiar l' eresia, o altro vizio pubblico, con ostacoli opposti espressamente all'esercizio conveniente della Religione nei guerreggianti, e così del rimanente; allora la Chiesa entra ad opporsi a tali cose coll'uso, e coi mezzi della sua Potestà pubblica giudiciale; nè, ciò eseguendo, offende la sovranità secolare, la quale non ha, nè può aver diritto veruno di far guerra alla Religione, ed a Gesù Cristo.

107. Il mirar *direttamente, ed immediatamente al fine*, o Spirituale, o Temporale, è il modo, come abbiam detto, di separare i confini delle due sovranità. Ma siccome il *diretto* si confonde alcune volte coll' *indiretto*, così sarà un modo migliore, più chiaro, e più esatto mirare ai diritti dell' uomo, come cittadino, della custodia dei quali è incaricato il Principato secolare; e dell' uomo, come Cristiano, dei quali è incaricata la Chiesa. La distinzione di queste due specie di diritti è chiarissima da se stessa. Se il Vescovo, per esempio, o il Papa sospende un Prete, o priva dei Sacramenti un secolare, ne seguirà disonore nei castigati. I Parlamenti di Francia s'in-

tromisero spesse volte ad opporsi a tali sospensioni, e privazioni sul pretesto, che tocca al Principe, ed ai magistrati il difender l'onore dei sudditi; ma vede ognuno a prima vista, che tale onore è un onore; mi si lasci dire così, Ecclesiastico, e che un uomo non gode di quest'onore, se non *come Cristiano.*

108. *La giustizia rivelata* comprende anche *la giustizia naturale*, come si è detto di sopra. Le azioni adunque esterne, le quali offendono tutt'insieme l'una, e l'altra giustizia, apparteranno al *foro giudiziale di ambedue* le Potestà. Queste sono quelle, che si chiamano cause miste. Discorreremo in appresso a parte di queste cause miste, e faremo vedere, che ambedue le Potestà possono in esse procedere, ciascuna secondo il proprio suo fine, e coll'uso dei mezzi suoi proprj, senza intaccare i diritti l'una dell'altra.

# CAPO TERZO

## COMPETENZA IN DETTAGLIO DELLE DUE SOVRANITA'

109. Dalla generalità dei diritti, e degli obblighi respettivi delle due sovranità dobbiamo ora scendere al particolare in dettaglio. Esamineremo le materie privativamente proprie della Potestà Ecclesiastica in primo luogo, per soggiunger poi ciò, che la Potestà laica non può in esse eseguire. Indi parleremo delle *materie miste*, nelle quali hanno certi diritti ambedue le potestà, ciascuna per diversi riguardi. In questo capo non ragionerò, se non dei diritti originarj della Chiesa conceduti ad essa da Gesù Cristo: in appresso si parlerà dei privilegj, che alla Chiesa hanno concessi i Principi secolari. Nelle prove, che farò delle mie assertive cercherò di unire alla brevità la chiarezza, e la forza sufficiente delle medesime.

### §. I.

### *Della Dottrina.*

110. Si può questa dividere in due classi. La prima comprende la dottrina dei Dommi specolativi, ed astratti, che contengono le verità della Fede. La seconda si aggira sopra i Dommi pratici, che comprendono le verità della morale. Le une e le altre classi sono di privativo diritto della Chiesa. Gesù Cristo nell' atto di salire al Cielo incaricò gli Apostoli della predicazione ed insegnamento pubblico degli uni e degli altri Dommi « *Euntes docete omnes gentes docentes eos servare omnia*

*quaecumque mandavi vobis* (*Matt.* 28. *v.* 19.) Questo insegnamento è *potestativo* con autorità di obbligare la credenza. Gesù Cristo comincia col dire di essere stata data a Lui dal Padre suo ogni potestà in Cielo, ed in terra, ed aggiunge poi per via d'illazione « Andate dunque ad ammaestrar tutte le genti « *Data est mihi omnis potestas in Coelo et in Terra; euntes ergo docete omnes gentes* (*ibidem*). Ciò vuol dire, che siccom' Egli avea ricevuto dal Padre la potestà di ammaestar tutto il Mondo; così questa medesima Potestà Egli la comunicava agli Apostoli, e non solamente agli apostoli presenti; ma eziandio a tutti i lor futuri successori, giacchè il regno da Lui fondato dovea durare fino alla fine del mondo *usque ad consumationem saeculi:* Ed esser dovea un insegnamento infallibile, poichè sempre diretto dalla continua assistenza di Lui « *Et ecce Ego vobiscum sum usque ad consumationem saeculi* (*ibid. v.* 8). Finalmente questo diritto di Dottrina porta negli ascoltanti obbligo di conformarvi la propria credenza. Questa è una Legge sanzionata da Dio colla promessa di premio, e castigo respettivamente « *Euntes*, dice Gesù Cristo, *in mundum universum praedicate Evangelium omni Creaturae, qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit condemnabitur*, (*Marc.* 16. *v.* 18.) Ed altrove « Chi ascolta voi, ascolta me; e chi disprez-
« za voi, disprezza me stesso « Se taluno non ascolterà la
« Chiesa nell'insegnamento dei suoi Pastori, trattatelo come
« un peccator pubblico, come un Pagano » *Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit* (*Luc.* 20. *v.* 16.).
« *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tanquam Ethnicus et publicanus* (*Matt.* 18. *v.* 17).

111. Gli Apostoli usarono di questo diritto, non solamente senza dipendenza della Potestà Civile; ma positivamente contro la volontà dei Principi Secolari, e magistrati. Che risposero i *SS. Pietro, e Giovanni* in nome di tutti, quando dai principi dei Sacerdoti, e dai Magistrati degli Ebrei fu loro

con gravi minacce intimato di non più predicare Gesù Cristo, e la sua Dottrina; « *Siate*, dissero, *Giudici voi stessi, se sia* « *cosa giusta fare a modo vostro*, piuttostochè ubbidire a « Dio. Noi non possiamo a meno di predicare quei fatti di « Gesù Cristo che abbiamo veduti, e quella Dottrina, che da « lui abbiamo imparata. » *Petrus vero, et Joannes responderunt dicentes ad eos: si justum est in conspectu Dei vos potius audire, quam Deum, judicate: non enim possumus, quae vidimus et audivimus non loqui* (*Act .cap.* 4. *v.* 19. *e* 20.). *S. Paolo* fu più volte carcerato, e battuto con verghe, e da pertutto perseguitato, come un ribelle delle potenze del secolo per la predicazion del Vangelo; ma non per questo cessò mai dal predicarlo « *In Evangelio laboro usque ad vincula, quasi male operans, sed verbum Dei non est alligatum* » (*II. ad Timoth. cap.* 2. *v.* 19). È cosa manifesta che la parola di Dio fu predicata nei primi tre secoli colla contradizione, e sotto il divieto dei Principi Pagani. Nei secoli seguenti, i sovrani eretici adoperarono tutto lo sforzo della lor potenza per sopprimere ora un articolo, ora un altro, e talvolta molti insieme della Dottrina Cattolica. La S. Chiesa, ed i Pastori di Lei mai non cessarono d'insegnarla pubblicamente, e sempre trionfarono di tutte le potenze del mondo, e dell'Inferno.

112. Dunque la Dottrina della Religione è di privativa competenza e di diritto originario della Potestà Ecclesiastica. Il Principato civile non può comandare sopra di essa. La ragione stessa lo detta. Se si tratta di *Dommi specolativi ed astratti*, che contengono le verità della Fede, questi per la maggior parte non ci sono noti, se non per mezzo della Rivelazione. Or la rivelazione non fu fatta da Gesù Cristo ai principi secolari, ma agli apostoli. La commissione di spanderla per tutto il mondo colla predicazione fu data a questi, e non già alle secolari Potestà. Di più la Fede dee essere *una* sola per tutta l'estenzione della Terra, ed *un* solo il Sacra-

mento della Fede, che è il Battesimo « *una fides*, *unum Baptisma*, che di tutt'i Fedeli sparsi pel mondo, forma un solo corpo sotto un capo solo, e padrone « *unum corpus*... *unus Dominus* « ( *ad Eph. Cap.* 4. *v.* 4. *e* 5. ). Com'è possibile avere questa unità sotto l' ingerenza di tanti capi, quanti sono i Regnanti Principi secolari?

Se si tratta dei Dommi pratici della morale; quantunque a conoscere questi giunga anche il solo lume della natura; questo tuttavia quanto è languido! quanto inerte! quanto fallace! La rivelazione è quella che ha posti ben in chiaro i doveri morali dell' uomo, la vera natura della virtù, il carattere dei vizi. Dunque anche i Dogmi pratici della morale appartengono alla Rivelazione, e per conseguenza anche esclusivamente alla Potestà Ecclesiastica. Perciò S. *Ambrogio* scrivendo all' Imperador *Valentiniano* diceva « Non si è sentito mai, « che nella causa di fede i laici decidano sull' insegnamento « dei Vescovi. Non siamo tanto vili per adulare i Principi del « secolo fino a ceder loro quei diritti, che Dio ci ha dati. Se « consultiamo le Divine Scritture, e la tradizione degli anti« chi tempi, non vi è, chi non confessi, essere stati i Vesco« vi Giudici degl' Imperadori nelle cause della Fede; non « gl' Imperadori dei Vescovi » *Quando audisti, Clementissime Imperator, in causa Fidei Laicos de Episcopo Judicasse? Ita ergo quadam adulatione curvamur, ut sacerdotalis juris simus immemores, et quod Deus donavit mihi hoc ipse aliis putem esse credendum? Si vel scripturarum seriem Divinarum, vel vetera tempora retractemus, quis est qui abnuat in causa Fidei Episcopos solere de Imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis judicare?* (*Ep. ad Valentin.* 3. *quae est in ord. ap. Maurin.* 31. *num.* 4.) Aggiunge un moderno Autore, che non può essere sospetto di parzialità per i diritti del Sacerdozio, voglio dire il P. Quesnello. « I « Vescovi, dice, ed i preti non dipendono punto dagli uomi« ni (intendesi dei Laici) nell' esercizio del loro ministe-

« ro ..... nell' annunziare la verità della Religione ai po-
« poli: Essi debbono obbedire a Dio, che loro il comanda,
« piuttosto che agli uomini, che loro il proibissero » (*Discipl. della Chiesa sul cap.* 5. *degli Atti Apostol.*)

113. La massima finora esposta *è di Fede*. La pratica costante ed universale della Chiesa è un interpetre infallibile della parola di Dio. Seguono da questa massima varie conseguenze. La *prima*, è, che le decisioni del Papa solenni e come suol dirsi, *ex-Cathedra* (quelle almeno, che sono confermate col consenso del corpo dei Vescovi secondo l' opinione di alcuni), e così pure le decisioni dei Concili Generali sui Dogmi specolativi, e sulle regole della Morale obbligano tutto il Cristianesimo, ancorchè il Principe secolare non l' accetti, e vi si opponga. Tale opposizione poi è di niun valore, illegittima, ed ingiusta.

114. *Seconda conseguenza*. Il Sacerdozio ha diritto di pubblicare per tutto il Cristianesimo le sopraddette sue decisioni; e di usare nella pubblicazione quelle maniere che istimerà convenienti, e sufficenti: ed il Principato secolare non può opporsi per impedire tale pubblicazione. *Vedasi il passato num.* 20.

115. *Terza conseguenza*. Non può l' Impero Laico intromettersi a decidere qual sia il carattere, e fin dove si stenda, e di qual natura sia l' obbligazione delle decisioni in materia di Religione. Questo è un diritto privativo del Sacerdozio, che appartiene al diritto di interpetrazione, come abbiamo osservato *al num.* 21. Per esempio, se i due *Canoni III., e IV: della Sess. XXIV. del Concilio di Trento* sopra il Matrimonio siano Canoni Dommatici, che obbligano la Fede; oppur solamente disciplinari, che obbligano la sola pratica? Se la potestà, che la Chiesa esercita nel porre impedimenti dirimenti il Matrimonio e nel dispensargli, sia originaria e ricevuta da Gesù Cristo oppure delegata concessa dai Principi secolari. Se la *Bolla Unigenitus* condannatoria delle 101.

*proposizioni del P. Quesnello* abbi o nò il carattere di regola di Fede?

Se ad una decisione si debba piamente un silenzio rispettoso, ovvero anche una fede con sommissione dell' intelletto? Il decidere questi punti, e somiglianti è di competenza privativa della Chiesa. Chi fà la Legge, può solo autenticamente dichiarare, qual sia il carattere, e qual la natura dell' obbligazione.

116. *Quarta conseguenza.* La censura e la proibizione degli scritti e dei libri relativamente alla Dottrina Religiosa è altresì di competenza esclusiva, e di privativo dritto della Potestà ecclesiastica. Incaricata, com' è da Gesù Cristo di ammaestrare tutte le genti, e di pascerle colla Divina Parola, per conseguenza ha dritto di vietare i pascoli nocivi alle pecore del Principe dei Pastori, e di sterpare l' erbe cattive dal campo del padre di famiglia. La Chiesa sola conosce senza sbagliare la qualità delle Dottrine Religiose, ed il bisogno dei suoi figliuoli. Perciò a lei sola tocca il caratterizzare con determinata censura i libri, e le proposizioni, dichiarandole Eretiche, o Scismatiche; oppur solamente favorevoli all' Eresia o allo Scisma, perturbative dell' ordine, scandalose, erronee ec. E quando giudicherà opportuno il non discendere a determinata censura, potrà usare censure generali, e rispettive, e come suol dirsi *in globo.* Così ha fatto il Concilio di *Costanza* colle proposizioni di *Giovanni Hus, e di Wicleffo:* così *S. Pio V.* con quelle di *Bajo:* così *Clemente XI.* con quelle di *Quesnello.* In qualunque maniera proceda la Chiesa su questo punto, sempre usa della Potestà ricevuta da Gesù Cristo pel Magistero dell' insegnamento. Ed usando ancora della Potestà di regolamento, Ella annetterà alle sue leggi quella sanzione, che stimerà conveniente di censura da incorrersi.

117. *Quinta conseguenza.* I catechismi per titolo più pressante sono della privativa giurisdizione Ecclesiastica. Questi danno il primo latte della cristiana istruzione ai fanciulli.

Questi versano le prime acque ad inaffiare le tenere piante. Dalle prime idee ricevute negli anni più teneri dipendono per la massima parte i sentimenti per la vita, o nella vita futura. Perciò la Chiesa ha severamente condannati e proibiti i Catechismi di *Mompellier*, *del Gourlin*, *del Messangy*, *ec.* Altri ne ha proposti per uso comune, e sicuro; come il Catechismo Romano, il grande, ed il piccolo del Card. *Bellarmino*, e così del resto. Non tocca ai Principi intromettersi a comandare, che nei loro Stati si usi questo, o quel Catechismo; si riprovi, si riformi, questo o quell' altro. Questa cura debbano lasciarla ai Vescovi; questi poi hanno in ciò da dipendere dai regolamenti della Chiesa, e del Papa suo Capo.

118. Che dovrà dunque dirsi del *Placet*, o *Regio Exequatur*, che i politici pretendono essere di diritto del secolar principato di apporre alle Bolle solenni, e dommatiche dei Romani Pontefici? E negando questo *Placet* d' impedirne la pubblicazione, e l' esecuzione? La Storia ci assicura esser questo *Placet* un' invenzione di pochi anni, trattandosi di materie Dommatiche, delle quali sole io adesso parlo. Certo gli apostoli, ed i discepoli di Gesù Cristo pubblicarono gli Evangelii, e molte Lettere con totale indipendenza della Sovranità civile. Nei secoli seguenti i Papi ed i Concilj Generali, fecero lo stesso per le loro decisioni contro l' Eresie. Ed è cosa manifesta, che il *Placet e l' Exequatur* su queste materie è un abuso grande e si oppone ai diritti originarii del Sacerdozio. La Chiesa ha sempre riprovato, e condannato come una empietà, come una scelleratezza il silenzio, che la potestà secolare ha preteso d' imporre sulla libera predicazione, e manifestazione delle verità Cattoliche. Testimonio l' Editto dell' Imperador *Costante* chiamato *Tipo*, nel quale si proibiva sotto pretesto della pubblica quiete di quistionare sopra il punto di quel tempo agitato di una, o due volontà in Gesù Cristo. Il Papa, e martire S. *Martino I.* condannò questo Editto, come fautor di Eresie, e chiamollo sommamente empio, *im-*

*piissimum Typum*. Vedasi il *Concilio Lateranense dell'anno* 649. (*Ep. Mart.* 1. *ad omn. Christ. Fid. apud Labbè tom.* 6. *Conc. col.* 375.) I principi secolari hanno formalmente riconosciuta, ed apertamente confessata questa verità. « Più sommessi alle decisioni della Chiesa, che il minimo dei nostri « sudditi (dice il *Duca di Orleans* Reggente di Francia in « una dichiarazione data l'anno 1717 a nome del Re Pupillo « sul proposito della Bolla *Unigenitus.*) Noi siam persuasi « che da essa i Re, ed i Popoli debbono ugualmente apprendere la verità necessaria alla salute. Noi ci guarderemo bene « dal volere estendere la nostra Potestà sopra a ciò, che concerne la Dottrina, il deposito della quale è stato confidato « ad un' altra *Potenza*. Noi sappiamo, che alla *Chiesa sola* è « riservata l'ispezione sulla Dottrina; e noi non possiamo intrometterci in questo affare senza esporci al giusto rimprovero di non aver sostenuta la verità, se non per una sorpresa manifesta sopra la Potenza Spirituale » Di fatti quei Principi che si sono voluti intrigare nelle decisioni sulla Dottrina, hanno tutti errato, e sono morti eretici. Testimonio n'è l'Imperador *Giustiniano*, che cadde, e morì nella eresia degli *incorruttibili* (*Nat. Alex. cap.* 7. *Hist. Eccl. art.* 2. *Saec. VI.*) L'assemblea generale del Clero di Francia nell'anno 1765 riconobbe ed espressamente confessò non esser necessario il *Placet* del Sovrano per ammettere e pubblicare la celebre Enciclica di *Benedetto XIV.* sul negare i Sacramenti anche in punto di morte, ai notorj appellanti ( *nella sess.* 20. *v. alle pubblicat.*) : « Fin dal V. secolo confessò questa medesima verità l'Imperador *Valentiniano* in una sua *Novella* posta dopo la lettera di *S. Leone ad Episc. per Prov. Vienn. consiis.*, e dice così con espresse parole parlando di un Decreto di *S. Leone* » *Et erat quidem ipsa sententia per Gallias etiam sine Imperiali sanctione valitura.*

119. Dicono i politici, che il *Placet* si esige non già per giudicare sulla Dottrina della Fede, o dei costumi, [illegible]

assicurarsi, che coll'occasione, e sotto il pretesto di essa non s'insinui qualche massima contraria ai diritti dei Sovrani. Questa ragione, se ha qualche peso per la Potestà civile, vale ugualmente per la Potestà Ecclesiastica. Anche questa avrà diritto di sottomettere al suo *Placet* tutt'i pubblici Editti dei principi secolari e negandone l'*Exequatur*, impedirne la pubblicazione, e l'esecuzione. E che? Non possono i principi secolari nelle loro Leggi, negli Editti, e dichiarazioni pubbliche spargere degli errori contrarii alla Fede, ed alle regole della morale Evangelica? Non possono intaccare i diritti originarj della Chiesa? Anzi non è ciò accaduto di fatto più volte? Dunque il preteso diritto del *Placet* tende manifestamente a confondere insieme le due Potestà, ed a soggettarle reciprocamente una all'altra. Dunque è un manifestissimo assurdo.

120. Se di fatto accadesse (come pretendono i politici, che sia più volte avvenuto), che la Potestà Ecclesiastica nei suoi Decreti, e carte pubbliche offendesse i diritti dei Sovrani temporali, qual rimedio allora si porrebbe? Rispondo che in casi tali si può usare legittimamente il *diritto di propria difesa*. Il Sacerdozio più volte si è prevaluto di questo diritto contro i Principi secolari. Avendo questi violato i diritti della Chiesa nelle pubbliche carte, questo ha reclamato contro tal violazione, l'ha chiamata usurpazione, incompetenza, nullità di tutti gli atti ec. Questa maniera di difesa resta aperta anche ai Sovrani, se mai accadesse (il che è assai difficile) di averne bisogno. Ma non è meglio (ripigliano i politici) prevenire ogni disturbo, e contrasto col sottomettere i pubblici decreti della Potestà Ecclesiastica alla revisione, ed alla legge del *Placet?* No, non è meglio. Così la Chiesa si rende affatto schiava della Potestà Laicale: così per regola generale si viola uno dei di Lei diritti più preziosi, e più incontrastabili.

748887

## §. II.

### *Della Disciplina in Generale.*

121. Su questo punto i politici parlano più apertamente contro la competenza della Chiesa. Questa è una piazza, la quale tentano di prender con forza aperta per assalto: laddove contro la dottrina combattono, dirò così, per via di mine e di assedio. La competenza della Chiesa sulla disciplina in generale resterà provata nei *paragrafi* seguenti coi dettagli delle sue diverse parti; intanto recherò qui alcune prove comuni ed adattabili a tutte.

122. Il fine della felicità eterna in Cielo, riguardato direttamente, ed immediatamente, determina, fissa e gli oggetti spirituali, che sono di privativa competenza del sacerdozio, come abbiamo veduto nel *num.* 98. Or la disciplina ecclesiastica regola il culto da prestarsi a Dio, e la maniera di santificare le anime: e queste due cose riguardano direttamente ed immediatamente il fine della felicità eterna in Cielo. La cosa è chiara da se. Dunque la Disciplina Ecclesiastica è di privativa competenza del Sacerdozio. In fatti, che importa al Sovrano laico, se la gente vada in paradiso o vada all' inferno? Qui non si tratta di felicità temporale; ma solo di eterna. Che importa al Sovrano laico, qual culto si presti a Dio, purchè se ne presti uno? Può Egli sapere altronde, che dalla Rivelazione, qual culto Dio voglia, che gli si presti dall' uomo? Or la Rivelazione è stata privativamente commessa al Sacerdozio. Dunque i laici non hanno altra ingerenza nella disciplina Ecclesiastica, fuori che di impararla dal Sacerdozio e di eseguirla.

123. La S. Scrittura del nuovo Testamento è piena di fatti i quali dimostrano aver gli Apostoli regolata e formata la disciplina senza la minima dipendenza; anzi contro l' espressa

volontà dei Regnanti. Ne daremo le prove nel dettaglio dei seguenti paragrafi. Erano forse gli Apostoli usurpatori dei diritti altrui nel regolar con indipendenza la disciplina? Forse hanno col loro esempio insegnato ai loro successori di esser altrettanti contumaci e ribelli? I SS. Padri, e Dottori della Chiesa non hanno cessato mai di predicare questa verità fondamentale alle Potenze del Secolo. Non ti impacciare nelle cose Ecclesiastiche, nè su queste tu devi comandare a noi; ma devi da noi impararle, diceva il grande *Osio* all' Imperador *Costanzo*, come abbiamo accennato al *num.* 64. Voi siete pecore del mio Gregge; tocca a me regolarvi secondo le disposizioni del gran Pastore, diceva *S. Gregorio Nazianzeno* ai ministri imperiali, come leggesi al *num.* 76. La Chiesa è stata da Gesù Cristo affidata ai Vescovi, ed ai Sacerdoti, ed a loro appartengono le cose Ecclesiastiche, diceva ad un Imperadore *S. Teodoro Studita* da noi riportato al *num.* 64.

124. I regnanti stessi hanno ben conosciuta, e pubblicamente confessata questa verità. Ai laici non è lecito per verun modo intromettersi nelle cause Ecclesiastiche, le quali sono riservate ai Sacerdoti, disse in pubblico Concilio Generale l' Imperador *Basilio*, come abbiamo veduto nel *num.* 65. Il Re di Francia in un *Editto de'* 1693. *all'art.* 39. afferma che « la cognizione delle cause concernenti i Sacramenti, i « voti religiosi, l' Ufizio divino, la Disciplina Ecclesiastica ed « altre puramente spirituali appartengono ai Giudici di Chie» sa ». Il protestante *Boemero* attribuisce a diritto originario della Chiesa il regolare la Liturgia, e le Cerimonie del culto religioso (*Jur. Can. Protest. tom. IV. p. I. diss. pret.* §. 66.) Il *Fleuri nel Gius Can. p. I. Cap. I.* dice « la Chiesa ha di« ritto di stabilir dei Pastori, e dei Ministri per continuare « l' opera di Dio fino alla fine dei Secoli, e per esercitare la « sua giurisdizione; e può ancora levarli di officio, se sarà « necessario ».

125. Convengono i politici con noi, se si tratta *di oggetti*

*puramente spirituali*. Ma che intendono essi *per puramente spirituali?* Tutto ciò, che non consiste in azioni esteriori, almeno *pubbliche;* delle private poco, o nulla si curano. Questa loro spiegazione assoggetta al principato civile tutti i regolamenti della Disciplina Ecclesiastica. Il culto di Dio in una Società estesa per tutto il mondo, ed i regolamenti sopra di esso debbono necessariamente essere esterni, e pubblici. Le anime si santificano non solamente con gli atti interni; ma ancora per mezzo di azioni esteriori, attive, e passive, particolarmente coi Sacramenti. La predicazione del Vangelo, l'istruzione, l'amministrazione dei Sacramenti, le leggi sul costume, l'esercizio del governo, la comunicazione degli individui, e che so io, sono azioni di lor natura esterne, visibili, sensibili. Nè può da queste prescindersi fra persone composte di anima spirituale, e di corpo materiale. (Vedasi ciò, che si è detto di sopra al *num.* 67. Dunque la divisione e la distinzione fra gli oggetti *spirituali e civili* non ha da ripetersi dalla esteriorità o dalla pubblicità delle azioni; ma *dal fine diretto e immediato*, come già si è dimostrato. Quell'avverbio *puramente spirituali*, è un vero pretesto in mano dei politici per fare una falsità di senso con un giuoco di parole. L'avverbio *puramente* si aggiunge alle volte anche da noi; non già per distinguere le azioni interne dall'esterne; ma per indicare, e dividere le materie *semplici* dalle *miste*. *Semplici* si chiaman quelle, le quali hanno soltanto un fine spirituale, e sono, di privativo diritto della sola Chiesa; *Miste* si chiamano quelle che avendo un doppio fine, appartengono per certi riguardi, ed in certi punti alla Potestà Ecclesiastica, e per altri riguardi, ed in altri punti alla Potestà civile, come sarebbe per tacer degli altri il matrimonio. Delle *materie miste* parleremo in appresso.

## §. III.

### *Disciplina in dettaglio: Culto pubblico.*

126. Appartengono a questo la Liturgia del S. Sacrifizio della Messa, le Uffiziature pubbliche, le Orazioni comuni, il culto dei Santi, delle loro reliquie, statue, immagini, le feste, i digiuni, le processioni, l'amministrazione dei Sacramenti, le Chiese, gli Oratorj, i vasi ed ornamenti sagri, e così in appresso. La Chiesa sola può stabilire, ed ordinare tuttociò, che stimerà conducente alla purità, decenza, e maestà di questo culto nelle cerimonie, e maniere di esercitarlo. Tutti questi punti evidentemente mirano diritto alla felicità del Cielo. Il culto dei Santi, delle loro reliquie, statue, immagini, si riferisce in ultima analisi al Culto di Dio. Egli stesso si onora nell'onorare i suoi amici. La Beatificazione e Canonizzazione dei Santi, dei Servi di Dio, appartiene evidentemente alla Chiesa. E chi altro potrebbe decidere esser questo, o quello Servo di Dio, e deciderlo con Autorità? La sola Chiesa e nel caso di poter applicare ai Servi di Dio quel detto di Gesù Cristo, « *qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit* » *Matt. cap.* 10. *v.* 22. Prescindendo ora dalla questione, se tal Decisione sia di Fede, almeno riguardo alla Canonizzazione, che dir dovremo della temerità di coloro, che negano il titolo di Santi a *S. Gregorio VII; a S. Ignazio di Lojola, a S. Vincenzo de' Paoli*, e ad altri eziandio, chiamandoli per disprezzo *Ildebrando, Innigo di Guipuscoa*, il *Sior Vincenzo*, e così in appresso? *Isti sani ne sunt in fide?* L'amministrazione dei Sacramenti tende immediatamente alla santificazion delle anime, ed alla eterna felicità del Cielo. L'Apostolo *S. Paolo* regola le adunanze, che si facevano per l'Orazione in comune, e per la partecipazion dell'Eucarestia (1. *ad Cor. cap.* 11.) Nei primi secoli della Chiesa i Fedeli si adunavano nelle Ca-

tacombe, e nelle case private ad orare, a lodar Dio con Inni, e Salmi, a partecipare dei Sacramenti sotto la presidenza dei Vescovi, senza licenza; anzi contro la proibizione del Principato secolare. Si sà, in quanta grande venerazione fossero i corpi, e le Reliquie dei SS. Martiri, ed il luogo del loro Martirio, e della loro sepoltura: sopra queste, che *Memorie dei Martiri* erano chiamate, si ergevano altari, e fabbriche unicamente destinate alla Orazione ed alla celebrazione del S. Sagrifizio. Gli Apostoli, ed i Vescovi adunati nel Concilio di Gerusalemme comandarono l'astinenza di certi cibi (*Actor. cap.* 25.)

127. Ma non potrebbe il Principe impedir la fabbrica di nuove Chiese, ed Oratorj, ed anche demolir le antiche, e ridurle ad usi profani? Bisogna in ciò precedere con distinzione. Quando i luoghi destinati all'orazione, e al culto pubblico non bastano ad un discreto comodo della popolazione nella città, e nelle campagne; allora i sudditi *come Cristiani*, e la Chiesa, come loro Madre hanno vero diritto di aver tali luoghi fino al segno del detto comodo: E questo è un diritto dell'uomo, *come Cristiano*. Questo diritto si offenderebbe da un Principe, che ne proibisse la fabbrica. Se poi detti luoghi bastano all'indicato fine, il Principe col vietarne l'erezione dei nuovi (sempre però supposte giuste ragioni) non eccede i suoi diritti, e comanda sul suolo, ch'è sotto il suo alto *Dominio*. Così nulla toglie al Cristiano; ma soltanto per giusti motivi impedisce, che acquisti più di quello, ch'è bastante. Quanto poi alla demolizione delle Chiese ed Oratorj già esistenti; e la riduzione di essi ad uso profano; il Principe non può farlo senza offender la Religione, e violare i diritti della Chiesa. Se vi fossero ragioni giuste e pressanti di farlo, per esempio, per la troppa lor moltitudine, o in tempo di guerra per togliere ai nemici il comodo delle offese, e così in appresso; la Chiesa consentirà sempre ad azioni conducenti al ben pubblico anche temporale, ed il consenso della Chiesa è ne-

cessario. In casi poi urgentissimi di guerra, di assedj ec. la necessità, *quae non habet legem;* ma necessità positiva, la salute del popolo autorizza a far molte cose, le quali fuori di tali casi non potrebbero *lecitamente* eseguirsi; ed allora si suppone la presunta volontà, e consenso della Chiesa.

128. Si è detto da alcuni che le adunanze di molto Popolo in un luogo sono sempre pericolose, e sospette al Governo. Qualche fanatico Vescovo, o Prete non potrebbe sotto pretesto di Religione predicar la sollevazione, e muovere il popolo a ribellarsi? Questo disordine non è forse accaduto non poche volte? E la Cattedra di Verità e di pace non è stata non di rado convertita in Cattedra di menzogna, e di guerra? Quindi i Principi secolari sono autorizzati ad aver ispezione sulle adunanze Religiose dei Fedeli, a regolarla con Leggi, ed anche ad impedirle, e proibirle.

129. Se alcuno avea motivo di far valere queste pretese ragioni, certamente erano gl' Imperadori gentili nei primi tre secoli, e nei seguenti i Regnanti Eretici, che perseguitavano a morte i Cristiani Cattolici e proibivano di fatto le loro adunanze: con tutto ciò non cessarono mai i fedeli dalle adunanze Religiose sotto la direzion degli Apostoli ai tempi dei *Caligola*, e dei *Neroni*, e sotto la direzione dei Santi Vescovi ai tempi di *Decio*, di *Diocleziano* e di *Giuliano* l' apostata per tacer degli altri. Qual probabilità vi può esser mai che in luoghi destinati al culto pubblico di Dio, a porte aperte, e dove può intervenire chiunque vuole, ed anche i principi possono tenervi osservatori, si facciano complotti e si tramino ribellioni? Bisogna ben dire, che sia molto cattivo quel governo, il quale abbia sì fatti timori. Il vero è, che le citate ragioni sono pretesti, ed assai frivoli per assoggettare le materie di Religione al principato secolare. Che seppure accadesse talora l'abuso rammentato dai Politici, vi è sempre il diritto della difesa, e di castigo col fare dalla competente autorità interdire il sacro ministero ai fanatici.

130. La pompa e magnificenza delle sacre funzioni, e le ricchezze delle Chiese eccitano lo zelo di molti per il ben pubblico dello Stato, e la carità per i poveri. Tante ricchezze, dicono, morte senza circolazione pregiudicano al commercio: tante spese in consumo di olio, di cera sarebbero meglio impiegate in sollievo dei miserabili. Difatti un Sovrano, che voltasse a questi utili oggetti gran parte di queste pompe, sarebb'egli riprensibile? Ma se i gran palazzi dei regnanti, e le case dei sudditi; se tutto ciò che serve all' uso profano dell'uomo fosse dentro i confini di una onesta parsimonia, io vorrei pure approvare i limiti stessi in ciò che serve all'onor di Dio. Ma non è ella una massima irragionevolezza, una somma indecenza per un Cristiano il non badar mai a questo umiliante confronto fra la casa dell' uomo, e la Casa di Dio? Si sa con quanta magnificenza, e con qual profusione di oro Iddio volle che gli fosse inalzato un Tempio nella Legge Vecchia. I Sacrifizi, e le pubbliche cerimonie del Culto quanto grandi spese allora esigevano! L' uomo ha bisogno di inalzarsi a Dio per mezzo dei sensi. Quella magnificenza, che colpisce gli occhi, eccita la idea della divina maestà, ed ingerisce ammirazione e rispetto. Per conto poi dei poveri non è una ragione molto decorosa, anzi nulla lodevole quella stessa somministrata da *Giuda Iscariota*. Anche costui biasimò quella pia Donna, che versò in onor di Gesù Cristo un vaso di balsamo prezioso. Pretendeva l' iniquo, il maligno, che se ne facesse un miglior uso col darne il prezzo ai poverelli. (*Joan. cap.* 22.)

131. Anche le feste, ed i digiuni trovano nella politica umana delle ragioni, o piuttosto dei pretesti per contradirvi. Si objetta, che le feste sono troppe in pregiudizio degli artisti, e dei lavoratori di campagna i quali tirano la lor sussistenza dalle fatiche giornaliere. A che serve poi l' astinenza dal lavoro? Serve a fomentar l' ozio, l' ubriachezza, le risse, i disordini di ogni maniera. Ed i digiuni, massimamente di quadragesima a che giovano, se non a moltiplicare i peccati per le

trasgressioni, ad impoverire gli Stati per l'uscita del denaro, ad arricchir le nazioni estere aliene dal Cattolicismo?

132. Ma se si hanno a condannare le leggi per il titolo di trasgressione, bisognerà tutte abolirle, non pur le umane, ma le Divine eziandio e naturali. L'abuso degli uomini non è stata mai una buona ragione contro le leggi, e le utili provvidenze dei Legislatori. La Potestà poi Ecclesiastica si è volentieri prestata alla diminuzione dei giorni festivi, quando sull'istanza dei Sovrani e dei Vescovi ha giudicato espediente di farlo; e tutto giorno ancora accorre colle dispense a moderare il rigore dell'astinenza dei cibi per le Città, e per gli Stati, che espongono giuste ragioni per ottenerle.

## §. IV.

### *Elezione dei Ministri.*

133. La Potestà Ecclesiastica risiede in una moltitudine di Ministri di vario ordine, vescovi, preti, diaconi, e ministri inferiori. A capo di tutti Gesù Cristo collocò S. *Pietro*, ed i suoi successori Vescovi di Roma. Chiamasi *Gerarchia*, o *Sacro Principato*. Si divide questa Potestà in *Potestà di Ordine*, e *Potestà di Giurisdizione*. Quella può definirsi: *Potestà di santificare le anime direttamente coi Sacramenti*. Questa poi può definirsi: *Potestà di comandare obbligando la coscienza*. L'una e l'altra Potestà non può darsi dal principato secolare; ma solamente dalla Chiesa. Questo è un articolo di Fede Cattolica. Supposte come note e certe le cose suddette, si cerca, a chi appartenga l'elezione dei Ministri Ecclesiastici?

134. Appartiene alla Chiesa di originario diritto e divino. La Chiesa ha una sovranità indipendente affatto dal principato secolare, come abbiam dimostrato al *num.* 64. Ogni sovranità indipendente poi gode il diritto essenziale, inalienabile, inammissibile di eleggersi i suoi Ministri e cooperatori,

come consta dal *num.* 26. Dunque la conseguenza è chiara. Gesù Cristo elesse i suoi apostoli, e quei discepoli, che mandò a predicare per la Giudea (*Luc. cap.* 6. *e* 10.). Dopo l'ascension di Lui al Cielo la prima elezione di un Apostolo, qual fu S. Mattia, fu fatta da *S. Pietro*, giacchè Egli e propose di farla, e per sua volontà, come riflette *S. Giangrisostomo nell'Ometia* 3. *degli atti Apost. num.* 2., ne lasciò la maniera all'arbitrio dei congregati. I primi sette Diaconi furono eletti dagli Apostoli (*Act. cap.* 6.); nelle sante carte, nei monumenti più antichi della Storia Ecclesiastica riferiti da *Eusebio* troviamo vescovi in gran numero eletti dagli Apostoli, e posti or in un paese, or in un altro al governo delle nascenti Chiese. *S. Pietro* mandò *S. Marco* a regolar come Vescovo tutto l'Egitto: elesse per suo successore nel Vescovado di Antiochia *S. Evadio. S. Paolo* lasciò *Tito* per Vescovo in Candia, e così andate poi discorrendo. Certa cosa è, che niuna parte ebbe in ciò la Potestà laica, la quale anzi faceva tutti gli sforzi per esterminare del tutto il Cristianesimo, e segnatamente l'Ordine Ecclesiastico: e la Chiesa ha sempre avuto in aborrimento il ricorrere ai maneggi della Potestà secolare per essere ammesso fra i suoi Ministri. Un *canone* fra quelli, che diconsi *Apostolici*, perchè contengono la disciplina dei primi tre, o quattro secoli, comanda, che costoro siano deposti, e scomunicati tutti quelli, che con questi comunicano. Il *Concilio di Trento* li considera come assassini e ladroni alla *Sess.* 23. *cap.* 4. *De Sacr. Ord.* « *Sancta Synodus decernit, eos qui tantummodo a Populo, aut a Saeculari Potestate, ac Magistratu vocati, et instituti ad haec Ministeria* (*Ecclesiae*) *exercenda ascendunt* . . . . . *Omnes non Ecclesiae Ministros, sed fures, et latrones per ostium non ingressos habendos esse* » *Si quis* (*così il Conc. Apost.* 31. *secondo la versione di Dionisio Esiguo presso il Cateler. tom.* 1.) *Episcopus saecularibus Potestatibus usus Ecclesiam per ipsos obtineat, deponatur, et segregentur omnes, qui illi communicant* ».

135. Si pretende, che per molti secoli l'elezione dei SS. Ministri, almeno dei primari, cioè dei Vescovi, si facesse dal popolo, per esser poi consacrati coll'imposizion delle mani da altri Vescovi. A questo proposito si citano passi dei SS. Padri, Canoni ec. Questo è un equivoco. Si confonde l'elezione vera, e propriamente tale colla *postulazione*, ossia desiderio, o preghiera, che si elegga il tale, o tal altro. Il Ministero Episcopale è un Ministero d'istruzione, di persuasione, di dolcezza, di amore: Lo è ancora di comando obbligante la coscienza, di correzione, di castigo: ma tutto questo non tanto per punizione, quanto per emendazione, e salvezza del delinquente. Perciò le pene spirituali date dalla Chiesa, chiamansi medicinali, ed i Vescovi nelle SS. Carte, e da tutta la Tradizione ci sono indicati sotto la metafora di *Pastori*, siccome il popolo sotto quello di *Gregge*. Non avendo adunque la Chiesa altro fine che quello di salvar le anime, e questo fine non potendosi ottenere, che colle azioni fatte con libertà, e con certa amorosa spontaneità, è cosa molto importante che il Vescovo (e così a proporzione i Pastori di ordine inferiore) sia amato dal suo popolo. Appresso il medesimo sia in concetto di prudenza, di dottrina, di mansuetudine, e di ogni altra virtù. Ed ecco la gran ragione, perchè la Chiesa prima di dare il Vescovo ad un Popolo, ne ricercava il sentimento, il desiderio, e deferiva molto alle istanze del medesimo Popolo, perchè voleva dar Pastori accetti alla Greggia. Questi erano più al caso di procurarne la loro salvezza. Di fatti S. Agostino già vecchio volendo farsi un successore nel vescovado, elesse Egli stesso il Prete *Eraclio* a tal officio; prima però lo propose al suo popolo per vedere se lo aggradiva (*Epist.* 213. *al* 110.) La Chiesa ha sempre abborrita la Traslazione da un Vescovado ad un altro: Vi sono molti Canoni antichissimi, che la proibiscono sotto gravissime censure. Tuttavia in altri Canoni si permette, quando un Vescovo sia poco gradito, e mal veduto dal Popolo. Tanto preme alla Chiesa questo punto.

Si può vedere a questo proposito il Canone XIV fra gli apostolici, ed ivi l'annotazione del *Catelerio nel tom.* 1. *dei CC. apost. pag.* 438. *ediz. di Anversa dell'anno* 1698. È nota questa massima approvata dalla Chiesa *nullus invitis datur Episcopus.*

136. Nella disciplina presente il Clero della Cattedrale elegge i Vescovi in molte Chiese insigni. Questa ella è vera elezione propriamente detta. Altrove i Sovrani nominano i Soggetti, e li presentano al Papa per esser fatti Vescovi. Ciò però eseguiscono per concessione della Chiesa a titolo di Giuspatronato per aver dotate quelle Chiese di beni temporali, ovvero come rappresentanti dei loro Popoli. Il Giuspatronato si gode anche da private famiglie, e persone sopra Parrocchie, Badie, ed altri Benefizi a titolo di fondazione, e di dotazione, o per privilegio. La Chiesa ha sempre vero dritto di rigettare e le vere elezioni, e le nomine per giusti motivi. Essa può cedere anche ai laici il diritto di nominare; ma non può cedere il diritto di ammettere, o non ammettere le stesse nomine. Questo è essenzialmente inerente alla Sovranità Ecclesiastica, è un diritto inalienabile, ed inammissibile, giacchè è diritto divino.

137. La distinzione fatta di sopra al *num.* 133. fra la potestà di ordine, e la potestà di Giurisdizione è della massima importanza. La confusione delle medesime ha prodotti ministri intrusi, chiamati dal Concilio di Trento *Fures et Latrones*, ha fatto nascere scismi, ed eresie. Si è preteso, che la consacrazione dei Vescovi non solamente imprima loro il carattere, e la potestà di ordine; ma ancora dia loro la potestà di governare le Diocesi loro assegnate, ed una giurisdizione anche sopra le altre Diocesi in tutta la Chiesa. Questa giurisdizione si è voluta distinguere in *Divina* ed in *Ecclesiastica.* La Divina è inseparabile, dicono essi, dal carattere, e si conferisce immediatamente da Dio, ed infallantemente nell'atto, e per via della consacrazione. Tal giu-

risdizione rende validi gli atti Episcopali fatti in qualunque parte del mondo. La giurisdizione Ecclesiastica si conferisce dai superiori, ed è necessaria, non già per la validità degli atti, ma per operare lecitamente; giacchè la Chiesa per evitare la confusione, ed il disordine ha proibito severamente ai Vescovi di esercitare la loro potestà fuori delle Diocesi assegnate a ciascun Vescovo. A proporzione si parla dei semplici preti quanto alla giurisdizione per amministrare il sacramento della penitenza. Quindi si pretende da costoro che un Vescovo eletto solamente dal popolo, o dal principe laico, e consacrato debitamente colla imposizione delle mani, sia legittimo Vescovo, e legittimamente governi il gregge assegnatogli, ancorchè i suoi superiori nella gerarchia lo rigettino, come intruso, e scismatico. Lo stesso si pretende per i Parrochi, ed altri, che hanno nella Chiesa qualche autorità.

138. Questa Dottrina, se non è formalmente eretica, certo è almeno prossima all' Eresia. L' ho ampiamente impugnata in una mia opera intitolata *l' Episcopato*. Ho quivi dimostrato, che la *Potestà di ordine*, non solamente è distinta; ma eziandio *separabile* anzi ancor molte volte *separata di fatto* dalla *Potestà di giurisdizione*, coi seguenti argomenti. *Primo*: vi sono stati fin dai primi tempi apostolici, e nei secoli susseguenti, e vi sono anche presentemente Vescovi di solo carattere senza giurisdizione, senza governo, senza Diocesi, e senza sudditi. *Secondo*: Si ha tutta la giurisdizione Episcopale, da chi non ne ha il carattere, ce ne somministrarono gli esempii i Vicari Capitolari, gli abbati *nullius Dioecesis etc.* *Terzo*: la Giurisdizione si conferisce ai Vescovi prima della loro consacrazione, e per atto separato, allorchè dal Papa sono i Vescovi proposti, e confermati in concistoro: e ciò quanto ai Vescovi. Riguardo poi ai semplici preti, in una Dissertazione contro il Can. *Sicardi* di Montevi ho provato, che la Giurisdizione per assolvere validamente i penitenti la ricevono

del proprio Vescovo, non già nell'atto di esser ordinati sacerdoti; ma per atto onninamente distinto, e separato anche di tempo. Per non far su di ciò più parole mi rimetto alle accennate due opere.

139. Si accusa la moltitudine troppo grande dei Preti ed altri ministri inferiori. Si dice che questo gran numero pregiudica assai allo Stato, impedendo la popolazione, togliendo molte braccia all'agricoltura ed alle arti, e riempiendo le città, e le terre di gente oziosa. Quindi il secolar principato ha un interesse essenziale e diretto su questo punto. Potrà dunque far quelle leggi, e prendere quei provvedimenti, che stimerà necessario al ben temporale ai suoi popoli, proibendo la vestizion dei regolari dell'uno, e dell'altro sesso, e le ordinazioni dei secolari senza l'espresso suo consentimento. Intendasi per altro sempre fino al confine soltanto, che non impedisca la conveniente frequenza del Culto pubblico, e l'aiuto spirituale con certa facilità proporzionata alla popolazione.

140. Si declama eziandio da taluni anche contro l'età troppo immatura, come dicono, per legarsi al celibato coi voti Religiosi e colla sacra ordinazione. Rispondo, che lo spirito di S. Chiesa ha sempre detestati gli abusi su questo argomento. Vi sono infiniti Canoni, i quali proibiscono di ordinare più ministri di quello, che sia necessario al servizio spirituale dei popoli. Perciò vogliono che ogni ministro sia addetto a qualche Chiesa, a cui serva, e da cui riceva il suo sostentamento. Il *Concilio di Trento* ha rinnovati questi canoni ed ha permesso di ordinare anche a solo titolo di patrimonio; tuttavia ha ristretto questa sua concessione ai soli casi di necessità, o almeno di grande utilità. Vedasi la *Sess.* 21. *cap.* 2. *de Reform.* Non può negarsi, che i Vescovi troppo facilmente, e troppo spesso oltrepassano questi giusti e necessari confini. E quando sono inefficaci per colpa degli uomini le leggi tante volte replicate della Chiesa, il Principe secolare può col suo braccio accorrere per richiamarle, e custodirne l'os-

servanza. Lo può, dico, in qualità di protettore della Chiesa, e dei canoni; e lo può ancora per diritto inerente alla sovranità civile. Quando il Principe proibisce per questo fine proprio della Sovranità sua ai secolari di entrare nel ceto Ecclesiastico, o Regolare, egli comanda sul suo ed ai suoi, e non esce dai confini della sua potestà, e per così dire del suo territorio.

141. Resta per altro, a considerarsi il diritto, che ogni individuo gode, e come cittadino, e come cristiano di eleggersi quello stato che gli piace. Questo diritto non resta egli offeso con tali proibizioni dei Principi secolari? Di più si offendono i diritti di Dio, il quale chiama chi vuole al suo più speciale servizio colla professione dei consigli evangelici. Finalmente si mettono in pericolo molte anime di dannarsi. È noto, che *S. Gregorio M.* chiamò opposta a Dio una legge, colla quale l'Imperatore *Maurizio* proibiva agl'impegnati nei pubblici offizi il farsi monaci. La ragione addotta dal S. Pontefice fu, perchè molti non possono salvarsi, se non abbandonando il Secolo « *Per eam legem coelorum viam multis clauditur..... Plerique sunt, qui nisi omnia reliquerint salvari apud Deum nullatenus possunt.* ( *Ep. ad Maurit. Imp.* 65. *lib.* 3. *ind. XI.* )

142. Queste ragioni sono assai speciose per escludere, e chiamare illegittime, illecite, nulle le suddette proibizioni de'Principi secolari. Ma possono queste medesime ragioni opporsi anche alle leggi fatte dalla Chiesa. Se si osservassero esattamente i Canoni sopra citati, quanto gran numero di pretendenti escluderebbero dal ceto Ecclesiastico? E se le vocazioni allo stato religioso si esaminassero, come porta il dovere, con maggior diligenza e perizia, quanti concorrenti non si ammetterebbero? Si sa, parlo in generale, che le viste umane piuttosto che la vocazion di Dio determina molti ad ascriversi al clero. Sopra tutto all'interesse pecuniario quante vittime si sacrificano nel Chiostro? Questi abusi ridondano poi

in rovina di molte anime: cagionano scandali gravissimi; necessitano le persone consacrate al servizio degli altari ad assumere offizj secolareschi contro le reiterate proibizioni della Chiesa, ed il precetto di *S. Paolo nella seconda a Timoteo cap.* 2. *v.* 4.; e per dir tutto in breve, disonorano il ceto Ecclesiastico con pregiudizio gravissimo della nostra SS. Religione. Se dunque i Canoni della Chiesa, quando fossero esattamente osservati concorrono a minorar di molto il numero degli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, si potrebbe anche alle Leggi della Chiesa obiettare, che offendono il diritto, che ha ogni individuo di eleggersi quello stato che gli piace, che offendono i diritti di Dio, che mettono molte anime in pericolo di dannarsi. Rispondo, che l' assurdità di simile objezione ne dimostra la frivolezza e la falsità. I diritti dell' uomo in individuo e come Cittadino, e come Cristiano sono soggetti ai diritti delle sovranità stabilite da Dio per il governo di questo mondo. Non si offende il diritto di veruno, quando si pongono ad esso quei vincoli, che il buon ordine, ed il vantaggio comune della società, sì civile, che Cristiana rende necessarj. E quando l' uomo obbedisce, e si conforma alle giuste disposizioni delle Potestà stabilite da Dio, non può per questo titolo correre verun pericolo della sua salute. Noi non sappiamo tutte le circostanze della Legge emanata dall'Imperador *Maurizio.* Potè *S. Gregorio* in essa aver giusti motivi di far valide rappresentanze a quel monarca, affinchè la moderasse. Comunque sia; sappiasi ancora, che non pertanto il S. Pontefice pubblicò quella Legge per tutta l' Italia. Or se quella Legge fosse opposta a Dio intrinsecamente, fosse illegittima, illecita, nulla, il S. Pontefice non l' avrebbe certamente pubblicata.

143. *Il Concilio di Trento* ha fissata l' età di anni 22. per impegnarsi col Celibato cogli Ordini Sacri, e quella di *sedici* compiti per la Profession Religiosa. Si dice, che questa seconda è troppo immatura per l'importanza del Legame;

che la prima poi è insufficiente alla dignità, ed ai pericoli dei ministeri, che si assumono. Ma il *Concilio di Trento* fissa quell' età come un termine, sotto il quale non si possano contrarre quegl' impegni: non proibisce per altro, che quel termine si possa spostare, e fissare ad età più matura. Lo potrebbe far la Chiesa per fini spirituali; lo potrà fare il Principe secolare per temporali motivi. Basta, che i fini siano giusti, ed i motivi pressanti per il ben pubblico. E replico, che quando il Sovrano temporale comanda ai secolari, comanda ai suoi sudditi, e sul suo territorio, e non offende i diritti nè di Dio, nè della Chiesa, nè degl'individui. Così dunque Egli potrebbe proibire l' ordinazione dei nuovi Ecclesiastici, e la professione dei nuovi regolari dell' uno, e dell' altro sesso, finchè il loro numero sia ridotto a quel segno, che il ben temporale della società esige, e non incomodi la conveniente facilità nelle rispettive popolazioni di avere il concorso dei Ministri spirituali. Bisogna ancora lasciare ai sudditi una onesta libertà di consagrarsi più particolarmente a Dio coi voti religiosi, ed una varietà sufficente di istituti e di regole, onde possa ognuno soddisfare al suo genio, di seguir piuttosto un tenor di vita che un altro. I tre punti ora esposti possono ottimamente combinarsi insieme; e non vi ha dubbio che un Sovrano il quale voglia far disposizioni su questa materia, è tenuto a combinarle. Per certi politici pare che la distruzione di tutti, o quasi tutti gli ordini regolari, e la riduzione del Clero secolare ai soli Parrochi, o due Vicarj, oltre i Vescovi sia il centro di tutte le specolazioni sul ben pubblico. Ma per una Società Cristiana il massimo dei beni sarà forse la misera felicità in questo mondo? E vi sarà chi mai non alzi gli occhi al Cielo? Chi sempre colla mente, e col cuore sia immerso nel fango di questa terra? *Animales homines spiritum non habentes*, dice l'Apostolo *San Giuda nella sua lettera al v.* 19. Altri poi *zelum habentes* (per servirmi delle parole di *S. Giacomo nella sua lettera al cap.* 3. *v.* 19.) objettano disordini, abusi,

scandali, che seguir possono dal dare al Principe civile la spiegata potestà. Rispondo, che i disordini, gli abusi, e gli scandali sono mai sempre condannabili. I limiti posti all'esercizio della civil potestà impediranno qualunque disordine. Ed è poi sempre vero, che errori, e peccati particolari di fatto non tolgono la verità di una proposizione generale ed astratta.

144. Finalmente per non incorrere in quel difetto troppo frequente di raziocinio, vale a dire di considerar le cose soltanto per un verso, e non già per tutti gli oggetti, bisogna riflettere a quel verissimo detto dello Spirito Santo per il Profeta Geremia *Thren. cap.* 3. *v.* 27 « *Bonum est viro, cum portaverit jugum ab adolescentia sua* » L' età di anni sedici compiti si accusa, come immatura per la profession Religiosa. Ma primieramente non è tale, che non sia capace di alquanto seria riflessione, e di ben valutare le proprie forze, e la gravezza del peso, che uno prende a portare. In secondo luogo la pianta si piega con facilità, ovunque si vuole, finch'è giovane, e tenera. Cresciuta poi che sia a certa grandezza, resiste troppo, e piuttosto si rompe. L' osservanza regolare nei chiostri, è un giogo più o meno, ma sempre pesante assai alla debole umanità. Un giovine, una fanciulla cresciuta oltre agli *anni venti* difficilmente si adatta ad una vita legata da cento vincoli di minute osservanze. Il bollor delle passioni fa d' uopo incominciar di buon'ora a fermarlo colla mortificazione. La forma di vivere, che i molti diversi Istituti hanno differente e propria, non s' imprime mai bene, se non sulla molle cera. Per altro pare a me, che si possa trovare un mezzo acconcio per unire insieme i due riguardi ora accennati. Si potrebbe permetter l' ingresso negl' Istituti regolari subito dopo compiti gli anni della pubertà, ma differir nell' impegno per mezzo della solenne professione in età più matura, almeno di anni venti compiti: così il pretendente avrà un tempo bastevole a provare col fatto; se possa reggere a quel peso, che vuole addossarsi. Nell' Istituto di S. Benedetto si ammet-

no fanciulli di tenera età, i quali col vedere quei monaci, e on viver tra loro si avvezzano in certo modo alla vita monaica, se ne innamorano, e la professano più volentieri ad età ompita. Si dirà, che il proposto è un mezzo opportunissimo i depauperare tutti i Religiosi Istituti? E bene? Sarà questo lanno assai compensato da un importantissimo bene.

## §. V.

### *Punizion dei delitti.*

145. Bisogna qui richiamare la distinzione spiegata di sopra al *num.* 79. *e segg.* tra il *foro giurisdizionale esterno, ed il foro penitenziale interno.* In questo secondo certa cosa è, che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo la potestà di punire i peccati per modo di penitenza satisfattoria con pene anche afflittive del corpo direttamente. Questo è un punto di Fede Cattolica; onde non ne farò su di esso più motto o parola.

146. Mi restringo adunque al *foro giudiziale esterno.* Si domanda se la Chiesa abbia potestà o diritto di coazione? Molti lo negano. Spieghiamo i termini per non equivocare. Tre specie di constringimenti, ossia di coazione possono considerarsi. La *prima*, che chiamasi *coazion di fatto*: consiste la medesima in quegli atti, che si esercitano sull' uomo contro la sua volontà, e fanno fare a lui, o patir cose, ch' egli non vuole. Tali sono per esempio la privazione dei beni, la carcere, la flagellazione, la morte. La *seconda*, che chiameremo *coazione di timor servile mondano* consiste nelle minaccie di pene temporali, vale a dire di quelle poco anzi indicate, un tal timore non toglie affatto la libertà: ma la sola spontaneità e di fare, e patire all' uomo cose, che non vorrebbe fuori di un tal timore. Così taluno si astiene dal rubare, o dall' ammazzare un nemico per timor della carcere, o della forca. La *terza* che chiameremo *coazion Religiosa*, consiste nelle pe-

ne spirituali, che direttamente, ed immediatamente toccano l' anima, e privano l'uomo di qualche diritto, che ha non come cittadino, ma come cristiano. Tal' è per esempio la scomunica ec.

147. Le prime due specie di *coazione* non sono di competenza della Chiesa. Ogni Sovranità essenzialmente deve aver mezzi analoghi, e proporzionati alla natura del suo fine per ottenerlo, come abbiamo provato al *num.* 83. *La coazione di fatto, e di timor servile mondano* non sono mezzi analoghi, e proporzionati alla natura del fine spirituale della salute eterna, ch' è il fin inteso unicamente dalla Chiesa. Dunque la *coazion di fatto e di timor servile mondano* non appartiene alla Chiesa, e non è di sua competenza. Le nostre armi, dice *S. Paolo nella seconda ai Corint. cap.* 10. *v.* 4. non sono armi, che feriscano la carne; ma che feriscono lo spirito per virtù di Dio « *Arma militiae nostrae non carnalia sunt, sed potentia Dei ad destructionem munitionum* » Se taluno non ascolta la Chiesa, dice *Gesù Cristo in S. Matteo al cap.* 18. *v.* 17. trattatelo come un pagano. La tradizione tutta intende in questo passo la separazione del peccator contumace dalla Società Cristiana per mezzo della scomunica. Lanciata quest' arme, la Chiesa ha esaurito la sua Potestà in genere di punizione « *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus et publicanus* ». Ed è da rifletter che i Padri ed i Canoni antichi della Chiesa non fanno mai menzione d' altre pene, onde castigare la contumacia dei peccatori *nel foro esterno giudiziale* se non di pene spirituali, d' interdetto dalle Sacre Funzioni, di sospensione, di degradazione, di separazione dalla SS. Eucaristia, e finalmente di esclusione dalla Società Cristiana. Se la *coazione di fatto* fosse un diritto dato da Gesù Cristo alla sua Chiesa, possibile che nei primi secoli non se ne trovasse una qualche prova, e nella dottrina, e nell' esercizio? Che tanti Canoni non ne facesser menzione? Eccettuo i canoni penitenziali, nei quali si trovano pene afflitti-

ve di corpo; ma a questi si sottomettevano i Fedeli di propria lor volontà. Chi non voleva sottomettervisi, pativa la scomunica per ultima sua pena, dopo la quale non restava alla Chiesa altro mezzo d'affliggere i contumaci. Eccettuo ancora i Canoni, e la dottrina dei Padri dopo il IV. o V. secolo. In questi tempi avendo i Principi secolari conceduto ai ministri della Chiesa l' uso di alcune pene temporali *di fatto coattive*, i Padri, ed i Canoni ne hanno parlato senza distinguere, se quest' uso fosse di originario diritto e divino; oppur di diritto umano partecipato alla Chiesa per privilegio. Quella distinzione era allora notoria a tutti, e niuno prendeva equivoco in questa materia: in appresso è stata poi oscurata dal lungo uso, e dalla falsa dottrina di alcuni Canonisti.

148. S. *Bernardo* nei secoli bassi ha conosciuto ottimamente questa distinzione. Parla egli a Papa Eugenio, e l'esorta a tenere in freno i rivoltosi, così dicendo *nei Libri de Considerat. lib. 4. cap. 3. edit. Maurin.* « Investili, non col ferro, « ma colla predicazione. Perchè tenti tu di adoperar quella « spada, la quale ti è stato comandato di riporre nel fodero? « Per altro chi dice, che questa medesima spada non è tua, non « bene intende queste parole del Salvatore « *Rimetti la* « *tua spada nel fodero.*» Dunque anche questa è tua da ado- « prarsi per tua istanza, ma non per tua mano. Dunque si « la spada spirituale, che la materiale sono ambedue della « Chiesa. Questa seconda deve adoprarsi dal Principe seco- « lare in ajuto, e difesa della Chiesa: quella prima è propria « del Sacerdozio, e per mano dei Sacerdoti si maneggia » *Aggredere eos, sed verbo, non ferro. Quid tu denuo usurpare gladium tentas, quem semel jussus es reponere in vaginam? Quem tamen, qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic: Convertere gladium tuum in vaginam. Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus. Uterque ergo Ecclesiae et spiritualis scilicet gladius, et materialis; sed hic*

*quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exercendus. Ille Sacerdotis, hic militis manu, sed sane ad nutum Sacerdotis, et jussum Imperatoris* « La cosa è detta con somma chiarezza, e precisione. Nei secoli a noi più vicini si continuava a conoscere, ed insegnare questa verità. Il celebre Gersone Cancelliere dell'Università di Parigi n'è testimonio. « La « potestà di Giurisdizione, dic' egli nel *lib. de Potest. Eccle-* « *siae, et orig. jur. cons.* 2. *tom.* 2. *Oper. edit. du Pier.*, « nel foro esterno è doppia, e può considerarsi in due modi. « La prima è quella, ch' è stata data immediatamente da Ge- « sù Cristo secondo la Legge Evangelica. La seconda è quel- « la, ch' è stata aggiunta per concessione dei Principi seco- « lari » *Potestas jurisdictionis in foro exteriori dupliciter considerata, una modo prout immediate a Christo tradita est secundum Legem Evangelicam; alio modo prout superaddita est ex humana constitutione, vel dono per Principes Saeculares* « Vi è chi dice, soggiunge lo stesso, che la « scomunica è l' ultima pena, che può darsi dalla Potestà Ec- « clesiastica per diritto divino, ed istituzion di Gesù Cristo, « in modo tale, che l' Ecclesiastica Potestà non si stende a « far carcerare, o flagellare taluno, e condannarlo a morte. « Quando il Sacerdozio condanna a tali pene, lo fa per con- « cessione del Principato secolare » *Sunt, qui dicunt poenam hanc* (Excommunicationis) *esse ultimam, quam infligere possit Ecclesiastica Potestas jurisdictionis ex institutione Christi sola primaria, sic quod non extenditur ad incorporationem, nec ut aliquis adjudicetur morti vel flagello corporali: sed facit hoc Ecclesiasticus, dum facit, ex concessione Principum.* » Ed è chiara di ciò la ragione. La Chiesa non ha potestà sopra chi non è suo suddito; e non può privare i suoi sudditi, se non di quei diritti, che godono come Cristiani. Non si è sudditi della Chiesa, se non in *qualità di Cristiani.* Come entra ella a giudicare quelli, che sono fuori della Chiesa? *Dice S. Paolo nella prima ad Cor. cap.* 5.

v. 13.: questi gli giudicherà Dio « *Quid enim mihi de iis, qui foris sunt, judicare? Nam eos, qui foris sunt, Deus judicabit* » Or tutti i diritti, che cadono *sotto la coazione di fatto*, *e di timor servile mondano*, sono diritti, ch' esistevano prima dell' istituzione della Chiesa Cristiana; son diritti che l' uomo gode, *non come Cristiano*, ma *come Cittadino*; e gli godono anche gli Ebrei, i Turchi, i Pagani, e gli Eretici fuori della Chiesa. Dunque la privazione, e diminuzione di tali diritti non può essere della competenza ordinaria della Chiesa.

149. Escluse le due prime specie di *coazione*, resta la terza, che noi chiameremo *Religiosa*, delle pene direttamente, ed immediatamente spirituali. Questa compete alla Chiesa per diritto originario, e per istituzione di Gesù Cristo. È articolo di Fede Cattolica, come ho accennato di sopra, onde non mi fermo a provarlo. La pratica degli Apostoli, e dei loro successori n' è una prova notoria, costante in ogni tempo, universale, irrefragabile « Vi sono (*dice S. Agostino de Fide* « *et oper. cap.* 4. *num.* 6.) alcuni i quali tolgono tutta la for- « za alla disciplina Ecclesiastica, e fomentano una pessima « negligenza, ed una falsa sicurezza di coscienza nei Vesco- « vi, dicendo, che a loro non spetta, se non l'istruire nella « dottrina dei costumi: del resto poi non debbono impacciar- « si in ciò che ciascuno fà. Questa è dottrina perniciosa » *Quidam vero destituendam putant Ecclesiae disciplinam, quamdam perversissimam securitatem Praepositis tribuentes, ut ad eos non pertineat nisi dicere, quid cavendum quidque faciendum sit. Quodlibet autem quisque faciat non curare. Nos vero ad sanam doctrinam pertinere arbitramur.* « Eppure questa Dottrina è sostenuta da non pochi Politici, anche fra quelli, che vogliono comparire Cattolici. Se ne vengono non con forza aperta ma con imboscate, e strattagemmi di guerra. Negano alla Chiesa ogni potestà coattiva. Amano d' intendere per *potestà coattiva* quella solamente, che costringe a fare quello che non si vuole, e fa il suo effetto

contro la volontà del paziente. Ma questo è un litigar di mere parole. Anche le pene, e le censure Ecclesiastiche hanno la loro forza, e fanno il loro effetto contro la volontà del paziente. Vero è che possono non curarsi, e si può operar contro ciò, che la coscienza obbligherebbe. In questo sta la differenza tra le pene spirituali e temporali. Ma tanto e tanto la censura lega avanti Dio anche chi non vuole essere legato: in questo senso è vera *coazione*. Altri restringono la potestà della Chiesa al diritto non solamente d'istruire, ma di più anche alla correzion dei costumi, ammonendo, pregando, gridando ancora colla mansuetudine propria di un pastore caritatevole. Si appellano a quelle parole di S. *Paolo* al suo *Timoteo nella seconda lettera al cap.* 4. *v.* 2. « *Praedica verbum, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia, et doctrina* » Costoro per altro si sono dimenticati di quelle altre parole indirizzate dal medesimo Apostolo a *Tito cap.* 2. *v.* 15 « *Haec loquere, et exhortare, et argue cum omni imperio. Nemo te contemnat* ». La correzione fraterna appartiene a tutti, ed è di obbligo per tutti in certi casi, e circostanze. Non è un atto di *potestà* ma di *carità*; quando questa non giova, il cristiano suddito non può far altro che deferire l'affare ai prelati della Chiesa secondo S. *Matteo cap.* 18. *v.* 17. Ma i prelati della Chiesa hanno da Dio ricevuto il potere di far qualche cosa di più: vale a dire di punire il peccatore con pene spirituali, ed anche col cacciarlo dalla Chiesa. Ottimamente S. *Tommaso* distingue il diritto potestativo del Sacerdozio dall' *atto caritativo* della correzione fraterna. Questa è ordinata principalmente al bene particolare del peccatore; quello poi è ordinato al ben comune della Società Cristiana, affinchè tutti da un salutar timore siano ritirati dal mal costume e dal mal oprare. Ecco le parole del Santo *nella* 2. *q.* 33. *art.* 6. « *Duplex est correctio delinquentis: una quidem pertinens ad praelatos, quae ordinatur ad bonum commune, et habet vim coactivam* ....., *per hoc providetur bo-*

*no communi, dum servatur ordo justitiae, et unius exemplo alii deterrentur .... Alia vero est correctio fraterna, cujus finis est emendatio delinquentis, non habens coactionem, sed simplicem admonitionem* ». Altri finalmente non potendo a faccia scoperta negare ai Superiori Ecclesiastici quella potestà, che loro concedono fino gli Eretici, *Boemero*, *Grozio*, *Basnage*, ed altri, n' eludono tutta la forza, e ne fanno destramente svanire tutti gli effetti. Dicono, che le Censure Ecclesiastiche allora sono valide, quando si lanciano col consenso, almeno presunto, di tutto il corpo dei Fedeli. *La proposizione XC. di Quesnello* condannata nella Bolla *Unigenitus* è tale « *Ecclesia auctoritatem excommunicandi habet, ut eam exerceat per primos Pastores de consensu saltem praesumpto totius corporis* ». Già poi ognuno s' immagina, che nel caso di una censura, il reo dirà non esserci, e non potersi presumere il consenso dei Fedeli. Dunque la Censura Ecclesiastica non val niente. Difatti *Quesnello* si schermì sempre con questo scudo dagli anatemi fulminati contro il suo libro, e la sua persona, sotto i quali egli morì oppresso, dice uno scrittore più che *S. Stefano* sotto i sassi. Ma questo sistema Quesnelliano posa sul fondamento ereticale di Edmondo Richer, che la potestà della Chiesa fu data immediatamente da Gesù Cristo a tutto il corpo, e la società dei fedeli; e che i Pastori non ne hanno la proprietà, ma solamente l' esercizio delegato ad essi da tutto il corpo. Presso i Cattolici, coi quali intendo di parlare, non occorre fermarsi ad impugnare un sistema così empio, ed opposto all' Istituzione di Gesù Cristo.

150. Si obietta che i vescovi abusassero della loro potestà, travagliando indebitamente i sudditi colle Censure, e venissero così a turbar l' ordine e la pubblica, e politica tranquillità. Non può il Principe, anzi non deve accorrere alla difesa degli oppressi? Rispondo: e se i Ministri del Principe, i Magistrati laici opprimessero i popoli con estorsioni, ed ingiu-

stizie, perturbando così il buon ordine, e la pace della società Cristiana, non potrebbero, anzi non dovrebbero i Vescovi accorrere anch' essi al rimedio? Se l' abuso dell' autorità ha da servir di titolo, affinchè il laico s' intrometta negli affari spirituali, ed il Sacerdote nei temporali; le due potestà perdono subito la reciproca indipendenza, si confondono insieme, e de' due governi si forma subito un caos di confusione, e di orrendi disordini. Nella gerarchia Ecclesiastica vi è una graduazione di autorità saviamente stabilita, ed ordinata. Dal Vescovo si appella al Metropolitano, da questo al Primate, ossia Patriarca, e finalmente al Papa capo della Chiesa. Somigliante gradazione è stabilita ancora nel Principato secolare. Questa dunque è la via da battersi in casi di abuso, e di oppressioni. L' eccitare con ammonizioni, con informazioni, con preghiere a toglier gli abusi è un atto di carità. Può questo farsi anche dai particolari: molto più da una Sovranità verso l' altra: ma gli atti di carità non sono atti di autorità.

151. Si dice, che il timore delle pene spirituali, per il quale l'uomo si muove ad operare, ovvero a tralasciar qualche azione, egli è ancor esso *un timor servile*, e perciò non confacente alla libertà Cristiana, ed alla natura di una legge tutta fondata sull' amore; si pretende con questa ragione di negare alla Chiesa la potestà *coattiva anche religiosa*. Rispondo che un tal timore se è *servile*, non è però *mondano*. Esso si fonda sulla fede della rivelazione circa la Potestà Ecclesiastica, circa la forza e gli effetti delle censure, e circa la vita futura eternamente felice, o infelice. Dunque per questa parte è un timor soprannaturale. Gesù Cristo esclude il *timor mondano* di cose meramente temporali; ma ci esorta a temer tutto quello, che può avere funesti effetti nella vita futura « *nolite timere eos* (così in S. *Matteo a cap.* 10. *v.* 28) *qui occidunt corpus; animam autem non possunt occidere: sed potiùs timete eum, qui potest et animam et corpus perdere in gehennam.* »

152. Richiamiamo qui l'osservazione fatta altrove al *um.* 8. Non tutte le azioni dell'uomo sono soggette alla *otestà coattiva della Chiesa nel foro giudiziale esterno:* ma uelle sole, che turban l'ordine, e la tranquillità, la polizia in omma della società *come Cristiana.* Tali sono segnatamente li scandali pubblici, ed il dommatizzare contro la S. Religione. Le azioni secrete, ed anche le palesi, ma non perturative come sopra, soggiacciono al solo *Tribunale interno enitenziale*, o alla legge caritativa della fraterna correzione. Non già, che la Chiesa non possa proibire anche le azioni non perturbative sotto censure da incorrere col solo fatto: la ratica di tutti i tempi ci convince aver la Chiesa tal potestà. Ma non si può venire a sentenza fulminatoria o declaratoria, senza che la rea azione acquisti una certa pubblicità per processo legalmente fatto; onde risulti la contumacia del peccatore, ed il disprezzo delle Censure, che sempre è scandalo. Questa è l'espressa dottrina di *S. Agostino nel Serm.* 351. *all' Omil.* 50. *de Poenit. num.* 10. *cap.* 4. « Noi Vescovi, di-
« ce, non possiamo castigar veruno con censure, allontanan-
« dolo dalla SS. Eucaristia, se o non confessa spontaneamen-
« te il suo delitto, o non ne resta convinto legalmente nei Tri-
« bunali o Ecclesiastici, o secolari » *Nos vero a communione prohibere quemquam non possumus, quamvis haec prohibitio nondum sit mortalis, sed medicinalis, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive saeculari, sive Ecclesiastico judicio nominatum* ( accusatum ) *atque convictum* « E non si creda, che quella espressione di *confessare spontaneamente il suo delitto* si abbia da intendere della Confessione auricularе. No: ivi il S. Padre evidentemente tratta del procedere *nel foro giudiziale esterno*, come risulta da tutto il contesto. Si deve dunque intendere di una Confession giudiziale del reo, la quale compie le prove semipiene; in vigor delle quali il reo era stato accusato, e chiamato in giudizio. Più chiaramente lo esprime il Santo Dottore *nel Serm.* 164. *num.* 11. « Se tu,

« dice, sei Giudice, ed hai potestà di giudicare secondo le re-
« gole ecclesiastiche, se il peccatore viene accusato al tuo
« Tribunale, e viene convinto con documenti, e testimonj
« legalmente, usa della tua coercitiva potestà, scomunicalo,
« degradalo, usa tutto il rigor della disciplina » *Sane si judex es, si judicandi potestatem accepisti ecclesiastica regula; si apud te accusatur, si veris documentis, testibusque convincitur, coerce, corripe, excommunica, degrada; sic vigeat tolleratio, ut non dormiat disciplina.* »

153. *Conseguenza.* Dal fin qui detto discende chiaramente, che le pene spirituali non possono fare verun *effetto civile.* Intendo ciò segnatamente della scomunica, ed intendo di quegli effetti, che privan l' uomo dei diritti, che gode come uomo, e come Cittadino, o li limitano. La cosa è chiara per se medesima. Quei diritti appartengono, o risguardano di natura sua la società naturale, e civile. Dunque non sono della competenza Ecclesiastica nel *foro esterno.* Quindi la scomunica, anche solennemente lanciata contro taluno, secondo la notissima Bolla di *Martino V. ad evitanda*, non interrompe con costui il commercio civile, non lo priva delle cariche temporali, nè lo inabilita agli offici proprj del secolare Governo; non disobbliga i sudditi dall'obbedienza ai Magistrati, ed al Sovrano; non fa decadere un Regnante dal suo Principato. So, che molti e Teologi, e Canonisti, ed alcuni Canoni ancora dicono prodursi tali effetti dalla scomunica, massimamente in uno scomunicato *vitando.* Ma bisogna ridur questi detti a mero, e solo consiglio, ed usar anche di tal consiglio con molta prudenza, e parsimonia. Quanto poi ai Magistrati, ed ai Sovrani non si deve fare uso alcuno della dottrina estensiva di tali effetti. In altri tempi i Sovrani stessi consentivano, che tali effetti si attribuissero alla scomunica. Era dunque questa una moneta, che avea valore, e libero corso nell' umano commercio. Nei tempi presenti è stata bandita qual moneta disutile, e falsa, che non ha valore intrinseco. Tiriamo un velo sopra i mali

gravissimi, che l' insistenza su questa falsa dottrina ha prodotti nella Chiesa di Dio, ed alla autorità originariamente divina del Sacerdozio. Aggiungo soltanto una riflessione del sopra citato *Gersone*, limitandone per altro il senso troppo generale, e perciò non vero, alla dottrina, che impugniamo « *Applicatio gladii spiritualis ad defensionem temporalium, si confusionem magnam in Ecclesia, si vilipensionem, vel contemptum Evangelicae hujus Censurae suae, quae est excommunicationis gladius extreme formidabilis; si denique laqueos animabus multorum magis, quam salutem spiritualem induxerit, vel inducat, experientiam testem voco* » Così *nel lib. de pat. Eccl. Consid.* 4.

154. Si obietta, che l' Apostolo S. *Giovanni* non vuole, che gli scomunicati si ricevano in casa, e che neppure si salutino « *Nolite recipere eum in domum, nec ei ave dixeritis* » Ma il Santo Apostolo non parla ivi dei semplicemente scomunicati; ma degli eretici dommatizanti « *Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere etc.* » (11. *Joan. cap.* 10. *v.* 10.). Anche S. Paolo proibisce lo stare a mensa coi peccatori, *cum ejusmodi nec cibum sumere* (1. *ad Cor. cap.* 5. *v.* 11.), ma coi peccatori scandalosi. L' Eresia è un morbo, che troppo facilmente si attacca, e diventa presto epidemico: serpeggia, e si dilata come cancrena « *Sermo eorum* (dice S. *Paolo* degli Eretici *nella seconda a Timot. cap.* 2. *v.* 11.) *ut cancer serpit* » Lo scandalo è come il lievito che presto fa fermentare tutta la massa « *Nescitis, quia modicum fermentum* ( dice S. *Paolo nella* 1. *ai Corint. al cap.* 5. *v.* 6.) *totam massam corrumpit* » Su quei principj della Chiesa nascente erano gli Apostoli prudentemente solleciti, che i novelli Cristiani, non ben fermi universalmente nella S. Fede, ed attorniati del continuo dallo scandalo dei Pagani, non fossero pervertiti nella dottrina, e nei costumi, perciò gli esortavano a tenersi lontani dal conversare con costoro. Dissi *esortavano*, poichè gl' interpreti più accreditati, seguendo il sentimento dei

SS. Padri, non conoscono nelle citate parole apostoliche più che un consiglio. Poteva per alcuni essere un precetto ancora pel pericolo troppo grande di restar pervertito. Questo è un precetto naturale, e divino, che obbliga anche noi in caso di tali pericoli. L'esempio dell'incestuoso di Corinto scomunicato da S. Paolo, e straziato dal demonio anche nel corpo, fu un tiro della Provvidenza straordinaria di Dio, non un effetto proprio della scomunica. Così il Signore volle far vedere ai primi fedeli, ed a noi, quanto sia da apprezzarsi, e da temersi questa censura, e gli effetti terribili, che fa nell'anima, dandocene una idea con quelli, che permise al demonio di fare a quell'infelice nel corpo.

155. Del resto esclusi dalla scomunica gli effetti civili, e ridotti i Canoni che parlano di questi effetti a mero consiglio, gioverà talvolta mettere questo consiglio in pratica con prudenza, moderazione, e carità. Terrà luogo della correzione fraterna. Uno scomunicato, un peccator qualunque scandaloso, il quale si vede fuggito nel commercio anche civile, resta umiliato, e confuso, e può questa sua confusione salutare aprire a lui la strada al ravvedimento. S. Paolo ne spera quest'ottimo effetto « *Si quis non obedit verbo nostro per Epistolam hunc notate, et ne commisceamini cum illo, ut confundatur* » (11. *ad Thess. cap.* 3. *v.* 14.) Ma prima di usar questo mezzo bisogna rifletter bene, che sia poi opportuno e conducente al suo fine. Questa è la natura dei mezzi. La prudenza è quella virtù, che c'insegna a porre i mezzi utili al fine che si pretende ottenere. Porre mezzi inetti, e peggio ancora dannosi, è un'imprudenza. La dottrina è di S. *Tommaso* (*alla* 2. 2. *q.* 33. *art.* 16.), ove parla della correzion fraterna « *Alia est correctio fraterna, cujus finis est emendatio delinquentis*....., *et ideo, ubi probabiliter aestimatur, quod peccator admonitionem non recipiat, sed ad pejora labatur, est ab hujusmodi correctione desistendum, quia ea, quae sunt ad finem, debent regulari secundum quod exigit ratio finis.* »

Si citeranno gli antichi Canoni Penitenziali, che impongono varie pene afflittive del corpo, le quali sono imposte, non per concessione dei Principi secolari, ma per diritto originario della Chiesa. Rispondo che queste pene l'impongono a chi non vuol esser colpito, o vuol essere assoluto dalla Censura; perciò non sono pene di *coazione* strettamente intesa nel senso dei Politici; ma sono pene dipendenti dall'arbitrio, di chi le riceve. Il fine diretto ed immediato d'impor tali pene è fine spirituale per l'emendazione dei costumi, per riparazione degli scandali pubblici ec.; perciò si chiamano, e sono *pene medicinali*, come ci ha detto S. *Agostino al num.* 152. Vi sono esempi nell'antichità di Santi Vescovi, i quali in punizion dei delitti usavano la flagellazione. Ma bisogna riflettere, che certi moderati castighi temporali si usano anche da quelli, che non hanno *foro esterno giudiziale*, e s'indirizzano coi dipendenti per loro bene. Tale autorità sembra, che possa ripetersi dal consenso universale degli uomini. Il citato S. *Agostino nella lettera* 133. *num.* 2. *a Marcellino* dice « *Qui modus coercitionis* (per virgarum verbera) *a Magistris artium liberalium, et ab ipsis Parentibus, et saepe etiam in judiciis solet ab Episcopis adhiberi* ». Tali castighi dunque non provano una potestà giudiziale di foro esterno, e di corporale coazione propriamente detta. Presentemente sono in uso altre maniere di punizioni, per esempio, il mandare i delinquenti in qualche ritiro di case religiose, il far loro eseguire gli esercizj spirituali ec., cose tutte, alle quali può sottrarsi ognuno, che vuole piuttosto restar colpito, e innodato dalle Censure. Se con ciò soffrono qualche pregiudizio i diritti dell'uomo naturale, e socievole, non nasce non da potestà indiretta, ma dalla connession naturale e necessaria delle cose, la quale non è soggetta alla disposizione dell'umana autorità, ed alla quale, se dalle medesime avesse ad attendersi, ne impedirebbe, e ne distruggerebbe affatto l'esercizio.

156. Ritornando ora sopra il punto delle Censure, segna-

tamente sopra la scomunica, il zelo per la salute dell' anima, e per l' amore, e vantaggio della Chiesa mi spinge qui a dir qualche cosa per modo di digressione sopra la troppo grande moltiplicità delle censure da incorrersi *ipso facto*, le quali nel gius canonico, nelle Bolle dei Papi, e nei Decreti dei Vescovi, prese tutte insieme, passano di molto il numero millenario. Ecco ciò, che ne pensa, e ne dice S. *Pier Damiano nella Lettera ad Aless. II. ch' è la* 12. *del lib.* 1. *dell' edizion di Lione dell' anno* 1623. « *Duo quaedam apud Apostolicam Sedem frequens usus obtinuit, quae si sancta Prudentia vestra judicat, ut nobis videtur, omnino digna sunt corrigi. Unum, quia cunctis fere Decretalibus paginis Anathema subjungitur. Alterum etc. Quorum primum quam sit humanae salutis immane periculum, et infinite potens vorago labentium, ac pernicies animarum* ( parole notabilissime ) *Clementiae Vestrae Pietas non ignorat. Dicitur enim quisquis haec vel illa non fecerit etc. Anathema sit. Ubi notandum, quam lubrica quam praeceps, subito ruendi illic procuratur occasio ut ante quis in aeternum mortis baratrum corruat, quam se vel leviter impegisse cognoscat et subtractae quodam modo tendiculae jam pes ejus innectitur dum se liberis gressibus adhuc incedere arbitratur.* » Veramente le censure avanti Dio non s' incorrono, se non colla scienza, e colla contumacia: ma nel foro esterno presumendosi la scienza, e la contumacia, si procede contro un delinquente, come se realmente le avesse incorse, ancorchè non le sapesse, ed ignorasse anche incolpabilmente le leggi, alle quali sono annesse le censure.

Quindi seguita il Santo a dire, che *aliquando levi quadam, atque perexigua offensione* (aliquis) *transgreditur et continuo velut haereticus, et tamquam cunctis criminibus teneatur obnoxius, anathematis sententia condemnatur*. La pena della scomunica, la quale è la più grande, che possa darsi dalla Chiesa, veramente è un abuso gravissimo il darla

l ogni sorta di delitto, come *S. Pier Damiano* se ne la-
enta, non osservandosi così quella proporzione, che richiede
giustizia tra le pene, ed il peccato. Le Divine Scritture,
ce il Santo, c' insegnano a castigare i delitti con pene più
meno grandi, secondo la maggiore, o minore gravità del
eccato. *S. Gregorio*, e gli altri Papi appena in qualche più
rave delitto contro la Fede hanno costumato d' imporre la
omunica. Finalmente conchiude così. « *Quamobrem si San-
ae Prudentiae vestrae placet, hunc morem* (cioè la fre-
uenza delle scomuniche) *de cetero a decretalibus paginis
moveri praecipiat* ». Vedasi a questo proposito la mia *Dis-
ertazione VIII. fra le Morali sopra le Censure Cap. V.
um.* 38. *e segg.*

## §. VI.

### *Giudicatura.*

157. Appartiene questa al *diritto di decisione* inerente
ssenzialmente ad ogni Sovranità come abbiam osservato di
opra al *num.* 25, ed è chiaro da se, che ogni Sovranità ha diritto
i decisione in ultimo appello nelle materie, che sono di sua
rivativa competenza. La Dottrina appartiene alla Chiesa escluivamente quando si tratta di punti rivelati: e la rivelazione
omprende in *primo luogo* i dogmi da credersi di Fede. In
*econdo luogo* le regole dei costumi da osservarsi. Quando dunque si tratti, se una cosa sia lecita o illecita, cioè peccaminosa, e dannosa per la vita eterna, o no, appartiene alla Chiesa
i giudicarne, ed il deciderne con potestà obbligatoria. I pri-
ati dottori ne decidono dottrinalmente secondo l' insegnamento
lella Chiesa. Tal decisione per altro non ha altra forza, se
non quella, che seco portano i fondamenti sui quali si appoggia.

158. Molti punti e di dogma speculativo, e di pratica mo-

rale non sono per anco decisi dalla Chiesa. Qui nascono questioni talvolta molto fragorose, che impegnano grossi partiti in opposte opinioni. La disputa si riscalda fino al segno di turbare la pubblica tranquillità, e di venire per fino alle armi. È noto pur troppo dalla Storia, quanto sangue umano abbiano fatto spargere le dispute di Religione. Il Sovrano è in istretto obbligo d'impedir questi disordini distruttivi dell'umana Società. Egli dunque, si dice dai Politici, ha diritto d'ispezione sulle dottrine specolative, e pratiche, le quali si spargono negli Stati suoi colla voce, coi libri, col pubblico insegnamento: Potrà proibirle, castigare chi le insegna, condannarle. Non è dunque la dottrina di competenza *privativa* della Chiesa.

159. Rispondo, che la Chiesa lascia ai suoi figliuoli una certa libertà di opinare, e di questionare sopra i punti, che non sono per anche decisi dalla sua autorità. Questa medesima libertà è giusto, che si lasci anche dai Principi Temporali. Essa conduce allo scoprimento della verità: e la verità è un patrimonio comune, del quale si pasce, e si nutre lo spirito dell'uomo, e come cittadino, e come Cristiano. Ciò è vero, finchè tal libertà non oltrepassa i giusti confini. La Chiesa ha provveduto con le sue leggi a contenerla nell'ordine. Se un temerario parlatore, o maestro delle Cattedre, o predicatore dai pulpiti, o scrittore colle sue stampe declama da fanatico contro certe dottrine religiose non mai dalla Chiesa riprovate; se le condanna con censure Teologiche; se impugnandole parla con termini offensivi della Carità: costui è un disubbidiente, un infrattor delle Leggi Ecclesiastiche, un novatore. Dovrebbero i Vescovi vegliare con maggior attenzione su questo, punto, per altro importante; impor silenzio a cotesti fanatici; impedir la stampa di tali libri; e castigarne anche gli autori colle pene, che Nostro Signor Gesù Cristo e la sua Chiesa han messe loro in mano. Il Principe, i Magistrati secolari non debbono far altro che prestare il loro braccio al Sacerdozio allora quando ne lo richiede al più avvisa-

re i vescovi, ed eccitarli all' esercizio della loro autorità. Ogni Sovrano ha diritto privativo d' insistere sull' osservanza delle leggi da lui emanate: Così dunque la Chiesa per diritto suo proprio veglierà, affinchè si osservino quelle leggi, che ha emanate sul punto suddetto.

160. Se le dispute di Religione minacciano di passare alle vie di fatto, e di sconvolgere lo stato civile, non deve allora il Principe secolare prevenire, o sopire i disordini? Lo deve certamente; ma ciò può farsi senza offendere i diritti essenziali della Chiesa. Se si tratta di punti o definiti espressamente, o chiaramente contenuti nel Deposito della Rivelazione, il Principe secolare adoperi il suo braccio in tenere a freno i dissidenti, ed imporre ad essi un rigoroso silenzio. In ciò per altro egli solo protegge la Chiesa, e la dottrina da lui professata senza punto ingerirsi in fissarla. Ma in tali casi è necessaria pronta risolutezza, fermezza somma, e braccio fortissimo. La lentezza nell' operare, l'incostanza, la debolezza hanno rovinata la Religione, e gli Stati. Se mai la politica di tenere il piè, come suol dirsi, in due staffe, è stata infelice e rovinosa, l' è stata certamente in queste materie. Ne abbiamo dei molti esempj e funestissimi nella Storia dei secoli e più rimoti, e più a noi vicini. L'eresia cammina come un torrente. Nato appena con poche acque viene col tempo scorrendo a tanta piena, che rompe, e rovescia gli argini da ogni parte, ed inonda largamente ogni dove. Una politica pessima hanno voluto adoperare in questi casi alcuni Sovrani. Han preteso colle loro leggi d' imporre silenzio ad ambi i contrastanti partiti, e sopir così le dispute di Religione. La Chiesa però ha condannato questo metodo, come lesivo dei suoi essenziali diritti. Non ha egli Gesù Cristo incaricati gli Apostoli, ed i Vescovi di predicare pubblicamente la sua dottrina? « *Euntes docete omnes gentes, docentes eos servare quaecumque mandavi vobis* » (*Matt. cap.* 28. *v.* 19. *e* 20.) « *Quod dico vobis in tenebris dicite in lumine, et quod in aure auditis, prae-*

*dicate super tecta ..... Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae* » ( *Matt. cap.* 10. *v.* 27. *Marc. cap.* 16. *v.* 15.) Dunque il silenzio, che il principe secolare imponga alla pubblica e libera predicazione delle Cattoliche verità, è manifestamente contrario alla legge di Gesù Cristo. Nel Concilio di Laterano sotto S. *Martino I.* Papa e Martire l'anno 649. fu letto in pubblica Sessione (Secret. IX) un Editto dell' Imperador Costante chiamato *Tipo*, nel quale s' imponeva silenzio all'uno, e all' altro partito sulla questione allora agitata circa il doversi confessare una, o due volontà in Gesù Cristo. L' Editto faceva professione aperta della verità Cattolica secondo la tradizione dei Padri; ma voleva col silenzio di ambe le parti sopita quella questione, diceva di parole, la quale turbava la tranquillità dello stato, ed eccitava pericolose fazioni. Il Santo Concilio ascoltato la lettura dell'Editto, disse « L'intercazione di questo Tipo è buona; ma non « è buono il mezzo, che adopera. Certamente è un gran be« ne il sopir le alterazioni, e le discordie nate per la dottrina « della Fede: ma non è bene distruggere tutta insieme la « verità coll' errore. È la stessa cosa fare il male, e rigetta« re il bene. Nell' un modo, e nell' altro si pecca contro la « legge eterna della giustizia ». Perciò questo Editto fu condannato come superlativamente empio, e favorevole all' Eresia « *Relectus Typus bonum quidem intentum habere dignoscitur, dissonantem autem virtutem intentui continet. Bonum est namque procul dubio, et omnibus timentibus Deum desiderabile cohibere dissentiones, et altercationes pro causa Fidei sed non est utile, et bonum cum malo destruere bonum, idest cum haereticis Orthodoxorum patrum verba et dogmata ..... Similiter namque est inhonestum malum amplecti, et cum eodem bonum indiscrete prolicere; quoniam utrumque justitiae perimit traditionem* » ( *Labbè tom.* 6. *Concil. col.* 235). La condanna del Tipo può vedersi nella *Lettera Sinodica di S. Martino* a tutt' i fedeli ( *ivi col.* 367. *seg.*)

anche senza l'espressa definizion della Chiesa si conoscono agevolmente con sicurezza da tutti gli articoli, che sono apertamente contenuti nel deposito della Rivelazione. L'insegnamento comune, pacifico, ed universale dei Pastori ha impressi tali articoli nello spirito anche del popolo. Non vi era definizione espressa sul titolo di *Madre di Dio* da darsi a Maria Vergine; tuttavia quando *Nestorio* si avvisò di temerariamente negarle un tal titolo, il popolo stesso gridò *Anatema*, e chiamò eretico il suo Vescovo. Qui agiva il senso comune. Quando i più recenti dommatizzati dissero, e stamparono che Gesù Cristo non è morto, e non ha sparso il suo Sangue per la salute eterna di tutti gli uomini; che qualche volta manca anche ai giusti la grazia necessaria per osservare i comandamenti di Dio: che la grazia efficace opera nell'uomo, ma l'Onnipotenza operò nel crear le cose dal nulla: che l'ignoranza invincibile della legge naturale non scusa dal peccato, che l'orazion del peccatore è un nuovo peccato, e così del resto; queste, e somiglianti empietà hanno forse bisogno di aspettar l'espressa definizion della Chiesa per conoscere, che sono empietà, ed errori contro la Fede? Non basta a ciò il senso comune del cattolicismo? Qui dunque un Sovrano cattolico ed in uno stato cattolico deve con tutto il peso della sua autorità abbattere questi mostri dommatizzanti, ed affrettarsi a schiacciarli, affinchè non facciano proseliti, e mettano sossopra il suo popolo, ed il suo regno.

**161.** Vi sono altri molti articoli non contenuti chiaramente nel deposito della Rivelazione. Se in essi la Santa Chiesa lascia ai suoi figliuoli la libertà di disputare, il Principe allora non deve intromettersi, se non chiamato, a contener dentro i limiti i disputanti, come si è detto di sopra. La dottrina della Fede, e dei costumi non è di sua competenza. Egli deve impararla dai Pastori, e non insegnarla loro « Per quanto « un laico sia, e religioso, e dotto ( così parlò l'Imperador « Basilio in pieno concilio generale indirizzando la sua paro-

« la ai laici ivi presenti ), ancorchè possedesse tutte le virtù,
« e le scienze; sempre nondimeno egli è nel numero delle pe-
« core, che debbon essere pasciute dai proprj Pastori. Qual
« disordine è dunque il vostro, che voi laici vogliate disputare
« coi Vescovi nella dottrina della Religione? Che vi mettiate
« ad investigare, ed a decider cose, che oltrepassano la vo-
« stra sfera? Dobbiamo noi con ogni riverenza ascoltare i no-
« stri Pastori, e non impacciarci in altre cose, che in quel-
« le, le quali sono di nostra competenza, e giurisdizione ». *Quantaecumque enim Religionis, ac sapientiae laicus existat, vel etiamsi universa virtute interius polleat donec laicus est, oris vocati non desinet..... quae ergo vobis ratio est in ordine ovium constitutis Pastores verborum subtilitate discutiendi, et ea quae super nos sunt, quaerendi, et ambiendi? Oportet nos cum timore, et fide sincere hos adire, et nihil amplius, quam ea, quae sunt nostri ordinis requirere? (Act. X. Concil. VIII. ap. Labbè tom. 8. Concil. col.* 1154). E qualunque volta i Principi secolari, e sotto qualunque pretesto han voluto impacciarsi a regolar la dottrina religiosa, hanno bruttamente errato, e con gravissimi disordini hanno sconvolta la società cristiana e politica. *Veggasi ciò che si è detto al num.* 118.

162. Certe dottrine feriscono direttamente, ed immediatamente i diritti della sovranità temporale, e tendono di lor natura a turbare la pubblica tranquillità ed a sconvolgere lo stato; e si possono chiamare *Dottrine Politiche.* Queste sono di competenza del Principe secolare. Contro di queste, e contro i libri, che le contengono, contro gli autori di esse, e contro i disseminatori in qualunque maniera eserciterà adunque il Principe temporale la sua nativa ed originaria Potestà. La Chiesa invocata dal Sovrano, o dai Magistrati accorrerà ancor essa in ajuto colle Censure dottrinali, e potestative, ed anche senza essere invocata potrà agire di proprio moto, giacchè tali dottrine sono sempre false, scandalose, pregiudizie-

voli, opposte alla Rivelazione, ed alla legge Evengelica, che comanda sommissione ed obbedienza a tutte le Potestà mediatamente, o immediatamente costituite da Dio.

163. *Cause Criminali.* Ogni delitto suppone una legge, la quale sia trasgredita. Ogni sovranità ha diritto esclusivo di far leggi nelle materie di sua competenza come abbiamo provato al *num.* 19. I delitti adunque ad'effetto di giudicarne, e punirli sono di competenza di quella sovranità, le cui leggi si sono trasgredite. Quindi l'eresia, la bestemmia, lo scisma, la cattiva amministrazione dei Sagramenti, la profanazione delle cose, o dei luoghi sacri, e generalmente parlando tuttociò, che direttamente o immediatamente ferisce il culto di Dio, e la disciplina istituita per custodia dell'uomo come Cristiano, e per la salute eterna delle anime, appartiene esclusivamente al Tribunale giudiziale esterno della Chiesa: con questa medesima regola si conoscono, e si determinano facilmente quei delitti, che privativamente appartengono ai tribunali laici. Vi sono per altro certe materie, che chiameremo *miste*, le quali appartengono sì all'uno che all'altro Tribunale secondo i diversi aspetti, le diverse relazioni, nelle quali possono considerarsi. Di tali materie parleremo nel seguente capo.

164. Ogni sovranità è in diritto di prescrivere ai suoi Tribunali quelle forme di procedere nei giudizj, le quali stima a proposito. Alcune forme, e maniere sono di legge naturale. In queste dunque non si prescrive nulla di contrario, e debbono esattamente osservarsi. Tra queste vi è quella importantissima di non condannar mai veruno a qualunque pena, se prima non gli venga notificato il suo delitto, e sentite le sue difese; o almeno dato tempo, e comodo di farle. Ogni sentenza pronunziata senza queste premesse, e cautele, ella è ingiusta e nulla di pieno diritto, è un atto di vera tirannia. Iddio prima di punire *Adamo*, ed *Eva* del lor peccato, benchè innegabile, ne fa, per così dire, il processo; volendo con ciò insegnarci

la traccia, che dobbiamo tenere secondo la legge della Giustizia nel punir gli uomini, dicono i SS. Padri *Giangrisostomo ed Agostino* « *Deus judex in tribunali terrore, et horrore pleno sedet, et examinat diligenter: per hoc nos docendo, ne congeneres nostros condemnemus, nisi causa antea diligenter cognita* » (*S. Joan. Chrys. hom.* 17. *in Genes. num.* 2. *e S. Agostino nel lib.* 10. *della Genes. cap.* 35. *num.* 47.) Così si esprime « *Dominus volens jam peccatores more justitiae interrogatos punire etc.* Veggasi ancora il *num.* 152. Si cita una certa potestà di *Giudizio Economico*, ossia di procedere *economicamente*. Se con ciò s' intende di passar sopra alle minute leggi, ed alle formalità prescritte nelle procedure ordinarie, la cosa va bene. I magistrati, ed i ministri subalterni non possono usare di coteste maniere *economiche*: solo al Sovrano è riservato di prevalersi delle medesime. Ma se s' intende di condannare un suddito senza esporgli il delitto, e senza dargli campo di dire le sue ragioni in propria difesa, codesta *Economia* è un oltraggio fatto alla legge della natura e di Dio. I Vescovi più che i superiori laici sono nel caso di usare della potestà *Economica*: alle volte fare il processo nelle forme ridonda in infamia di persone ragguardevoli, e può cagionar gravi danni a persone innocenti: Ed è poi sempre un bene il risparmiare, per quanto si può, l' onor del Clero, e massimamente del grado sacerdotale. Quindi il *Concilio di Trento* permette ai Vescovi di procedere *ex informata conscientia*. Ciò non vuol dire però, come pensano alcuni, che il Vescovo possa intimare a solo a solo qualche pena di ritiro a far gli Esercizj Spirituali, qualche multa, o censura al reo *per cause a se note*: no: questo è un abuso di autorità. Deve il Vescovo prima di tutto esser ben certo del delitto, e non fidarsi facilmente di accuse segrete, e di certe persone particolarmente. In secondo luogo chiamato segretamente a se il reo, manifestargli il delitto contestargliene le circostanze per quanto la prudenza il permette, sentir con pazienza ciò,

che il reo stesso avrà da porgere in sua discolpa. Tutto ciò, è di rigorosa e naturale giustizia.

165. Alle forme giudiziarie appartiene la gradazione degli appelli. Siccome il Principe laico può in questo punto prescrivere ai suoi Tribunali quelle leggi, che stimerà conducenti alla giustizia, ed al bene comune dei suoi sudditi; così lo può fare la Chiesa. Di fatti dai Vescovi ordinariamente si appella ai metropolitani. Accade che questi si trovino in uno stato secolare, ed i Vescovi in un altro. Il Sovrano laico ( ordinariamente per la ragione che non esca il danaro dal suo stato ) proibisce ai suoi sudditi l'appellare ai Tribunali fuori di stato. Veramente la Chiesa è uno stato solo per tutto il mondo, e la sua potestà non è straniera relativamente a ciascun Principe Cristiano, e perciò il Principe laico con tali proibizioni eccede i suoi confini, ed offende i diritti della Chiesa. Ma la Chiesa medesima si presta a soddisfare i desiderii dei Sovrani, ed a mutar l'ordine dell' appellazioni, usando in ciò dei suoi veri diritti. Quella appellazione, che può bensì in qualche conveniente maniera moderarsi, ma non impedirsi del tutto, ella si è l' appellazione al Papa Capo della Chiesa. Questa è essenzialmente inerente al Capo della Chiesa, ed alla qualità di Primato, ed è di Gius Divino, e d' inalterabile istituzione di Gesù Cristo.

166. *Cause civili.* Chiamo così anche l' Ecclesiastiche per distinguerle dalle cause criminali. La medesima regola della competenza di far le leggi, e dei diritti dell' uomo, or come cittadino, or come cristiano, determina anche qui la competenza dei Tribunali. Le gabelle, per esempio, si pagano per legge del Principe secolare; le decime poi per legge Ecclesiastica fondata nel Gius Divino. Dunque il giudizio di questa spetta al Tribunale Ecclesiastico; la decisione di quella al Tribunale laico. Il Giuspatronato è un privilegio emanato dalla Chiesa, che dà diritto di nominare ai benefizii Ecclesiastici: è chiaro adunque che le liti insorte su tal diritto spettano alla Chiesa per la decisione. Così le cause sulla va-

lidità, e invalidità di un matrimonio, sul titolo dei benefizii, sulla validità, o invalidità dei voti semplici o solenni, sulle cause di negare i Sagramenti, sulla sepoltura in Chiesa, sull' avere incorse, o no le censure, e così del rimanente, sono cause di lor natura Ecclesiastiche. La decisione dei Tribunali laici sopra di queste è nulla per incompetenza, e per difetto di giurisdizione, se pure non fossero valide per delegazione speciale, o per privilegio generale dato dal Capo della Chiesa. Le materie *miste*, come di sopra ho accennato, le riserbèremo al capo seguente.

## §. VII.

### *Immunità.*

167. Questa si divide in tre classi immunità *Personale*, *Reale e Locale*. Due sentimenti opposti fra loro si hanno dai dottori in questa materia. Alcuni pretendono che tutta l' immunità Ecclesiastica di tutte tre le classi sia di Gius Divino per istituzione di Gesù Cristo. Altri poi vogliono che sia tutta di Gius Umano per concessione dei Principi secolari. Io stimo falso l'uno e l'altro sentimento nella sua generalità. Dico esservi in ciascuna delle tre classi certa immunità di Gius Divino, e certa di gius puramente umano. Tentiamo di provare questa Tesi e nel provarla di separare e distinguere una immunità dall'altra.

168. Io non appello qui alle disposizioni fatte da Dio nella Legge vecchia circa i Sacerdoti ed i Leviti, circa i beni loro assegnati, e circa il suo Tempio. Sì, che tutte le ordinazioni meramente cerimoniali dell' antica legge sono cessate. E tuttavia mi servirò anche di queste nel *paragrafo* seguente, come di *ragione di decenza*, che così mi piace chiamarle. Insisto sulle prove proprie della Legge nuova. In primo luogo abbiamo l'autorità della Chiesa. Il *Santo Con-*

*cilio di Trento* chiama l'immunità della Chiesa e delle persone Ecclesiastiche *costituità per ordinazione divina* « *Ecclesiae et personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione et Canonicis sanctionibus constitutam* « *Sess.* 25 *cap.* 20 *de reform.* Dunque l'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche è di Gius Divino in qualche parte almeno, giacchè il Concilio non particolarizza niente in dettaglio: nè l'espressione indefinita del Concilio può prendersi in senso universale di tutte quelle immunità, che la Chiesa gode per uso, essendo certo che alcune di queste si godono dalla Chiesa per concessione soltanto dei Principi secolari, come tutti confessano.

169. In secondo luogo provo così colla ragione. Nei passati *paragrafi* di questo capo abbiam veduto in quante cose la Chiesa ed i suoi Ministri non sono soggetti alla Potestà laica, e non lo sono per istituzione e volontà di Gesù Cristo. Dunque l'immunità che abbraccia tutti questi punti, è di Gius Divino. È anche di gius naturale, poichè in tutti questi punti manca ai Sovrani laici l'autorità di comandare, come già si è veduto. Dunque la conseguenza discende da se. Nel *paragrafo* seguente esporrò quelle ragioni che poco fa ho chiamate ragioni di decenza queste ragioni arriveranno poi in alcuni punti a tanta forza che proveranno concludentemente e con moral dimostrazione un vero Gius Divino.

170. Pretendono alcuni di sostenere che le persone ecclesiastiche, fra le quali si comprendono i Regolari, non sono soggette alle leggi civili, almeno direttamente o per forza obbligatoria intrinseca della legge: al più vi sono soggetti indirettamente, vale a dire per non dare scandalo e cagionar dissonanza e disturbo nella società. Dicono insomma che per gli ecclesiastici le leggi civili hanno forza direttiva, ma non obbligatoria e coattiva per se medesima. Questa dottrina a me sembra evidentemente falsa. I SS. Padri la smentiscono con parole chiarissime. Che si può desiderare

di più espresso, e di più formale, quanto il testo di S. *Giangrisostomo* da noi riportato al *num.* 12? Ivi il S. Padre distingue espressamente i secolari dagli ecclesiastici, ed applica agli uni ed agli altri il detto di S. *Paolo* circa la sommissione dovuta alle Potestà sublimi, fra le quali si comprendono senza dubbio i magistrati e principi secolari, come si rileva dal contesto Apostolico. S. *Gelasio* Papa parlando dell' imperadore *Anastasio* confessa che anche i Vescovi obbediscono alle di lui leggi. Ma per qual ragione obbediscono? forse per volontaria sommissione? non già, obbediscono, perchè sanno che l'autorità di comandare in ordine al regolamento civile della Repubblica è stata data all' Imperadore da Dio istesso, come abbiamo osservato al *num.* 44. S. *Gregorio M.* nella lettera all'imperador *Maurizio* citata al *num.* 55 chiama se stesso *servum jure reipubblicae*, e dice di aver pubblicata la di lui legge, come obbligato ad obbedire al suo comando: *Ego jussioni subjectus*, e protesta di aver così dato a Cesare ciò, che a Cesare era dovuto; *Quae debui, exsolvi, qui et imperatori obedientiam praebui.* Potrei recare altri moltissimi passi di SS. Padri e di Sommi Pontefici a questo proposito che tralascio per amor di brevità.

171. La ragion naturale ci convince di questo stesso. Un uomo col farsi Ecclesiastico si spoglia forse dell' esser cittadino? cessa per avventura di esser membro della civil società? di goderne tutti i beni? di aspirare alla felicità anche temporale su questa terra? ora se questo fine non può ottenersi dal comune degli uomini, se non per mezzo di viver in società, come abbiam provato nel *num.* 13 *e segg.* Se la società non può condurre gli uomini a questo fine se non è regolata da una autorità Sovrana che tenga a freno le sregolate passioni e l'egoismo degl'individui, come rilevasi dal *num.* 15. dunque tutti gl' individui viventi in società debbono stare soggetti ed obbedire alle leggi della potestà regolatrice. Una parte che combini coll' altra che difforme

sia e dissonante dal suo tutto, essa è un mostro contro natura. Perciò S. *Gregorio Nazianzeno* vuole che si stia soggetti anche ai Principi secolari pel buon ordine del pubblico regolamento « *Submittamus nos tum Deo, tum iis qui imperium in terra gerunt..... Principibus denique propter ordinem, publicaeque disciplinae rationem* « ( *Orat.* 17 *edit. Paris* 1585 ). E S. Giangrisostomo aggiunge che questa soggezione non è contraria alla pietà ed allo stato Ecclesiastico « *Neque enim haec subjectio pietatem subvertit*, come si è notato al *num.* 12. Questa ragione dimostra che l'obbligo di sommissione e di obbedienza ai Principi secolari discende dalla legge naturale e divina. Il Dio dell'ordine non può non voler e non comandare tutto ciò che l'ordine richiede; e la legge naturale tutta insieme e divina obbliga tutti ed ecclesiastici e secolari. Vero è per altro, che fra le leggi civili ve ne sono alcune che non si adottano, anzi positivamente disconvengono al ceto ecclesiastico. Un principe cristiano, ed in uno stato cattolico non vuole e non può volere obbligare a tali leggi gli Ecclesiastici. Questo sarebbe un disordine. Subitochè un Sovrano ammette nel suo Stato un ceto di persone, al di cui carattere certe funzioni sono indecenti, perde subito il diritto di comandar tali funzioni, se non nel caso di estrema necessità, nella quale la legge suprema della salute del popolo prevale ad altre leggi. Ammessa dunque come necessaria questa eccezione, in tutto il resto gli Ecclesiastici sono per gius Divino soggetti alle leggi civili. Le immunità che godono in molte cose, e che non turbano l'ordine della società, le godono per privilegio e concessione dei sovrani secolari.

172. Fra queste ultime si deve comprendere l'esenzione delle gabelle ed imposizioni su i fondi stabili della Chiesa. Un fondo che abbia qualche peso sopra di se relativo ai diritti di un terzo, se dalle mani dell'attual padrone passa in dominio di un altro, naturalmente passa con tutt'i suoi pesi,

senza pregiudizio dei diritti di un terzo, se questi spontaneamente non li cede. Tutt' i beni fondi di uno stato hanno il peso delle gabelle imposte e da imporsi dal Sovrano giusta i limiti già espressi in addietro al *num.* 38 con questo peso adunque passano alla Chiesa, se non in quanto il Sovrano l'esenti e dalle passate e dalle future imposizioni. Nè osta che i beni lasciati alle Chiese si offrono a Dio, e da tutta la tradizione si chiamano cose di Dio, *Res Dei*, Iddio non accetta mai doni con pregiudizio dei diritti di un terzo. Così dunque i diritti del Sovrano sono sempre salvi, finch'egli non gli cede spontaneamente in onore di Dio ed in vantaggio della Chiesa. *S. Ambrogio* fino dai tempi suoi attesta nel *tom.* 2 *oper. num.* 33, che i fondi della Chiesa pagavano tributo. *Si tributum petit* (Imperator) *non negamus: agri Ecclesiae solvunt tributum.* E nel *Can. tributum* 23 *quaest.* 8 si dice: *De exterioribus suis, quae palam cunctis apparent, tributum solvit.* È chiaro che sotto il nome *exterioribus suis* s' intendano i fondi ecclesiastici.

173. E tuttavia questi fondi possono avere una *immunità di diritto divino veramente.* Il culto del vero Dio ed i suoi ministri hanno vero diritto per comando di Dio medesimo al conveniente esercizio e mantenimento. Gesù Cristo nel suo Vangelo ha più volte inculcato questo punto: gli Apostoli hanno espressamente pubblicato ai fedeli questo comando divino. Leggasi ciò che si è in addietro esposto al *num.* 28. Or se i beni che una Chiesa possiede, non fossero sufficienti al detto esercizio e mantenimento, e non si provvedesse a ciò in altra maniera, quei beni non potrebbero gravarsi d' imposizioni e di gabelle senza offendere la legge di Dio, ed i diritti essenziali della Chiesa. E questo, credo io, sia stato il motivo per cui i primi Imperatori e Regnanti cristiani concessero l'*Immunità reale.* In quei principj i beni fondi non bastavano all'esercizio decente del Culto ed al mantenimento conveniente del Clero. Arricchita poi la Chiesa

più che a sufficienza e moltiplicato di troppo il numero degli Ecclesiastici l'immunità reale ridonda in pregiudizio dei secolari, gravità sopra di loro soli il peso delle gabelle imposte ai fondi con lesione della giustizia distributiva. È vero che tocca ai popoli il contribuire al mantenimento del Culto e dei ministri. Questo è precetto divino. Ma quando la pietà degli antenati ha provveduto a questo punto più che a sufficienza con lasciare alla Chiesa fondi stabili e fruttiferi, il precetto divino è adempito in iscarico di tutta la popolazione. Resta allora a soddisfarsi la giustizia distributiva, la quale esige che i gravami della società a proporzione si soffrano da tutti quelli che ne godono i comodi. È regola di diritto positivo fondata sul lume della natura che *qui sentit onus sentire debet commodum et e contra* (*Reg.* 55 *jur. tor. h.*)

174. Che dovrà dunque dirsi delle leggi di *amortizzazione*? In alcuni stati cattolici i sovrani hanno proibito di lasciar fondi fruttiferi *alle mani morte*, vale a dire alle Chiese o ai corpi Ecclesiastici. Queste proibizioni, o sono assolutamente totali, o parziali, e con certe condizioni. Si domanda, se tali leggi possono dirsi lesive dei diritti della Chiesa? *Direttamente* non sono lesive. Sopra i beni secolari la Chiesa non ha verun diritto *in re*: il Sovrano con quelle leggi comanda sul suo, ed ai suoi sudditi. Dunque le leggi sopraccennate non sono *direttamente* lesive. Potrebbe su tali beni la Chiesa aver diritto *ad rem*, quando fossero affetti da Fideicommisso eventuale a suo favore. Ma questo diritto è essenzialmente soggetto all' alto dominio del Sovrano. La questione adunque si riduce a sapere se il Principe abbia forti, e giuste ragioni fondate sempre sull' esigenza del pubblico bene per tagliare tali Fideicommissi. Tocca a lui il ben riflettere su questo punto per non fare atti abusivi della sua autorità, ed offendere i diritti dei sudditi. Del resto quando il Principe faccia tali leggi, i sudditi non solamente debbono ubbidire; ma supporre sempre, e presumere, che siano giustamente, e ragionevolmente fatte come abbiamo osservato al *num.* 53.

175. I Politici declamano senza fine contro le ricchezze del Clero. *Primieramente* l' esageranò fuor di misura per renderlo odioso ai secolari. Ma si tratta assai male una causa quando si espone colle iperboli, e colle menzogne. *In secondo luogo* i beni Ecclesiastici, anche dei regolari dell' uno, e dell' altro sesso, non tornan forse in vantaggio grandissimo dei secolari? E non dico solamente degl' individui, ma delle famiglie e delle intere popolazioni? *In terzo luogo* lo Stato ne ritrae considerabilissimi vantaggi, ancorchè godano l' esenzione dalle gabelle ordinarie, e straordinarie. Questi beni servono al mantenimento di persone ben quattro volte più numerose, che non i beni dei secolari. I frutti di questi secondi s' impiegano in porzione molto notabile in cose di lusso per arricchire nazioni straniere, o in fomentare l' ozio (origine di mali gravissimi nella società) di una truppa di servitori, che nulla fanno. *In quarto luogo* non è vero, che i beni ecclesiastici siano affatto fuori di commercio: sono eglino astratti da vincoli, che servano alla loro conservazione; ma non l'escludono del tutto dal passare da una mano all' altra. *In quinto luogo* si dovrebbe poi ancora aver qualche riguardo alla benemeranza dei Monaci con tutta la società. Non è ella cosa certissima, che parte molto grande d' Europa, è stata resa fertile colla loro industria, e fatiche, togliendo boscaglie, asciugando paludi ec.? Ho toccata questa cosa qui di volo, sopra le quali dottissimi scrittori, anche in ragion di sola politica, hanno dimostrativamente convinto di falsità, d' irragionevolezza, d' ignoranza tutt' i fanatici declamatori contro le ricchezze del Clero, e l' immunità de' suoi beni. Ma senza fermarsi nelle specolazioni, basterà fare attenta, ed imparzial riflessione sui fatti antichi, e recenti per conoscere, se i beni Ecclesiastici voltati ad usi profani siano stati di vantaggio oppur di danno agl' individui, alle famiglie, alle popolazioni, ed anche ai Sovrani ed alle intiere nazioni. Si consideri l' Inghilterra, la Francia per tacer di altri Stati.

# AGGIUNTA

176. Stimo qui pregio dell' Opera, tornare sopra il punto generale dell' esenzion del Clero dalla Potestà secolare per trattarne con qualche maggior estensione. Questo punto è di troppa importanza, per la pace, e mutua concordia di ambedue le Potenze. Io dico dunque che il Clero nelle cose puramente civili è soggetto al secolar principato non per sola forza *direttiva*; ma per forza *coattiva*, vale a dire per vero obbligo di coscienza nascente dalla potestà del principe, sopra i suoi sudditi, ch' è potestà divina in origine. Eccettuo sempre quelle cose, che non si adattano, e positivamente disconvengono al ceto ecclesiastico, come già si è accennato nel *numero* 171.

177. Qual' è la ragione, per cui da tutti si ammette essere il clero tenuto ad osservar le leggi civili *vi directiva*? La ragione l' è, perch' è una bruttezza, una discordanza, un disordine, che in un tutto vi sia qualche parte non conforme, non bene adattata, non cospirante al suo tutto « *Turpis enim omnis pars, suo universo non congruens*, dice S. *Agostino lib.* 3. *Confess. cap.* 8. *num.* 13: ed è un detto già passato in proverbio, e confermato dai dettami della natura. Un principato, un regno è un tutto formato dal capo, e dalle membra, cioè dall' unione di tutti gl' individui posti entro i confini, che separano uno Stato dall' altro. Il Clero è posto, vive ed opera dentro i confini di questo Stato, ed è unito con tutti gli altri cittadini coi vincoli della società naturale, ed umana. Sarebbe pertanto evidentemente una difformità, una discordanza, un disordine, se il Clero non fosse soggetto alla potestà, alle leggi, ed al Governo di quel Capo, al quale sono soggetti gli altri cittadini, e non fosse soggetto a questo capo per quell' autorità, per quella ragione medesima, in forza della quale trovansi soggetti tutti gli altri. Ora quel Dio,

ch' è Dio dell' ordine, e della concordia è impossibile, che colla esenzion generale del Clero abbia voluto fare nell' umana, e natural società *partem aliquam suo universo non congruentem*, ed introdurre così uno scisma, ed una divisione in un tutto, e fare un mostro, mi si lasci dir così, senza testa, o piuttosto con mezza testa. Ed avvertasi che il Clero secolare, ed il regolare di ambi i sessi è molto numeroso in ogni Stato, o almeno nei paesi cattolici. Lo scisma dunque, ed il discordine sarebbe assai grande. Si ammette comunemente nei Principi secolari la potestà di poter obbligare in coscienza i sudditi con leggi, e comandi; e ciò per la ragione, che senza tal potestà non potrebbe un Principe regolare a dovere il suo Stato, ed ottenere quel fine, per cui Iddio ha istituita, e comunicata la sovranità civile. Questa ragione medesima prova, che non basta la *forza direttiva* pel Clero; ma che anche è necessaria quella *forza coattiva* obbligante in coscienza, a cui i secolari sono soggetti. Dunque la ragione già ammessa da tutti della *forza direttiva*, convince doversi anche ammettere sopra il Clero la *forza coattiva*. Nè già questa forza disdice, o si oppone allo stato, ed alle funzioni ecclesiastiche « *Neque enim haec subjectio pietatem subvertit*, ci ha detto S. Giangrisostomo al num. 42.: ed è cosa da se troppo chiara, generalmente parlando.

178. Dicono alcuni, che il Clero è soggetto ed obbligato alle leggi civili, non per forza propria di tali leggi; ma per precetto della Chiesa. Rispondo, che la Chiesa nel comander tale soggezione si fonda sulla parola di Dio, sugli esempj, e sulla pratica degli Apostoli e dei primi cristiani, vale a dire sulla tradizione. Non fa dunque la Chiesa un nuovo precetto, e propriamente suo; ma insegna un precetto divino, e naturale. Certo la ragione, che tutte le parti debbono esser conformi al suo tutto, mostra un obbligo dettato dal lume della natura. Lo dimostra anche la massima ammessa dal Gius Canonico, e dal sentimento di tutto il mondo « *Qui sentit commo-*

*lum incommodum sentire debet*». Il Clero gode tutto il comodo, ed il vantaggio della società e del Governo civile. Dunque secondo la giustizia naturale, che senta anche l'incomodo della soggezione alle leggi della medesima società, e del medesimo governo.

179. La parola di Dio è chiara, ed espressa su questo punto. *S. Paolo* nei passi citati ai *numeri* 3. 41. *e* 42. parla certamente dei Principi secolari, poichè parla di quei Principi, i quali *non sine causa gladium portant*, ai quali *tributa et vectigalia praestantur* ed ai quali devesi obbedienza, e soggezione, *non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam*. E quando dice *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est*, non eccettua nessuno, come ci ha detto S. Giangrisostomo da noi riportato al *num.* 42. Se si avesse da eccettuare il clero, *S. Paolo* dovea farcene avvertiti, e la tradizione ce ne avrebbe ammaestrati; poichè quella generalità *omnis anima* nel senso suo ovvio e naturale esclude ogni eccezione. *S. Pietro* parla espressamente dei Re, e di altri Principi della terra: parla scrivendo non già ai soli laici, ma a tutti i fedeli: e per conseguenza vien compreso anche il Clero. Parla di obbligo vero di coscienza *propter Deum*. Certa cosa è, che un laico è obbligato all'osservanza delle leggi del proprio Principe secolare, e di ciò niuno dubita. Se nel foro ecclesiastico restasse per Gius Divino esentato da tale obbedienza, questa esenzione bisognerebbe concludentemente provarla, o colla S. Scrittura, o colla tradizione; giacchè si tratta di privare quel Principe di quei diritti sopra un suo suddito, dei quali era in possesso. Or si prova anzi tutto il contrario.

180. Si dirà che la Chiesa priva il principato di quei diritti. Rispondo che questi sono diritti appartenenti al Principe come capo della società civile, non già come cristiano. Tali diritti si godevano da tutt'i sovrani prima della fondazione della Chiesa cristiana, e si godevano per volontà e disposi-

zione di Dio, come autore della natura, ed istitutore della società umana, o come altri dicono in forza del contratto sociale. Dunque bisogna sempre provare che Gesù Cristo nell'istituir la sua Chiesa abbia conferito alla medesima il potere legittimo di privare i capi della società umana di quei diritti dei quali erano in possesso pacifico ed immemorabile, ed i quali sono indirizzati ad un fine puramente temporale, estraneo affatto al fine diretto voluto dall'istitutor della Chiesa. Or questa prova non si farà mai, e sono persuaso che sia impossibile di farla.

181. Imperciocchè Gesù Cristo medesimo espressamente ci ha detto che il Regno suo non è regno di questo mondo, cioè fondato, ed indirizzato al fine, ch'è proprio del regno di questo mondo, vale a dire della felicità naturale su questa terra. *Regnum meum non est de hoc mundo..... Regnum meum non est hinc* (*Joann. cap.* 18 *v.* 36). I perfidi giudei incolparono il Redentore di farsi e di chiamarsi re per *impegnar Pilato* a condannarlo quasi che Gesù Cristo disturbasse l'autorità dell'Imperator romano, e volesse usurparsene il territorio. Tocco da gelosia *Pilato* dimanda a Gesù Cristo: *Tu es rex Judeorum?* risponde Gesù. Io lo sono veramente, ma non già per formarmi seguaci e sudditi nelle cose di questa terra. Io sono venuto al mondo per insegnare agli uomini le vie del Cielo, manifestando loro i segreti dell'eterna verità ed i disegni di Dio « *Tu dicis, quia Rex ego sum, ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum ut testimonium perhibeam veritati* « Per questo fine tutto spirituale di condur l'uomo alla felicità del Cielo, non era necessario di sottrarre veruno alla potestà di quel governo che procura la società umana la felicità naturale su questa terra. Una cosa può ottimamente combinare coll'altra, anzi neppure era spediente tal sottrazione: dirò meglio, neppur dovea nè potea farsi. Il regno di questo mondo è ancor esso opera di Dio, come abbiam veduto ai numeri 2. 3. 14. Il regno del Cielo colla esen-

zion totale del Clero, vale a dire di una parte molto numerosa della società, recherebbe sconcerto, disturbi, disordine e contrasto perpetuo nelle opere di Dio, il che ripugna alla di lui infinita sapienza. Il divino istitutore del regno spirituale ha dunque lasciato il regno temporale nel suo esser primiero, e nei suoi diritti, quelli soli eccettuati i quali si opponessero alla costituzione essenziale del nuovo regno, e del nuovo principato da lui istituito.

182. La collisione fra i due regni che si cagionerebbe dalla suddetta esenzione, è una conseguenza quasi inevitabile non già della natura delle cose, ma della natura dell' uomo corrotto dal peccato, il quale cerca sempre di rompere ogni vincolo che lo stringa, e di emanciparsi da qualunque soggezione. Non che un regno, ma neppure una sola città, una famiglia sola può sussistere, dove tutte le parti non siano unite fra loro col vincolo di una subordinazione al medesimo governo. « *Omne regnum divisum contra se desolabitur et omnis civitas, vel domus contra se non stabit* » *disse Gesù Cristo in S. Matteo al cap.* 12 *v.* 25. Egli medesimo confermò più volte col suo esempio la subordinazione che si deve da tutti alla potestà ed alle leggi civili, e quando non volle intromettersi a giudicare una causa civile di divisione tra fratelli di una eredità (*Luc. cap.* 12), e quando pagò per se, e per S. Pietro il tributo (*Matt. cap.* 18) e quando disse a Pilato: *Non haberes potestatem adversus me ullam nisi tibi datum esset desuper*(*Joan. cap.* 19).

183. Sopra i quali esempi e parole di Gesù Cristo, potrei recar qui la dottrina dei SS. Padri e Dottori della Chiesa i quali confermano a maraviglia l' obbligo generale per tutti di obbedire alla potestà civile, e mostrano la perfetta concordia dell' esser di cittadino coll'esser di cristiano. Al quale effetto citano sempre quelle parole precettive di Gesù Cristo: *Reddite igitur quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo* (*Marc. cap.* 12 *v.* 17). E non si troverà che i Padri

eccettuino generalmente gli ecclesiastici da tal precetto. Della concordia poi tra l'esser di cittadino e l'essere di cristiano parla più volte di proposito S. Agostino *nei libri della città di Dio: e nel tratt.* 115 *num.* 2 *sul Vangelo di S. Giovanni* spiega egregiamente le parole *Regnum meum non est de hoc mundo.* Ascoltate, dice il S. Padre, o voi tutti Principi della terra: Io non disturbo, io non impedisco il vostro governo. *Audite omnia regna terrena non impedio dominationem vestram in hoc mundo.... Nolite metuere metu vanissimo,.... Ego autem constitutus sum Rex ab eo super Sion montem Sanctum ejus: sed Sion illa, et mons ille non est de hoc mundo. Quod est intra regnum ejus nisi credentes in eum, quibus dicit: de mundo non estis, sicut et ego non sum de mundo.*

## §. VIII.

### *Ragioni di Decenza.*

184. Comincio dall'Immunità locale. Tutte le nazioni civilizzate, ed i Sovrani che in esse comandano tengono gli uni presso gli altri persone rivestite di carattere di ambasciatori o di ministri per trattare i loro affari reciprocamente. Si vuole che tali persone, e le loro abitazioni godano di un diritto di franchigia, ch'è in sostanza un asilo nel quale un inquisito non può essere perseguitato ed arrestato dai ministri della giustizia. Si pretende che tal franchigia sia un punto *di diritto comune delle genti.* Molto più poi la persona e l'abitazione del Sovrano stesso gode di tal diritto. Sarebbe un attentato enorme, un delitto di lesa maestà arrestare un reo ai fianchi, alla presenza del Principe e strapparlo dai palazzi destinati al suo ordinario o straordinario soggiorno. Le Chiese cristiane sono l'abitazione di Dio, non solamente per la sua speciale assistenza, onde fu detto che il padrone So-

rano di tutte le creature, *elegit locum istum sibi in domum sacrificii..... et sanctificavit ut sit nomen ejus sibi in sempiternum et permaneant oculi ejus ibi cunctis diebus Paral.* 11 *cap.* 7 *num.* 12 *e* 16); ma ancora per la real resenza di Gesù Cristo salvator nostro. Qual' indecenza, Dio mmortale! portare contro un cristiano fino sugli altari, sotto li occhi, e per così dire, fra le braccia di Gesù Cristo le iolenze della sbirraglia e della sòldatesca! ed avrassi a vedere tra fedeli credenti che si abbia più riguardo e si porti maggior rispetto all' abitazione di un ambasciatore, di un ministro, di un Principe della terra che alla casa del Re del Cielo? Si dice che l'arrestare i rei per punirli, è un atto di irtù ed appartiene alla giustizia vendicativa. Ma quest' atto on è più virtuoso, quando sia accompagnato da violenze riverenti alla casa di Dio. Vi sono molte maniere di assicurarsi che il reo non fugga senza commettere irriverenze. E ei casi di delitti atroci sarà sempre una parte del rispetto lovuto l'avere il consenso della potestà ecclesiastica. Si relica che le Chiese son troppe di numero, e coll'asilo turbano ssai il corso della giustizia. A questo sconcerto non vi sarà unque altro rimedio che l'abolir totalmente l'asilo? non potrà questo restringersi? non potrà ridursi, per esempio, alle attedrali nelle città, ed alle chiese parrocchiali nei paesi ed qualche altra Chiesa più insigne e di maggior divozione? andare in ciò d'accordo colla potestà ecclesiastica sarà semm metodo degno della religione, e della pietà dei Principi e ei Sovrani.

185. *Immunità personale.* I ministri della Chiesa, particolarmente i Vescovi ed i Sacerdoti sono ambasciadori di Dio presso gli uomini « *Pro Christo legatione fungimur, amquam Deo exhortante per nos* ( *II. ad Corinth. c.* 5 *v.* 20) ice l'Apostolo S. *Paolo.* E altrove « Noi siamo, aggiunge, ministri di Gesù Cristo e dispensatori de' suoi misteri « *Sic os existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores*

*mysteriorum Dei* ( 1 *Corint. cap.* 4 *v.* 1 ). Per quanto un Sacerdote sia reo di enormi delitti non perde per questo l'augusto suo carattere. Se ai ministri di Gesù Cristo non si voglia accordare tutta quella inviolabilità personale che pure per dritto delle genti si accorda ai ministri dei principi terreni almeno ogni giusto estimator delle cose converrà facilmente peccarsi enormemente contro le leggi della *decenza cristiana* arrestando colla sbirraglia in pieno giorno, nelle proprie case, e per anco nelle pubbliche strade, e fin nelle piazze, il tradurli alle carceri, con strepito, e pubblicità, l'accomunarli nelle prigioni colla feccia più vile della plebe, il condannarli ai pubblici lavori, ed anche alle galere colla canaglia più infame dei rei. Si eccettuino pure, se si vuole, certi enormissimi, e straordinarj delitti; di questi non intendo parlare. Per i delitti ordinarj non vi sono forse altre maniere meno indecenti per assicurarsi di un ecclesiastico reo per processarlo, per giudicarlo, per punirlo? Il rispetto adunque usato alla Religione nel sacrosanto carattere del Sacerdozio sarà forse in pregiudizio ai diritti del principato, ed al bene dell'umana società? Si dice, che i delitti non debbano lasciarsi impuniti nemmeno nei Sacerdoti. Non lo nego. Ma se le cause criminali del Clero si giudicheranno dai Vescovi nei lor Tribunali, resteranno forse impuniti i delitti? Non vi sono anche per gli Ecclesiastici carceri a parte, ed ergastoli? Non abbiam noi frequenti esempj dell'antichità di rei chiusi, e ben custoditi in solitarj monisteri, o conventi, e quivi condannati a far aspra penitenza con digiuni e flagellazioni per anni molti ed anche per tutta la vita? Io confesso che l'impor queste pene temporali non è di ordinario diritto della Chiesa nel foro giudiziale esterno come riman provato nel *num.* 147: ma dico aver molto bene conosciuta l'importanza, e sentito il peso della decenza religiosa quei Sovrani, i quali hanno disposto, che le cause criminali degl'Ecclesiastici si trattassero, e si terminassero nel Tribunale Ecclesiastico.

186. Si chiami ora a parte di questa discussione ciò, che Dio dispone nella Legge Vecchia a questo proposito circa il suo Tempio, e circa i Sacerdoti, e Leviti. Ne diamo un breve dettaglio. Niuno negherà essere stato per ispirazione divina, e volontà di Dio ciò, che il Re Artaserse comandò ai suoi ministri, quando spedì Esdra in Gerusalemme a rifabbricare il Tempio del Signore. Eccone le disposizioni reali « *Vobis quoque notum facimus de universis sacerdotibus, et levitis, et cantoribus, et janitoribus.... et ministris domus Dei hujus, ut vectigal, et tributum, et annonas non habeatis potestatem imponendi super eos* » (1. *Esdr. cap.* 7. *v.* 24.) Sotto Faraone Re di Egitto per disposizione di Giuseppe ebreo le terre destinate all' alimento dei sacerdoti (eppure erano sacerdoti dell' empietà) furono esentate da ogni gabella e contribuzione « *In universa terra Ægypti regibus quinta pars solvitur, et factum est quasi in legem, absque terra sacerdotali, quae libera ab hac conditione fuit* (*Gen. cap.* 47. *v.* 26.). È noto ciò, che Dio comandò nell' antico Testamento circa le città di refugio, e di asilo. Or quale convenienza maggiore può idearsi, che il trasferire queste divine disposizioni alle Chiese dei cristiani, ed alle persone e beni ecclesiastici? Ottimamente conobbe questa convenienza l' Imperador Giustiniano, allorchè *nella leg. sancimus* 18. *Cod. de sacris eccl.* disse « *Cur enim non faciamus discrimen inter res divinas et humanas? Et quare non competens praerogativa coelestis favori conservetur?* Si aggiunga poi, che, dacchè il mondo è mondo, tutte le nazioni, anche pagane e semibarbare, hanno sempre avuto per i tempj, e per le persone consagrate in particolar modo al culto dei loro dei un rispetto religioso, ed hanno stimato l' asilo dei tempj, e l' immunità personale dei sacerdoti, e di altri ministri far parte del culto dovuto ai numi, che adoravano. Le storie attestano questo fatto. Che voglio io da ciò inferire? Voglio dedurre che il lume stesso della natura detta a tutti gli uomini la ragionevolezza, la con-

venienza, la decenza dell' asilo delle Chiese, e l' immunità per le persone sacre, e per i beni dedicati al culto di Dio. Diremo noi dunque esser questi punti di *Gius Divino?* E perchè nò? Se non troviamo questo Gius chiaramente stabilito nelle S. Carte del Nuovo Testamento, non basta conoscerlo come dettato dal lume di natura? Non basta vederlo approvato da Dio nel Vecchio Testamento? Non basta il vederlo confermato poi dalla Chiesa nel Concilio di Trento? Nè già io pretendo, che di Gius Divino sia l' immunità degli ecclesiastici, e l' asilo della Chiesa in tutta quella estensione, che a questi punti si dà da molti Canonisti. Neppur pretendo di entrar nel dettaglio delle cose. Confesso, che il dettaglio supera di molto la mia poca capacità. Ammetterò quelle modificazioni, quei temperamenti, quelle restrizioni, che ciascun Sovrano d' accordo colla Chiesa crederà opportune al ben pubblico dei suoi Stati, e tutto insieme a salvare il rispetto decente alle cose ed alle persone sacre. Indirizzo queste mie riflessioni contro quei politici, i quali vorrebbero abolita affatto l' immunità ecclesiastica *personale*, *reale*, e *locale*. A me sembra che cotesta totale abolizione non possa accordarsi colle leggi di Dio. Il dire, che queste leggi non le proibiscono *direttamente*, ma al più *indirettamente* per la regola di certa convenienza, o decenza, non fa punto al caso: o *direttamente*, o *indirettamente* si operi contro le leggi di Dio, sempre è un male, sempre è offesa di Dio, sempr' è andare contro il lume della natura.

187. Vi sarebbe da considerare l'immunità, per così chiamarla, civile degli ecclesiastici. Il Gius Canonico dispone, che le cause civili fra due chierici, e nelle quali il chierico sia il reo convenuto, si trattino, e si decidano nel foro ecclesiastico. Negli antichi tempi le cause nei tribunali si trattavano dalle persone istesse interessate. Ognuno già vede, quanto grande distrazione dai ministeri dovea portar questo metodo agli ecclesiastici: intendo ancora, quanto ne patisse la decen-

a in mezzo allo strepito del foro secolare, ed ai disordini di ogni maniera, che ivi succedevano. S. Paolo riprende i primi cristiani, perchè andavano a trattar le loro liti avanti ai giudici pagani, e gli esorta a sceglier arbitri fra loro, che le decidano (1. *ad Cor. cap.* 6.). Per queste ragioni si mossero i primi Imperadori cristiani a privilegiar gli ecclesiastici esentandoli dal foro laico per le liti civili, e rimettendoli alle decisioni dei Vescovi. I secolari medesimi spontaneamente ricorrevano ai vescovi, come arbitri, per la fiducia, che aveano nella loro giustizia, carità, e disinteresse. Lo attesta S. Agostino *nel serm.* 24. *sul salmo* 118. *v.* 115. « *Declinate a me maligni et scrutabor mandata Dei mei*, ove si lagna di quelli, che *suis vitiosis, et negotiosis cupiditatibus adjuvandis ut occupemur, et eis nostra tempora impendamus, efflagitant, aut certe infirmos premunt, et causas suas ad nos deferre compellunt..... faciuntque nobis perire tempora rebus eroganda divinis* » Nei costumi presenti non vi è bisogno, che un ecclesiastico comparisca personalmente in tribunale a trattar le sue cause. Le trattano in iscritto, ed a voce gli avvocati, ed i procuratori. Se dunque un Sovrano disponesse, che tutte le cause civili, anche fra gli ecclesiastici, si trattassero nel foro laico, quale indecenza vi sarebbe? Il diritto, che la Chiesa ha legittimamente acquistato per concessione dei Principi, e per sì lunga prescrizione può cedersi, senza che ne segua veruno inconveniente. Non sarebbe anche un bene sgravare i Vescovi, ed i Vicarj dei medesimi da questo peso? Si faciliterebbe loro in tal guisa il modo di attendere con maggior frequenza ed impegno alle cose spirituali.

188. Se la prendono alcuni perfin coll' abito ecclesiastico. Vorrebbero anche in ciò vederli accomunati col popolo. L'abito, dicono, non fa il monaco. Molto più dan loro fastidio i distintivi esteriori delle dignità ecclesiastiche. Quale incoerenza! I magistrati, le cariche secolari non portano anch' esse negli abiti ed ordinarj, e di cerimonia i distintivi del loro offizio e

dignità? E ciò presso tutte le nazioni civilizzate, e fin dagli antichissimi tempi ancor fra' pagani. L'abito non fa il monaco è vero. Ma l'abito concilia quella riverenza, e rispetto ch'è tanto necessario per esercitar utilmente il S. Ministero. Ma l'abito distinguendo alla vista di tutti l'ecclesiastico dal secolare, ammonisce quello continuamente della dignità del suo stato, e serve a lui di freno contro la sregolatezza dei costumi. L'uomo composto di anima e di corpo assai si muove per l'impressione dei sensi. Dunque l'abolire ciò che fa impressione nei sensi, egli è un distruggere quei mezzi che con forza conducono ai fini intesi. Dunque è una stoltezza.

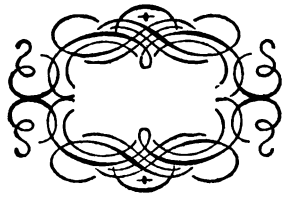

# CAPO QUARTO

## MATERIE MISTE

189. Vi sono certe materie le quali indivisibilmente ri-
ıardano i diritti del cittadino ed i diritti del cristiano, e
tte insieme due, o più fini diversi. Noi le chiameremo *Ma-
rie miste.* Or secondo che è diverso il fine e diversi i di-
ti, sono soggetti a diversa potestà regolatrice. Noi non
nsideriamo che due fini, la felicità naturale nel tempo, e la
prannaturale nell'eternità. Questi fini *direttamente e imme-
atamente* riguardati decidono della competenza della pote-
à ecclesiastica e secolare, come abbiamo accennato nel
*m.* 48. Con questa regola alla mano entriamo a parlare
lle *materie miste.*

### §. I.

### *Del Matrimonio.*

190. Il Matrimonio, dice S. Tommaso, è ordinato al ben
lla natura, e dell'umana società; come tale vien regolato
lle leggi naturali e civili. È ancora ordinato al Culto di
io ed al ben della Chiesa, e come tale vien regolato dalle
ggi ecclesiastiche. *Matrimonium, in quantum est in offi-
um naturae, statuitur lege naturae: in quantum est Sa-
amentum statuitur jure divino: in quantum est in officium*

*communitatis, statuitur lege civili* ( *in* 4 *sent. dist.* 34 *quaest.* 1 *art. ad* 4 ). Il matrimonio è un Sagramento della nuova legge è articolo di fede cattolica. Come tale viene dunque regolato dalle leggi di Gesù Cristo delle quali la Chiesa è interprete infallibile. L'essenza naturale del matrimonio consiste nel reciproco libero consenso dei contraenti, uomo e donna espresso esternamente: questo consenso naturale fu da Gesù Cristo stabilito ad esser materia di un sacramento nella nuova legge, la cui forma è l'esterna reciproca espressione del consenso. Tutt'i cattolici convengono nella sostanza di questa espressione. Quei pochi, i quali vogliono che la benedizione del sacerdote con quelle parole. *Ego vos conjungo etc.* sia la forma di questo sagramento, portano una opinione a mio parere insostenibile. Certa cosa è fra'cattolici che anche senza la benedizione, e le parole del sacerdote, si ha vero sagramento. Altri dicono che per materia di questo sagramento fu assunto da Gesù Cristo il consenso civile, cioè regolato dalle leggi civili. Ma le leggi civili ai tempi di Gesù Cristo erano, o l'ebraiche le quali dovean presto cessare col finir del regno giudaico, ovvero le leggi dei sovrani idolatri, le quali erano varie in cento maniere e soggette a variare ogni giorno. Quale stabilità potea così avere la materia di un sagramento che l'è un punto essenziale? inoltre Gesù Cristo istituendo questo sagramento ricorda a noi il tempo, nel quale non esistevano nel mondo, se non due persone *Adamo* ed *Eva* e non vi era certamente alcuna legge civile ( *Matt. cap.* 19). Dunque il consenso *come regolato dalle leggi civili* non è la materia di questo sagramento.

191. Fissato dunque il solo contratto naturale per materia del sagramento del matrimonio, questo contratto è passato ad esser materia sacra. Qual cosa più sacra di quella che appartiene all'essenza di un sagramento? Dunque spetta all'ispezione, giudizio e regolamento della Chiesa. Il principato secolare non ha, nè può avere verun diritto di regolamento so-

pra una cosa essenzialmente sacra, e come tale direttamente ed immediatamente indirizzata al culto di Dio. Ciò è vero per altro riguardo soltanto alle persone battezzate, le quali sono capaci di sacramenti: i non battezzati serbano il contratto naturale soggetto unicamente alle leggi civili. Alcuni separano nel matrimonio il contratto dal sagramento. Vogliono che anche fra i battezzati si possa avere il contratto valido, senza che sia sagramento. Ma subitochè si pongono e la materia e la forma istituita da Gesù Cristo, e vi sia la debita intenzione non si può impedir più il sagramento. Nè già basta ad impedirlo un atto meramente interno dell'uomo col quale dice *io non voglio fare un sacramento*. Se ciò bastasse, i sagramenti diverrebbero incertissimi e la Chiesa sarebbe invisibile nella validità del suo ministero, siccome invisibili sono gli atti meramente interni dell'uomo. Abbiamo provato ciò dimostrativamente nella Dissert. VII fra le nostre Dissertazioni morali.

192. Dalle cose dette si conosce subito qual sia la competenza delle due potestà circa le cause matrimoniali. Qualunque questione nasca sulla validità del matrimonio, il giudizio e la decisione appartiene alla Chiesa. La validità di esso dipende dalla validità del mutuo consenso esternamente espresso, questo è materia e forma di un sagramento. Dunque appartiene alla Chiesa. Vi sono alcuni effetti necessarj inseparabili dalla validità del contratto. Tali sono la legittimità della prole, l'obbligo nei genitori di alimentare ed educare i figli, l'obbligo in questi di rispettare, obbedire e dare ajuto ai genitori. Questi effetti dipendono dal giudizio e decision della Chiesa, o piuttosto decisa che sia la validità del contratto, restano decisi anche questi effetti per conseguenza necessaria e senza bisogno di ulterior discussione.

193. Vi sono altri effetti i quali non nascono necessariamente dalla validità del contratto, ma sono aggiunti dalle leggi umane e fanno nascere diritti che appartengono all'uo-

mo come cittadino, non come cristiano. Tali sono la dote della donna, ed altri patti sopra beni temporali, che si facciano tra i contraenti, la successione dei figli ai titoli, oneri, e beni dei genitori in parte, o in tutto, i patti diversi, che si stabiliscono nel foglio matrimoniale. Tutti questi appartengono alla potestà laica.

194. Si cita quell' assioma legale « *Accessorium sequitur naturam principalis* ». Tutti gli effetti indicati in ultimo luogo sono un accessorio respettivamente alla validità del contratto, che è il principale. Dunque anche questi effetti saranno di competenza della Chiesa. Di fatti il Concilio di Trento ha definito in generale e senza distinzione, che le cause matrimoniali spettano al foro ecclesiastico. « *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad Judices Ecclesiasticos, anathema sit* ( *sess.* 24. *can.* 12 ).

195. Rispondo. Checchè sia di quell' assioma in altre materie, certamente falla nella nostra. La pratica dei Tribunali negli Stati cattolici n' è una prova certa. Se in qualche caso, ed in alcuni Stati i Tribunali ecclesiastici decidono anche sopra questi effetti civili; eseguiscono ciò per concessione dei Principi secolari, e solamente *per indiretto*, vale a dire, quando la decisione sopra i medesimi dipende dalla previa decisione di altri punti spettanti alla Potestà ecclesiastica. Non si porta mai *direttamente* al foro ecclesiastico una lite, per cagion di esempio, sopra la dote, sopra la successione a certi beni, e così del resto. La definizione del Tridentino, benchè generale nella forza delle parole, bisogna restringerla secondo l'intelligenza della pratica comune, e secondo lo scopo inteso dallo stesso Concilio. Gli eretici negavano appartenere alla Chiesa le cause matrimoniali in qualunque punto, anche nella validità del contratto, poichè negavano che il matrimonio fosse sagramento. Questi intende il Concilio di condannare.

196. Vi sono le cause di separazione *inter conjuges*

*quoad thorum, seu cohabitationem* delle quali parla il Concilio di Trento nella citata *Sess. can.* 8, e suppone che si decidano dalla Chiesa. La coabitazione è portata dalla validità del contratto matrimoniale che obbliga i conjugi al mutuo soccorso ed è comandata da Gesù Cristo con quelle parole: *Dimittet homo patrem et matrem et adhaerebit uxori suae* (*Mat. cap.* 19 *v.* 5). Si tratta dunque di un precetto divino e di obbligo di coscienza. Se vi sia luogo a dispensa, o più veramente se tal precetto cessi o no di obbligare in certe circostanze chi può dubitare che appartenga alla Chiesa il deciderlo? Qui si tratta *direttamente ed immediatamente* della salute dell'anima e dell' eterna felicità. Tuttavia questa materia può avere delle conseguenze direttamente e grandemente interessanti la quiete politica delle famiglie, delle popolazioni. Sopra queste conseguenze toccherà al Principe secolare il far regolamenti, salvo però sempre il decidere se vi sia luogo, o no alla separazione, che è punto privativamente di competenza ecclesiastica.

197. Gli sponsali sono una reciproca promessa obbligatoria di contrarre matrimonio in futuro. Sono dunque un contratto meramente naturale e civile. Non ha di sacro altro che la relazione al Sacramento da farsi di là a qualche tempo. Di sua natura appartiene dunque alla potestà secolare, giacchè quella relazione è cosa indiretta, e non è una buona ragione per porlo nella classe delle materie ecclesiastiche. Vedasi il detto nel *num.* 98. Tuttavia l'uso porta che le cause degli sponsali si trattino nel foro ecclesiastico: ciò discende da concessione del Principato secolare in quelli Stati, nei quali tale uso è in vigore, giacchè non lo è in tutti.

198. I Sovrani del secolo talvolta annullano i matrimonj fatti contro le loro leggi. *Per es.* in Francia sotto i Re vi era una legge sotto pena di nullità pei figli di famiglia, se contraevano il matrimonio sensa il consenso dei Genitori. È noto che il Re Carlo IX per mezzo de'suoi Ambasciatori fece pres-

santi istanze nel Concilio di Trento, affinchè i detti matrimonj fossero annullati. Il Concilio non volle annullarli. Li annullarono dunque colla propria autorità i Re di Francia. Ivi si riguardavano come illegittimi i figli nati da tali matrimonj ec. Pare dunque, che anche la potestà civile possa stabilire sul vincolo stesso del matrimonio, ponendovi impedimenti dirimenti, dispensandone ec.

199. Rispondo che le leggi secolari altra forza non possono avere sopra il matrimonio, che quella di negare ad esso gli effetti civili. Ad effetto maggiore non giungono quelle leggi, e gli impedimenti posti da esse. Così dunque due conjugati contro le disposizioni di tali leggi si considerano dal foro secolare come non conjugati, i figli come illegittimi: si nega il diritto alla dote, alla successione, all'osservanza de' patti nuziali ec.... In somma tali matrimonj come validi *coram Deo* godono tutti i diritti naturali ed ecclesiastici nascenti dalla validità, non godono dei diritti civili annessivi dalle leggi dei Principi secolari. In questo solo senso i Re di Francia dichiararono doversi intendere le loro leggi. Anche il Re di Spagna Carlo III. fece la medesima dichiarazione sopra una sua nota prammatica. Così pure l'intendono tutti i Cattolici.

## §. II.

### *Ordini Regolari.*

200. I tre voti, di povertà, di castità, di obbedienza formano l'essenza dello stato religioso. Le particolari regole circa la condotta e maniera di vivere, formano la differenza fra gl' Istituti ed Ordini religiosi. Fra queste regole nella varietà degli Istituti, altre sono obbligatorie sotto speciale precetto; altre sono meramente direttive, senza speciale obbligazione. Alcuni Ordini ai tre voti sostanziali aggiungono qualche altro

voto, o semplice, o solenne. Finalmente la più parte degli Ordini religiosi hanno case, dove gli individui vivono in società, e formano comunità, e corpo subalterno.

201. Il fine primario, diretto, immediato di tutti gli Ordini religiosi è di tendere alla felicità eterna con maggior perfezione, e con mezzi più particolari di quello che sia dalla legge evangelica comandato alla comun de' Cristiani. È dunque certo ed evidente, che questa materia è di competenza privativa della Chiesa. Essa approva ciascun Ordine religioso. Con ciò essa dichiara come Maestra infallibile, che tutti i voti prescritti dalla particolar Regola del dato Ordine, che tutti i precetti imposti, tutte le Regole proposte ad osservarsi, sono conformi alla legge di Gesù Cristo, e conducono nella loro osservanza alla vita eterna. Chiunque si attentasse di negar questo punto, e dicesse il contrario, direbbe *eresia formale*. La decision della Chiesa su questo punto, ella è decisione dommatica in materia di costumi, e per conseguenza infallibile. Tocca alla Chiesa il decidere sulla validità de' voti, e della profession religiosa; porre a quelli ed a questa quelle condizioni per la validità, che essa stimerà opportune: dispensare dalla osservanza delle Regole, e dei voti stessi, concedere esenzioni e privilegi in materie ecclesiastiche, interpretare le Regole in casi di dubbio, e decidere sulla qualità delle obbligazioni di esse: fare riforme, e nuovi regolamenti per il buon ordine, ed esatta osservanza degli Istituti; castigare i delinquenti, anche colla espulsione dall'Ordine ec. Tutte queste cose mirano direttamente o immediatamente al fine spirituale della vita eterna, o per riguardo agl' individui, o per riguardo a tutto l'Ordine, o a qualche parte di esso. Dunque tutte queste cose sono fuori della competenza del principato civile. Ed è chiaro, che tutti i diritti, e gli obblighi che acquista, e si impone un individuo nel farsi religioso, appartengono a lui come Cristiano, e non già come cittadino.

202. La solennità de' voti non consiste già nella pubbli-

cità di farli. Consiste nella accettazione, che la Chiesa ne fa a nome di Dio per mezzo de' ministri da lei autorizzati a questo effetto. Quindi se la profession religiosa si facesse in mano di un ministro non autorizzato, o fuori delle condizioni dalla Chiesa prescritte sotto pena di nullità, *per es.*, prima degli anni 16 completi, la professione sarebbe nulla e invalida. La solennità non cangia la natura dei voti; per altro ne stringe l' obbligazione avanti a Dio, e ne rende più stabile e indissolubile il vincolo avanti alla Chiesa, la quale assai più difficilmente si presta ad usare della potestà che ha ricevuta da Gesù Cristo di sciogliere l'obbligazione. Può vedersi S. Tommaso 2. 2. *questione LXXXVIII. art.* 7. *ad* 1.

203. Che fa dunque la potestà ecclesiastica quando secolarizza qualche religioso individuo, o quando sopprime interamente qualche Ordine? Distinguiamo *l'essenza* dello stato dalla *regolarità*. L' *essenza* consiste nei tre voti sostanziali di povertà, castità, ed obbedienza, coi quali una persona si dedica in maniera speciale al servizio di Dio ed alla perfezione cristiana. Questo stato è comune a tutti i religiosi. Fin dai primi principj della Chiesa nascente vi sono stati religiosi in questo modo e in questo senso. La *regolarità* consiste nel seguir le particolari regole distintive di un ordine dall'altro, e approvate dalla Chiesa in questo modo e senso i religiosi non cominciarono ad esistere se non qualche tempo dopo la nascita della Chiesa. La regolarità benchè in parte sia essenziale a ciascun ordine in quanto è distinto dagli altri ordini, tuttavia è accidentale rispetto allo stato religioso *in genere*. La Chiesa dunque quando secolarizza qualche individuo, lo scioglie dal vincolo della regolarità, e lo lascia nella essenza dello stato religioso, obbligato per conseguenza ad osservare i voti sostanziali. E perchè la Chiesa sciolga taluno dalla regolarità si richiedono motivi giusti e d'importanza proporzionata alla gravezza dell'affare. Che la medesima Chiesa possa dispensare anche dai voti sostanziali *semplici*, talmente che

un religioso dopo la dispensa non sia più religioso, è cosa incontrastabile e provata dalla pratica. Che poi possa dispensare anche dai voti solenni, cioè fatti colla solenne professione, non è così certo, essendovi molti teologi che lo negano; fra questi è S. Tommaso, il quale per altro parlando determinatamente del voto di castità anche solenne, ammette che il Papa possa dispensare nel detto voto solennizzato *per susceptionem Ordinis sacri*, ma nega poterne dispensare quando è solennizzato *per professionem religiosam*. La ragione di questa differenza può vedersi presso di lui (2. 2. *quaest. LXXXVIII Art.* 11 *corp.*) Per altro tal ragione non par convincente.

204. Quando la Chiesa sopprime interamente un Ordine religioso, cessano allora gli individui di essere religiosi? rispondo che la cosa non è certa per le opinioni contrarie dei teologi. Quelli che lo negano insistono sempre sul non aver la Chiesa potestà di dispensare e annullare i voti *solenni*, almeno quelli che si son fatti per la profession religiosa. Con questa uno si consacra totalmente a Dio rinunziando ai beni temporali e corporali, ed anche alla volontà propria. Ora una cosa consacrata totalmente a Dio, non può tornar più ad essere profana, dunque ec. Questa è la ragione addotta anche da S. Tommaso nel luogo sopracitato. Ma quei che affermano, rispondono che qui non ha luogo nè dispensa, nè annullazione di voti. Questi cessano in quel caso di loro intrinseca natura. La religiosa professione non si fa *assolutamente*, *ma condizionatamente*. Qualunque sia la formola usata in diversi ordini, sempre la professione è affissa a quel determinato Ordine nel quale si fa. Chi professa i voti nell'ordine di S. Domenico, per es., professa secondo l'istituto e la regola di quell'ordine determinato, non già secondo l'istituto di S. Francesco e la regola sua, o di S. Benedetto ec., e neppur professa *assolutamente*, cioè non ha avuta mira e intenzione a verun particolare istituto, ma professa mirando al particolare istituto al quale si dedica, e legandosi ad esso non ad altri. Una pro-

fessione dunque fatta in un Ordine determinato, si risolve in tal condizione, *se, e in quanto sussisterà quest' Ordine.* Soppresso questo interamente, la condizione non si verifica più, e per conseguenza i voti anche solenni cessano di loro intrinseca natura di obbligare. Certo è che ogni voto semplice, o solenne che sia, non obbliga *praeter intentionem voventis* è dottrina certa per lume di natura. Il voto è una obbligazione speciale che taluno impone a se stesso volontariamente; questa obbligazione di sua natura non può oltrepassare l' intenzione e volontà di chi se la impone: *intantum fertur obligatio voti in quantum se extendit voluntas et intentio voventis,* dice S. Tommaso ( 2. 2. *quaest. CLXXXIX Art. IV corp.* ) onde se il voto è condizionato, non obbliga se non sotto l' opposta condizione come insegna il medesimo S. Dottore 2. 2. *quaest. LXXXVIII. Art. III ad* 3. Ora chi fa la solenne professione secondo l'istituto e la regola di un Ordine determinato soppresso totalmente quest'Ordine viene a mancare l' intenzione e la volontà, secondo la quale fu fatta la professione, dunque viene da se stessa a cessare l' obbligazione de' voti. Di fatto chi avesse fatto voto di entrare in una determinata religione, non potrebbe in forza di tal voto obbligarsi dalla Chiesa ad entrare in altra religione, come insegna il medesimo S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 189 *Art.* 3 *ad* 2. Ma checchè sia di tali quistioni, certo è che la decisione di esse appartiene privativamente alla Chiesa, come di cosa dottrinale riguardante i costumi, e immediatamente indirizzata alla vita eterna, e ai diritti, dirò così, cristiani.

205. Si può obiettare che per verità appartiene alla Chiesa dichiarar validi o nulli i voti, dispensarne, commutarli, scioglierli nel foro della coscienza, ed anche nel foro esteriore, e quanto agli effetti ecclesiastici, ma appartiene al principato temporale dichiararli abusivi e di niun valore quanto al foro civile. Sia in esempio un Sovrano il quale ne'suoi Stati abbia con legge irritante proibito il far professione religiosa in uno

o più determinati monasteri, ovvero in uno o più istituti religiosi: chiunque professerà contro questa legge, sarà dal Sovrano tal professione dichiarata abusiva ed invalida, e il professante rimandato al secolo e considerato come secolare. A questo proposito si cita un decreto del re di Francia 24 maggio 1766 nel quale si dice che: « la potestà temporale ha diritto di dichiarare abusivi, e non validamente fatti i voti che non fossero stati fatti secondo le regole canoniche, e le civili.

206. Comincio da quest' ultimo punto. Nego onninamente che a' Sovrani del secolo appartenga l' ispezione o la decisione di ciò che è, o non è, contro le regole Canoniche. Queste sono fatte dalla Potestà ecclesiastica: questa invigila sulla esecuzione ed osservanza delle leggi sue proprie, senzachè il Principe secolare abbia diritto di impacciarvisi ed è massima certa, che l' interpretazione e la decisione sulle leggi è propria privativamente di quella Potestà, che le ha fatte. La qualità di Protettor della Chiesa non dà al Principe secolare questo diritto universalmente, ed assolutamente, ma soltanto condizionatamente, cioè *se e quando il suo braccio sarà invocato in appoggio ed ajuto*. La regola medesima ha luogo anche per la Chiesa protettrice ancor essa del secolar principato colle forze del suo braccio esteriore. Di ciò parleremo più sotto colla dottrina di S. Bernardo, quando esporremo *il diritto di protezione*. Se questo diritto non si ristringe dentro i limiti ora accennati, si farà una confusione terribile d' ambe le Potestà con turbare tutto l' ordine della società sì ecclesiastica, che civile.

207. Del resto, se un Sovrano possa, o non possa in coscienza fare la legge proibitiva di far professione religiosa accennata di sopra, ciò dipende dalla verità, e importanza dei motivi che ha di farla, relativa al ben pubblico. Nè già basta qualunque importanza, ma vuol essere una importanza gravissima proporzionata alla qualità e gravezza della cosa proibita. Sarebbe da vedersi e maturamente considerarsi dai Sovrani a que-

sto proposito la forte lettera scritta da S. Gregorio M., e da noi accennata in addietro ( *num.* 141. ) all'Imperador Maurizio, che aveva fatta una legge di tal natura; ma quando la legge è fatta, i sudditi debbono supporre che sia fatta per giusti motivi e importantissimi, e debbono ubbidire.

208. Circa il dichiarare abusivi e nulli i voti fatti contro le leggi secolari, ciò non può, nè deve intendersi in altro senso, se non per riguardo degli effetti civili. La cosa qui và del pari con ciò che si è detto del matrimonio. Un religioso dunque, il quale abbia fatto la sua professione contro le leggi irritanti del principato secolare, sarà da questa considerato come non fosse religioso; sarà trattato come capace di possedere, e di successione, come avente diritto di star nel secolo fuor di convento e di obbedienza ec. Per altro avanti a Dio egli è legato da' suoi voti, e come tale sarà considerato e trattato dalla Chiesa. Nè si dica, che Dio non accetta voti fatti contro il dovere dell' obbedienza da prestarsi al Sovrano; poichè rispondo, che fuori degli effetti civili, il Sovrano non ha potestà di comandare: e quando comanda fuori, per così dire, del suo territorio, nullamente comanda: dunque essendo invalida la legge di lui per riguardo alla nullità reale de' voti, la validità di essi non è contro il dover dell' obbedienza. Potrà bensì essere, che il suddito pecchi nel disobbedire alla legge in quelle circostanze, nelle quali per obbedire dovrebbe astenersi dal fare i voti. Ma il voto sarà valido, come appunto è valido un matrimonio tra' cristiani, benchè fatto contro la proibizione e le leggi irritanti del civil principato.

209. La competenza del principato secolare sopra gli ordini religiosi si stende primo sull' ammetterli o nò nel proprio stato, permettendo o negando di farvi fondazioni. *Secondo*, nel possedere beni temporali, e sopra il giudicar delle liti che nascer possono sù questi beni. *Terzo*, sopra gli atti meramente civili, *per es.* i contratti sopra cose temporali, l'azione

competente al Monastero sopra le doti ai livelli degl' individui ec. *Quarto* sopra i delitti che turbano l' ordine e la società civile, per esaminarli e punirli. *Quinto* sopra la correzione degli individui da usarsi dai lor superiori quanto a quella parte coercitiva del corpo, che viene concessa dal secolar principato e che appartiene per privilegio, e non per originario diritto al foro esteriore *giudiziale* ecclesiastico. Tutte queste cose s' intendono nascere come conseguenza legittima dall' essere i religiosi sempre membri a parte della società civile, e come tali soggetti alla sovranità che la governa. Vedansi i *numeri* 42. *e* 176.

210. La Chiesa ha conceduto agli ordini regolari molte esenzioni e privilegj, *per es.* L' esenzione in molte cose dalla giurisdizione de' Vescovi; certi onori, e preminenze ec. Il principato secolare niente può sopra di queste quando si restringano a materie ecclesiastiche. Quindi le leggi civili, le quali senza il consenso della Chiesa hanno preteso di assoggettare i regolari in tutto ai Vescovi sono manifestamente attentatorie ai diritti ecclesiastici, e nulle per difetto di autorità. Quei Vescovi, che in vigor solamente di tali leggi hanno assunto il governo totale delle case religiose, hanno peccato (parlando generalmente, e prescindendo da certe circostanze), ed operato invalidamente. Alcuni ordini regolari hanno per costituzione essenziale una gradazione di governanti, che dalle case particolari passa ai provinciali, da questi ad un superior generale, ed ai capitoli, o congregazioni generali. Non è di diritto del principato secolare sospendere, impedire, o annullare questa gradazione, poichè si tratta qui di autorità o meramente spirituale, oppure disciplinare ecclesiastica, e di ecclesiastico diritto, col quale i detti ordini furono ammessi nello stato.

211. Ammesso che sia in uno stato nelle debite forme un ordine regolare colle sue regole, esenzioni, privilegj e costumanze, sarà in potere del sovrano sopprimerlo, o cacciarne-

lo? Rispondo, che qui entra l'ispezione sui diritti della giustizia commutativa. Subito che quell'ordine è stato legalmente ammesso, egli ha acquistato un vero diritto di proprietà sopra tuttociò che gode in vigor delle leggi del principato. Bisogna dunque discorrere sù questo proposito come si discorre delle proprietà degli altri sudditi secolari. Queste soggiacciono, è vero, all'alto dominio del sovrano, ma soltanto dentro quei limiti, che la giustizia prescrive. La vera necessità pubblica dà diritto al sovrano di disporre delle proprietà dei sudditi: *primo*, quando la necessità sia *estrema*, e vale a dire quando alla necessità non possa provvedersi in altra maniera: *secondo*, fino a quel segno solamente, che è necessario per provvedervi: *terzo*, salvi sempre gli alimenti convenienti del suddito. Queste tre convenzioni sono indispensabili per legge di natura. Contro di esse operando il sovrano, pecca contro la giustizia, ed è obbligato alla restituzione, o indennizzazione. Questa verità è fastidiosa all'uomo, ma è verità certa, e di legge naturale e divina. Per altro vi sono dei casi, nei quali in castigo di enormi delitti può aver luogo l'esilio, e la confiscazione dei beni, secondo il diritto delle Genti. E giacchè si è toccata la *necessità* che nasce in certe circostanze dalla salute del popolo, è da bene avvertirsi alla natura e definizione di tal necessità, che sia quella cioè, *alla quale non possa in altra maniera provvedersi*. Questa è quella necessità, che sola dà diritto d'intaccare i diritti altrui. Si suol citare ancora la grande utilità come efficace e legittima per dare un tal diritto: ma questa parola *utilità* ha senso troppo ampio, ed è soggetta a troppo grande estensione. Essa è dunque un fondamento assai fallace. Molte volte nel risparmio e risecamento del lusso, e di altre spese forti ed inutili si troverà il mezzo efficacissimo di provvedere alla necessità ed ai vantaggi del popolo e dello Stato.

## §. III.

### *Benefizj Ecclesiastici.*

212. In questi vi è qualche cosa di spirituale e qualche cosa di temporale. Il Benefizio è un titolo legittimo ad esercitare qualche ufficio ecclesiastico, ed a percepirne gli alimenti in tutto, o in parte: tutto questo è cosa spirituale. Gli alimenti per lo più si percepiscono da fondi fruttiferi annessi al benefizio: questi fondi sono cosa temporale. Il titolo ad esercitare ministerj ecclesiastici evidentemente è cosa spirituale, essendo quei ministeri immediatamente e direttamente diretti alla salute eterna delle anime. Il diritto di essere alimentato sull'esercizio dei ministeri è annesso essenzialmente al titolo, non essendo un benefizio il detto titolo senza questo diritto. Dunque anche questo è cosa spirituale, e gli alimenti al Benefizio sono dovuti per legge divina: vedasi il *num.* 28. Ma che questi alimenti si prendano da fondi fruttiferi piuttosto, che da decime, da oblazioni spontanee, o da prestazioni fisse, ciò è indifferente alla legge di Dio. I Fedeli in sul nascere della Chiesa vendevano i loro fondi, e ne portavano il prezzo agli Apostoli, col quale alimentavano se stessi e soccorrevano i poveri (*Actor. IV.*). Le Chiese più ricche soccorrevano alle più povere con limosine spontanee ad insinuazione degli Apostoli (*1. Cor. XVI.*) e benchè si abbiano monumenti certi di fondi fruttiferi posseduti dalla Chiesa fino dal tempo delle persecuzioni; tuttavia ognuno sarà ben persuaso, che non era così da per tutto, e che bisognava supplire al mantenimento conveniente del culto e dei ministri in altre maniere. Quindi il precetto in sostanza divino e nella maniera ecclesiastico di pagar decime. L' unione dunque di fondi fruttiferi ai Benefizj ecclesiastici è cosa accidentale e temporale.

213. Dalla distinzione esposta si determina con chiarezza

e precisione la competenza delle due Potestà sui Benefizj ecclesiastici. La Chiesa sola può erigere e fondare il titolo, sopprimerlo, e stenderlo, o ristringerlo nel ministero, dividerlo in più titoli, unir più titoli in un solo; assegnare e mutare il territorio e il popolo sopra il quale esercitare il ministero; cangiare la destinazione fissata al benefizio, e la qualità dei ministerj da esercitarsi; finalmente decidere e determinare la quantità che sia sufficiente e conveniente al mantenimento del culto e dei ministri, avuto riguardo alle differenti popolazioni. Sopra tutte queste cose il Principe secolare non ha diritto d' ingerirsi. Se nascono questioni e liti sopra queste materie, tocca alla Chiesa sola l' esaminarle e deciderle. Childeberto Re di Francia voleva erigere un nuovo vescovato nella Diocesi di Sens troppo vasta circa l' anno 540. Ne chiese il consenso all' Arcivescovo Leone, il quale glielo negò (*ap. Labbè Tom. V. Concil. Col.* 367.). Il Concilio IV. di Parigi tenuto l' anno 573. resistè al Re Gigeberto, a cui insinuazione erasi voluta smembrare la Diocesi di Chartres colla erezione di un nuovo Vescovato (*ibid. col.* 919., *et ap. de Marca Concord. Lib. II. Cap. IX.*). Altri esempj moltissimi si trovano nella storia ecclesiastica di negative date ai Principi secolari circa la disposizione sul titolo dei Benefizj. Racconta S. Gregorio Nazianzeno, che essendosi dall' Imperadore Valente divisa la Cappadocia in due Provincie, Antimo Vescovo di Tiana usurpava i diritti Metropolitici sulla seconda di queste Provincie. Ma gli resistette San Basilio, e seguitò ad usare de' suoi diritti come prima anche sopra Antimo, e non riconobbe nell' Imperadore diritto di far mutazione sui diritti Metropolitici (*Orat. XX.*). Può vedersi a questo proposito una Lettera di S. Innocenzo I. ad Alessandro d' Antiochia (*XVIII. ap. Constant. tom.* 1. *Epist. Rom. Pontif.*) e nel Concilio Calcedonese si proibisce dividere *unam provinciam in duas per pragmaticas*, cioè per le leggi secolari, *ut ex eo duoplices Metropolitani in eadem Provincia* (*Can. XII.*) (1. [illegible]

214. Al Sovrano civile tocca la competenza nel temporale de' Benefizj. In alcuni Stati non può il Benefiziato prender possesso, nè usufruttuare i fondi senza il consenso e l' autorizzazione del Sovrano: quest' atto chiamasi il *possesso temporale*. Si vede, che il Principe usa in ciò i suoi diritti senza offender quelli della Chiesa. Lo stesso dee dirsi circa gli onori, dignità, feudi ed officj quantunque *civili*, che fossero annessi a qualche Benefizio ecclesiastico. Questa unione in origine deve essere stata fatta per concessione espressa, o per tacito consenso del Principato secolare. Fu fragorosa nel secolo XI. la lite sulle investiture. Gli Imperadori in Germania godevano ed esercitavano da tempo lungo il diritto d' investire, ossia di dare il possesso ai nuovi Vescovi e Abbati, e ne adducevano il titolo della fondazione, o dotazione, che essi, o i loro Antenati avevano fatto di quei Vescovadi, o Badìe. Ma siccome tale investitura si dava col dare all' eletto l' anello e il bacolo pastorale, così cominciò, e con ragione a temersi, che con quei simboli di spirituale sposalizio e autorità si pretendesse dai laici di conferire l' officio e la giurisdizione ecclesiastica. Perciò S. Gregorio VII. riprovò ed abolì questa cerimonia nei Concilj da lui tenuti in Roma negli anni 1078 e 1080. Di qua nacquero gli atroci contrasti fra lui e l' Imperadore Arrigo IV. Il Papa Pasquale II. stando nelle forze di Arrigo V. concesse a questo Imperadore il diritto delle investiture; ma rimesso poi in libertà, dichiarò forzata e nulla detta concessione in due concilj tenuti a Roma negli anni 1112. 1116. Per terminare questo contrasto fastidioso Callisto II. concesse nel 1122. ad Arrigo V. le investiture da farsi per altro colla tradizione del baston di comando, ossia dello scettro: così si restringevano le cose ad autorità meramente civile, e si toglieva l' equivoco dei simboli. L' Imperadore Ridolfo rinunziò anche a tali investiture. I successori di Lui le ripigliarono, pretendendo di essere stati offesi dal rinunziante nei loro diritti Imperiali. Finalmente nel concordato fatto dal Pontefice

Niccolò V. con Federico III. l'anno 1448., fu sopita affatto questa controversia, e fino al dì d'oggi si danno dall'Imperadore le investiture pacificamente collo scettro. In questo famoso e lungo contrasto si vede, che la Chiesa fu sollecita unicamente di assicurarsi, che la Potestà laica non pretendesse di conferire qualche spirituale offizio, dignità e giurisdizione: perciò volle che si togliessero i simboli equivoci, i quali potevano ingerire nel popolo false ed erronee idee. Del resto, che le dignità e la giurisdizione temporale, benchè annessa ai benefizj ecclesiastici, discendano dalla Potestà laica, la Chiesa stessa lo conosce. Il ministero, la giurisdizione spirituale non può conferirsi se non dalla Potestà ecclesiastica. Il sentire o il dire il contrario è innegabilmente errore contro la fede.

215. I regolamenti, che dalla Chiesa si fanno sull'amministrazione, alienazione, commutazione, ed altri contratti cadenti sui fondi fruttiferi dei Benefizj sono soggetti alla ispezione e leggi del Principato civile. Inoltre, a tali leggi è soggetta la capacità di possedere ed usufruttuare tali fondi. Voglio dire; il Principe può stabilire le qualità richieste nelle persone, affinchè siano abili a possedere tali fondi nel suo stato. Quindi le leggi vigenti in molti stati; che i forestieri possidenti Benefizj debbano risedere nello Stato sotto pena del sequestro del temporale. Codeste leggi non oltrepassano i diritti del Sovrano secolare; e nelle materie beneficiali è giusta la legge del *Placet*, ed *Exequatur* Regio, essendovi in queste materie misto il temporale, che appartiene al diritto civile. Per altro il non distinguere esattamente le cose, è cagione di errori molto grandi. Il titolo dei Benefizj è di competenza privativa della Chiesa, come si è detto. Il Principato secolare non ne può dare il titolo: dunque neppur lo può togliere, impedire, o sospendere. Quindi un Benefiziato, *per es.*; un Vescovo, il quale sia Stato dalla legittima potestà fatto Vescovo di una Diocesi contro le leggi e la volontà del Sovrano, sarà

sempre vero e legittimo Vescovo di quella Diocesi, con tutta l'autorità di governarla spiritualmente, quantunque la mensa temporale sia sequestrata, e la sua persona tenuta lontana, ed avrà sempre diritto per legge di Dio di essere alimentato dal suo popolo.

216. Le liti nascenti sopra il temporale dei Benefizj sono altresì del Principato civile secondo il diritto ordinario, ma in ciò la Chiesa gode per privilegio l'esenzione dal foro secolare. Di ciò abbiamo parlato in addietro (*num.* 157. *segg.*). Tali liti il più delle volte nascono dal contrasto *sul titolo*. Or esaminare, e decidere a chi appartenga legittimamente *il titolo*, ciò appartiene al foro ecclesiastico senza dubbio. Il titolo è cosa meramente spirituale. Deciso il titolo viene di conseguenza necessaria il percipere di fatto i frutti del temporale annesso. Ed ecco la ragione per la quale le liti benefiziali si decidono comunemente nel Foro ecclesiastico, ed ivi si debbono decidere. Si potrebbe in tali quistioni distinguere il petitorio dal possessorio, e dire, che questo come cosa di mero fatto temporale appartiene al Foro laico, rimettendo sempre quello alla decisione dell'ecclesiastico. Ciò si pratica in alcuni Stati, e parlando specolativamente la cosa è giusta, ma in pratica raramente si potrà eseguire senza intaccare i diritti della Chiesa. Perciò è conveniente, che le questioni beneficiarie si rilascino in tutto al foro ecclesiastico.

217. L'immunità dei beni ecclesiastici dai pesi, e gabelle secolari, non è di diritto divino, se non nel caso indicato (*num.* 173.), tolto questo, l'esenzione è per privilegio dei Sovrani, come ancora si è detto (*num.* 172.) Questi beni sono soggetti ad altra specie, dirò così, di gabelle. La Gerarchia Ecclesiastica si riduce ad un Capo supremo, il quale ha un vero Primato, non solamente di onore, ma di rigorosamente detta autorità, e giurisdizione sopra tutte le Chiese, e sopra tutti i Cristiani. Questi è per istituzione di Gesù Cristo il Romano Pontefice, a cui tutti i Vescovi, Preti, Ministri inferiori e

laici di qualunque dignità sono obbligati di obbedire nelle materie spirituali. Questo è un articolo di fede cattolica, ed appartiene strettamente a quella unità della Chiesa, che professiamo tutti con quelle parole del simbolo *Credo unam sanctam Ecclesiam Catholicam*. Ora siccome la legge di Dio obbliga tutti i fedeli al mantenimento del Capo della Chiesa, e di tutti i Ministri, che sono al medesimo necessarj per consiglio e per ajuto nella mole immensa degli affari, che seco porta il governo universale della Chiesa dispersa per tutto il Mondo. Quindi è stabilito il pagamento delle annate nella collazione de' Vescovadi, ed altri Benefizj ecclesiastici. Chi ha condannato questo pagamento di simonia, non ha saputo, o voluto distinguere il comprare una cosa spirituale, dal contribuire agli alimenti di chi serve all' Altare. Anche la limosina delle messe potrebbe dunque incolparsi di simonia. Non può dunque negarsi, che le annate siano giuste dovute nella loro sostanza. Quanto al tempo, alla quantità, e alla maniera di perciperle, ciò dipende dal ragionevole arbitrio di chi le percipe: siccome dal Principe secolare dipende la quantità e la maniera d' imporre, di ripartire, e di percipere le gabelle dai fondi, e dalle persone del suo Stato. Alcuni politici esagerano enormemente le somme di denaro, che per le annate, e per altri titoli si mandano a Roma. Questa calunnia è stata più volte smentita colla pubblicazione di conti autentici. Altri deplorano il danno degli Stati per tanto danaro che si manda fuori. Ed è incontrastabile, che somme assai maggiori si mandano fuori per cose di mero lusso, e di capriccio, sulle quali si tace. Dunque ogni cosa che serve ed è dovuta alla Religione di Gesù Cristo sarà una perdita, un danno per lo Stato temporale? E certi scrittori i quali vogliono esser tenuti per cattolici, terranno sempre lo sguardo fisso su questa terra? Mai non si risolveranno di sollevarlo qualche volta al Cielo? Finora ho parlato delle annate, e di altre imposizioni ecclesiastiche per quanto appartiene alla loro sostan-

za. Su questa il Principe secolare non ha diritto, che a lui competa. Quanto al più e al meno, e ad altre circostanze accidentali, sono cose che non si possono trattare in generale ed in astratto. I giusti principj già posti ne regoleranno il dettaglio nei casi particolari.

218. Possono occorrere delle strane combinazioni, nelle quali lo Stato abbia bisogno di straordinarj soccorsi. Allora il Principe può imporre anche sui beni ecclesiastici straordinarie gravezze. Ciò discende dal detto nel *num.* 172. Due condizioni dovrà esso osservare esattamente: *prima*, di non oltrepassare l'esigenza del bisogno: *seconda*, di serbare i diritti della giustizia distributiva nella proporzionata ripartizione delle gravezze. La Chiesa istruita del bisogno ha sempre concorso col suo consenso molto largamente al sollievo degli Stati, anche colle alienazioni o temporale, o perpetua dei fondi. Gli esempj ne sono frequenti nella Storia ecclesiastica, anche in questi ultimi tempi.

219. In questa alienazione quando si faccia per autorità de' Principi secolari è necessario aver l'occhio alla Religione, ed alla giustizia commutativa. La Religione esige: *primo*, che non si sopprimano i titoli dei benefizj ecclesiastici. I titoli, come si è dichiarato di sopra (*num.* 212.), sono cosa meramente spirituale, e perciò fuori di competenza dell'autorità civile. I Monasterj, i Conventi, le Case dei Religiosi dell'uno e dell'altro sesso, e i beni annessivi sono in tutto rigore Benefizj ecclesiastici. Già sono eretti, e istituiti coll'autorità della Chiesa, sono destinati all'esercizio dei ministerj, ed uffizj ecclesiastici, se non altro alla preghiera pubblica in nome della Chiesa: finalmente hanno fondi annessi per alimento dei Ministri, o almeno il diritto di questuare per vivere sulle limosine de' fedeli. Hanno dunque la natura di veri Benefizj. Segue da ciò, che le Case Religiose non possono sopprimersi dall'autorità temporale senza il consenso, e il concorso della Chiesa. La soppressione altrimenti fatta è nulla per mancanza di autorità,

e il titolo sussiste sempre: la Chiesa ha il diritto sempre di reclamarlo. Che se il troppo numero delle Case religiose, o altri giusti e importanti motivi pel bene pubblico esigessero la soppressione di certo numero di Case religiose, o di altri Benefizj ecclesiastici, neppur vi è da dubitare, che la Chiesa istruita di tali materie, e trovatili ragionevoli, non concorra prontamente ad autorizzarne, e renderne valida la soppressione.

220. La Religione esige: *secondo*, che si lasci sussistere in ogni popolazione un numero di Ministri sufficiente al comodo ajuto del popolo coi ministeri sacri. Ho detto *al comodo ajuto*. Non bisogna ristringersi alla sufficienza assoluta; ma aver riguardo ancora ad una certa facilità, e prontezza di trovare nel numero de' Sacri Ministri tutti quegli ajuti spirituali, che la Chiesa somministra ai Figli suoi. Questa è la ragione, per la quale i Vescovi in gran parte non si prestarono alla soppressione dei piccoli Conventi de' Religiosi ordinata con sua Bolla da un Papa. Rappresentarono la mancanza del sacro ministero che da ciò sarebbe seguita in molte popolazioni, senza che vi fosse maniera di supplire con Sacerdoti secolari. I Romani Pontefici a tal considerazione desisterono dal pressare per l' osservanza di quella Bolla.

221. Finora si è parlato di ciò, che esige la Religione nell' alienazione de' Beni ecclesiastici fatta per autorità del Sovrano secolare. Vediamo ora ciò, che esige la giustizia commutativa. Il Sovrano non è padrone dei beni de' suoi sudditi. Egli non ha diritto di proprietà su di essi, ma solamente l'alto dominio; La cosa è certissima per tutti, e indubitata. L' alto dominio non dà verun diritto al Sovrano di disporre de' beni de' sudditi, se non in vista, e per esigenza del ben pubblico: altra verità incontrastabile. Dunque *primo*, la sola necessità estrema può autorizzare un Sovrano ad alienare i beni ecclesiastici. Per aver poi l' idea giusta e precisa di quella necessità, che chiamasi estrema, si stabilisca esser quella, alla qua-

*le non possa provvedersi in altra maniera. Secondo*, la necessità deve nascere dalla esigenza del ben pubblico, e della salute del popolo: questo è il titolo unico per il quale Dio ha istituita la Sovranità fra gli uomini. Per questo solo titolo il Sovrano ha l'alto dominio; senza di questo agisce nullamente: *terzo*, non si possono oltrepassare i confini della esigenza della necessità estrema. Da queste tre condizioni si decidono i punti seguenti: *primo*, se alla necessità si può provvedere coi frutti, non si possono toccare i fondi. Allora potendosi provvedere alla necessità in altra maniera, che colla alienazione dei fondi, quella necessità non è più estrema. *Secondo*, oltrepassandosi i confini della necessità si offende il diritto di proprietà de' sudditi, si pecca contro la giustizia commutativa, ed entra l'obbligo della restituzione, e della compensazione dei danni. *Terzo*, bisogna usare la giusta ripartizione che si esige dalla giustizia distributiva. Alle pubbliche necessità sono obbligati a soccorrere tutti i sudditi laici ed ecclesiastici. Il caricar il peso sopra questi ultimi o tutto, o in disugual porzione è un oltrepassare i limiti dell' *estrema* necessità. Non è necessità *estrema* riguardo agli Ecclesiastici subito che si possa provvedere in altra maniera, cioè aggravando con giusta proporzione i laici. *Quarto*, si deve sempre salvare il conveniente mantenimento del culto divino, e dei suoi Ministri. È moralmente, e forse fisicamente impossibile il caso di pubblica necessità tale, che non vi si possa rimediare, se non colla alienazione, e perdita totale di fondi ecclesiastici in uno Stato, o in un Paese qualunque. Tuttociò che finora si è detto di questi fondi, si deve dire egualmente de' beni laicali. E tutto discende dalle due verità incontrastabili poste per fondamento, cioè: *prima*, che il Governo non è padrone, non ha diritto di *proprietà* sui beni dei sudditi, ed è obbligato a rispettarla in essi, come ogni altro particolare: *seconda*, che l'alto dominio lo autorizza, ed anche l' obbliga a provvedere al ben pubblico con quei mezzi che sono necessarj e conducenti ad

ottenere il fine. Già poi si sa, che la necessità estrema dà vero diritto anche ai particolari sulle proprietà degli altri fino ai limiti sopra indicati: molto più dunque al Governo.

222. Si questiona fra i Teologi, se i *Benefiziati* siano padroni (già s' intende di dominio legato, che non oltrepassa la vita naturale), ovvero solamente *usufruttuarj* de' beni ecclesiastici? Così pure i corpi, per esempio, i Capitoli, e le Case Religiose. Vogliono molti, che il dominio di quei beni sia della Chiesa, e s' intende la Chiesa universale, oppure ogni Chiesa particolare, nel cui territorio i beni sono situati. Comunque si voglia decidere la questione, niente muta in tuttociò che abbiam detto in questa materia. Appartiene alla giustizia commutativa non solamente il *dominio* delle cose, ma ancora il *possesso legittimo*. Togliete senza giuste ragioni taluno da tal possesso, chiamasi *spoglio violento*, ed offende in tutto rigore la giustizia commutativa, questo è certo. I Benefiziati o in particolare, o in corpo sono *possessori legittimi* de' beni annessi, poichè li tengono, ed usufruttuano secondo le leggi ecclesiastiche e civili. Dunque offendendosi il loro o dominio, o possesso, sempre si offende la giustizia commutativa.

223. Sui beni Ecclesiastici vi è la notissima legge di non potersi alienare sotto pena di nullità del contratto senza il beneplacito Apostolico. Si domanda se questa legge obblighi i Sovrani? Rispondo considerando prima la cosa in astratto. La detta legge è legge meramente umana, come ognuno vede. I fondi ecclesiastici sono cosa temporale soggetta all' alto dominio del Sovrano secolare. I diritti dell' alto dominio del Sovrano sono diritti che il Sovrano possiede come Sovrano, non già come Cristiano, e per conseguenza non sono soggetti alle leggi meramente umane della Chiesa: ciò nasce dalla indipendenza essenziale di una Sovranità dall' altra. Se un Sovrano nell' esercizio dei diritti della sua Sovranità fosse originariamente legato a dipendere dal consenso e beneplacito di un altro, non sarebbe più sovrano nel suo Or-

dine. Ciò è chiaro in *terminis*. Dunque parlando speculativamente ed in astratto, la legge del beneplacito Apostolico *non può di sua natura* legare i Sovrani. Parlando poi in concreto, bisogna riflettere, che quella legge è stata pubblicata negli Stati cattolici col consenso dei Sovrani, e da loro accettata e confermata coll' osservanza: dunque essi stessi hanno volontariamente posto questo vincolo all' esercizio de' loro diritti, come sogliono chiamarsi *Majestatici:* dunque sono obbligati ad osservar quella legge. Nè già quest' obbligo offende la loro Sovranità, essendo un obbligo volontario in origine, e volontariamente contratto. I diritti della Sovranità sono bensì inalienabili e imprescrittibili *in se stessi*. Ma *l' esercizio* di essi può vincolarsi con patti, e condizioni varie liberamente. Così i Sovrani accettano varj legami per patti fatti col loro popolo, e sono obbligati strettamente a starvi. Nè giova dire, che tali vincoli non si è imposto il Sovrano attualmente regnante, ma taluno de' suoi antecessori. Se la sovranità passa in lui per successione, questa siccome gli dà i diritti, così gli impone gli obblighi, ai quali i suoi antecessori si sono sottomessi. Diversa cosa sarebbe se la Sovranità si acquistasse per diritto tutto nuovo di conquista, di elezione ec., e con indipendenza da ogni diritto degli antecessori. Allora il Sovrano non è più tenuto a quei vincoli che di libera volontà i suoi antecessori si erano imposti, perchè niente riceve da loro.

224. Il caso della necessità *estrema* spiegata di sopra siccome fa cessare la legge divina e naturale delle proprietà, così molto più fa cessare la legge umana del beneplacito Apostolico. Poniamo il caso tra persone particolari. Un pover uomo si trova senza sua colpa in necessità veramente estrema per se e per la sua famiglia per campare in certi giorni: è certo che quest' uomo può lecitamente prendere la roba altrui fino al segno di provvedere all' estremo suo bisogno. Certi Autori affermano, che quest' uomo, se può, è obbligato a dimandar il consenso dal padrone di quel prender la roba.

E se questo consenso si negasse? Tanto e tanto la roba si può prendere, dicono i medesimi Autori, poichè la necessità *estrema* dà vero diritto di prenderla. Dunque, rispondo io, ammesso ancora per un momento l'obbligo di domandare il consenso, tal obbligo non può discendere dalla giustizia. Diritto vero e libero su certa roba, e obbligo di dipendere dal consenso altrui nel prenderla, sono intrinsecamente ed essenzialmente contradittorj, e non possono stare insieme, e subito che si può prendere la roba anche negato espressamente il consenso, è cosa evidentissima, che quel consenso non è richiesto dalla giustizia. Sarà dunque richiesto da qualche altra legge o naturale, o divina. Io non saprei assegnare questa legge, nè ci vedo altro, che certa convenienza, o decenza piuttosto civile, che morale: dunque se vi sia il detto obbligo io nè lo affermo, nè lo nego. È vano il dire che quell' obbligo nasca da doversi offendere meno che si può il padrone della roba. Nego, che il padrone si offenda ne' suoi diritti nel caso nostro. Quando io per la necessità *estrema* sono in vero diritto di prendere la roba di lui, egli perde ogni diritto di ritenerla. Così dunque se vi è obbligo di domandare il consenso, questo nascerà da qualunque altra legge, fuorchè dalla giustizia, e perciò si peccherà forse, ma la roba sarà validamente presa.

225. Passando ora dai particolari al Sovrano, è da riflettere, che il Papa non è padrone de' beni Ecclesiastici, ma semplicemente custode generale per la vigilanza che deve avere sopra tutte le cose della Chiesa. Tutti i monumenti della tradizione provano, che i Vescovi, ciascuno nella sua Diocesi, debbono sopraintendere all' amministrazione, conservazione, e distribuzione delle entrate della Chiesa. Dunque la legge del Beneplacito Apostolico è una restrizione fatta, giustamente sì, e con ragioni importanti alla originaria potestà de' Vescovi. Se la necessità estrema fa cessare il rigoroso diritto naturale della proprietà, molto più farà cessare una legge meramente

umana, restrittiva dell' altrui potestà. Di più il Sovrano ha il diritto dell' alto dominio, che i particolari non hanno. Finalmente la necessità del Sovrano riguarda la salute pubblica, e già si sa, che la pubblica salute forma legge superiore alle altre leggi: *Salus populi suprema lex esto*. Laddove la necessità de' particolari non riguarda, che uno, o pochi individui. Tutte queste ragioni mostrano esser liberi i Sovrani dall' obbligo del Beneplacito Apostolico nel caso di estreme pubbliche necessità. Può occorrere il caso in un terremoto devastatore, ec. Ciò non ostante è assai difficile nei casi occorrenti determinare *che non si possa in altra maniera provvedere al pubblico bisogno:* questo è il vero carattere della necessità *estrema*. In secondo luogo tal necessità deve essere chiara e certa nel suo essere di *estrema*: una cosa dubbiosa non dà diritto nè contro la legge umana certa del Beneplacito Apostolico, nè contro la legge pur certa naturale della proprietà. In terzo luogo bisogna badar bene di non oltrepassare i confini della necessità: tutto ciò che si fa oltre tali confini si fa contro la giustizia illecitamente e invalidamente. Queste tre riflessioni determinano i Sovrani premurosi della loro coscienza a dimandare il Beneplacito Apostolico anche in casi urgentissimi per la salute pubblica, quando vi sia tempo, e modo di domandarlo. Quel Beneplacito sana gli accidentali difetti, che occorrer possono contro le tre or fatte riflessioni nelle alienazioni di beni ecclesiastici. Finalmente è da considerarsi, che quando si tratti di sopprimere il *titolo* di un Benefizio Ecclesiastico alienando totalmente il Benefizio, allora il consenso della Chiesa è necessario *essenzialmente*, poichè *sul titolo* il Sovrano laico non ha alto dominio, nè diritto veruno. Vedasi in addietro il *num.* 212.

## AGGIUNTA.

226. La giustezza della decisione della competenza sui Benefizj Ecclesiastici dipende dal fissare con prove convincenti che i fondi annessi al Benefizio sono cose *temporali*. La connessione del Benefizio coi fondi fruttiferi è cagione di equivocare, e di far confusione in questa materia. Due diritti bisogna distinguere nel Beneficiato. *Primo*, il diritto di far qualche funzione Ecclesiastica, e di ricevere da ciò i proprj alimenti: questo è diritto divino, che si acquista dall' uomo non come cittadino, ma come cristiano semplicemente; giacchè la società civile neppur sa, come civile se vi siano uffizj, e funzioni ecclesiastiche. *Secondo*, il diritto di essere alimentato sui frutti determinatamente del tale e tal altro fondo: questo è diritto puramente umano, che non ha potuto nascere, se non da qualche contratto naturale, e regolato dalle leggi civili su quel fondo determinato. Certa cosa è, che i fondi, i quali ora sono, e saranno in futuro ecclesiastici, in origine erano secolari, e appartenevano al commercio naturale e civile sotto l'ispezione, e il governo del Principato civile. Ora questi fondi nel passare dal secolo alla Chiesa non hanno cangiato, nè potuto cangiar natura. Imperciocchè chi mai ha potuto sottrarli all' ispezione, e governo del Principato civile? G. C. certamente non gli ha sottratti, come si proverà in appresso; la Chiesa neppure, poichè non ha potestà di privar l' uomo dei diritti meramente naturali e civili, i quali non sono di sua ispezione, e non appartengono al foro suo giudiziale esterno. Quelli che hanno donato agli Ecclesiastici, o con altro contratto fatto passare in loro i fondi, neppure: perchè niuno può trasferire in altri quello, che non ha: *nemo dat quod non habet*, e niun individuo aveva sui fondi suoi in forza di legge naturale o civile esenzione dal Principato e Governo civile. Prescindendo dai privilegj, ed esenzioni (che ammetto) date da questo medesimo Principato.

Dunque i fondi Ecclesiastici nel passare dal Secolo alla Chiesa conservano la propria natura di esser *cosa temporale.*

227. Si prova questa cosa anche da ciò, perchè nei benefizj si può col fatto separare la spiritualità dalla temporalità: non sono dunque tali qualità connesse fra loro essenzialmente. Sotto nome di *Prebenda* è noto, che nel Gius Canonico s' intendono i fondi annessi a qualche Offizio Ecclesiastico. Ora tali fondi possono concedersi ad usufruttuarsi anche ai laici, i quali certo è, che sono incapaci di offizio propriamente ecclesiastico. Il P. Ludovico Tomassini sul C. *si super gratia,* (*tit. de officio et potest. Judicis delegat. in* 6.) riflette, che *Papa potest alicui conferre Canonicatum sine Praebenda, et Praebenda potest esse sine Canonicatu . . . et laicus potest esse Praebendatus in Ecclesia, non tamen per hoc est Canonicus (de discipl. Eccles. circa Beneficia Tom.* 11. *Par. IV. lib.* 1. *Cap.* 77.); e il Fagnano rigido commentator dei Canoni afferma, che *Praebenda potest consistere in mera temporalitate, et cadere in laicum* (*In Cap. cum primum, de pactis*); e sono notabili le parole *in mera temporalitate, et cadere in laicum.* Il P. Costantino Roncaglia nell' atto stesso d' impugnare il P. Natale Alessandro sulla materia delle Regalie (*in Dissert. VIII. in Saecul. XIII. et XIV.*) concede la separabilità dello spirituale dal temporale dei Benefizj. *Quod si dicatur Ecclesiasticos redditus posse a spirituali ministerio separari, ut apud P. Natalem Art. VI.* §. 10., *ac proinde ipsorum collationem etiam a laica potestate posse pendere, utique non refragatur, quoties ita factum Ecclesiae auctoritate demonstretur.* Se il conferir le rendite ecclesiastiche può farsi anche dalla Potestà laica, certo è dunque, che tali rendite non sono cosa spirituale, ma temporale. E se la Chiesa può concedere ai laici quella collazione, non è dunque la spiritualità connessa essenzialmente colla temporalità. Esempj poi di fatto di tal separazione, e concessione non mancano, e

molti nei tempi trapassati, ed ancor ne' presenti. Dunque i fondi ecclesiastici sono temporali, non spirituali.

228. Nè osta il dire, che tali fondi sono *cose di Dio*, come li chiama tutta la tradizione. Certamente sopra di essi Dio ha quel medesimo dominio essenziale che ha sopra tutte le altre cose. Ma il dominio di Dio lascia intatto il dominio, e i diritti temporali dell' uomo. Sono cose di Dio in questo senso, perchè sono dedicate in particolar maniera al culto di Dio; ma questa special destinazione è cosa estrinseca ed accidentale, che non fa mutar natura a queste cose, e restano sempre nella categoria di cose temporali separabili da ogni spiritualità. Il danaro, o altra roba, che per legge di Gesù Cristo si deve dai Cristiani al mantenimento del culto, e dei Ministri della Chiesa, vien chiamato da S. Paolo cosa temporale e carnale: *Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus?* (1. *Cor. IX.* 11.) E l'essere quei fondi destinati al culto di Dio non distrugge di sua natura e assolutamente la destinazione ad essi inerente per creazione di poter servire ad alimento anche dei laici, anzi di ritornare ancora ad essere beni secolari, destinati ad uso profano, come già è succeduto tante volte.

229. L' essere tali fondi passati sotto il dominio e il possesso della Chiesa, non importa altro effetto, se non che la Chiesa può far regolamenti e disporre di essi come ogni altro padrone può disporre de'suoi, salvo sempre il fine dovuto. Ma siccome il dominio secolare soggiace alle leggi, ed all'alto dominio del Principato civile, così vi soggiace anche il dominio ecclesiastico in questa parte. Nè vale il dire che la Chiesa ha una sovranità indipendente dal Principato. Ciò è vero nelle cose, e nei diritti spirituali, non già nelle cose temporali. La Chiesa ha diritto datole da Gesù Cristo di essere alimentata e mantenuta in un modo, o in un altro; non può la civile sovranità impedirla, o frastornarla in questo. Ma di essere mantenuta coi frutti dei fondi stabili determinati, questo è

ritto acquistato dalla Chiesa per concessione degli uomini, con espresso, o tacito consenso della civil Sovranità, e dalla legge suprema regolatrice di ogni umana potestà, cioè dalla necessità del ben pubblico.

230. È celebre la dottrina di S. Agostino sul diritto di posseder fondi stabili: e notisi, che il santo Dottore parla di fondi determinatamente posseduti da corpi ecclesiastici: *Quo jure defendis villas, divino, an humano? respondeant ( Donatistae ) divinum jus in Scripturis habemus, humanum jus in legibus regum. Unde quisque possidet quod possidet? Nonne jure humano? Nam jure divino* Domini est terra et plenitudo ejus..... *Jure humano ( unusquisque ) dicit, haec villa mea est, haec domus mea, hic servus meus est. Jura ergo humano jure Imperatorum*, e seguita lungamente il santo Padre a provare, che per *jure regum possidentur possessiones ( Tract.* 6 *in evang. Johann. num.* 25. 26.). So, che si risponde trattar quì il S. Padre contro i Donatisti, i quali per legge imperiale erano stati spogliati dei fondi che possedevano, e di ciò si lagnavano. Ora i Donatisti siccome erano eretici, e scismatici così non appartenevano alla vera Chiesa di Gesù Cristo, non formavano unione, e corpo legittimo, e però non possedevano legalmente in nome della Chiesa. Poteva dunque il principato secolare con ogni diritto spogliarli dei fondi invalidamente posseduti. Ma questa risposta anche ammessa come vera, non tocca il punto che ora trattiamo. S. Agostino non parla solamente dello spoglio fatto ai Donatisti; parla inoltre della donazione dei fondi tolti ad essi, fatta per legge imperiale alla sua Chiesa d'Ippona, come è chiaro dal contesto. Il S. Dottore vuol rispondere alle lagnanze dei Donatisti, e provar loro, che la sua Chiesa possedeva legittimamente i fondi tolti ad essi, perchè li possedeva *jure humano Imperatorum?* Voi altri, dice, citate i testamenti di chi « vi ha donati quei fondi: Rispondo; di che vi lagnate? Noi « non abbiamo rubata, non abbiamo presa quella roba vio-

« lentemente. Gli imperatori hanno voluto, che quei beni fos-
« sero della Chiesa cattolica, non di una setta di scismatici
« e di eretici. Or chiunque possiede legittimamente, possiede
« per diritto della sovranità civile: Dunque noi possediamo legittimamente quei beni. « *Proferunt testamenta hominum Quid clamas? Non devoravimus villas (Imperatores sanxerunt). Columba illas habeat: quaeratur quae sit columba, et illas habeat..... Columba autem Ecclesia est (Catholica, non pars Donati) Quo jure defendis villas? divino, an humano ec.* ( *ibid. n.* 25 ). Riconosce dunque S. Agostino, che la Chiesa possiede fondi stabili *jure humano imperatorum.* Veramente *l' abilità, la capacità*, di possedere è di gius naturale e divino, siccome negli individui, e nei corpi legittimi, così anche nella Chiesa, la quale è corpo legittimo in ogni stato per istituzione di Gesù Cristo: Ma *l' acquisto dell' attual dominio*, e possesso soggiace sempre alle giuste disposizioni, e ai diritti del secolar Principato; e in questo senso *unusquisque* anche la Chiesa *possidet jure Imperatorum, humano jure.* Può il Sovrano civile sospendere l' esercizio di tali diritti, e lasciarne ad altri l' uso; ma non può spogliarsi assolutamente, e perpetuamente dei diritti medesimi, senza spogliarsi della Sovranità.

231. La dottrina medesima ha insegnata S. Ambrogio: *Si tributum petit ( Imperator ) non negamus: Agri ecclesiae solvunt tributum. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum: nemo nostrum intervenit (Ser. cont. Auxent. de Basilicis non tradendis n.* 33.) Rispondono alcuni, che codesto potere dell' Imperadore è un poter fisico di violenza, non già un poter legittimo di diritto. Ma tal risposta non val nulla. Anche per prendersi la Basilica, e darla agli Ariani l'Imperadore aveva il poter fisico di violenza: in questo senso dunque S. Ambrogio ammettendo nell' Imperatore il poter di prendersi i campi, e negando il poter di prendersi la Basilica, avrebbe parlato assai inettamente. Par-

la dunque il Santo *di un poter morale di diritto*, e parla in generale, prescindendo da quelle circostanze, nelle quali non fosse lecita e legittima l'occupazione neppur dei campi della Chiesa, come non era lecita e legittima l'occupazione della Basilica per concederla ad un culto eretico.

232. S. Avito Vescovo di Vienna scrive così al Re Gundobaldo (*epist.* 59.) « *Quidquid habet Ecclesiola mea imo omnes Ecclesiae nostrae* (nelle Gallie), *vestrum est de substantia quam servatis hactenus, vel donastis. Quod inspirante Deo, praeceperitis, in quantum vires habuero, parere conabor*. Quando dice *vestrum est*, non si può intendere *di diritto di proprietà*, ma si deve intendere *per diritto di Sovranità*, e di alto dominio, in forza della quale un Sovrano civile può far disposizioni nelle debite circostanze sui beni stabili della Chiesa, ed i Santi Vescovi obediscono, ed eseguiscono tali disposizioni. Per altro s'intenda sempre colle necessarie limitazioni, che vi sia necessità vera pel bene pubblico, e per la salute dei popoli: che sia sempre salvo il conveniente mantenimento del culto, e dei Ministri: e che si usi la ripartizione richiesta dalla giustizia distributiva e sopra i laici, e sopra gli Ecclesiastici. Fuori di queste condizioni non vi è poter legittimo di disporre, come si è detto.

## §. IV.

### *Concilii e Sinodi.*

233. I Concili generali sono una adunanza di Vescovi chiamati da tutto il mondo cattolico a trattare, e conferire insieme sopra gli affari della Religione per decidere, e stabilire punti di dottrina, o di disciplina universale. I Sinodi sono un' adunanza più ristretta di qualche Nazione, Provincia, o Diocesi, dove si uniscono i Pastori del primo e del secondo ordine a trattare insieme degli affari religiosi spettanti alla estensione

della propria giurisdizione. Queste sante Assemblee sono dunque direttamente, e immediatamente indirizzate ad un fine spirituale: Dunque sono incontrastabilmente di competenza della Chiesa. Gli Apostoli diedero l'esempio, e il modello de'Concilj, quando si adunarono coi Seniori in Gerusalemme per decidere il punto dottrinale dell'osservanza delle cerimonie Mosaiche, e per ordinare certe cose di disciplina (*Actor.* 15.) Abbiamo monumenti certi di molti Concilj tenuti in diverse parti del Mondo sulla controversia della celebrazione della Pasqua fino dal secondo Secolo. Sono noti i Concilj nel terzo Secolo per la questione del Battesimo degli Eretici. Qui certamente non ebbe luogo, se non l'autorità della Chiesa. Diremo noi, che i Santi Apostoli, ed i Santi Vescovi loro Discepoli, e successori adunando Concilj intraprendessero sopra i diritti della Sovranità temporale? L'Imperatore Aureliano, benchè pagano, lungi dal chiamarsi offeso nei suoi diritti dai Concilj adunati in Antiochia contro Paolo Samosateno dopo la metà del terzo Secolo, accordò anzi il suo braccio per eseguire la deposizione dal Vescovato ivi decretata contro Paolo, e per cacciarlo dalla Casa Episcopale *Euseb. hist. Eccles. lib. VII. Cap.* 30. *edit. Valesii*) L'Imperadore Valentiniano sollecitato dai Vescovi per l'adunanza di un Concilio, rispose, che a lui non toccava di far ciò, a lui che era laico; ma ai Vescovi, i quali potevano adunarsi in quel luogo, che a lor piacesse: *Mihi, qui sum in sorte plebis, fas non est talia scrutari: Sacerdotes, quibus ista curae sunt, quocumque voluerint in loco conveniant.* (*Sozom. hist. lib.* 6. *cap.* 7.)

234. Dunque la convocazione de' Concilj è di competenza della podestà ecclesiastica. Se si tratta di Concilj generali è cosa evidente, che tocca al Papa convocarli. Un Concilio non è generale, se in esso non siano invitati e chiamati tutti i Vescovi del mondo cattolico. Or chi altri ha potestà spirituale sopra tutti i Vescovi fuori del Papa? Per gli altri Concilj non generali, la convocazione appartiene al Superiore ecclesiastico

co, al Patriarca, o Primate per una Nazione, all' Arcivescovo per una Provincia, al Vescovo per una Diocesi. Il Papa può comandare ai Prelati inferiori che adunino i loro Sinodi per i bisogni della Chiesa. Il primo Generale Concilio, cioè il Niceno nel IV. Secolo fu convocato per autorità del Papa S. Silvestro dal *Santo, e Beato Osio* Vescovo di Cordova, il quale vi presiedè come legato del medesimo Papa (*Gelasius Cyzicenus hist. Conc. Nicen. lib. II. Cap.* 12.) Il Papa S. Gelasio sul finire del quinto Secolo attesta che il gran Concilio Calcedonese fu convocato dal Pontefice S. Leone, e la sola Sede Apostolica decretò, che questo Concilio si tenesse: *Ut Synodus Chalcedonensis fieret, sola Sedes Apostolica decrevit* (*epist. ad Episc. Dardaniae ap. Labbè Tom. IV. Concil. Coll.* 1203.) Lucenzio Vescovo e Legato del Pontefice S. Leone rinfacciò a Dioscoro nel Concilio Calcedonese come una gravissima colpa di aver convocato un Concilio senza il concorso, e l' autorità del Romano Pontefice, il che, dice, non si è fatto mai, nè mai è stato lecito di fare: *Synodum ausus est sine auctoritate Sedis Apostolicae, quod nunquam licuit, nunquam factum est* (*Ap. Labbè tom. IV. Concil. Coll.* 95.). Il Papa Pelagio II. espressamente afferma, che: *Generalium Synodorum convocandi auctoritas Apostolicae Sedi Beati Petri singulari privilegio tradita est.* (*Epist. ad Joann. Episc. CP. ap. Labbè tom. V., Coll.* 949,) e riprende il Vescovo di Costantinopoli, che senza il consenso del Papa aveva preteso di convocare un Concilio generale. Finalmente per la convocazione de' Concilj anche non generali abbiamo l' esempio dell' autorità usata dal Papa in una lettera di S. Leone a Torribio Vescovo di Astorga: *Dedimus litteras ad Fratres et Coepiscopos nostros Tarraconenses etc., eisque Concilium Synodi Generalis indiximus.* Era questo non già un Concilio ecumenico, ma Nazionale di varie Provincie della Spagna. *Si autem aliquid, quod absit, obstiterit, quominus possit celebrari generale Concilium Galliciae, saltem in unum conve-*

*niant Sacerdotes etc. (Epist. XV. Cap. 17. N. 75. Edit. Ballerino.)*

235. Ognuno sarà ben persuaso, che chi ha diritto privativo di conoscere i Concilj, ha diritto ancora di presedervi, e di regolarli pel buon ordine, di proporre le materie da trattarsi, e di vegliare con autorità sopra tuttociò che può esser necessario, e contribuire al fine pel quale il Concilio fu convocato. Queste dunque sono tutte cose di pertinenza Ecclesiastica. Nel Concilio Niceno I. presederono i Legati del Papa S. Silvestro, come attesta Gelasio di Cizico Scrittor Greco del quinto Secolo: Nel Concilio ecumenico efesino i Legati di S. Celestino: Nel Calcedonese quei di S. Leone: Nel Concilio V. il Papa Vigilio si trovava presente in Costantinopoli: Così di mano in mano nei Concilj seguenti fino all' ultimo di Trento. Questi sono fatti notissimi dalle Storie, e sarebbe un perder tempo a recarne le prove. Ed è tanto necessaria l' autorità del Papa nei Concilj generali, che essa dà forza di Ecumenicità ad un Concilio che non sia in se stesso, e nella sua convenzione ecumenico, e senza di esso un Concilio anche ecumenico nella sua convocazione, e celebrazione non ha quella forza, cioè non ha l' infallibilità nel definire i dogmi della Fede, nè porta obbligazione in tutti i Fedeli nello stabilire i punti di disciplina.

236. Queste due importanti verità discendono necessariamente dalla giusta idea della unità della Chiesa. Questa non è un corpo acefalo, ma per istituzione di G. C. ha un Capo con vera autorità di comandare nel Vescovo di Roma. Un Concilio intanto è generale, in quanto rappresenta tutta la Chiesa: questo è il titolo unico della sua Ecumenicità, e niuno contrasta questo punto. Or un Concilio senza il concorso dell' autorità del Vescovo di Roma, qual Chiesa può rappresentare? Una Chiesa senza capo. Questa certamente non è la Chiesa di G. C. Dunque ec. Le dette due verità si provano anche coi fatti. *La prima*: I due Concilj Costantinopolitano I.

e II. Il quale è V. in ordine, non furono generali nella loro convocazione, e celebrazione: Con tuttociò per tali sono tenuti e contati da tutta la Chiesa per l'autorità di S. Damaso, che confermò il *primo*, e di Vigilio che confermò il *secondo* dopo molti contrasti. *La seconda.* Il sentimento dei Fedeli mai sarà una prova decisiva. Il Concilio Calcedonese dopo aver definito i punti *de fide* contro l'eresia Eutichiana, e stabiliti varj punti di disciplina, mandonne gli atti al Pontefice S. Leone, chiedendone espressamente la di lui approvazione, e conferma. Il Santo Pontefice tardò a mandarla, forse perchè già quasi tutto si era fatto sotto il consenso e l'autorità dei suoi Legati prima bene istruiti da lui. L'Imperatore Mariano scrisse al S. Pontefice una lettera, nella quale si lagna molto di questa tardanza. Dice, che la mancanza delle lettere confermatorie del Papa era cagione che si dubitasse dell'approvazione di lui, e che perciò non poteasi estirpare totalmente l'eresia dall'animo di molti, quasichè non fosse peranco condannata perentoriamente. Insiste dunque l'Imperatore con molta forza per aver queste lettere confermatorie, le quali dovevano mandarsi a tutta la Chiesa, ed ivi leggersi per assicurar tutti i Fedeli della stabilità delle cose definite in Concilio. *Miramur supra modum, quod post Calcedonensem Synodum, et Litteras Ven. Episcoporum ad tuam Sanctitatem missas, quibus omnia in ipsa Synodo acta significabant, nullo prorsus pacto a Tua clementia ejusmodi epistolae remissae sunt, quas videlicet in SS. Ecclesiis perlectas, in omnium oportebit notitiam venire. Quod nonnullorum animis qui Eutychetis etiam nunc pravam opinionem, et perversitatem sectantur, ambiguitatem multam injecit, utrum tua Beatitudo, quae in Sancta Synodo decreta sunt, confirmaverit. Et ob eam rem tua pietas litteras mittere dignabitur, per quas omnibus Ecclesiis, et Populis manifestum fiat, in S. Synodo peracta a tua Beatitudine rata habenda... Quamobrem tua veneranda dignitas decretum quam celerrime*

*emittat, quo confirmatam ipsam Calcedonensen Synodum manifestissime ostendat, ut ii qui exoptant in via diverticula, nullam habere possint suspicionem de judicio tuae Sanctitatis* (*Epist. Marcian. Aug. CX. int. epis. S. Leon. M., at post Epist.* 88.). E perchè S. Leone aveva disapprovato, e rigettato il Canone XXVIII. di quel Concilio, nel quale si davano al Vescovo di Costantinopoli onori e preminenze insolite, in pregiudizio delle Sedi Alessandrina ed Antiochena, l'Imperadore lo loda della sua fermezza, e riconosce, che quel Canone non può aver vigore. *Illud profecto, ut decebat Episcopum Apostolicae Sedis, excellenter tua Sanctitas praestitit, ut Ecclesiasticos Canones custodiendo, nihil antiqui moris, et ordinis olim constituti, et ad hanc usque diem inviolabiliter observati passa sit innovari* (*ibid.*). Tanto la conferma del Papa (dicono i Ballerini editori in una nota soggiunta a questo passo) è necessaria, perchè niuno possa dubitare, nè opporsi alle cose stabilite nei Concilj generali. *Litterae ergo Apostolicae Sedis, quibus confirmabantur Synodi generales, legendae erant in Ecclesiis Orientis, haecque confirmatio in omnium notitiam deducenda erat, ne quis de eadem ambigens, Decretis Synodi reluctari possit. Ecce ergo necessariae confirmationis Pontificiae manifestissimum testimonium* (*ibid.*).

237. Ai Concilj, massimamente generali concorre col suo braccio anche la Sovranità secolare. E in primo luogo è necessario il suo consenso per avere il sito ove adunarsi. Il concorso di gran numero di Vescovi da tutta la Cristianità, e di altre moltissime persone forastiere quanto allo Stato, può avere diretta ed immediata influenza negli affari civili del Principato, come sarebbe per la sicurezza, e quiete pubblica, per riguardo ai viveri ec. In secondo luogo la lunga assenza di tutti i Vescovi di uno Stato, tutti chiamati, ed obbligati a portarsi al Concilio, potrebbe esser sorgente di molti disturbi, e sconcerti temporali. Finalmente vi è nelle storie qualche esempio,

non già di Concilj generali, ma di nazionali, o quasi nazionali massimamente in tempi di fermentazione nel popolo, i quali sotto pretesto degli affari spirituali si univano per tramare sedizioni, e mutazioni nello Stato. In quest'ultimo caso non vi è dubbio, che il Sovrano può col suo braccio impedire tali adunanze, o fatte che siano discioglierle, e frastornarle. Negli altri casi può il Sovrano per giusti motivi negare, che il Concilio si tenga ne' suoi Stati, e volere, che qualche numero di Vescovi (non già per altro tutti) si fermi senza andare al Concilio. Così si combinano ottimamente i diritti dell'una e dell'altra Sovranità senza offendersi scambievolmente.

238. Dopo la conversione al Cristianesimo degli Imperatori si trova che gl'Istorici attribuiscono la convocazione dei Concilj generali, ed anche dei particolari ora alla potestà ecclesiastica, ora alla potestà secolare, ora all'una ed all'altra insieme. I monumenti ne sono frequenti e notissimi. Quindi bisogna distinguere la convocazione *Canonica* dalla convocazione *di protezione*. Questa è propria del Principato temporale per le ragioni dette di sopra: quella non può appartenere se non alla Potestà Ecclesiastica, poichè il trattare affari di Religione è affatto fuori della sfera laicale. I Sinodi diocesani sono sempre stati assai e raccomandati, e comandati dalla Chiesa, cominciando da' tempi antichissimi, e discendendo fino a noi: lo spirito della Chiesa è stato sempre uno spirito, per così chiamarlo, Conciliare. Ammaestrata dagli Apostoli, e dai primi lor successori fino nel tempo delle persecuzioni ella ha sempre amato di trattar gli affari ecclesiastici in comune col Clero. Così il Pastore resta meglio informato dei bisogni del suo Gregge colle relazioni di chi lo vede più da vicino, e immediatamente il governa: così meglio si accerta l'opportunità dei rimedj col concorso dei lumi, della prudenza, e dell'esperienza di molti. Per disgrazia grande del popolo Cristiano i Sinodi diocesani sono divenuti molto infrequenti. Donde avviene questo disordine? Alcuni danno la colpa di ciò tutta ai

Vescovi, i quali fuggono le cure, e le spese di adunare il Sinodo. Altri accusano l'inutilità di queste adunanze quando i Vescovi *dominantes in Cleris* contro il precetto di S. Pietro portano in esso le leggi belle e fatte da loro soli, o al più col consiglio di qualche Canonico, e di uno o due Teologi, ivi le pubblicano, e non chiedono all'adunanza il Consiglio e il *Placet*, se non per mera formalità. In questa guisa certo si toglie ai Sinodi la parte massima della loro utilità, che è l'opportunità delle disposizioni ben maturate con consiglio di tutti. Quindi poi si vedono stampati grossi volumi di Sinodi pieni di superfluità per far pompa di Ecclesiastica erudizione. Altri finalmente incolpano i Principi Secolari, senza l'espressa licenza de' quali non possono i Vescovi adunare i loro Sinodi. Per non pregiudicare dunque ai sacri loro diritti nel chiedere la licenza del Sovrano, si astengono i Vescovi dall'adunarli. Per verità i Vescovi hanno ragione. Qual motivo mai può intervenire in una ristretta adunanza, quale è quella di un Sinodo Diocesano, di temer qualche disturbo per gli affari civili? Massimamente sotto l'occhio sempre vegliante del Principe, e dei Magistrati? Il fatto si è, che l'inceppare l'autorità dei Vescovi su questo punto senza giusti, forti, e necessarj motivi, egli è un offendere i diritti originarj della Chiesa.

239. Due specie di presidenza si debbono distinguere nei Concilj: una di autorità in ordine alle materie spirituali; e questa appartiene incontrastabilmente al sacerdozio, come già si è detto: l'altra di protezione in ordine alle temporalità, e questa appartiene all'Impero. Il Sovrano o per se stesso, o per mezzo de' suoi ambasciatori, e ministri invigila sulla tranquillità interna ed esterna delle adunanze; protegge la libertà de' Padri, provvede alla loro comoda sussistenza, e pensa a tutt'altro che occorrer può in ordine a cose temporali. Di questa protezione, che per altro non s'impaccia nelle discussioni dottrinali, o nei regolamenti disciplinari, abbiamo un illustre esempio nel pio Imperatore Marciano: *Nos ad fidem*

*confirmandam* ( disse egli in pieno Concilio ) *non ad potentiam aliquam exercendam, exemplo religiosi Principis Constantini, Synodo interesse voluimus, ne vel ulterius populi pravis suasionibus separentur..... studium autem nostrum est, ut omnis populus..... veram fidem catholicam colat, quam secundum institutiones Patrum exponere concordantibus aeque animis religio vestra festinat* ( *Allocutio Marciani Imp. Act. VI. Conc. Chalced. ap. Labbè tom. IV. Concil. Coll.* 576. ) Il medesimo Concilio Calcedonese distingue ottimamente la presidenza spirituale, che attribuisce a S. Leone come capo del Corpo Ecclesiastico, dalla presidenza per onore, protezione e difesa, che attribuisce ai Sovrani : *Quibus* ( *nobis Sacerdotibus* ) *tu quidem sicut membris caput, praeeras in his qui tuum tenebant ordinem* ( i legati di S. Leone ) *benevolentiam praeferens: Imperatores vero fideles ad ornandum decèntissime praesidebant, sicut Zorobabel Jesu, Ecclesiæ tamquam Jerusalem ædificationem renovare circa dogmata invitantes* ( *epist. synod. Concil. Chalced. ad Leon. P. XCVIII. at post epist.* 77. *inter epist. S. Leon. Edit. Ballerini*). Si rivedano nel *num.* 161 i sentimenti dell' Imperatore Basilio espressi nel Concilio ecum. VIII. I Principi secolari espongono ancora ai Padri adunati quelle materie, le quali essi stimano opportune a stabilirsi per bene della religione nei loro stati. Abbiamo di ciò molti esempi negli atti del Concilio di Trento. Ma sempre è in libertà dei Padri accudire alle domande, o rigettarle. Il Re di Francia Carlo IX fece per mezzo de' suoi ministri istanze reiterate e forti ai Padri di Trento, perchè fossero annullati i matrimonii dei figli di famiglia senza il consenso dei genitori: quei Padri non giudicarono bene di annullarli. Al contrario essendo già preparato il Decreto che annullava i matrimonj clandestiui, i Padri ad istanza degli ambasciatori di Venezia vi posero la nota modificazione di 30 giorni dopo la pubblicazione. Altri punti di vigilanza nei principi secolari

perchè non si pregiudicasse ai loro diritti, potranno vedersi nella storia dello stesso Concilio di Trento del cardinale Pallavicino.

## §. V.

### *Feste, Digiuni, e Limosine.*

240. Le feste nel Cristianesimo sono istituite direttamente, ed immediatamente per onorare Dio in se stesso, o nei Santi suoi. Dunque appartengono alla disposizione della Chiesa. Le Domeniche sono d' istituzione di Gesù Cristo, come ci insegna la Tradizione. Molte feste sono istituite per richiamarci alla memoria i principali punti della nostra Fede, e per eccitare in noi gli atti relativi e convenienti alla medesima. Se la massima parte de' giorni fra l' anno s' impiega fra noi in quegli affari che abbiamo come cittadini della terra, sarà una perdita se alcuni giorni gl' impiegheremo come cittadini del Cielo? e la Chiesa nostra Madre dovrà dar retta a quegli uomini, tutti di carne e di fango i quali vorrebbero vedere abolite tutte le feste sotto lo specioso pretesto di provvedere al bisogno degli artisti e degli agricoltori? falsa carità e insidiosa!

241. Nelle feste vien comandata la cessazione dalle opere servili. Il fine di questo precetto è chiaramente per disimpegnare i fedeli dalle occupazioni laboriose, e procurar loro il tempo di attendere agli esercizi di religione, ed alle opere di pietà. Questo fine è diretto immediatamente alla Santificazione e salute delle anime: appartiene dunque alla Chiesa. Ma un tal precetto priva direttamente ancora la società de' frutti dell' industria, e dei lavori della campagna: per questo titolo è di competenza della società civile. Debbono dunque ambedue le Potestà concorrere nella disposizione su questa materia. Salve sempre le Domeniche, *in primo luogo* non può il Prin-

Lorenzo Ulla
Consulat at Lan
Bowery St., New Y

cipe Secolare abolire le feste già istituite ed osservate ne' suoi Stati, è impossibile, che il ben pubblico esiga veramente l'abolizione di tutte le feste. *In secondo luogo*, se giudica opportuno l'abolirne qualche numero, deve ricorrere al Papa, non potendo i Vescovi togliere generalmente una legge fatta da autorità superiore. Abbiamo esempj recentissimi della indulgenza della Chiesa su questo punto, avendo accordato alle istanze della Potestà Secolare la soppression totale di un buon numero di feste. *In terzo luogo*, se l'accidental bisogno esigesse il lavoro in qualche festa, i Principi, i Magistrati, ed anche le particolari persone ricorreranno al Vescovo, ovvero anche ai Parrochi, quando per le circostanze non si possa ai Vescovi. (In altro luogo l'autore non ammette che i Parrochi possano dispensare dalle leggi, e ne adduce per ragione, perchè i Parrochi non sono a ciò autorizzati dalla consuetudine, come lo sono i Vescovi: bisogna dunque restringere la sopraddetta dottrina per quei luoghi, dove vi è la consuetudine ben accertata anche per riguardo ai Vescovi, e lo nota il chiariss. autore nel luogo accennato, che non possano questi dispensare con l'intiera comunità.) Questi allora dispensano dall'osservanza del precetto in vigore almeno di una giusta epicheja, se non anche per concessione espressa della Chiesa, la quale si deduce dalla pratica costante e universale. *In quarto luogo* potrà il Principe non ammettere l'istituzione di nuove feste fatte senza il suo consenso, supposto sempre che abbia giusti ed importanti motivi di non ammetterla. Questa istituzione, come si vede, toglie il diritto di lavorare, che è un diritto dell'uomo come uomo, e cittadino, non come Cristiano; e però appartiene al Principe il difenderlo ne' suoi sudditi, supposto sempre, che le nuove feste non siano necessarie ad istituirsi, poichè in caso di tal necessità dee prevalere il diritto della Chiesa.

242. L'obbligazione di sentir la messa è difficile poter concepire come possa nuocere agl'interessi della Società, se

non fosse per le circostanze locali di dover aspettar molto tempo per ascoltarla. Tuttavia la Chiesa ha stimato bene di togliere anche questo precetto in alcuni Stati ad istanza del Governo secolare. I Sovrani potrebbero di loro autorità comandar delle feste colla cessazione de' lavori per fini civili, per es., in caso di fare allegrezze pubbliche per qualche gran bene dello stato, ec. Costumano ancora i Sovrani di ordinare preghiere, ed altri atti pubblici di religione per fini temporali ex. gr. dei *Te Deum* per ringraziamento a Dio, dell' esposizioni del SS., e di corpi santi, delle processioni, dei digiuni ec. per impetrare da Dio qualche grazia di ordine puramente umano. Ciò far non possono di loro sola autorità. È vero, che qui il fine è direttamente ed immediatamente temporale; ma i mezzi sono spirituali, e perciò non sono di lor competenza e bisogna sempre ricordarsi di ciò che abbiamo provato altrove ( *num.* 83 ), cioè che Dio ha dato alle due Sovranità siccome fini diversi, così le ha provvedute di mezzi diversi, ciascuna di quei che sono relativi e proporzionati al suo fine diverso. Gli atti di religione immediatamente Dio, e la salute dell' anima, appartengono all' uomo come Cristiano, non come cittadino. Parlo sempre della Religione rivelata. Dunque il Principe non può di sua autorità comandar questi atti, che a lui come principe non appartengono. Peraltro quando il Principe comanda questi mezzi spirituali per fini temporali certamente è autorizzato dal consenso della Chiesa, la quale concorre molto volentieri, e fa concorrere a tali mezzi che onorano Dio, riconoscendolo per padrone Sovrano di ogni cosa e per Datore di ogni bene ( è da farsi riflessione però alla nota bolla di Benedetto XIV. ).

243. I Digiuni sono ordinati direttamente alla penitenza, e a dar qualche soddisfazione a Dio per i nostri peccati. Parlando in generale qualche penitenza afflittiva del corpo è di precetto divino: *Si poenitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis*, disse il nostro Salvatore ( *Luc. XIII. v.* 5. )

nelle quali parole la tradizione de' Padri ha inteso non solamente la penitenza interna colla contrizione del cuore, ma ancora l'esterna coll'afflizione del corpo. Perciò la Chiesa Maestra e interprete delle ordinazioni del suo sposo ha comandato ai suoi figliuoli tra l' anno varj digiuni. Il Digiuno della quaresima certo è d' istituzione apostolica. Il rigor del digiuno era ben grande ne'primi secoli. Oltre l'astinenza dalle carni, e dai latticini non si poteva mangiare, che una volta sola al giorno verso il tramontare del sole: il bere tra 'l giorno il vino, si stimava un rompere il digiuno. Moltissimi si astenevano ancora da ogni sorta di pesce, e si contentavano di erbe e di legumi. A' giorni nostri questo rigore si è rilassato assai per indulgenza della Chiesa. Tutta questa materia è di competenza della sola autorità ecclesiastica. Se la scarsezza de' cibi quadragesimali, e le malattie correnti, o qualche altro motivo temporale fa che il digiuno interessi anche lo stato civile, i Principi ed i magistrati non possono far altro, che ricorrere alla competente autorità ecclesiastica per averne la licenza. Data poi la dispensa il volerla assoggettare al *placet, ed exequatur Regio*, è un violare manifestamente i diritti originarj della Chiesa. Qual parte hanno i Principi secolari nell'aver fatta la legge del digiuno? Niuna affatto. Dunque neppur possono aver parte nel dispensarne, e nel pubblicarne la dispensa. Chi fa la legge è solo padrone di darne la dispensa; e siccome a lui solo tocca il pubblicar quella, così a lui solo tocca il pubblicar questa. Così pure quei Principi, i quali per aver tal dispensa proibiscono di ricorrere al Papa, e vogliono che si dia dai Vescovi, peccano contro i diritti della Chiesa. La legge del digiunare è fatta dalla Chiesa universale, e già si sa che una potestà subordinata e inferiore non può regolarmente parlando dispensare da leggi di una autorità superiore. Tali inferiori molte volte sono invalide, eccettuati sempre quei casi che vengono considerati dai moralisti, e che non è al mio proposito di dettagliare:

molto meno poi possono dispensare i medici, i quali non hanno veruna autorità ecclesiastica. Questi procedono, *dottrinalmente* giudicando secondo la loro arte essere il caso della malattia così grave, che o per lo stato presente, o per il pericolo futuro la legge cessa da se stessa di obbligare.

244. Per limosine non intendo io qui *le manuali*, che si danno in soccorso de' poveri, ma le *stabili* che si lasciano per fondazioni, o dotazioni di ospedali, di case d' educazione, di Seminarj, di doti a povere zittelle, o altre opere pie. Chi fa tali limosine, certo ha direttamente e immediatamente il fine spirituale della salute dell' anima sua. Ma l' impiego di siffatte entrate ha per fine diretto e immediato il sostentamento temporale, o l' istruzione nelle lettere, e nelle scienze dei respettivi individui. Oltre di che i fondi fruttiferi sono sempre cosa temporale soggetta all' alto dominio del Sovrano. Le limosine nel caso suddetto sono comunemente lasciate all' ispezione de' Vescovi, i quali vegliano sulla retta amministrazione di esse, e sull' esatto impiego alla loro destinazione. Ma non v' ha dubbio, che anche i Principi secolari possono di lor proprio diritto aver ispezione sopra tali cose, farsene render conto, e dare quei provvedimenti che stimeranno opportuni. Ciò discende dal diritto dell' alto dominio sulle cose temporali. Accade alle volte per la mutazione e combinazione delle circostanze, che le fondazioni fatte per un fine divengano inutili a tal fine. Allora si voltano ad altri fini. In far ciò bisogna in primo luogo aver riguardo a quelle ragioni, che rendono lecita la commutazione della volontà dei testatori. Questi hanno per diritto consuetudinario delle genti una specie, dirò così, di gius di proprietà sull' adempimento della loro ultima volontà. Cangiar questa con facilità, con frequenza, e senza ragionevoli e forti motivi, offende generalmente il diritto che i sudditi hanno, almeno per accordo di tutto il genere umano, di lasciar morendo la loro roba per quella destinazione che piace. In secondo luogo concorrendo fini è spirituali e tempo-

rali, debbono le due Potestà andar d' accordo nei cangiamenti che intendono farsi. Le disposizioni dell' una senza, o contro il consenso dell' altra, possono esser lesive de' suoi diritti, e perciò invalide.

245. Nei Seminarj, e generalmente nelle case d'istruzione e di educazione ecclesiastica, si dee riflettere, che i fondi annessivi sono spesso derivati da Benefizi ecclesiastici trasferiti a questa destinazione. Questi non hanno perciò perduta la lor natura. Servono al sostentamento di Chierici, i quali se non esercitano attualmente ministerj ecclesiastici, sono tuttavia destinati ad esercitarli. Eppoi i maestri e i presidenti esercitano veri officj ecclesiastici nell'istruire sulla dottrina della religione, ed invigilare sul buon costume, ed ecclesiastica educazione. Perciò di tali beni bisogna discorrere come si è già detto dei Benefizj. L'insegnamento poi in queste case (parlo dell'ecclesiastico) appartiene alla privativa ispezione de' Vescovi: nella dottrina della Religione (che è la propria di queste case) i Principi secolari non hanno altra ingerenza, che quella d' impararla dai Ministri della Chiesa, e di difenderla, occorrendo, col loro braccio. Così pure circa i maestri, e gli educatori da porsi in queste case, tutto il diritto è del Vescovo, poichè tutto tende direttamente a fini spirituali. Nel solo caso, che ivi s' insegnassero dottrine contrarie direttamente alla Sovranità temporale, e vi fossero maestri fondatamente sospetti di massime sediziose, il Sovrano userebbe de' suoi diritti coll'intromettere la sua autorità per far cessare questi disordini. Le lettere e le scienze semplicemente profane, siccome anche l' educazione civile, appartengono alla ispezion del Governo secolare.

246. Le Confraternite altre sono istituite nelle forme per autorità ecclesiastica, altre no. Il loro fine diretto generalmente è, per dare qualche culto speciale a Dio con orazioni pubbliche, e con varie opere di pietà. Non dipendono dal Principe, se non in quanto al suo consenso necessario per

far corporazioni particolari, e subalterne, e per godere beni stabili nello stato, o per fondati sospetti che si avessero di macchinazioni contro il Governo. Dei beni stabili delle Confraternite, o Compagnie, si ha da discorrere coi principj posti di sopra. Le cappellanie fondate per autorità ecclesiastica hanno la natura di veri benefizj. Le cappellanie meramente laicali, non altro sono, che Legati Pii. Il Vescovo non ha altra ispezione su di esse, che di invigilare sulla soddisfazione delle messe, o di altra pia opera imposta. E coi principj già posti, facilmente si deciderà qualunque altro quesito possa farsi sulle *materie miste*.

# CAPO QUINTO

## CONCORDIA TRA IL SACERDOZIO E L' IMPERO.

247. Finora si sono veduti i limiti che separano queste lue Sovranità: sono ora da vedersi i mezzi necessarj ed opportuni a contenere ciascuna dentro i limiti suoi. Se si oltrepasseranno tali limiti dall'una, o dall' altra, o da ambedue insieme, mai non vi sarà pace fra loro. E dalla discordia nascono poi mali infiniti e gravissimi, i quali tendono alla rovina lell' una e dell'altra. Io appello quì alla sperienza de' fatti antichi e moderni. La politica di Regalisti ha portato la condiscendenza de' Sovrani ad invadere i diritti più essenziali lella Chiesa. La Dottrina di certi Canonisti ha persuaso i Prelati della Chiesa medesima ad usar soverchiamente di quelle armi, che non erano state ad essi date originariamente da Gesù Cristo. Che n' è avvenuto da ciò? Le cose come sono andate poi a finire? Ognuno lo vede in questi calamitosissimi tempi, in cui scrivo (sul finire cioè del secolo XVIII). E non può mettersi in dubbio da chi con occhio attento tenga dietro alla marcia delle cose umane e vicende, che l' origine di tanti mali non sia riposta nella discordia tra il Sacerdozio e l' Impero. L'eresia certamente è quella pestilenziale radice, dalla quale è sorto lo spirito di ribellione prima alla Chiesa, e poi al Principato secolare. I Principi hanno voluto

far da Teologi, mischiandosi nella dottrina della Religione: hanno sotenuto colla loro protezione i maestri dell' empietà sotto il bel pretesto di rivendicare i diritti majestatici. I Prelati della Chiesa hanno avuta troppa premura per la temporalità: altri hanno vilmente tradito la causa di Dio col secondare le ingiuste pretensioni de' Principi: Altri hanno parlato troppo tardi, e con voce troppo fioca. In somma l' eresia protetta dagli uni, dissimulata dagli altri, debolmente combattuta da pochi, ha trionfato finalmente colla rovina di tutti.

248. Ma sieno grazie a Dio, il quale dispone, che il colmo de' mali ci faccia vedere il rimedio. Dirò col pio Imperatore Marciano. « Non ci tratteniamo ad accusar gli eretici: « volgiamoci piuttosto a ringraziare Dio. I nemici della Reli- « gione ci hanno fatto questo bene, che ora con maggiore « impegno ci applichiamo a cercare quelle verità, che unir « debbono le due Sovranità in mutua concordia, ed a reci- « proco vantaggio e difesa, e le troveremo con maggior chia- « rezza. La luce par più copiosa dopo le tenebre; la pace è « più dolce dopo la guerra » *Jam non incusamus perfidos nec sumus ingrati: religionis inimici praestiterunt nobis, ut Deus studiosius quaeremus, manifestius inveniremus. Majus etenim lumen videtur, quod post tenebras fulserit: dulcior est sitientibus potus, fessis otium.* ( *epist. Marcian. Imper. ad Leon. P. C. edit. Ballerin. et post epist.* 77 *inter epist. S. Leon.* ) Accingiamoci dunque a questa importantissima ricerca. Se fu mai necessario il parlare con libertà cristiana e senza rispetti umani, certo è in questa occasione.

## §. I.

### *Eccellenza del Sacerdozio sopra l' Impero.*

249. Non vi è Sovranità, nè vi può essere senza religione: ciò si è dimostrato in addietro ( *num.* 8 ). Dunque la re-

gione è la base necessaria della Sovranità. Le religioni false ossono bastare a dare esistenza alla Sovranità stante l' intima persuasione piantata da tutti gli uomini dal lume e dalla oce della natura, che le umane società non possono sussitere senza governo, e che ogni potestà di governare e di omandare, non può venire se non dalla Divinità. Neppur è ecessario concepir la Divinità con idee giuste: basta averne n confuso l' idea di un essere padrone essenzialmente e per atura sua di tutte le cose. Ma le false religioni seppur bastano a far conoscere, tuttavia non bastano a stabilir fermamente la Sovranità. L' edificio partecipa necessariamente lella debolezza del suo fondamento. Se questo non è piantato sopra terren sodo e immobile, la casa inalzatavi sopra crolla ad ogni urto, e finalmente cade disfatta in una informe materia. La vera religione colle sue massime di eterna verità infallibile può sola essere alla sovranità fondamento di ogni fermezza. Or la Religion vera non è se non la Cristiana Cattolica. Di questa sola dunque io parlerò in appresso.

250. Abbiamo distinti i fini diversi, ai quali mirano e tendono le due Sovranità, il Sacerdozio e l'Impero. Da tal distinzione si conosce a primo colpo, che il fine della Sovranità civile dell' Impero non è il più importante non è l' essenziale. L'uomo sente intimamente in se stesso, che la temporal felicità non empie la capacità del suo cuore: questo mondo visibile non adequa la vastità della sua mente. Egli ha dentro di se, mi si lasci dir così, dentro di se una molla sempre carica, che con urti continui lo spinge fuor dei confini di tutto il visibile, e lo porta nel seno dell' infinito. La religione vien qui in appoggio ed in ajuto della natura. Da quella noi siamo distintamente ammaestrati, che l' anima sopravvive al corpo per tutta la eternità; che questo mondo non è per noi stabile abitazione, ma un luogo semplicemente di pellegrinaggio, e di transito; che la nostra patria è il Cielo, dove ci aspetta una felicità senza termini di tempo, e senza misura di dolore. Ecco il vero, eterno, ultimo fine dell' uomo.

251. Questo fine è l'oggetto della Sovranità spirituale, del Sacerdozio. L'impero non è destinato, se non per regolar l'uomo, in ordine alla felicità temporale di questo mondo. L'uomo viaggia pellegrino in questa terra: ha bisogno di chi lo provveda di alimenti e di comodi per la strada, di chi lo difenda dalle insidie e dalla violenza degli altri viaggiatori, finchè arrivi al suo termine, la morte. Fin qua si stende, non più oltre lo scopo, l'obbligo, l'esercizio della Sovranità civile. Ma la spirituale mira più alto e lontano assai. Le cure non hanno in vista i comodi del viaggio, ma il ben essere nella patria: essa porge una mano al viaggiatore, e con l'altra gli addita del continuo quella beata città, a cui è indirizzato. Gl'insegna la dritta strada, lo illumina nelle tenebre, lo difende nei pericoli, lo conforta nella stanchezza, lo corregge nei falli, lo rialza nelle cadute, e stando ai suoi fianchi non lo abbandona un momento, finchè non lo abbia felicemente introdotto nelle porte della beata sua patria.

252. Or chi non vede la diversità, direi quasi immensa degli accennati due fini? Chi non ne conosce il grado disugualissimo della importanza? Chi non comprende l'eccellenza dell'uno sopra dell'altro? Al confronto dei fini deve rispondere il paragone delle Sovranità avanti ciascuna il suo fine proprio. Ma che dissi *paragone*? Se all'occhio che miri giusto la piccolezza di uno scomparisce quasi affatto alla grandezza dell'altro; e bisogna bene, che siano uomini tutti di carne uomini, come dice un Apostolo, bestie senza ragione « *animales spiritum non habentes* ( *epist. B. Judae v.* 19 ), quelli che non conoscono questa luminosissima verità.

253. Dunque il Sacerdozio ha un pregio, una eccellenza inestimabile sopra l'Impero. I Santi Padri non trovano espressioni bastanti per dichiarare la sublimità del ministero Sacerdotale, in paragone dell'offizio imperiale. Che dirò di voi, o Principi e Magistrati del secolo? ( dice S. Gregorio Nazianzeno ) La legge di Gesù Cristo soggetta anche voi alla nostra

autorità. Poichè non siete già voi soli a comandare. Ancor io ho un impero, ed assai più eccellente e perfetto del vostro. Seppur non pensaste, che l'anima sia inferiore al corpo, e le cose del Cielo ceder debbano alle cose della terra; *Quid autem vos Principes et Praefecti? Nam vos quoque imperio meo ac trono lex Christi subiicit. Imperium enim nos quoque gerimus, addo etiam praestantius atque perfectius. Nisi vero aequum est spiritum carni fascem submittere, et coelestia terrenis cedere* (*Orat. XVII*). E altrove spiega la superiorità del ministero spirituale al civile col paragone del pastore alle pecore, del maestro agli scolari, dell'anima al corpo, della razionabilità all'animalità: *Deus hoc in Ecclesiis constituit, ut alii pascantur et pareant; alii autem ad Ecclesiae perfectionem Pastores et magistri sint... rationem animae ad corpus, aut mentis ad animam obtinentes* ( *Orat. I.* ). Che ti pare di noi, disse un magistrato a S. Basilio? Chi siam noi! Un nulla, rispose S. Basilio, quando volete comandare sulle cose spirituali. Voi altri siete magistrati, e di grande estimazione nelle cose di questa terra, non lo nego; ma non siete già da preferirsi a Dio. È un onore per me l'aver voi per compagni in genere di autorità e di amministrazion pubblica; ma tuttavia siete soggetti a me, come ogni altra persona privata: *Nos vero quid tandem tibi videmur? Nihil sane, inquit Basilius, dum haec jubetis ... vos quidem praefecti estis et quidem illustres, non inficias eo: minime tamen Deo praestantiores: socios tamen vos habere mihi quidem amplum et honorificum fuerit.... sed ut alios quosdam ex his, qui nobis subiecti sunt* ( così riferisce S. Gregorio Nazianzeno *Orat. XX.* ) Da due potestà vien governato e retto questo mondo, dice S. Isidoro Pelusiota, dalla reale e dalla sacerdotale. Ma fra l'una e l'altra vi è una differenza grandissima. Imperciocchè il sacerdozio è come l'anima, l'impero è come il corpo dell'uomo. *Ex Sacerdotio et regno rerum administratio conflata est; quamvis perma-*

*gna utriusque differentia sit. Illud enim velut anima est; hoc velut corpus ( Lib. III. epist. 246 edit. Parisiis 1638 )* siccome un corpo senza l'anima, soggiunge Ivone di Chartres non è buono a nulla, così la potestà terrena, se non è animata, e diretta dalla Potestà celeste della Chiesa: *Sicut sensus animales subditus esse debet rationi; ita potestas terrena subdita esse debet ecclesiastico regimini: et quantum valet corpus nisi regatur ab anima, tantum valet terrena potestas, nisi informetur, et regatur ab ecclesiastica disciplina ( epist. LI. ad Henric. Reg. Angliae*). Gli stessi sentimenti replica Ugone da S. Vittore: *Quanto vita spiritualis dignior est, quam terrena, et spiritus quam corpus, tanto spiritualis potestas terrenam, sive saecularum potestatem honore, ac dignitate praecedit ( lib. II. de Sacram. Fidel. Christ. Par. II. Cap. 4 )*. Il paragone del corpo all'anima è adoperato ancora da S. Tommaso « *Ad tertium dicendum quod potestas saecularis subditur spirituali, sicut corpus animae* ( 22 *quaest. LX. art. VI* ). Conobbe egregiamente, e confessò questa verità in pien Concilio generale un Imperatore d'Oriente: Dei laici disse, anche costituiti nelle più alte dignità non dirò altro, se non che noi siamo il gregge, ed i Sacerdoti sono i nostri pastori. Noi dobbiamo, guidati dalla fede, presentarci a loro con rispetto e timore riverenziale, poichè possiedono come ministri di Dio una autorità sulle anime nostre, che vien loro partecipata da quello che è onnipotente: *De nobis autem laicis, tam qui in dignitatibus, quam qui absolute conversamini, quid amplius dicam non habeo, quam... quod qualiscumque Religionis, et sapientiae laicus existat, vel etiam si universa virtute interius polleat, ovis vocari non desinet... oportet nos cum timore et fide sincera hos ( Pastores ) adire, et a facie eorum vereri, cum sint Ministri Domini omnipotentis, et hujusmodi formam possideant. ( Orat. Basilii Imp. habita in Conc. aecum. VIII. Act. X. ap. Labbè Tom. VIII. Concil coll.* 1154 ).

## §. II.

### *Conseguenze.*

254. *Prima.* Dunque il fine della Sovranità spirituale è ıe ultimo, permanente, essenziale. Il fine della Sovranità cile è fine prossimo, transitorio, non necessario. Un uomo ıò acquistare il fine suo ultimo della felicità eterna in cielo, ıcorchè sia infelicissimo temporalmente in questo mondo. parlar con proprietà ed esattezza, abbiamo qui non due fini, ıa un fine, e un mezzo. La civil società regola quello che è ne per riguardo al tempo, ed è mezzo per riguardo alla eterità.

255. *Seconda.* Dunque un fine essenzialmente è subordiato all' altro. La natura delle cose, e l' importanza enormeıente disuguale di esse così esige. La Divinità è una sola. 'unità è anche il carattere delle opere di Dio. Or l'unità nasce all'ordine, e l'ordine consiste nella simetria e subordinazione elle parti, le quali gradatamente cospirino a fare un tutto. Il ıondo fisico è uno per lo concerto che regna fra tutte le sue ıarti cospiranti al fine suo ultimo. Il mondo morale debbe essere unico altresì per l' ordine e per l' unità del fine ultimo uo proprio. Due sovranità regolano il mondo morale: ambelue emanano da Dio. Dunque Diò che è Dio dell' ordine, neessariamente fra queste due sovranità ha stabilito una relaione di subordinazione, quale si richiede dalla natura, eccelenza ed importanza de' fini a ciascuna di esse assegnati.

256. *Terza.* Dunque quando ai Sovrani del secolo si die, e si inculca, che debbono rispettare l' autorità ecclesiastia, favorirla, ajutarla, obbedirla, si dice, e si inculca loro una erità di ordine essenziale, una verità sopra la quale è fondato utto il loro poter legittimo. Essa è anche una verità vantaggioissima per loro, e senza la quale vacillano i loro Troni, e crol-

lano per ogni parte. Ma di ciò tratteremo con qualche estensione nel paragrafo seguente. Le passioni in chi ha qualche autorità sopra gli altri, tirano sempre a dilatarsi, e trapassano ogni confine. I Sovrani debbono essere superiori a questo disordine per bene proprio e spirituale e temporale. I Principi debbono gradire, che lor si dica il vero dai Sacerdoti con decente libertà. Tra i buoni e cattivi Sovrani, dice S. Ambrogio, vi è questa differenza, che i buoni amano la libertà di parlare, i cattivi la schiavitù dell' adulazione. E non vi è cosa tanto vergognosa presso gli uomini, e tanto pericolosa presso Dio per un Sacerdote, quanto il non dir liberamente a tutti ciò, che la religione comanda di dire. Poichè sta scritto: *Parlavo manifestando la parola vostra, o mio Dio, in faccia ai Re, e non aveva umani rispetti. Neque Imperiale est libertatem dicendi denegare, neque sacerdotale quod senties non dicere.... hoc interest inter bonos et malos Principes, quod boni libertatem amant, servitutem improbi. Nihil etiam in Sacerdote tam periculosum apud Deum, tam turpe apud homines, quam quod sentiat non libere denuntiare. Siquidem scriptum est:* et loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum, et non confundebar ( *epist. XI ad Teodos. Imp. n.* 2. *ap. Maurin.* ).

257. *Quarta.* La subordinazione or detta di una sovranità all' altra non ripugna alla loro indipendenza reciproca. Combinano ottimamente insieme indipendenza e subordinazione. Ambedue le Sovranità sono opera di Dio non si distruggono l' una l' altra; anzi reciprocamente si ajutano e si sostengono. Di tal combinazione discorreremo a parte nel paragrafo IV.

## §. III.

### *Necessità e vantaggi per gl' Imperi dominati dalla subordinazione al Sacerdozio.*

258. Non consideriamo i Principi secolari come persone private, ma come regolatori della umana società. Come persone private l' esser soggetti ed obbedienti alla Chiesa importa loro tanto, quanto importa a me, ed al minimo degli uomini. In ordine all' ultimo fine della eterna felicità siamo tutti uguali. Dio non è accettator di persone. La strada per giungere alla Patria è la stessa per tutti, come per tutti è la medesima Patria. Fuor della Chiesa cristiana cattolica non vi è salute. E chi stando nella Chiesa cristiana cattolica non ne ascolta la sua voce e non l'obbedisce, è appunto come se ne fosse fuori colla professione del paganesimo: *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et Publicanus.* (*Matth. XVIII. v.* 17.).

259. Consideriamo dunque il Principe come persona pubblica, e relativa al governo. Per porre qualche ordine nella trattazione di questa materia sì importante insieme e sì ampia, proverò la mia tesi, *primo* colla ragione, *secondo* coll' autorità, *terzo* coll' esperienza.

260. La Ragione. La potestà de' Principi emana da Dio non può scaturire da altra fonte, considerandone l' origin prima. Dio ha costituita la felicità eterna in Cielo per fine ultimo dell' uomo. La proposizione è di fede: insieme ha stabilita una potestà in questo mondo, la quale ha incaricato di presiedere e regolare gli uomini in ordine all' acquisto dell' ultimo fine; e tal Potestà è indipendente affatto dentro i suoi limiti dalla Potestà del secolo. Due proposizioni pure di fede. Or chi non rispetta l' istituzione e il comando di Dio in una Potestà, come lo rispetterà nell' altra? Quelle passioni

che tendono sempre a mordere il freno delle leggi, ed a rompere i legami dell' obbedienza, hanno il medesimo stimolo e contro l' autorità della Chiesa, e contro quella del Trono. La ragione è uguale per tutti.

261. Ma nò. Stimolo assai maggiore vi è contro il Trono, che contro la Chiesa. Questa invita colla persuasione, alletta colla dolcezza, comanda coll'amore. Quello sen viene a noi coll'accompagnamento della coazione e del terrore. L' infinita sproporzione nella importanza dei fini è capace di dare un tracollo totale alla bilancia. Per una parte si tratta della eternità, si tratta di felicità somma, o di somma miseria: per l'altra parte si tratta di tempo anche breve; si tratta di beni o di mali, che mai non sono nè tutto bene, nè tutto male. Qual debbe essere l' effetto di questo confronto, se non un eccesso incalcolabile di preferenza dell' una parte sopra l' altra? Finalmente la natura stessa delle cose porta così. Io posso nascondermi agli occhi del Sovrano; posso sottrarmi al suo braccio. Quanti mezzi ha l' uomo di ingannare la vigilanza del governo? Di declinarne la forza? Di corrompere i ministri? Ma dall' occhio e dalla giustizia di Dio chi mai può sottrarsi? *Quo a facie tua fugiam? Si ascendero in Coelum, tu illic es, Si descendero in Infernum ades; si sumpsero pennas meas diluculo, et habitavero in extremis maris... tenebit me dextera tua* ( *Psal. CXXXVIII. vers.* 7. *seq.* ). Or tutto questo pone alle passioni dell' uomo un freno fortissimo per tenerlo obbediente sotto la mano della Chiesa. Il Trono gode o poco, o nulla di questi vantaggi.

262. Si dirà che dalla legge di Dio, e dalla predicazione viene comandata e inculcata ai sudditi la sommissione, l' obbedienza, il rispetto, l' amore ai loro Sovrani. Tutto vero; ma da questo appunto spicca manifestamente la necessità, e l' utilità della subordinazione dell' Impero al Sacerdozio. Come si sa, che l' obbedienza ai principi del secolo leghi la coscienza de' sudditi? Che sia un atto dovuto sotto pena di perdere il

fine ultimo della felicità eterna; e non sotto condizione semplicemente di perdere, o almeno d' intorbidare la felicità temporale? Qui la voce della natura, se pur parla, non parla chiaro, sicchè sia ben sentita da tutti. Qui l' umano raziocinio si arresta di tratto in tratto nella sua marcia, e la mancanza di giuste idee ben sicure spande tenebre per ogni parte. I Filosofi più acuti, i Politici più saggi, non giunsero mai coi soli lumi della natura a scoprire il destin vero dell' uomo. Certi campi elisi di felicità, certo tartaro di pene furono il non plus ultra delle umane cognizioni. Ma ecco la Religione a diradar queste tenebre. Questa insegna, che la Sovranità vien da Dio; che è una partecipazione della potestà essenziale di Dio sopra l' uomo; che i Principi del secolo sono rappresentanti, ministri, luogotenenti di Dio, che la corrispondenza della autorità e della sommissione di chi ha l' ufizio di comandare, e di chi ha l' obbligo di obbedire, è un ordine di cose stabilito, voluto e comandato da Dio. La Chiesa santa incaricata di custodire quest' ordine fra gli uomini non ha mai cessato, nè cessa mai d' inculcare questa obbedienza ai Principi del secolo non solamente per timor di gastigo, ma per dovere stretto di coscienza: *Non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam* ( *ad Tim.* 13. *v.* 5. ). Gesù Cristo ce ne diede l' esempio col pagare il tributo, e sottomettersi a Pilato. Maria SS. col suo sposo Giuseppe obbedirono all' editto di Cesare Augusto ( *Luca II.* ). I Ss. Apostoli predicarono con forza e replicate volte questa dottrina. I Santi Padri e Dottori della Chiesa la continuarono di secolo in secolo, tramandandola sino a noi: e noi la tramanderemo ai posteri anche più lontani fino alla consumazione de secoli. Ecco come il popolo cristiano intende senza poterne dubitare i suoi doveri verso il Principato secolare. Così non è il solo suo, e incerto interesse del corpo, che lo impegni nell'ordine della sommessione al Governo civile, ma è l' interesse importantissimo della eternità. Queste sono le massime, che sole sono capaci a

fargli nel suo Principe riconoscere la rappresentanza della Divinità, ad eccitare, conservare, e rendere operativi il rispetto e l'amore che si debbono a un luogotenente di Dio.

263. Poniamo adesso, che un Principe neghi in tutto, o in parte la dovuta sommissione alla Chiesa, che non ne rispetti i ministri, che gli avvilisca, che ne soffoghi la voce, che ne inceppi l'autorità, in somma, che oltrepassando i suoi confini s'ingerisca a dommatizzare sulla dottrina, e a disporre sulla disciplina della Chiesa. Il suo esempio diventerà ben presto contagioso nel suo popolo. Ciò che fa il Principe faranno i ministri, lo faranno gli ambiziosi, gli adulatori che non mancano, ed in gran copia; lo faranno i malvagi, de'quali il numero eccede sempre i buoni; lo faranno molti per ignoranza, molti per imitazione, molti per umani rispetti, e perchè all'umana guasta natura è sempre dolce lo scuotere il freno della dipendenza. Perciò disse un Poeta: *Regis ad exemplum totus componitur orbis.* Ora ciò facendo il Principe scava colle sue proprie mani il fondamento di sotto al suo Trono. Rotto il freno della autorità ecclesiastica, s'introduce a poco a poco il mal costume e il libertinaggio: la bestia corre allora a suo capriccio per quella strada che piace più a' suoi sensi. Dalla libertà di operare nasce la libertà di pensare. Si cerca di acchetare i rimorsi incomodissimi della coscienza, si procura una certa pace collo stordire se stessi. Si comincia col non far conto del peccato: si prosiegue col dire, *questo non è peccato:* si finisce col dire *non vi è paradiso, non vi è inferno, non vi è Dio: tutto è illusione, tutto impostura de' Preti, e dei Frati. L'uomo nasce libero: i diritti suoi sono uguali per tutti gl'individui: il diritto di comandare non è che il diritto del più forte.*

264. Indebolita adunque, e quasi estinta l'autorità e l'attività del sacerdozio, qual fondamento resta a sostenere l'impero? La forza. L'apparato imponente della maestà, il terror delle carceri, degli esilj, delle galere, delle forche; la truppa

mercenaria de'soldati, la vil ciurma dei sgherri, ecco la base che regge il principato. Ma tutto questo può far degl' ipocriti, dei traditori, non già de'sudditi sinceri e fedeli. Ma così la società d' uomini ragionevoli si trasforma, il dirò io? in un serraglio di bestie feroci. E quantunque non sempre, non in tutti i luoghi, la libertà del pensare, e dell' operare giunga a snaturar l'uomo fino a questo segno, vi si va nondimeno avvicinando più e meno, secondo che più, o meno si scuote il freno della religione, e si allenta il nodo che colla subordinazione ci unisce all'autorità de' suoi ministri. Il Principato può frenar l'opere esterne, più in là non giunge la sua spada. Ma la religione regola anche gli atti interni. Se questi non sono nell'ordine, quando è facile, è questo naturale, che le opere esterne siano fuor di regola? se non si temono i castighi eterni di un Dio onnipotente, quanto si temeranno i castighi temporali di un uomo limitato? di un uomo al quale infinite cose si nascondono colla furberia, colla menzogna, colla impotenza di provarla?

265. Ogni lettore per poco che rifletta su questa materia, conoscerà ad evidenza non solamente l' utilità, ma la necessità vera che il principato civile ha della religione. E siccome la religione non sussiste senza ministri aventi di essa l'ispezione e l' autorità di regolarla secondo l' ordine stabilito dal suo Fondatore, così avviliti i ministri, si avvilisce la religione e percosso il Pastore, dice Gesù Cristo, il gregge tutto va in dispersione (*Matth. XXVI v.* 31). Se la legge di Dio non tien l'uomo a segno, qual fiducia potrà porsi nella legge degli uomini? finalmente il ministero del principato secolare ha per oggetto un fine che serve di mezzo al fine ultimo, il quale è l' oggetto della potestà ecclesiastica. Or il mezzo è di natura sua subordinato al fine. Perciò i fini si amano per se stessi *propter seipsos*, i mezzi non si amano se non pel fine, *propter aliud*. Dunque la ragion naturale illustrata dal lume della rivelazione prova dimostrativamente che l' impero è subordinato al sacerdozio.

266. L'AUTORITA'. Potrei qui citare la dottrina di autori profani anche Gentili i quali hanno conosciuto molto bene, ed affermato espressamente che la vera religione è la base più ferma del civil governo: e che non può sussistere una società d'uomini ben regolata, se non è stabilita sopra il fondamento del vero culto di Dio, e di un impero religioso. Tutte le nazioni del mondo autenticano questa verità colla pratica. Vedasi il detto di sopra (*n.* 8), e quivi si rilevi l'autorità di Platone e di Valerio Massimo. Ristringiamoci ai SS. Padri, ed altri Autori sacri.

267. S. Gregorio Nazianzeno parla in più luoghi, e con forza grande al nostro proposito « Piantata la religione cri« stiana, dic'egli, il tentare di far in essa qualche mutazione, « il volerla in qualche cosa alterare, egli è proprio uno « spiantare tutto l' impero romano, e mettere ogni cosa in « rovina « *Salutari doctrina longe lateque fusa, et apud nos praesertim dominante, religionem christianam immutare, atque in diversum movere conari, nihil aliud fuerit quam romanorum imperium convellere, ac de rerum summa periclitari* (*Orat. III ad Julian. tom.* 1 *p.* 89 *edit.* 1609). Perciò Gioviano eletto dall'esercito imperatore dopo Giuliano l'apostata ricusò quest'onore, dicendo, che egli non voleva comandare, se non a dei cristiani, nè accettò, se non quando l'esercito protestò di essere tutto cristiano (*Theodoret. lib. IV hist. cap.* 1 *Sozom. lib. IV cap. III*). La religion cristiana ha i suoi dogmi, ha la sua disciplina, ha i suoi ministri per insegnarla e regolarla, tutto stabilito da Gesù Cristo suo fondatore. Se un principe laico vuol intromettersi nella dottrina e nella disciplina della Chiesa, egli guasta la religion cristiana. Chi ha dato a lui l'incombenza e l'autorità di regolar quelle cose? Gesù Cristo no. Gesù Cristo diedela di sua propria bocca a S. Pietro, agli apostoli, ai suoi successori *usque ad consummationem saeculi*; non all'imperador romano, non ai principi della terra. Dunque se i principi della terra coman-

dano sulle cose ecclesiastiche, comandano senza autorità, comandano nullamente, pervertono l'ordine di Dio e guastano ogni cosa; quella non sarà più la chiesa fondata dalla sapienza di Dio, ma per usare l'espressione di S. Cipriano ( *de unitat. ecclesiae* ), sarà una chiesa diversa pervertita dalla stoltezza dell'uomo, *humanam conatur facere ecclesiam*; e chi vuole arrogarsi quel d'altri, merita per giusto giudizio di Dio di perdere il suo. Così la falsa politica, così l'ambizione di dominare sopra tutto, *dum religionem christianam conatur in diversum movere, nihil aliud facit quam imperium convellere, ac de rerum summa periclitari.*

268. S. Agostino egregiamente prova l'utilità della religione cristiana per la tranquillità e buon governo della società umana: « datemi, dice, una nazione nella quale gl'individui tutti siano come li vuole la dottrina di Gesù Cristo, i padri, i figli, i re, i magistrati ec., chi non confesserà non esservi repubblica meglio costituita di questa? *Proinde qui doctrinam Christi adversam dicunt esse. Respublicae dent exercitum talem, quales doctrina Christi esse milites jussit, dent tales provincias, tales maritos, tales conjuges, tales parentes, tales filios, tales dominos, tales servos, tales reges, tales judices, tales denique debitorum redditores, et exactores ipsius Fisci, quales esse praecipit Doctrina christiana, et audeant illam dicere adversam esse reipublicae; imo vero dubitent eam confiteri magnam, ei obtemperetur salutem esse reipublicae* (*epist. CXXXVIII ad* 5 *ad Marcellin. n.* 15). Tolta la cagione cessano gli effetti. Il buon costume è l'effetto della vera religione, ed è tuttinsieme l'appoggio del governo e la felicità del popolo. Indebolitene la cagione, alteratela, cangiatela, ne seguiranno effetti tutti contrari. Prendiamo in esempio un punto solo. Fate che con qualche estensione manchi nel popolo la sincerità e la fede nel commercio reciproco: oh Dio quale scompiglio di ogni cosa! che faranno i Sovrani se non potranno contare sulla

fede, sul giuramento de' magistrati, de'loro ministri, delle loro guardie, degli eserciti? questo è proprio lo stato di quell'infelice Dionigi dominante in Sicilia, il quale vedevasi di continuo pendente sul capo una spada attaccata ad un debolissimo filo. Che faranno i popoli se non potranno fidarsi della parola del lor sovrano? Si può egli immaginare stato di salute più infelice di questo? eppure questo è lo stato al quale spinge ogni individuo la molla fortissima dell' interesse proprio dell'egoismo. La religione sola comprime bastantemente questa molla, e non la lascia svolgersi a comune rovina. Indebolita ora la forza della religione per ampliare la sfera dell' impero civile: voi venite a dilatar la fabbrica, e a guastare i fondamenti, e vale a dire, a rovinarla.

269. Il pontefice S. Celestino primo scrivendo all' imperator Teodosio, e lodandolo per le cure che si era prese al buon esito del generale concilio Efesino, dice « Gesù Cristo « nostro Dio è il reggitor del vostro impero. Sopra di lui do« vete voi stabilire la custodia e la forza del vostro regno, e « sappiate che questo sarà sempre più fermo colla osser« vanza della S. Religione. Deve starvi più a cuore la causa « della religione che quella del vostro regno, e più impe« gnarvi per la pace della Chiesa che per il governo della « terra, poichè tutto vi succederà prosperamente, se la prin« cipal vostra cura sarà posta nelle cose di Dio « *Sollicitudo vestrae clementiae circa fidei catholicae defensionem pro Christi amore Dei nostri, qui vestri imperii rector est, adesse modis omnibus festinat.... in hoc semper munimen vestri imperii constituentes, scientes regnum vestrum S. Religionis observantia communiter firmius duraturum.... major vobis fidei causa debet esse, quam regni, ampliusque pro pace ecclesiarum clementia vestra debet esse sollicita, quam pro omnium securitate terrarum. Subsequuntur enim omnia prospera, si primitus quae Deo sunt cariora serventur* (*ap. Labbé Tom. III Concil. Col.* 619 *seqq.*).

270. S. Leone M. accenna i mali gravissimi anche nel commercio umano e nelle cose temporali, i quali nascono dall' eresia, e perciò dice essere interesse dei principi secolari l'adoperar contro questa pestilenzial cancrena il ferro ed il fuoco. *Mundi principes ita hanc sacrilegam amentiam* (l'eresia) *detestati sunt, ut auctorem ejus cum plerisque discipulis legum publicarum ense prosternerent. Videbant enim omnem curam honestatis auferri, omnem conjugiorum copulam solvi, simulque divinum jus, humanumque subverti, si hujusmodi hominibus usquam vivere cum tali professione licuisset* (*Epist. XV Edit. Baller. ante Cap.* 1). S. Fulgenzio propone ottime regole, per la salute eterna, e tuttinsieme per la felicità temporale de' Regnanti della terra. « Non si immagini, dice l' Imperatore di essere nel numero degli eletti, « perchè è stato assunto al Trono; ma se viverà nella fede, e « sottometterà l'altezza della regia dignità alla economia della « Religione di Gesù Cristo; se soprattutto si ricorderà di essere figlio della santa Chiesa cattolica, e farà servire il suo « principato alla pace ed alla difesa della medesima. Imperocchè l' autorità di un Principe cristiano si regge, si rassoda, si estende molto più col provvedere alla tranquillità « dello stato ecclesiastico, che col pensare alla sicurezza dello stato civile. « *Clementissimus quoque Imperator non « ideo est vas misericordiae praeparaturae in gloriam, « quia apicem terreni Principatus accepit; sed si in imperiali culmine recta fide vivat, et vera cordis humilitate praeditus culmen Regiae dignitatis S. Religioni subiciat... si prae omnibus se S. M. Ecclesiae Catholicae « meminerit Filium, ut ejus paci, atque tranquillitati per « universum mundum prodesse faciat suum principatum. « Magis enim Christianum regitur, ac propagatur Imperium, dum Ecclesiastico Statui per universam terram « consulitur, quam cum in parte quacumque terrarum pro « temporali securitate pugnatur* ( *De verit. Praedestin.*

« *etc. etc. Grat. lib. II. cap. XXII. edit. Paris* 1684 ). S. Gregorio martire in occasione della Legge fatta dall' Imperador Maurizio, la quale vietava ai soldati di farsi religiosi, scrive al medesimo una rispettosa, sì, ma insieme forte lettera, esortandolo a rivocar quella legge, e fra le altre cose dice: che l'imperial potesà gli è stata data da Dio per ajutare quelli che voglion menar vita di maggior perfezione; per facilitare la strada del cielo ai sudditi; e perchè il regno terreno serva al regno celeste. *Ad hoc enim Potestas super omnes homines Dominorum meorum pietati coelitus data est ut qui dona appetunt, adiuventur, ut coelorum via largius pateat, ut terrestre regnum coelesti regno famuletur ( epist. LXV. lib. III. Indict. XI. ap. Maurin. )*.

271. Questo è un dire molto chiaramente, che il Principato civile si riferisce all'ecclesiastico come un mezzo al fine. Dunque l'ordine esige, che quello sia subordinato a questo pel titolo, nel modo, e fino al segno, che la felicità transitoria su questa terra deve essere subordinata alla felicità perpetua del Cielo. Queste massime fondamentali non hanno cessato mai i Ss. Padri e Dottori della Chiesa, i Pontefici romani di secolo in secolo, e i Vescovi anche in questi ultimi tempi d'inculcare ai regnanti della terra non solamente per bene delle anime loro, ma ancora per i vantaggi temporali, per sicurezza delle loro persone, e per tranquillità de' loro stati.

272. L' ESPERIENZA. L'argomento, che dalla esperienza si prende per provar qualche punto, è invincibile, massimamente quando l'esperienza è costante ed uniforme in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Diamo rapidamente un' occhiata alla storia delle nazioni nei secoli più lontani e più a noi vicini, e vediamo quale influenza abbia sempre avuta la religione nella felicità, o nella miseria dei popoli, e dei regnanti.

273. Trapasso i tempi anteriori a Mosè, dei quali non ci restano memorie sicure fuor delle somministrateci da questo scrittore ispirato. Scorrasi dunque la storia di Mosè. Le uma-

ne passioni non rette se non dalle false massime della idolatria, quanti sconvolgimenti, e massacri e rovine produssero nei popoli? A quante vicende orribili erano esposti i Governanti! La vera Religione concentrata allora nel popolo ebreo fece la felicità di questa nazione, finchè si mantenne pura ne' suoi dogmi, e ben osservata nella sua disciplina. Ma chi può leggere senza orrore le calamità di quel popolo subito che o per capriccio proprio, o per seduzione de' suoi comandanti abbandonava il vero culto di Dio? Quante volte, e con quanta forza i Profeti del Signore minacciarono l'ira del cielo all' apostasia di quegl' infelici! e piombò finalmente sopra di loro, prima con una durissima schiavitù sotto tiranni crudelissimi, e poi collo sterminio totale sotto gl' Imperatori romani?

274. Dopo la venuta di Gesù Cristo niente dirò dei strani sconvolgimenti de' regni pagani nell' Affrica e nell' Asia. Nell' Imperio Romano in Europa le ribellioni degli eserciti e delle provincie intere, l'assassinamento degli Imperatori e delle loro famiglie, erano successi, che per la loro frequenza non facevano quasi più ribrezzo alla umanità. Si miravano con quella freddezza, colla quale si mira un macello di bestie. Gli Apologisti della nostra santa Religione sfidavano gl' Imperadori, il senato, il popol tutto ad accennare un sol cristiano reo di questi orrori. « Nè diceva Tertulliano, non siam noi i « ribelli, i traditori, cercateli tra voi altri pagani, e li trovere- « te. Se noi volessimo farvi del male, in una notte potrem- « mo dar fuoco a tutta la città; e vendicarci così di tutto il « male, che voi altri fate a noi. Ma nò, la nostra legge, la « quale ci vieta il far male a chicchesia, molto più ci vieta « il farlo all'Imperatore, il quale da Dio è stato posto in tanta « dignità. ( *vedasi il num.* 56 ). Il martire S. Giustino nella sua difesa de'Cristiani presentata ad Antonino Pio dice. « A man- « tenere il buon ordine, e la tranquillità della Repubblica noi « Cristiani concorriamo molto più di tutti gli altri uomini:

« Noi dico, ai quali la dottrina nostra insegna, che niuno è « giusto agli occhi di Dio quando trami insidie e faccia del « male al suo prossimo, e che sappiamo essere preparati a « ciascuno secondo i meriti suoi o pena o premio eterno. » *Ad pacem vero publicam conservandam vobis plusquam homines cuncti adjutores sumus et opitulatores: qui videlicet docemus nullum apud Deum rectum esse posse, aut maleficum, et avarum, et insidiatorem... atque unumquemque ad sempiternam vel poenam, vel salutem pro factorum suorum meritis contendere.* ( *Orat. pro Christiano paulo post init. edit.* 1505 ). Si contrappongano ora questi effetti della vera religione a gli orribili sconvolgimenti che succedono ad ogni tratto nelle false religioni, e si resterà ben convinti di questa gran verità, che il vero culto di Dio è la base più ferma della sicurezza de' Principi, e della felicità dei Popoli.

275. E non si creda, che le cose camminassero così soltanto negli antichi tempi. Diasi un' occhiata a ciò che tuttogiorno succede ai tempi nostri in Persia, ed in Turchia. Quei miseri popoli quanto fieramente sono tiranneggiati dal Bassà, ed altri ministri dell' autorità pubblica! E questi quanto spesso vengono cacciati dalla sedizione dei popoli, o fatti strozzare senza altre formalità per comando dei Sovrani. I Sovrani medesimi tremano ad ogni momento nei lor serragli. Ogni poco pretesto basta alla plebe per detronizzarli: sarà una fortuna se i ribelli si contenteranno di cavar loro gli occhi, in vece di finirli con un laccio al collo. Se la rabbia non potrà sfogarsi direttamente contro di loro, si sfogherà contro l' innocenti eccitando incendi vastissimi per le città, e facendo perire molte migliaia di persone, o pel fuoco, o per la mendicità.

276. Non è già il solo paganesimo, o il solo maomettismo, che lasci trascorrere le umane passioni a tali eccessi. La Germania, i Regni del Settentrione, l'Inghilterra, la Fran-

cia ne insegnano di che sia capace un popolo, di che abbiano a temere i Sovrani subito che insorga un Lutero, un Calvino ad alterare il cristianesimo nei dogmi, nella disciplina, e nella sommissione al Sacerdozio. La ribellione allora corre velocemente a combattere, e ad abbattere ogni legittimo Governo: la discordia spande da pertutto le sue faci: la guerra civile empie ogni cosa di furore, d'incendi, di stragi e di rovine. Io mi affretto a distogliere la mente da questi orrori: Ma intanto non si può spegnere la memoria dei torrenti di sangue umano che inondarono quei regni infelicissimi. Tutta la potenza dei Sovrani non valse a domare i ribelli. Fu più presto, o più tardi, ma sempre più forte il furore della indipendenza, ispirato dalla eresia. Non rammenterò qui l'assassinio di regnanti in Inghilterra, in Svezia, in Francia. La sola memoria di sì orrendi misfatti fa fremere di orrore l'umanità. Luigi XIV, quel sì accorto e potente Re di Francia conobbe per una esperienza continuata per più di un secolo, che per esser sicuro sul trono, per aver ordine, e pace nello stato, il mezzo unico era l'esterminar l'eresia. Sbandì dunque da tutte le sue provincie il Calvinismo colla rivocazione dell'editto di Nantes. Ma riuscì poi a lui il disegno? No, con tutta la sua potenza non potè arrivar ad avere pace coll'eresia, ed a spegnere il fuoco della ribellione.

277. Accostiamoci al secol nostro. L'eresia restò in Francia cangiando nome. Giansenio, e Quesnello le posero la maschera in volto. Luigi XIV. la ravvisò ben presto per quella che era, e con tutti gli sforzi unendo la spada del sacerdozio al braccio dell'impero, cercò questa fiera in tutte le sue tane, e le diede la caccia per le selve e per le campagne. Ma la morte del Re ruppe l'impresa. Nella minorità di Luigi XV, il Duca Filippo di Orleans, fosse per timore, fosse per politica, si appigliò ai mezzi termini, alle vie di mezzo, le quali quando si tratta di Religione, sono sempre inefficaci, anzi fatali, come l'esperienza per 18 secoli ha dimostrato

senza smentirsi mai. Si cercavano temperamenti per mettere d'accordo, per pacificare il Quesnellismo col Cattolicismo. Questa fallace strada fu battuta anche dal Re uscito di minorità. Un torrente di libelli scorreva per la Francia contro l'autorità del Papa e de' Vescovi, e cresceva, si può dire, ogni giorno per nuove accuse, e spandeva da per tutto lo spirito d'indipendenza. I Vescovi e con lettere private, e con forti rimostranze di numerose assemblee avvertivano la Corte, che questa era una mina che si andava caricando sotto il Trono per rovesciarlo; che non la Chiesa solamente, ma il regno tutto era in pericolo; che la potestà reale non sussiste più quando si è rotto il freno alla autorità ecclesiastica. Il Cardinal de Fleury primo ministro conosceva molto bene, e confessava questa verità, ma procedeva con lenti passi, e medicava questa piaga con mano leggera per timore, diceva, di esasperare il male, e di irritare il malato.

278. Colla metà del secolo spirante nacque fra il clero, ed il secolar magistrato la contesa sull'amministrazione de' Sacramenti agli infermi refrattari alla dommatica Bolla *Unigenitus*. Ogni lettor che sappia i principj della fede cristiana, conosce ad evidenza esser questa materia totalmente d'ispezione ecclesiastica, ed appartenere privatamente all'autorità del Sacerdozio. Il re si affaticò in tutte le maniere, e per vari anni a spegnere questo fuoco, fino ad esiliare il parlamento di Parigi, col carcerare i più fanatici ec. Tutto indarno. Si vide più volte profanato il corpo sacratissimo di Gesù Cristo per le pubbliche strade, portandosi il S. Viatico per comando dei laici coll'accompagnamento degli uscieri e degli sgherri per dare il santo ai cani, e per gettare le pietre preziose innanzi ai porci. Chi vuol vedere questi orrori in dettaglio, legga le istorie degli anni 1754, 55, 56 e segg., che di anno in anno si stampavano in Venezia da Francesco Pitteri. Troverà un contrasto costante e sorprendente tra i comandi più risoluti del re, e la disobbedienza più forte de'par-

lamenti, sempre per altro mascherata, dirò io, oppur insultante? sotto le più energiche espressioni di rispetto, di fedeltà, di amore, di sommissione.

279. Mi dispenseranno i Lettori dal dire come poi sian finite codeste scene. Ma che dico finite? la nostra Italia quanto è stata felice finchè si è tenuta forte nella sommissione alla Chiesa ed alla autorità del capo di essa! finchè ha obbedito alla voce de'suoi Pastori! ma da che novatori ben conosciuti per adulare il terreno principato, hanno avvilita e quasi al niente ridotta la potestà del ministero ecclesiastico, deh quanti mali hanno inondato questa sì bella e sì ricca parte dell'Europa! se gemono i popoli oppressi e calpestati coi piedi, se i principi vivono sbanditi e tremano vacillanti sui loro troni, se, come dice un Profeta, *obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dissipati sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum.* Se *haereditas nostra versa est ad alienos, domus nostra ad extraneos, et aquam nostram pecunia bibimus, ligna nostra praetio comparavimus.* Se *cervicibus nostris minabamur, lassis non dabatur requies;* tuttociò perchè ci è succeduto? perchè falsi dottori e qualche vescovo ancora in pubblico sinodo ci hanno guastata la testa colle massime di oltremonti: perchè collo specioso pretesto della fedeltà, e della obbedienza ai principi del secolo, hanno indebolita e quasi estinta l'autorità del capo e dei ministri della Chiesa: *Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad poenitentiam revocarent* (*Hierem. in Th. et orat.*). Ecco dove sono andati a finire i diritti majestatici dell'impero, per rivendicarci i quali dalla usurpazione, si diceva del sacerdozio, si era acceso lo zelo di tanti scrittori, e impegnata la forza dei ministri o ignoranti, o adulatori, e spacciato il nome degli ingannati sovrani.

280. Ma bastino questi cenni dati così di fuga per provare il nostro assunto. La materia è degna che si ponderi colla più attenta e seria riflessione e dai popoli e dai sovrani.

Lo Spirito Santo lo assicura che come è stato per lo passato, così sarà per l' avvenire. *Quid est quod fuit? ipsum quod factum est. Quid est quod factum est? ipsum quod faciendum est* (*Eccles.* 1 *v.* 9). Ed è nell'ordine della natura che durando le medesime cagioni sieguano li medesimi effetti, ed è anche poi nell'ordine della Provvidenza eterna che volendo gli uomini *humanam facere Ecclesiam*, guastare le opere di Dio, Iddio rompa tutti i disegni dell'uomo.

## §. IV.

### *Accordo della subordinazione colla indipendenza.*

281. La Chiesa ha due tribunali, nei quali giudica con autorità ricevuta da Gesù Cristo, il tribunale secreto del foro, l'interno penitenziale, e il tribunal pubblico del foro esterno giudiziale. Il principato civile non ha se non questo secondo tribunale. Or quanto al tribunale penitenziale, non vi è differenza alcuna tra un sovrano ed il minimo dei suoi sudditi. Tutti i cristiani sono ugualmente soggetti a quel tribunale. Dunque io non parlo d' indipendenza la quale non c'è rispetto a questo tribunale. Parlo della indipendenza relativamente al tribunal pubblico giudiziale, e dico che questa indipendenza della civil sovranità si accorda perfettamente colla sommissione a questo stesso tribunale della Chiesa.

282. Il territorio, diciam così, del principe secolare vien determinato dal fine della temporal felicità, e dai diritti che l'uomo ha come uomo, e come cittadino vivente nella società naturale e civile. Le cose che risguardano direttamente e immediatamente questo fine e questi diritti sono di sua privativa ispezione e regolamento. Qui egli è sovrano, e non ha da render conto delle sue azioni in questa materia se non a Dio immediatamente, e mediante il tribunal penitenziale della Chiesa. Se un Sovrano si terrà dentro questi limiti esattamen-

te, la Chiesa non ha sopra di lui l'esercizio del tribunal *Pubblico*. Ecco l'indipendenza.

283. Siccome la medesima società d'uomini è regolata da due sovranità distinte e diverse in ordine ai fini ed ai diritti diversi, così può succedere che un fine attraversi, impedisca e distrugga l'altro. In questo caso il fine umano del principato civile è soggetto e ceder deve necessariamente al fine celeste della Chiesa. Qui il sovrano non è indipendente. Sarebbe un disordine essenziale l'indipendenza in questo caso: e Dio non ha potuto dare questa indipendenza ai sovrani cristiani, quel Dio che è Dio dell'ordine essenzialmente: può succedere ancora che il fine umano non impedisca, non distrugga il fine celeste, ma soltanto non lo secondi, non lo ajuti, e senza attraversarlo ed essergli contrario, vi ponga qualche difficoltà. Qui è dove il sovrano è indipendente, e qui è dove la subordinazione si accorda onninamente colla indipendenza. Prima di andar oltre sarà bene per più chiara intelligenza delle cose che diremo, se i lettori si compiaceranno di rileggere in questo passo quelle ragioni di decenza, le quali si sono esposte di *sopra al n.* 184 *e segg.*

284. Un sovrano il quale cerchi con tutto l'impegno il ben essere e la felicità de'suoi stati, non solamente procura le cose che sono essenziali ed assolutamente necessarie a questo fine, ma quelle ancora che sono accidentali e soltanto utili al fine medesimo. Così la popolazione, l'agricoltura, per es. le arti, il commercio interno ed esterno ec. fino a certo grado sono assolutamente necessari alla felicità dei popoli. Non contento di questo un sovrano vigilante cerca sempre di accrescere tali mezzi per la felicità, e di spingerli al più alto grado ottenibile. Dunque considerando il numero dei conventi dei religiosi, per es., e delle monache nel suo Stato, pare al Sovrano che questi siano troppi. Minorandone notabilmente il numero, pensa che la popolazione si accrescerà, che si avranno più braccia per l'agricoltura, per le arti, che il commercio si

estenderà dentro e fuori ec. Dunque ecco un editto che sopprime molti di tali conventi. Porto questo esempio per far vedere col fatto come nelle cose non già essenziali e necessarie, ma conducenti soltanto ed utili al fine spirituale della Chiesa, l'indipendenza di un Sovrano si accordi colla sommissione. E in questo esempio io non discorro se si offendano con ciò i diritti di proprietà, nè parlo di altri riguardi, i quali non appartengono al mio scopo. Io qui non guardo se non al fine direttamente ed immediatamente inteso dal Sovrano che è la felicità pubblica temporale de'suoi sudditi. In ordine a questo fine il Sovrano è indipendente, come già si è detto. Ma se vogliamo scansare questioni che ci vengono di fianco sul diritto di proprietà dei corpi religiosi, prendiamo in esempio un editto il quale proibisca in parte, non in tutto le professioni e le vestizioni religiose finchè le case de'regolari vengano mancando da se a poco a poco colla morte degl' individui e riducendosi a quel solo numero che il Sovrano intende. Qui egli comanda non ai religiosi, ma ai secolari: qui non priva veruno dei diritti già acquistati, e del suo stato già preso, ma difficulta ai suoi sudditi di prendere un tale stato determinato: qui finalmente non si toglie affatto la profession pubblica dei consigli evangelici, ma si ristringe e si rende più rara. Dunque non si distrugge, non si impossibilita il fine spirituale della salute eterna. In tal caso di impossibilitar questo fine gli editti dei principi secolari sono soggetti al tribunale esterno giudiziale della Chiesa, la quale giustamente li dichiara incompetenti, abusivi e nulli. L'editto da me preso in esempio è il caso *in terminis*, per il quale S. Gregorio M. scrisse all'imperator Maurizio la forte lettera citata da noi *nel n.* 141 *e n.* 270.

285. Suppongo dunque che un tale editto stia dentro i confini della sovranità civile e perciò appartenga alla di lei indipendenza, e cerco di mostrare come questa indipendenza si accordi colla sommessione all' autorità del sacerdozio nel tribunale pubblico giudiziale: se il Papa, o i vescovi dello

stato di quel sovrano facessero a lui delle rimostranze su quell'editto, come S. Gregorio fece a Maurizio, e il sovrano cedesse, rivocandolo, o moderandolo, come in fatti fece Maurizio, questa deferenza, questa sommissione che mai pregiudicherebbe alla sua indipendenza? niente affatto. Già è una sommissione spontanea. In quest'atto il sovrano seguirebbe non un ordine essenziale ed obbligatorio relativamente ai diritti della Chiesa, ma un ordine di convenienza, e di religiosità. Qui non viene in contrasto il fine temporale collo spirituale, sicchè questo sia escluso da quello. Qui soltanto si ristringe la facilità di farsi religiosi, e però si lascia un maggior bene spirituale per avere un più gran bene temporale nell'accrescimento della popolazione ec. Or la convenienza, la decenza cristiana, la pietà, la religiosità non dettano esse di anteporre i vantaggi spirituali al solo miglior essere delle cose temporali? e se un Sovrano pio seguirà quest'ordine, perderà egli perciò la sua indipendenza? cesserà forse di esser Sovrano? perchè finalmente se il suo Stato continuerà ad aver quel numero di case e di soggetti regolari che aveva prima, non perderà per questo la sua felicità. Quanti secoli quello stato ha avuto tutto quel numero? e mai mancata perciò la sufficiente popolazione? l'agricoltura, le arti, il commercio sono cessati per questo, o si sono indeboliti in modo da infelicitar tutto un popolo?

286. In qualche Stato cattolico si sono fatte chiudere le case destinate al ritiro degli esercizj spirituali. Si sono anche proibite le missioni fragorose, nelle quali si aduna a sentir la parola di Dio molto popolo nelle chiese o nelle pubbliche piazze. Si dice, che queste adunanze o in secreti ritiri, o di gran numero di popolo in pubblico danno ombra al governo che possano tramarsi iniqui disegni di sedizione ec. Vede ognuno, quanto poco, o piuttosto niun fondamento abbiano ordinariamente questi sospetti in tali casi. Un sovrano nel proibire tali adunanze in mira della pubblica tranquillità ve-

ramente non eccede i limiti della sua giurisdizione. Qui non si tratta di cose sostanziali e necessarie alla religione: sono cose accidentali e tendenti soltanto al maggior bene. Il sovrano adunque potrà disporne senza offendere il fine spirituale e il diritto della Chiesa. Ma per motivi religiosi potrà anche cedere senza intaccare la sua indipendenza.

287. In conclusione pare a me che la regola generale in questa materia sia la seguente. Distinguo le cose in tre classi. Nella *prima* pongo quelle, le quali spettano alla essenza del cristianesimo nella sua disciplina esteriore secondo l'istituzione di Gesù Cristo, e senza le quali non può ottenersi il fine della eterna salute. In queste il sovrano laico non ha veruna autorità, ed è soggetto al tribunale esterno giudiziale della Chiesa la quale può giudicarlo e castigarlo ancora colle censure. Tali sono per es., parlando in generale, la professione con voto de'consiglj evangelici, le feste, la ordinazione dei vescovi, de' preti, de' diaconi, le adunanze per il culto ec.

288. Nella *seconda* classe pongo quelle cose le quali niente appartengono alla sostanza della religione e della disciplina esteriore essenziale della Chiesa secondo l'istituzione di Gesù Cristo. Tali sono per es. le gabelle imposte sui beni dei secolari, le condizioni imposte ai testamenti, le leggi sui fidecommissi, sulle vendite, sulle compre, sul commercio ec. In queste la Chiesa non ha potestà di regolare, nè di giudicare, intendo sempre nel suo foro esterno giudiziale. Qui consiste l'indipendenza della sovranità civile.

289. Nella *terza* classe pongo quelle cose le quali senza distruggere, o corrompere, e guastare, e impedire la disciplina essenziale del cristianesimo, nondimeno ne difficultano o impediscono *il maggior bene e la maggior perfezione* soltanto. Queste cose se avranno rapporto d'importanza necessaria o sommamente utile col ben pubblico temporale, potranno disporsi dal principe laico con indipendenza della Chiesa. Qui la Chiesa potrà usare ammonizioni, rimostranze, pre-

ghiere; ma non già sfoderar la spada dell'autorità sua esterna giudiziale.

290. Or questa terza classe di cose è quella appunto, nella quale io dico che l'indipendenza della sovranità laica può accordarsi ottimamente colla subordinazione all'autorità ecclesiastica. Un principe cristiano pio non perde niente della sua autorità, quando al maggior bene spirituale delle anime propone qualche bene de' corpi. Se egli ha fede da cristiano, conoscerà che così facendo non solamente non pregiudica alla felicità de'suoi popoli, ma giova anzi a loro ed a se stesso, come si è dichiarato nel paragrafo precedente.

## §. V.

### *Diritto di Protezione.*

291. Il pretesto più familiare del quale si valgono i falsi politici per autorizzare i principi del secolo a mettere mano nella disciplina Ecclesiastica si è perchè i sovrani sono custodi de' canoni e difensori della Chiesa. Certamente tali sono e tali hanno diritto ed obbligo di essere. Ed è chiaro che tal diritto l'hanno come cristiani, non già semplicemente come sovrani. Ma l'esser custode non è già lo stesso che esser regolatore: l'idea della protezione è molto differente dalla idea di istituzione. *Custodire*, *Proteggere*, *Difendere*, sono termini che suppongono una cosa formata, nel suo essere stabilita e perfetta, e importano soltanto il conservarla qual'è, e difenderla da chiunque volesse alterarla e distruggerla, non già il formarla, stabilirla, perfezionarla. L'imperator Giustiniano dice: *Si civiles leges, quarum potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credidit, firmas ab omnibus custodiri ad obedientium securitatem studemus: quam plus studii adhibere debemus circa sacrorum canonum, et divinarum*

*legum custodiam, quae super salute animarum nostrarum definitae sunt* (*Praefat. novell.* 137).

292. Ora il diritto di protezione è reciproco fra le due sovranità. Deve il principe laico proteggere e difender la Chiesa: e la Chiesa deve proteggere e difendere la potestà del principe laico. Si danno la mano scambievolmente per ottener ciascuna il proprio fine. Ora se il papa, se i vescovi volessero ingerirsi a regolar le materie del governo civile colla ragione di esser custodi e protettori del laico principato, passerebbe presso i sovrani per buona questa ragione? l'ammetterebbero essi? nò certamente. Così neppure è buona la ragione medesima presso la Chiesa, quando i laici vogliono ingerirsi nelle cose ecclesiastiche: se un sovrano stimerà ben fatto per vantaggio de'suoi popoli cangiare certe antiche costumanze o leggi, e farne delle nuove, la Chiesa non potrà impedirlo sul pretesto del suo diritto di protezione. Questo diritto cessando allora di esistere per riguardo alle costumanze o leggi vecchie mutate, o abolite dal principe, passerà ad aver per oggetto le nuove fatte da lui, e sopra queste avrà da esercitarsi. Lo stesso ha da dirsi del diritto di protezione esercitato dai sovrani. Se l'autorità legittima ecclesiastica crederà opportuno per la sua disciplina abolire certe pratiche e certi canoni antichi e farne dei nuovi, secondo che esigerà la mutazione delle circostanze, perchè mai il sovrano si opporrà sul fondamento di esser custode de' canoni? questo sarebbe non un proteggere la Chiesa, ma un comandarla, sarebbe non un difenderne l'autorità, ma un incepparla, un distruggerla. Il concilio di Trento fece molte nuove leggi utilissime alla disciplina ecclesiastica: i re e i magistrati di Francia non vollero ammetterne parecchie sul pretesto delle libertà della chiesa gallicana: libertà che ad ogni tratto si avevano in bocca e sotto la penna, e delle quali i regnanti ed i parlamenti si protestavano custodi e difensori. Come poi sono

andate a finire coteste libertà tanto decantate? dov'è quel diritto di protezione custodito con tutta gelosia? quei regnanti, quei parlamenti dove son ora?

293. Una sovranità protegge l' altra colle armi sue proprie e coi mezzi che Iddio le ha dati per sua conservazione. La chiesa difende il principato laico colla dottrina, colle ammonizioni, colle correzioni e colle censure. Il governo secolare difende la Chiesa colle armi temporali, colle carceri, cogli esilj, colla morte. Così si uniscono il timor di Dio ed il timor del mondo a tenere in freno le passioni degli uomini: quello che non riesce al sacerdozio di ottener colle buone e colle massime della religione, riuscirà molte volte all' impero di ottenere colle cattive, e col terrore della spada corporale, dice S. Isidoro di Siviglia: *Ut quod non praevalet sacerdos efficere per doctrinam sermonem, potestas* ( la secolare ) *hoc impleat per disciplinae terrorem* ( *Lib. III. sentent. cap. LIII* ). Il pontefice San Leone soggiunge « Quantunque la mansuetudine della chiesa « abborrisca lo spargimento del sangue umano, e sia con« tenta di castighi che può dare il tribunale dei sacerdoti, « tuttavia implora alle volte la severità delle leggi de'prin« cipi cristiani, affinchè ricorrano ai rimedj spirituali an« che quei protervi che temono almeno i supplizj corpo« rali. » *Ecclesiastica lenitas, etsi sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spiritale nonnumquam recurrunt remedium qui timent corporale supplicium* ( *Epist. XV ad Turrib. asturic. edit. Ballerin.* ) S. Agostino era di opinion contraria a questo metodo. Pareva a lui che la fede e il ben operare dovendo essere spontanei nell' uomo, l' usare minaccie e castighi corporali, fosse un offendere la libertà e fare ipocriti, non buoni cristiani. Ma ben presto mutò sentimento, e riconobbe il vantaggio, anzi pur la necessità d' implorare il braccio

secolare per terror de' malvagi. Può vedersi la sua lettera a Vincenzo Rogabista. La Chiesa con ciò imita la condotta di Dio. Quante volte si serve Dio de' castighi e delle calamità temporali per frenare i peccatori e convertirli? L' esempio de' Niniviti e tanti altri nell' antico testamento ne sono una prova. Nel nuovo S. Cipriano notò essere la conversione de' peccatori un effetto delle persecuzioni. S. Agostino notò questo stesso nella irruzione de' barbari in Affrica. Altri santi Padri lo notarono nei terremoti, nella desolazion delle guerre, nelle pestilenze ec.

294. Deve dunque un Principe cristiano adoperare il suo braccio in ajuto, difesa, e protezione della Chiesa. Ma quando? e come? Ripigliamo la dottrina di S. Bernardo esposta nel *num.* 148. Due sono le spade, dice il S. Padre: una spirituale, e l' altra materiale; l' una e l' altra appartenere alla Chiesa: *Uterque ergo Ecclesiae* ( *est* ), *et spiritualis scilicet gladius, et materialis.* Ma la spada spirituale ha da maneggiarsi dalle tue mani ( parla al Papa Eugenio ), la materiale ha da maneggiarsi dal Principe laico, ma a richiesta de' Sacerdoti, e sempre in bene della Chiesa: *Sed is quidem ( gladius materialis ) pro Ecclesia; ille vero ( gladius spiritualis ) et ab ecclesia exerendus (est): ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis, et jussum Imperatoris.* Non ha dunque il Sovrano secolare da ingerirsi nella cognizione e disposizione delle cose ecclesiastiche le quali a lui non appartengono: ma richiestone dal Papa, o dai Vescovi, *exerat gladium materialem manu mititis,* per farne uso in quel modo, e fino a quel segno, che la Potestà ecclesiastica stimerà opportuno *ad nutum Sacerdotis.* In questo consiste il di lui diritto, e l' obbligo della protezione.

295. Questa è ben impiegata, ed è necessario impiegarla più che in ogni altra occasione, quando si tratta della dottrina della Fede. Chi parla e scrive contro i Dogmi della nostra Santa Religione, bisogna reprimerlo subito, e non dar-

gli tempo di farsi dei seguaci. L' eresia è un cancro che serpeggia velocemente, e presto infetta tutto il corpo, qui la vigilanza dei Vescovi, e del capo dei Vescovi deve mettere in opera tutta l' energia. Premesse le canoniche ammonizioni, e se fia d' uopo anche le censure, s' implori senza dilazione il braccio secolare: *ut quod non praevalet sacerdos efficere per doctrinae sermonem, potestas saecularis hoc impleat per disciplinae terrorem.* Il Principe non ha da esaminare se si tratti di veri dogmi, o pure di opinioni non definite, e non chiaramente comprese nel deposito della rivelazione: tale ispezione non appartiene a lui: Egli in ciò ha da stare alla sentenza de' sacerdoti, ed a loro richiesta mettere i novatori fuori di stato di dommatizzare. Così facendo egli non solamente difende la Chiesa, ma difende se stesso e i sudditi suoi, come si è fatto chiaro nel *paragrafo* III. di questo capo, dal quale convincentemente si prova, che un Sovrano nel proteggere gl'interessi e i diritti del sacerdozio, difende i diritti e gl' interessi proprj.

## §. VI.

### *Mezzi per la concordia dell' Impero col Sacerdozio.*

296. Per ottenere questa concordia sì utile, e sì necessaria, bisogna venire a qualche dettaglio, particolarizzando le materie. Nell' atto che mi accingo a far ciò, conosco, che, come parla Cicerone: *Ego versor in scopuloso et difficili loco.* Posso urtare i due scogli offendendo o la Religione, o la prudenza. Per evitare l' uno e l' altro, dirò ciò che al debole giudizio mio parrà sano nella dottrina, ed utile al fine propostomi. Ma con sommissione perfetta dell' intelletto, e con pienezza di cuore sottometto tutti i miei sentimenti alla correzione della S. N. Madre, e prontissi-

mo sono a disapprovare e ritrattare tuttociò, che non fosse conforme alla dottrina della fede. Per la prudenza poi è ben facile il fallare nella elezione de' mezzi più acconci al fine. I lettori dunque esaminando con maturità le materie, tolgano, aggiungano, correggano, disapprovino tutto ciò, che ne' miei sentimenti giudicheranno essere eccessivo, mancante, inetto e storto. Propongo un piano di riforme, non già per decidere, e fissare, ma per esaminarsi, correggersi, e migliorarsi. Si tratta qui di punti di estrema importanza per la pace della Chiesa e dello Stato: come cristiano, e come cittadino deve ognuno impegnare tutte le sue forze per ottenere un bene sì grande: dividiamo la materia in vari punti

297. La Dottrina. Questa può riguardare direttamente la religione e i costumi; oppur l'autorità de' Sovrani laici, e la pubblica tranquillità. Secondo i principj esposti in addietro, la prima appartiene privativamente alla Chiesa, la seconda al Principato laico. Inoltre la dottrina può spargersi a voce, ovvero coi libri stampati. Ciascuna Sovranità provvederà a ciò che è di sua competenza privativa e nei libri e nella voce.

298. È troppo facile, che una medesima dottrina cattiva offenda l'una e l'altra Sovranità insieme. Una proposizione contraria alla sommissione dovuta ai Sovrani, e perturbatrice della tranquillità pubblica, è al tempo stesso contraria ai buoni costumi, e alla religione. Allora si uniscono le due Potestà, ciascuna secondo il suo fine a condannare quella dottrina, e contro l'autore di essa usano dei mezzi propri di ciascuna.

299. Le stampe sono un oggetto della più grande importanza per ambedue le Potestà. Da quella sono nati mali gravissimi alla Chiesa ed allo Stato. E il peggio si è, che questi mali colle stampe si perpetuano. L'autorità Ecclesiastica cerca di rimediare a questa perpetuità, coman-

dando che i cattivi libri corrompitori della fede e de' costumi si portino ai Vescovi, o alli Inquisitori per bruciarli, e toglierli dal mondo; Savissima provvidenza! Ma i Principi del secolo non hanno applaudito a questo rimedio; hanno avuto piuttosto riguardo ai vantaggi del commercio. Ma qual vantaggio funestissimo non solamente per la Religione, ma per la loro autorità, per le loro persone? O secolo XVIII! Possano gli ultimi anni tuoi illuminare quella cieca politica la quale ha tanto spesso in questa materia de' libri neglette le voci, e attraversato il camino della Potestà Ecclesiastica!

300. Ardirò io proporre i miei pensamenti sulle pubbliche stampe per rimediare ai danni orribili che nascono da esse? Sì che lo farò per zelo del pubblico bene, non ostante, che presso molti forse mi farò ridicolo. In *primo* luogo dunque si lasci tutta la libertà alla Chiesa di far rivedere i libri prima che si stampino, e di impedirne la stampa, quando si giudichino perniciosi o alla fede, o ai buoni costumi. Il Principe secolare appoggi con tutto il suo braccio il giudizio de' revisori ecclesiastici su questo punto e non permetta mai, che si stampi verun libro da lor riprovato. Qui ci vuol forza e costanza, senza eccettuazion di persone, e senza riguardi umani. Il Principe secolare dovrebbe anche esso deputar revisori per esaminare i libri in ordine alle massime che appartengono al governo civile. Questa provvidenza è molto saggiamente stabilita in alcuni Stati; e la Chiesa deve concorrere colla sua autorità a sostenere le proibizioni di stampare, che per ragioni di stato si facessero dal Principe laico. Così ciascuna Potestà pensa a quello che è di sua competenza; e l'una porge la mano all'altra per evitare i danni, che sempre poi cadono sopra ambedue.

301. In *secondo* lungo con legge generale si vietino onninamente le stampe, che non portano in fronte il nome

dell' autore, il luogo della stampa, e l' indicazione della stamperia, ovvero che portano luoghi e nomi finti. Una tal legge deve esser fatta da ambedue le Potestà. Se si farà osservazione si troverà, che i libri *anonimi o di falso nome* sono quasi tutti perniciosi o alla Religione, o allo stato, o all' una e all' altro. Un autore o miscredente, o sedizioso si fa coraggio di svelare al pubblico i suoi deliri, quando spera di marciare incognito, o sotto la maschera di nomi finti. Ma se dovrà girar per le strade a volto scoperto, penserà un poco più a' casi suoi. Il timor del gastigo frenerà la smania di dommatizzare, e di stampare. Si dirà forse, che molte volte si stampano buoni libri, e si dicono delle verità utili, ma certi riguardi impediscono di svelarne l' autore. Per lo più a fronte scoperta manca la libertà di dir quel vero che può essere utilissimo. Io non nego questo punto. Che faremo dunque? Lasceremo correre l' anonimo? Oppure ci priveremo dei vantaggi, che un anonimo potrebbe recarci? Fra due mali sceglieremo il minore; ed è minor male a mio giudizio privarci di qualche vantaggio, che col permettere stampe anonime, andare incontro a tutti quei danni, che l' esperienza di tre secoli, e massimamente del nostro, ci ha fatto vedere, che nascono da tali stampe. Non si permette ad un empirico, ad un ciarlatano lo spacciare in pubblico i suoi secreti, i suoi barattoli, senza che si sappia chi è costui, donde venga, che droghe ed impiastri voglia vendere: si ha ben ragione di far così, per evitar li mali del corpo. E si permetterà poi che qualunque incognito monti in palco a spacciar droghe le quali possono guastar lo spirito coll' errore, e corrompere il cuore col vizio? Un' opera stampata è un parlare fatto al pubblico, è un cibo apprestato non solo alla generazione presente, ma eziandio alle future, a tutte le condizioni e sessi, i caratteri, l'età, i temperamenti delle persone. Può dunque un' opera stampata produrre mali funestissimi

e incurabili, esaltando l'immaginazione, infiammando il sangue, additando le vie tortuose di corrompere l'innocenza, spargendo destramente i fiori di lode sul vizio ec. Sicchè la legge sopra indicata io la stimo non solamente utile, ma affatto necessaria, ed efficace poi al fine quanto può essere efficace un provvedimento umano.

302. In *terzo* luogo, che sia tal legge, bisogna poi tener mano forte a farla osservare. Nò, non si permetta onninamente stampa veruna anonima. Se taluna di queste esce al pubblico, si facciano tutte le diligenze per accertarne l'autore e lo stampatore, e scoperti questi, si castighino con severità inesorabilmente. Ancorchè il libro stampato fosse buono ed utile, non si perdoni la trasgression della legge. In ogni Governo non vi è cosa più perniciosa, quanto il lasciar impunite le trasgressioni delle leggi molto importanti, e il punirle debolmente, sicchè l'esempio non serva di spavento, e di freno efficacemente. Il minor castigo, che possa darsi ad uno stampatore è il metterlo nell'impossibilità di stampare in appresso.

303. Abbiam parlato di sopra ( *num.* 75. *e segg.* ) della *Potestà indiretta*. Questa dottrina è falsa. Essa è anche perniciosissima all'una, e all'altra Sovranità, poichè ne confonde i limiti totalmente, e rende l'una affatto dipendente dall'altra. Le storie ci insegnano, che questa falsa dottrina è stata in gran parte l'origine di contrasti fatali tra l'Impero, ed il Sacerdozio. È dunque interesse rilevantissimo dell'uno e dell'altro, che questa dottrina non abbia mai più luogo nelle stampe, nelle scuole, e neppur nei discorsi privati; anzi sarebbe ben fatto, che da tutti fosse impugnata.

304. Con un'altra falsa dottrina molti canonisti antichi hanno fatto gran male innocentemente alla Chiesa di Dio. Hanno detto, che gli Ecclesiastici non sono soggetti alle leggi civili *per vim coactivam*, ma al più *per vim directivam* solamente. Il Governo civile esasperato da questa

massima, ha poi mosso guerra al Clero anche in quelle cose, che sono di competenza privativa del governo ecclesiastico. Si è dipinto il Clero come un membro sconnesso dal corpo civile, come uno Stato dentro un altro stato col corpo, ma separatone coll' animo. Il cardinal Bellarmino parlando dell' esenzione del clero nelle cose civili, pone in tesi *contra canonistas*, che tale esenzione è di solo gius umano (*Controv. de Cleric cap. XXVIII. Ediz. prima d'Ingolstand*). Ma nella edizione Veneta dice *esse introductam jure humano pariter ac divino*, e spiega perchè *deduci potest per quamdam similitudinem ab exemplis vel testimoniis Testamenti veteris* ( *ibid. prop. V.* ) Ognuno vede quanto sia debole e inefficace questa *quaedam similitudo*. Gesù Cristo col fondar la sua Chiesa non ha certamente inteso di smembrare, e fare in pezzi il principato temporale. I Santi Apostoli non hanno mai insegnato ai primi Cristiani di fare questo scisma civile. I santi Padri hanno intesa e spiegata la dottrina degli Apostoli in senso tutto contrario alla massima suddetta. Per non allungare in citazioni, mi contento che si rilegga S. Giangrisostomo nel *num.* 42. Si sbandisca dunque affatto la suddetta massima falsa e perniciosa. Tutti i cristiani e secolari ed ecclesiastici sono cittadini e membri del medesimo corpo civile. Come cristiani sono tutti ugualmente soggetti al governo della Chiesa nelle cose di sua competenza. Come cittadini sono soggetti pur ugualmente al principato laico nelle cose pure di competenza sua: vedansi *i num.* 170. *e* 171. *e l' aggiunta al num.* 176. *e seg.* La differenza consiste in questo, che il clero per ragione de' suoi ministeri ha molte più funzioni che sono di competenza della Chiesa, e le quali un laico non ha. Vi è anche un' altra differenza, e sono i privilegi e le esenzioni concedute al clero dai Principi secolari. Ma di questa discorreremo di mano in mano nell' esame de' punti seguenti.

305. Punizione de' Delitti. Abbiamo dilucidato questa materia nei passati *num.* 145. *e segg.* Bisogna accuratamente tener ferma la distinzione fra i delitti, per così chiamarli, *ecclesiastici*, i quali feriscono i diritti dell'uomo *come uomo, e cittadino.* In oltre la qualità dei castighi diversi, e confacenti colla natura diversa delle due Potestà. Con questi lumi si fissa chiaramente e giustamente ciocchè è di competenza privativa dell'una Postestà e dell'altra in genere di gastigo dei delitti. Non bisogna soltanto guardare alla qualità delle persone. Un delitto *secolare* tocca al Principe laico di punirlo tanto nei secolari, quanto negli ecclesiastici: e un delitto *ecclesiastico* tocca alla Chiesa il punirlo negli uni e negli altri. Ciò è vero parlandosi della Potestà e diritto originali ed essenziali.

306. Ma il principato secolare in questa materia ha ceduto molto de' suoi diritti alla Chiesa. Questa ha usato legittimamente di tali diritti quasi per 15 secoli, ora più, ora meno, secondo l'annuenza espressa, o tacita dei Sovrani. Ed è anche presentemente in possesso di usarne; nè può senza fortissime ragioni appartenenti al ben pubblico esserne spogliata, senza far torto al diritto di prescrizione; diritto canonizzato dal consenso di tutte le genti. In questo legittimo diritto è fondata l'immunità *personale* degli ecclesiastici. A sostenere e continuare questa immunità concorrono fortemente tutte quelle ragioni di decenza, esposte al *n.* 184, *e segg.*

307. Tuttavia da questa benedetta immunità nascono tutto giorno contrasti e dissapori fra l'Impero e il Sacerdozio, con avvilimento del sacerdozio medesimo, e per consegueza con danno della religione. Sarebbe egli possibile trovar qualche temperamento in questa materia, che mettesse le cose in pace e concordia scambievole, senza offendere la decenza e il rispetto dovuto per gius divino ai ministri dell'altare? Mi arrischio a proporre i miei pensieri.

308. *Primo.* La Chiesa dovrebbe spontaneamente rinunziare all'uso della forza armata, di Bargelli, di Birri ec. La coazione di questa natura non è propria originaria dell' autorità ecclesiastica. Il carattere di un pastore non è carattere di terrore, ma di amore. Egli guida, pasce, difende le sue pecore, le sgrida ancora col fischio della sua voce, e se fia di bisogno, le percuote colla verga, e le separa dall' altre quando sono infette, nè può coi rimedj più dolci medicarne l' infezione. Ma qui finisce il potere di un Pastore evangelico, potere, dico, originario dato da Gesù Cristo. Si lasci dunque la forza coattiva corporale al Principato laico, del quale è propria. Se mai accadesse il bisogno di servirsi di questa forza contro qualche insigne scandaloso e contumace, si ricorra al braccio secolare. Ma raro ne sarà il caso, quando il Vescovo faccia uso delle censure lanciate nominatamente nei debiti modi, e nei casi particolari occorrenti. Deve poi il Principe laico porgere il suo braccio forte a sostenere tali censure nei loro effetti esterni, cioè nel vietare la celebrazione della messa, l' ingresso nelle Chiese, l' assistenza ai divini offizi ec. In questo consiste il diritto e l' obbligo della protezione. Ed è ben dovere, che quando la Chiesa per ben della pace si spoglia di una forza che ha ricevuta dai Principi secolari, questi con tanta maggior prontezza ed esattezza accorrano ad impiegar questa forza in ajuto e sostegno della Chiesa. In questa maniera le censure saranno molto più temute, e per conseguenza più efficaci, a punizione e correzione dei delinquenti.

309. *Secondo.* I delitti secolari si lascino al braccio secolare, da punirli secondo le leggi antiche nelle persone ecclesiastiche. Per osservare poi certe regole di decenza in questa parte, mi parrebbe ben fatto in *primo* luogo che gli ecclesiastici non si accomunassero mai nelle carceri cogli altri rei secolari. Si potrebbe dal Principe laico tener carceri a parte, presso i Vescovi, dove gli Ecclesiastici si tenessero

ben custoditi. Le carceri dovrebbero esser tali, che servissero di custodia, non di tormento per l'oscurità e l'aria malsana. In *secondo* luogo gli esami e li processi dovrebbero bensì farsi dal tribunale laico, ma sempre, e sotto pena di nullità, coll'assistenza di qualche persona ecclesiastica bene istruita nel criminale, e deputata dal Vescovo. In *terzo* luogo, se il delitto non merita se non pena inferiore alla morte, non si condannino mai gli ecclesiastici alla galera, alla corda, alla frusta pubblica. Quanto disdicono queste pene alla riverenza dovuta ad un ministro degli altari! Quale indecenza vedere un sacerdote maneggiare il remo coi galeotti! L'esilio, le multe pecuniarie, la carcerazione o *ad tempus*, o *perpetua*, saranno pene, che non offendono la decenza. La relegazione in qualche luogo, o monastero rigoroso e solitario a farvi penitenza con digiuni ed altre macerazioni prescritte, sarà un castigo convenientissimo, e sarà ben fatto l'usarlo con più, o meno rigore, secondo la qualità dei delitti: nella storia ecclesiastica se ne trovano molti esempi. Condannati che siano i rei dal Principe secolare, potranno i Vescovi ( e sarebbe ben farlo ) aggiungere le pene spirituali d'interdetto e di sospensione, secondo l'esigenza de' casi, considerando come persone infami, alle quali non conviene esercitare i Ministerj augusti dell'altare. In *quarto* luogo, se il delitto meritasse la morte, questa non si eseguisca mai, se non previa la degradazione pubblica secondo il Pontificale romano. Questa cerimonia e mostra il rispetto dovuto al carattere sacerdotale, e produce un ribrezzo salutare. In *quinto* luogo tutti i Chierici non costituiti in ordine sacro, sarebbero da eccettuarsi dalle Regole suddette di decenza, e trattarsi come le persone secolari in ordine alla punizion dei delitti. Così molto si ristringerebbe l'immunità *personale*.

310. *Terzo*. Quando bisogni arrestare qualche ecclesiastico, qual necessità vi è di adoperar la sbirraglia, e di far l'arresto con pubblicità e con disonorante fragore?

perchè non potrà supplirsi con chiamate al tribunale o con arresti in casa? e quando mai fosse necessario usar la forza, perchè non si potrebbe adoperar la soldatesca e far le cose di nottetempo? questi riguardi si usano pure coi nobili, coi titolati. Presso un principe cristiano varrà dunque più un titolo vano, una qualità di opinione, che un carattere sacrosanto e divino? pare a mio giudizio, che convenendo l' una e l' altra potestà di buon accordo nel divisato temperamento, e conservandolo esattamente, si toglieranno assai occasioni di fastidioso contrasto.

311. Parlando poi in particolare della potestà ecclesiastica, pongo sotto i riflessi de' miei lettori le censure da incorrersi *ipso facto*; la chiesa può certamente usarle, e se ne trovano esempj sino da antichissimi tempi. Non vi è dubbio che sono valide, e che realmente s' incorrono da chi commette quei falli, ai quali sono imposte. Ma è da considerarsi che tali censure sono cresciute fuor di modo. Non si fa quasi verun decreto, o dal Papa o dai Vescovi al quale non sia annessa una sospensione ed anche una scomunica da incorrersi *ipso facto*. La troppa frequenza in adoperarla, ha spuntata quasi affatto codesta spada. Dico spuntata in ordine al perderne il timore, che in quanto al ferire spiritualmente, pur troppo conserva tutta la sua attività. Ma questo appunto dee far riflettere al danno terribile delle anime, ed alla lunga catena di peccati che si tirano dietro tali censure incorse. Che serve dissimulare a se stessi le verità notorie di fatto? è una verità notoria di fatto che le censure imposte *ipso facto*, assai poco servono a raffrenare chi ha voglia di far male: ed è un'altra verità di fatto che con tali censure addosso i delinquenti, si caricano di un mondo di peccati, non rendendosi alla censura. Massimamente poi, se la censura sia riservata al Papa o al Vescovo, come spesso succede. Sicchè questo castigo che per la sua istituzione, e nella intenzione della

chiesa deve essere *medicinale*, è divenuto per le circostanze *micidiale*. Non sarebbe cosa opportunissima che un papa togliesse generalmente queste censure che presentemente sussistono in numero veramente eccessivo eccettuatene alcune poche annesse a' delitti più enormi e non rari? e che si trovasse la maniera d' impedire ai vescovi di usarle, se non in qualche caso straordinario e d'importanza somma? per l' ordinario dovrebbe bastare ai proprj decreti di annettere la minaccia *de futuro*, nei casi poi di delinquenza, eseguir di fatto la minaccia e imporre l'adattata censura nominatamente, e per sentenza espressa? Così pare a me che si provvederebbe meglio alla disciplina senza tanta rovina delle anime, supposto però sempre che le censure, e massimamente la scomunica non si mettano in uso nè colle minacce, nè col fatto, se non per cause molto gravi ed importanti, come insegna lo spirito della chiesa. Si rilegga ciò che è stato detto su questo proposito in addietro *num.* 156.

312. Un'altra avvertenza dovrebbe aversi circa le censure, ed è di non isdegnare e credere che facciano qualche effetto civile. *Per es.*, d' interrompere il commercio naturale e socievole secolaresco, di privare degli onori e delle cariche mondane, o d' inabilitare ad esse, d' impedire l' obbedienza e il rispetto che dai sudditi si deve ai sovrani ed ai magistrati ec. Da queste false dottrine è noto pur troppo quanti scompigli e mali gravissimi siano nati nella società e cristiana e civile. In certi secoli ebbero qualche corso tali dottrine con pazienza e connivenza della potestà laica, ma sempre furono da molti impugnate. Presentemente è chiarissima la loro falsità, e ben meritano di esser sepolti in una eterna dimenticanza, nè sono buone ad altro che ad accendere discordie funestissime tra il sacerdozio e l' impero. Vedansi i *num.* 153 *e segg.*

313. Immunita' locale, reale e personale. L' immunità *locale* porta il gius e gli effetti dell'asilo nelle chiese, e in altri luoghi in certa maniera sacri. Dell' asilo si è parlato in addietro *num.* 184. Per togliere i contrasti, che tutto giorno nascono da questo punto, potrebbe la chiesa cedere in qualche parte, e ristringere l'asilo, il quale veramente ha un' estensione troppo grande nella moderna disciplina. *Primo* si potrebbe ristringere al solo ambito interno della chiesa, e toglierne l' esterno e il circondario di essa. L' arrestare un reo fuori dell' ambito interno delle chiese, non porta, secondo il pensar comune, irriverenza alle medesime: e dall' altra parte importa assai a tutta la società che i delitti siano repressi col castigo de' delinquenti. *Secondo* si potrebbe toglierlo anche all' ambito interno di quelle chiese o cappelle, nelle quali non si conserva la Santissima Eucaristia, eccettuato per altro il tempo nel quale si dicesse la Santa Messa, o si facesse altra funzione sacra e pubblica, con adunanza di popolo. *Terzo* l' asilo si potrebbe togliere affatto dalle case di abitazione degli ecclesiastici anche regolari, salva sempre la clausura nelle monache, e si potrebbero anche eccettuare le case dei vescovi ed altri prelati aventi giurisdizione episcopale con territorio separato. Case, dico, di loro domicilio ordinario e ogni altra abitazione, dove essi attualmente si trovino e dentro la loro diocesi. Mi pare che convenga questo rispetto al sacerdozio in generale nella persona dei primi pastori. *Quarto* quando pure per delitti molto gravi, come omicidj volontari, furti qualificati, sedizioni contro il governo ec. fosse espediente estrarre un reo dagli asili conservati, come sopra, riportarne dai vescovi la permissione *in scriptis*, e insieme usare tutte quelle cautele le quali combinino il sicuro arresto del reo colla riverenza dovuta ai luoghi ed alle persone sacre, e a certe altre circostanze

le quali possono intervenire per formare un caso straordinario. Quale indecenza orribile vidi io una volta! un disgraziato reo di non so qual delitto fu arrestato dalla sbirraglia per istrada, mentre con un lume accompagnava a piedi un curato a cavallo che portava privatamente il S. Viatico ad un infermo lontano. Non ebbe allora tutte le ragioni il vescovo di scomunicar con pubblici cedoloni quei sbirri e il luogotenente, del quale costava aver dato l' ordine della cattura anche per quella circostanza? un principe cristiano non dovrebbe egli non solamente sostenere le pene spirituali imposte a tali misfatti, ma castigare i rei ancora con pene temporali? e almeno rimuovere in perpetuo da ogni impiego chi ebbe la temerità di dar tali ordini senza rispetto a Gesù Cristo sacramentato?

314. L' *immunità reale* consiste nella esenzione dei fondi ecclesiastici dai pesi, contribuzioni e gabelle imposte dal principe secolare. Di questa immunità si è parlato quanto basta nei *num.* 172 *segg.* È da notarsi attentamente quella immunità che in questa materia è di gius certamente divino, accennata nel *num.* 173. Posta dunque questa da parte sopra la quale niente può disporre il principe laico, nel rimanente quanto converrebbe alla pace scambievole che il sacerdozio cedesse spontaneamente con decreto generale ai suoi privilegi, almeno in parte e l'impero ai suoi diritti? che si fissasse in perpetuo un temperamento congruo e inalterabile? per dir qualche cosa che nel debole giudizio mio parrebbe opportuna, distinguerei le gabelle imposte sui fondi col titolo di campatico ec., da tutte quelle altre che si pagano per il consumo dei viveri e per il commercio. In queste ultime niuna distinzione farei tra secolari ed ecclesiastici: paghino tutti egualmente. In quelle prime ammetterei una discreta minorazione di tasse, in modo che i fondi ecclesiastici di qualunque erezione siano o di prima o di seconda ec.

paghino *per es.* la metà o un terzo di quello che si paga dai fondi laicali. Che ciò avesse luogo e nelle tasse stabili e ordinarie, e nelle straordinarie e accidentali. In caso di urgenza di maggior bisogno si ricorra al consenso espresso e particolare della chiesa, la quale ricercata in tali casi è sempre stata prontissima e liberalissima in soccorrere ai bisogni pubblici. I beni patrimoniali de' chierici non sono fondi ecclesiastici, siccome neppure i beni destinati alle cappellanie meramente laicali. In questa medesima categoria di laicali io porrei quei fondi che si esigono *ad tempus* in patrimonio ai chierici per ordinarsi. Altri temperamenti potrebbero immaginarsi per ottenere il bramato fine di una stabile concordia. Si abbia l'occhio a combinare il dovuto soccorso al principato colla conservazione in parte dei privilegj del clero.

315. Della *immunità personale* si è parlato nella punizion dei delitti *num.* 305 *e segg.* Non vi è altro da raggiungere, se non la considerazione di certi uffizj, i quali sono incompatibili coi ministeri ecclesiastici, o ad essi molto indecenti. Il portar le armi *per es.* per guardia della città o delle fortezze, o molto più in guerra viva non conviene per verun modo ad un ecclesiastico, eccettuati i casi di estremo bisogno. Nei casi di urgenza grande, ma non estrema, si potrebbero adoperare i chierici di soli ordini minori: poi crescendo il bisogno, anche i suddiaconi ed i diaconi, ma i sacerdoti non mai se non nell'estremo. Vi sono altri uffizj civili in servizio del governo secolare, i quali non dovrebbero esercitarsi, particolarmente dai vescovi e dai sacerdoti, ma l'uso ha tolto ad essi ogni indecenza, la quale dipende in massima parte dalla opinione. Certi mestieri vili già sono gravemente proibiti al clero dai sacri canoni. Tocca ai vescovi invigilare attentamente nella osservanza di essi.

316. Numero del Clero. I politici declamano perpetuamente contro il troppo numero del clero sì regolare che secolare, delle monache, delle chiese e delle cappelle. Dicono che tanto numero è pregiudiziale allo stato ed alla chiesa ancora. Qui a mio giudizio vi è qualche cosa di vero. La materia quanto è vasta, altrettanto è importante, onde bisogna esaminarla con diligenza. Per porvi qualche ordine, parleremo prima del clero secolare, poi del regolare, indi delle monache, finalmente delle chiese e delle cappelle pubbliche e private.

317. Prima di tutto bisogna stabilire alcuni punti immobili i quali sono certamente di gius divino. *Primo.* La religion di Cristo Gesù esige culto esterno, il quale deve esercitarsi colla decenza e maestà propria di un culto ordinario istituito da Dio. *Secondo.* Il culto esterno esige ministri che lo esercitino in nome pubblico, e tali ministri debbono essere decentemente mantenuti e spesati dal popolo. Vedasi il passato *num.* 173. *Terzo.* Il popolo come cristiano ha vero diritto di partecipar del culto e di trovare i soccorsi della religione con certa comoda facilità. *Quarto.* Tocca alla autorità ecclesiastica non al secolar principato il giudicare e determinare i punti della suddetta commoda facilità, del numero dei ministri e dei luoghi deputati al culto pubblico e necessarj ad esso; e finalmente della sufficienza decente pel mantenimento del culto e dei ministri. Tutti questi punti risguardano direttamente e immediatamente un fine spirituale, e appartengono ai diritti dell'uomo come cristiano. Teniamoli dunque immobilmente.

318. *Clero secolare.* Prima di pensar a diminuire il numero di questo clero bisognerebbe far riflessione sulle parrocchie. Queste nelle campagne sono in molti luoghi troppo vaste, onde il popolo molte volte resta privo degli ajuti della religione, particolarmente nell' inverno e in pe-

ricolo di morte, e non può riceverli se non con molta difficoltà. Qui dunque si manca al terzo punto esposto nel *num. preced.* ed ai diritti dell'uomo come cristiano. Bisogna dunque pensare ad accrescere le parrocchie fino ad ottenere dapertutto la comoda facilità detta di sopra. Anche nelle città si trovano delle parrocchie troppo vaste, le quali sarebbe ben fatto dividere. Al buon servizio delle parrocchie conferirebbe molto il porre in esse tutte uno o due vicarj stabili i quali dovessero prima esaminarsi dal vescovo per l'abilità, benchè senza la formalità del concorso riservato ai soli parrochi in titolo. I vescovi debbono pensar seriamente a questo accrescimento di parrocchie e di vicarj, dove il bisogno del popolo lo richiede. La medesima riflessione può farsi sopra i vescovati, alcuni dei quali hanno diocesi troppo vaste con gravissimo incomodo de' popoli e pregiudizio della disciplina. Il Papa dovrebbe pensare al rimedio di questo male colla divisione, salvi sempre quei riguardi che esigessero i paesi situati in mezzo ai pagani o agli eretici.

319. La difficoltà principale nella esecuzione dell'accrescimento suddetto nasce dall'assegnare il congruo mantenimento ai parrochi ed ai vicarj. Vi sono più o meno da per tutto o benefizj ricchi, o benefizj semplici, o cappellanie ecclesiastiche. Collo smembrar parte de'primi, unire i secondi, applicar le cappellanie, si possono trovar i mezzi sufficienti al fine. I vescovati ricchi è dovere (e sarebbe un gran bene per molti titoli) è dovere che soffrano qualche diminuzione delle loro mense per dotar le parrocchie. I vescovi sono i primi parrochi nelle loro diocesi. In ogni caso si può ricorrere al mezzo delle decime ingiunte ai parrocchiani. Il concilio di Trento approva i suddetti mezzi.

320. La congruità del mantenimento pei ministri varia secondo la varietà de'tempi e del commercio. Quel *centum*

*pro rectore* che era sufficiente uno o due secoli fa, non è più sufficiente nel secolo e nelle circostanze nostre. Adesso direi che neppur basta il doppio. Ed è una cosa che pregiudica sommamente al bene spirituale de' popoli il vedere i ministri dell'altare avviliti dalla povertà non spontanea, e costretti dalla miseria a far delle bassezze indecenti al loro carattere ed uffizio. Il punto dunque è di tale importanza che i vescovi ci debbono pensar seriamente. Si potrebbe supplire in parte coi diritti chiamati di *stola*. Questi se si lasciano totalmente alla libera divozione e spontanea offerta del popolo, sono decentissimi e conservano il pio costume delle antiche e ben larghe oblazioni. Ma il determinar tasse su questi diritti, e l'obbligarvi gl'individui anche col ricorso ai tribunali, porta seco certa apparenza di simonia che è bene togliere affatto dalla chiesa. Così io stimerei di abolire affatto queste tasse obligatorie e lasciar questo punto alla spontaneità. Ne starà meglio la riputazione del sacerdozio, e non si sentiranno più reclami de' popoli.

321. A questo proposito appartengono le limosine delle messe. Queste nella comune opinione non hanno apparenza veruna indecente. Si possono dunque sostener qui le tasse, ed è bene sostenerle per regola ordinaria e comune delle diocesi. Ma le tasse fissate ne' tempi antichi sono insufficienti nei tempi presenti. Parlo e delle limosine manuali e delle rendite assegnate alle cappellanie. Dico lo stesso de' patrimonj sopra de' quali si ordinano molti sacerdoti. L'intenzione e lo spirito della chiesa tende sempre a procurare a' suoi ministri un congruo sostentamento, *ut qui altari deserviunt, cum altari participent* (*I. Cor. Cap. IX v.* 13.). Or in questi tempi quale congruità può nascere da un patrimonio di 20 a 40 scudi e da una cappellania di altrettanta rendita anche uniti insieme? si potrebbe dunque di più cappellanie insuffi-

cienti ciascuna formarne una sola, minorando a proporzione le messe, e così accrescendone la limosina. Si potrebbe determinar limosina maggiore per le messe manuali e fissar valor più grande nei patrimonj. Tuttociò dovrebbe dai vescovi stabilirsi col consiglio del clero nei sinodi provinciali o diocesani, secondo la prudente considerazione de' tempi, de' luoghi e di altre circostanze. E il romano pontefice ed i principi secolari dovrebbero tener mano e concorrere colle respettive autorità a provvidenze così salutari e dirò anche così necessarie nell' esigenza de' tempi presenti.

322. Veduto così l' accrescimento del clero secolare, vediamone ora la minorazione. Non v' è dubbio che almeno nella nostra Italia i preti sono troppi. Si eccede visibilmente quella necessità ed anche quella utilità della chiesa della quale parla il concilio di Trento. I romani pontefici hanno spesse volte insistito sulla osservanza della mente di quel concilio. Ma questi mezzi finora non sono stati efficaci a tenere i vescovi dentro questi giusti confini. Il numero troppo grande del clero, certa cosa è che apporta molti danni. Lasciamo ai politici del secolo l'esporre ed anche l'esagerare il pregiudizio che ne soffrono le popolazioni, l' agricoltura, le arti, il commercio ec. Noi non dobbiamo considerare se non i mali della chiesa di essere sopra caricata di ministri oziosi, vagabondi, ignoranti qualche volta sino all' eccesso, estremamente poveri ed anco niente edificanti, ciò non può non seguire nella superfluità del numero, e superfluità veramente troppa. Cerchiamo dunque i rimedj a questi mali. Dovremo noi aspettare che i principi secolari si risolvano di proibire *ad tempus* (come si è fatto in qualche luogo) ai vescovi di ordinar gente, oppur di esigere la lor previa scienza e licenza per ordinare taluno? in questo caso direi io ciò che dice S. Girolamo di una legge imperiale vietante ai chierici l'essere

eredi delle vedove: *Non queror de lege sed quod legem meruerimus*: un concilio di Orleans di 32 vescovi l'anno 511 ordinò, forse appunto per impedire le troppe ordinazioni, che *nullus saecularium ad clericatus officium praesumatur, nisi aut cum regis jussione, aut cum Judicis voluntate: (Can. IV. ap. Labbè tom. IV. Conc. col.* 1404).

323. Buon mezzo sarebbe per la minorazione del Clero il non ordinar mai veruno, senza che siagli assegnata una determinata Chiesa, a cui servire. Così dispongono i Canoni. Ma forse questo metodo non è praticabile nella disciplina, e nelle circostanze presenti. La minorazione delle cappellanie per la unione di esse, come si è detto di sopra, comincerà a fare l'effetto desiderato. A questo medesimo concorrerà la minorazione delle Chiese, delle cappelle in città, e per la campagna, e soprattutto degli oratorj privati, della quale discorreremo in appresso. Mezzo anche più efficace sarà a mio parere, l'aumento notabile de' Patrimonj, i quali potrebbero spingersi sottosopra ad 80 o 100 scudi di annua rendita certa, detratti i pesi; con ciò si provvede e al congruo mantenimento de'ministri, e si difficulta l'ordinare a questo titolo. Ma è necessario, che i vescovi invigilino con attenzione ai patrimonj finti; e molto più ai patti di non esigerne i frutti. Già si sa, che tali patti sono assai frequenti, e così si gabba la Chiesa, ed i Patrimonj si riducono a semplice carta. Chi ha costituito il Patrimonio deve costringersi, anche col ricorso al braccio secolare, a corrispondere esattamente i frutti; gli ecclesiastici poi, quali hanno patteggiato di non esigere i frutti, debbono punirsi colla sospensione, finchè realmente abbiano i frutti del patrimonio. Bensì possono ammettersi i patrimonj colla condizione *donec*. L'ecclesiastico *aliunde provvideatur sufficienter*. I buoni vescovi quando hanno giovani di ottimi costumi, di molta dottrina, e in somma molto a proposito per i ministeri ecclesiastici, costituiscono a loro il patrimonio essi stessi sui beni delle loro mense, almeno col-

la condizione ora detta. Certo le rendite vescovili sono molto meglio impiegate così che in lusso di trattamento o di fabbriche. L'ordinare a solo titolo di cappellanie, se queste non sono ben pingui, è un peccato contro il secondo punto fra gl'indicati sopra nel *num.* 317. Ma possono ammettersi insieme colle cappellanie i Patrimonj suppletorj in rendita minore della fissata per il patrimonio, in modo che la cappellania e il patrimonio formino il congruo sostentamento.

324. Più di tutto gioverà allungare un poco più l'età per l'ordinazione *in sacris*. Pel sacerdozio stimerei opportuna e sufficiente l'età di 28 anni completi. Pel suddiaconato di anni 26 pur completi; e in ciò toglier vorrei ogni dispensa, tranne il caso di vera necessità per mancanza di preti assolutamente necessarj a qualche popolazione. E per coartar bene questo caso di necessità, farei, che tal dispensa fosse riservata sempre al romano Pontefice, il quale facesse a se stesso una legge di non darla mai, se non all'istanza de' Vescovi corroborata coll'attestato di vera necessità fatto e giurato dalla maggior parte del capitolo. Or non è chi non veda quanti beni nasceranno dalla fissazione dell'età suddetta, e quanti mali s'impediranno. Il suddiaconato anticamente non era computato tra gli ordini sacri. Che mal sarebbe se si togliesse al suddiaconato, quel *non potestis amplius resilire*, e l'obbligo del celibato si trasferisse al Diaconato? Si darebbe più tempo ai Chierici di pensare con serietà agl'impegni che contraggono di stabilirsi meglio negli studj, giacchè l'esperienza mostra, che molti fatti sacerdoti non studiano più, e la Chiesa avrebbe ministri più maturi di età, di senno, e di studio con gran suo vantaggio. Pel vescovato fisserei l'età di 35, o almeno di 33. completi.

325. Clero Regolare. Nella Chiesa di Dio vi deve essere la professione pubblica de' consigli evangelici, dovunque il clero regolare dee mantenersi generalmente parlando. Separiamo i corpi regolari, le case, e gli individui. I corpi rego-

lari debbono seguire altri la vita contemplativa, altri la vita attiva. In ambedue queste vite vi deve essere varietà d'istituti e di regole, affinchè ognuno possa scegliere quello stato e metodo di vivere, il quale più si confaccia alle sue forze, carattere, ed inclinazione. La vocazione di Dio principalmente ha da determinare la scelta.

326. Salvi questi punti, bisogna confessare, che i corpi regolari sono troppi di numero. Ve ne sono alquanti, i quali hanno in tutto poche case, e scarso numero di religiosi. Questi dunque potrebbero sopprimersi affatto, non già forzandoli a secolarizzarsi, e togliendo loro lo stato, ma proibendo per sempre le vestizioni e le professioni sotto pena di nullità, onde si andassero estinguendo a poco a poco colla morte dei soggetti. Se di questi taluno dimandasse spontaneamente di secolarizzarsi, si potrebbe esaudirlo coll'assegnargli un congruo sostentamento vitalizio sui beni della soppressa religione, o in altra maniera. Vi sono in una medesima Religione delle riforme, ed anche più riforme: vi sono anche delle terziarie. Sopra di tali riforme e terziarie potrebbe cadere la soppressione, con moderazione prudente per altro, giacchè se l'albero ha bisogno d'esser potato, debbono almeno lasciarsi sussistere i rami più grossi e più utili.

327. Nei corpi che sussisteranno si potrà pensare anche alla minorazione delle case. Nel che tuttavia si dovrà aversi in molta considerazione, che queste case in molte popolazioni della campagna sono di grande ajuto ai popoli nello spirituale, e in qualche luogo togliendosi queste non resterebbe sufficientemente provveduto a quella comoda facilità di aver gli ajuti spirituali, della quale si è parlato nel *num.* 317. Questa riflessione non impedirà la soppressione di qualche casa regolare nella città, e nei paesi di popolazione numerosa. Nei paesi piccoli alle volte si trovano due, ed anche tre case di religiosi: non potrebbe bastare una sola? Particolarmente se si tratta di ordini viventi di limosine, quali sono di troppo

aggravio ai popoli, per lo più poveri contadini, e neppur trovano per se onde bastantemente sostentarsi; dal che poi nascono infiniti disordini. Nelle case poi che vorranno conservarsi, pare che non si debba mai tollerare un numero minore di otto religiosi, cinque o sei sacerdoti, e due o tre laici. In minor numero è assai difficile, che sussista la disciplina. Si rifletta ancora, che le case religiose sono veri Benefizi ecclesiastici. Volendosi sopprimere una casa religiosa totalmente, si viene a sopprimere il titolo di un tal benefizio, e perciò è necessario essenzialmente il concorso della Potestà ecclesiastica. ( *ibid* ).

328. Venendo ora agli individui, io suggerirei la dilazione delle professioni religiose ad età più matura. Niente innoverei nell' età dell' ingresso, e della vestizione. Un giovane un poco avanzato negli anni si adatta difficilmente alla osservanza religiosa. Quest' albero bisogna quando è tenero piegarlo dalla parte che si vuole: allora si rende meglio alla mano del coltivatore. Fermo dunque il punto di ammettere alla vestizione ed al noviziato circa l' età di quindici anni, la professione religiosa io la differirei all' età di anni almeno 22. completi. Tra il noviziato e la professione possono i Chierici attendere agli studi, e i laici servire negl' impieghi loro proprj. E in questo frattempo io non terrei separati i studenti dai professi, ma vorrei che vivessero insieme in osservanza e disciplina comune. Così lo studente fa prova di quel modo di vivere, che dovrà tenere per sempre, ed è a tempo di abbandonarlo, se a lui non piace, se non ci può reggere. Dall' altra parte anche la religione fa prova del suo proselito, ed ha tempo di rimandarlo in sua casa, se non le riesce a suo modo. Fatta la religiosa professione, non vi è poi difficoltà di promuovere i regolari al sacerdozio in età di 24 anni completi. Pei regolari non militano le ragioni di maggior dilazione, che militano per i secolari, come è visibile ad ognuno. E l' accennata dilazione delle professioni reli-

giose non solamente tende di natura sua a minorare il numero de' regolari, ma a parer mio, è il rimedio più efficace a introdurre ne' Chiostri la regolarità, ed a mantenerla per quanto si può colle leggi umane sempre insufficenti a superare le umane passioni.

329. *Le Monache.* Anche i monasteri delle femmine sono troppi. In alcune città di 5 o 6 mila anime vi sono cinque, o sei monasteri di clausura, dove possono bastare tre commodamente. In popolazioni di circa 30 mila anime, ve ne sono fino a 10 e 12. Nei piccoli luoghi e nelle campagne disabitate non pare opportuno a collocare monasteri, dove le monache non possono avere, se non con grandi spese e incomodo, gli ajuti opportuni nè per l' anima, nè per il corpo. Si consideri particolarmente il pericolo di star quasi sempre col solo confessore ordinario. I monasteri di regola troppo austera nelle afflizioni del corpo si riducono per lo più ad infermerie ed ospedali. Con queste avvertenze ed altre dettate dalla prudenza, si potranno sopprimere alcuni monasteri di monache, concorrendo a tale operazione l' una o l' altra potestà. Si conservi per altro sempre la varietà degl' Istituti e delle regole per la ragione esposta di sopra *num.* 325.

330. La dilazione della professione parmi necessaria anche per le monache. Hanno luogo anche qui le regole accennate poco fa (*num.* 328) per gli uomini: se non che potrebbe per le donne abbreviarsi alquanto la dilazione. Parrebbe opportuna l' età di anni 21 completi, o di 20, ma non mai meno. Questo rimedio farà da se l' effetto di minorarne il numero. E questo effetto crescerebbe, se i confessori e i vescovi fossero più diligenti e accorti in esaminare la vocazione delle fanciulle, e a difenderle dall' assedio che intorno ad esse pone l' avarizia degli uomini.

331. *Le Chiese.* Di queste vi è più bisogno di minorare il numero nelle città, che nelle campagne. Anzi in queste vi sarà forse bisogno di accrescerle, avuta in vista la comoda

facilità espressa al *num.* 317. La minorazione del clero secolare e regolare eseguita che sia, porterà seco naturalmente la minorazione delle Chiese, e il provvedimento, e la decenza maggiore di quelle che restano. Per la campagna si trovano sparse delle cappelle servite da qualche romito, ed assai poco decentemente tenute. Quando si accrescano le Parrocchie, come si è accennato di sopra ( *num.* 318 ), tali cappelle o si convertano in Chiesa parrocchiale, o diventano per lo più superflue. Divenendo tali sarà opportuno il sopprimerle. Quando pur debbano conservarsi per comodo del popolo, i Vescovi dovrebbero invigilare meglio alla decenza della fabbrica, degli altari e dei paramenti per il sacrifizio della messa. Ho veduto in alcuni luoghi queste cappelle rurali servire in ajuto e supplemento delle parrocchie. Si pone in esse di stabile abitazione un Sacerdote con titolo di Vicario dipendente dal parroco, e col suo congruo sostentamento. Il popolo ricorre a questo Vicario nei casi urgenti, e riceve da esso tutti gli ajuti parrocchiali. La cosa è utilissima.

332. Dove, a mio giudizio, è il bisogno maggiore di minorare, direi che fosse negli oratori domestici privati delle famiglie. Questi sono di vero moltiplicati all' eccesso, e nei casini di campagna, che servono per le villeggiature, possono esservi circostanze, e ragioni di permetterli. Ma nelle città, e nei luoghi popolati qual ragione vi è? Il proprio comodo unito, si dice, colla divozione. Ma si esce pur di casa per il passeggio, per le conversazioni, per visite di complimento ec. perchè non potrà uscirsi per sentire la messa? Il buon esempio da darsi al minuto popolo richiede così. Lo spirito del cristianesimo è, che l' obbligazione del S. Sacrifizio si faccia da tutti in comune per quanto si può. Le orazioni fatte in comune sono molto più grate ed efficaci presso Dio. E lo saranno anche di più quando siano congiunte coll' incomodo di portarsi alle pubbliche chiese. La frequenza degli Oratorj

domestici contribuisce assai alla moltiplicazione de'Sacerdoti, minorando il clero secolare e regolare porterà da se stesso la minorazione di tali oratori. Contribuirà anche a questo effetto l'aumento delle limosine manuali, del quale si è parlato *num.* 321. Quando pure vogliasi usare qualche altro mezzo al medesimo intento di minorare gli oratori domestici, si può tener fermo il non conceder mai, che l'obbligo delle cappellanie, o ecclesiastiche, o laicali addetto a qualche Chiesa, o Cappella, si soddisfaccia in essi, e volendo spingere la cosa anche a maggior difficoltà, nella concessione di oratorj domestici si potrebbe inserire la condizione di non soddisfare al precetto ecclesiastico, se non si dia al celebrante la limosina doppia di quella che è stabilita per le altre messe, o che il celebrante non possa senza peccato mortale cedere a tal limosina. Con questi mezzi a poco a poco si otterrà di abolire il numero troppo grande di tali oratorj, almeno nelle città o nei luoghi popolati. Toglierli del tutto non par che convenga: giacchè o l'alto grado delle persone, o le abituali infermità, o altri riguardi di non ordinaria importanza possono richiedere eccezione. E la santa chiesa ha sempre usato coi suoi figliuoli condescendenza da madre.

333. Elezione dei Ministri. Questa spetta per gius divino alla Potestà Ecclesiastica, come si è detto al *num.* 134. Tuttavia ammette il giuspatronato, che è un diritto non già di conferire il benefizio e l'ufficio spirituale, ma solamente di nominare una o più persone ai ministeri e Benefizi ecclesiastici: diritto che si acquista colla fondazione, e per dotazione, o per privilegio. Questo diritto è stato molte volte l'origine di contrasti fra l'Impero, e il sacerdozio. In grandissima parte il ben della chiesa dipende dall'aver buoni ministri, e segnatamente i parrochi, e soprattutto i Vescovi. L'elezione dunque di essi è un'affare di massima importanza. Parliamo prima dei Vescovi. Antichissimamente si proponevano questi dal popolo. La cosa poi fu ristretta al clero tutto; indi ristretta

ancora più al solo capitolo generale della cattedrale, come si pratica anche adesso in Germania. Queste elezioni collegiali furono poi tolte per li disordini gravissimi che succedevano: l'ambizione si ajutava coi mezzi di simonia ed anche di violenza. Si mise in possesso delle elezioni il romano Pontefice: ma quanto è difficile che egli sia bene e giustamente informato delle qualità di tante persone in paesi lontani? I Sovrani sono adesso in possesso di nominare ai Vescovadi, ed alle pingui Badie quasi da pertutto. E chi nomina un solo soggetto, chi tre, fra i quali poi sceglie il Papa.

334. Togliere il giuspatronato non conviene anche per questa ragione, perchè qualunque maniera si spericoli di far le elezioni, sempre ricadiamo in mano della debolezza, o della malizia umana. Si potrebbe proporre, che i Principi spontaneamente cedendo per riverenza della Chiesa a parte dei lor privilegj, si contentassero di nominare non una sola, ma tre persone, fra le quali il Papa scegliesse la più degna sopra le informazioni più esatte che sia possibile di avere. Ma certamente poi non debbono i Principi far resistenza e porre ostacoli quando il Papa rigetta qualche persona nominata, a cagione della sua indegnità. E il Papa nei Vescovi da farsi ha da aver l'occhio principalmente ai buoni costumi, ed alla sana dottrina. Chi fosse ragionevolmente sospetto in materia di fede, non deve mai porsi sulla cattedra dell'insegnamento pubblico religioso, per quante sommissioni e ritrattazioni egli faccia per ottenere il vescovado. Diversa cosa è se l'avesse fatte spontaneamente fuori di tale occasione. Il Papa dunque coi sospetti nella fede deve essere inesorabile, e i Principi debbono cedere. La sperienza mostra, che non è mai da fidarsi di ritrattazioni fatte in occasione di aver Vescovati.

335. Per le parrocchie il Concilio di Trento ha stabilito il concorso, e così ancora per i canonicati teologale e penitenziale. Ma le rinunzie, e molto più le coadiutorie tolgono

moltissimo di quei buoni effetti i quali si dovevano aspettare da sì savio provvedimento. Si potrebbe rimediare a questo disordine col fissar per legge generale il non ammetter mai rinunzie per determinata persona. Queste per lo più si fanno per impulso della carne e del sangue, e per altri motivi non lodevoli. Chi vuol rinunziare lo faccia assolutamente. Le coadiutorie si fanno con tanta frequenza e facilità, che qualche Sovrano si è indotto a proibirle senza suo previo consenso. Così si legano le mani alla Chiesa, e se ne intaccano i diritti. Col mezzo delle coadiutorie le prebende teologali e penitenziali rare volte si conferiscono per concorso, e cadono in mani inettissime. È dunque servizio di Dio, e della Chiesa, non già il toglierle affatto, giacchè in certi casi ne può occorrere il vero bisogno, ma difficoltarle molto. In primo luogo dunque i Vescovi non diano mai il consenso a far coadiutorie, se non nel caso, che il coadjuto sia nella impotenza reale, e ben verificata di prestare il servizio a cui è obbligato. In secondo luogo ( e sarà mezzo più efficace ) non si ammettano coadiutorie, se non colla reale cessione fatta dal coadiuto della metà di frutti, comprese anche le distribuzioni quotidiane in favor del Coadiutore. Nè si permettano mai patti, e transazioni in contrario, anche spontaneamente offerti dal coadiutore, con pena di cadere dalla coadiutoria, se tali patti si facessero. Ambe le parti debbono giurare questo punto. In terzo luogo in quei benefizi nei quali entra il concorso, si faccia l'esame collo stile consueto de' concorsi, e con rigore anche quando si tratta di farvi Coadiutoria. Questo medesimo stile si può osservare nel conferir parrocchie per caso di nomina di gius patronato ( così dispone il Concilio di Trento ). Nel qual caso, e nel detto di sopra, si potrà ammettere il conflitto di più concorrenti: ma almeno si avrà una diligenza maggiore negli esami per assicurarsi della idoneità dei nominati.

336. I seminari vescovili sono istituiti a formar la gio-

ventù ai ministeri ecclesiastici, e ad assicurare per quanto si può l' elezione di buoni ministri. L' insegnamento della dottrina sacra, l' interna disciplina, e il regolamento pei costumi nei seminari ecclesiastici dipendono dal Vescovo, nè tocca ai principi di ingerirsi in questa cosa. Nelle piccole Diocesi i seminarj sono poveri, e per mancanza di entrate, non possono provvedersi di maestri dotti, e di buoni costumi, di buoni prefetti, e rettori. Non si otterrà dunque il fine inteso nella istituzione? Non potrebbero i Vescovi di piccole Diocesi mandare i giovani in altro seminario ben provveduto di maestri dotti, e quivi mantenerli a spese del seminario proprio?

337. Giudicatura. Per le cause *criminali* si è detto abbastanza nella *punizion dei delitti*. Per le cause *civili* la regola per determinare a chi competa il giudicarne se all' ecclesiastico, o al secolare, si desume presentemente dalla qualità delle persone alle quali si intenta la lite e si chiamano rei. Se il reo è secolare si litiga nel foro secolare: se il reo è un ecclesiastico la lite si porta al Tribunale ecclesiastico. Si tien per regola: *Actor sequitur forum rei.*

338. Secondo questo metodo molte cause secolaresche si decidono dai tribunali ecclesiastici. Questo poi diventa un capo di discordia tra i sovrani ed i vescovi, e i loro tribunali respettivi. Non sarebbe bene, che la Chiesa per amor della pace rinunziasse spontaneamente ai privilegj suoi in questa materia? Privilegi, dico, i quali non competono alla sua potestà originaria ed essenziale, ma che ad essa sono stati comunicati dal secolar principato? Tal rinunzia tornerebbe ben anche in favore de' medesimi vescovi. Resterebbero essi disimbarazzati da un mondo di brighe assai fastidiose, e avrebbero più tempo e comodo di attendere alla predicazione, e agli altri uffizj essenziali al loro posto. Si sottrarrebbero ancora da quella odiosità,

che naturalmente nasce in chi perde le liti, e crede tuttavia di aver ragione.

339. Tolta dunque la regola di seguire il foro del reo, vi è l'altra regola giustissima esposta da noi in addietro, *num.* 166. di seguire *la qualità delle cause:* questa si desume, e si determina facilmente dalla natura delle leggi e dei diritti. Quando la materia è tale, che il regolarla con leggi sia di competenza del principato laico, allora la causa è laicale: quando sia di competenza della chiesa allora la causa è ecclesiastica. La diversa competenza poi si desume dalla regola data nel passato *num.* 98, *e segg.* Ho esemplificato questa materia in alcune cause di sopra *num.* 166, alle quali non occorre aggiunger altro.

340. Le leggi civili ed ecclesiastiche ammettono la decisione *per mezzo degli arbitri.* S. Paolo consigliò questo mezzo ai primitivi cristiani, e li sgrida perchè portavano le loro liti civili al tribunal de' pagani (1. *Cor.* 6.) S. Agostino in un sermone si lagna col suo popolo della troppa occupazione, che dava a lui l'ascoltare le liti civili, il comporle, il deciderle. Si veda il *num.* 187. Ed è cosa certa dai monumenti ecclesiastici, che i Cristiani dei primi secoli assai più volentieri rimettevano ai vescovi la decisione delle loro cause, che ai tribunali secolari. La stima che si aveva in generale degli ecclesiastici per la scienza, giustizia ed integrità faceva questo effetto. Anzi da questo nacque, che gl'imperatori cristiani ordinassero con leggi espresse, che fosse libero a tutti il portar le liti al tribunal del vescovo, e che ferme fossero le decisioni date da essi.

341. Gli ecclesiastici dunque non debbono ricusare quest' uffizio di carità. I principi secolari non debbono impedirlo quando ambe le parti litiganti si accordino spontaneamente in essa. Ho veduto in varie parrocchie, particolarmente di campagna i parrochi, ed altri preti in con-

cetto di bontà, e di dottrina, occupati in ascoltar le ragioni de' litiganti, e dopo contentate le parti nel dire tutto quello che vogliono, finir le liti o per composizione amichevole, o per decisione finale, con acquiescenza di tutti. Questo metodo è vantaggiosissimo e per risparmiare tempo, brighe e spese, e per la pace fra i parrocchiani. Perciò i sacerdoti e particolarmente i parrochi dovrebbero, oltre l'essere ben istruiti nelle leggi della giustizia naturale, studiare ancora sufficientemente le ordinazioni della legge civile, e sapere i particolari statuti delle città e provincie.

342. Materie miste. Resta a cercarsi il modo di stabilire tra il sacerdozio e l'impero una concordia stabile in altre molte materie. Si è parlato sufficientemente di questa nel *Cap. IV.* Qui non altro farò, che accennarle con un epilogo di esse, e soggiungendo qualche riflessione, che mi parrà opportuna all'intento.

343. Dottrina. I sovrani laici debbono onninamente togliere le leggi, e l'uso dell'*Exequatur*, del *Placet Regio*, quando si tratta di decisioni dommatiche di concilj generali, o de' romani pontefici ex *Cathedra* in materia di fede, o di costumi. Quelle leggi sono onninamente abusive, e nulle di pieno diritto. I sudditi ed i sovrani medesimi sono tutti obbligati a sottomettersi a tali decisioni, sotto pena di esser considerati *tanquam ethnici et publicani*, come dice Gesù Cristo di chi non ascolta la Chiesa; nè le leggi vietanti la pubblicazione di tali decisioni esimono veruno da questi obblighi. E la cosa è d'importanza estrema per aver l'unità della fede, e per estirpar l'eresia. E questo punto importa infinitamente anche alla sicurezza, ed alla tranquillità dello stato temporale, come si è dimostrato nel *num.* 258. *e segg.* Così dunque e la religione, e l'interesse loro proprio esige dai sovrani l'abolizione totale del *Placet* nelle suddette materie.

344. Lo stesso è da dirsi delle istruzioni, e delle lettere pastorali, che il Papa indirizza a tutto il popolo fedele, o a qualunque parte di questo popolo, e di quelle che i vescovi indirizzano alle loro diocesi. I santi Apostoli certamente non aspettavano il *Placet* del governo civile per mandare le lettere istruttive ai primi cristiani: I vescovi loro successori ci hanno lasciate istruzioni mandate ai loro popoli anche da lontano senza dipendere punto dal principe secolare. Quale indecenza, che un laico si faccia giudice della parola di Dio predicata da quei ministri, ai quali Gesù Cristo di sua bocca diede l'incarico, e impose l'obbligo di predicarla! Comprendo nella presente riflessione anche le proibizioni e la condanna dei libri, e delle tesi trattanti di dottrina religiosa, o insegnate nelle scuole, o pubblicate colle stampe. Queste proibizioni appartengono alla dottrina cristiana. Con queste i pastori della Chiesa altro non fanno, che istruire i popoli, essere quelle dottrine pascoli infetti e velenosi. So, che per concessione della Chiesa alcuni Stati godono il privilegio, che le proibizioni dei libri non abbiano vigore in essi, se non sono placitate dal sovrano. Ma sarebbe assai ben fatto, che i principi rinunziassero spontaneamente a tal privilegio per amor della pace, siccome abbiam detto, che anche la Chiesa rinunziar dovrebbe a varj diritti ricevuti dalla secolar potestà. Ognuno si ritiri dentro i suoi confini, e resti in essi costantemente: così non vi sarà occasione di contrasti.

345. Disciplina e culto pubblico. Queste sono materie ecclesiastiche, come già si è detto a suo luogo; perciò anche intorno a queste dovrebbe abolirsi il *Placet Regio* il quale certamente è una dipendenza indebita e indecente imposta alla Chiesa. Nelle disposizioni sopra la disciplina può accadere veramente, che le mutazioni, e le novità cagionino qualche scompiglio nei Popoli. Questi si attaccano alle volte troppo tenacemente agli usi e pratiche vecchie

e non comportano vederle cangiate. S. Agostino riflette esser meglio lasciar correre qualche cosa meno buona, che col volerla megliorare cagionar turbazioni e scompigli: *Ipsa mutatio consuetudinis etiam quae adjuvat utilitate, novitate perturbat. Quapropter quae utilis non est, perturbatione infructuosa, consequenter noxia est* (*epist. LIV. al* 118. *ad Inquisit. Januar.* 6.) Questa è una delle buone ragioni, per le quali i Vescovi possono soprassedere di eseguire gli ordini loro ingiunti dal Papa, o da altri superiori, e lo approva Alessandro III. scrivendo all'Arcivescovo di Ravenna nella nota decretale. *Si quando* (*lib.* 1. *Decretal. lib. III, de rescriptis*). E confesso, che questa medesima è buona ragione pei principi secolari di voler essere informati delle mutazioni che vogliono farsi circa la disciplina prima che si pubblichino, ad effetto cioè di prevenire i scompigli nel popolo. Ma parmi potersi il diritto de' principi ottimamente salvare senza la legge generale del *Placet*: Può, senza far pubblicità di editti farsi sapere ai vescovi per regola stabile, che prima di pubblicare, e ordinare mutazioni nella disciplina (parlo della accidentale, giacchè nella disciplina essenziale, niente può mutarsi) ne informino la corte, la quale poi privatamente farà loro sapere la sua volontà, regolata però sempre dalla retta ragione, e da giusti e forti motivi. Questo procedere senza pubblicità di editti e di *Placet*, salva almeno il rispetto dovuto all'autorità della Chiesa, e non dà ai popoli il mal esempio di tenerla come schiava.

346. Nel culto pubblico (non dico già nell' universale, ma nel particolare di qualche paese, o popolo) si sono introdotti certi disordini, i quali hanno apparenza almeno di superstizione, certo poi dell' indecenza. Debbono i vescovi affaticarsi a sterpar tali abusi, ma colle buone; poichè la tenacità dei popoli in ritenere tali costumanze è fortissima. L' istruzione, la predicazione, l' esortazione sono le strade

la tenersi, piuttosto che i comandi (almeno sul principio) e le censure. In casi tali si trovarono i Santi Gregorio Nazianzeno, e Gio. Grisostomo in Costantinopoli, S. Pier Crisologo in Ravenna, S. Agostino in Ippona ec., e tennero appunto il metodo pacifico della predicazione. I principi temporali debbono ancor essi tener mano alle cure dei vescovi ed avvalorarle; ma secondandole piuttosto con insinuazioni ed esortazioni pubbliche, che con minacce e castighi, torno a dire almen sul principio, e per qualche prudente continuazione di tempo. A questi casi di popolari feste e divozioni non del tutto rette è applicabile l'avviso dato da Gesù Cristo a'suoi discepoli. Questi avendo inteso, che nel campo insieme col grano erano cresciute cattive erbe e nocive, si esibirono subito di andarlo a sterpare. Nò, rispose Gesù Cristo; lasciatele stare sino al tempo della raccolta, poichè vi è pericolo, che voi insieme colla zizzania sterpiate anche il buon grano: *Unde ergo (ager) habet zizania? et ait illis (Jesus): Inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei: vis imus et colligimus ea? et ait non; ne forte colligentes zizania, eradicetis simul cum eis et triticum. Sinite utraque crescere usque ad messem (Matth. XIII. 27. segg.)*: e S. Agostino dice, che la Chiesa di Dio piena di buoni e di cattivi cristiani tollera molte cose per giusta prudenza, ma sempre per altro parla contro di esse per farle cessare. *Ecclesia Dei inter multam paleam, multaque zizania constituta, multa tolerat: et tamen quae sunt contra fidem, vel bonam vitam, non approbat, nec tacet, nec facit (Epist. LV. al 119. ad Inquisit. Januar. N. 35.)*

347. *Concilj e sinodi.* Del concilio generale si è detto nel passato quanto basta. Rari si sono fatti i sinodi diocesani, ed anche più i provinciali: tuttavia questi sono utilissimi. La santa Chiesa ne ha sempre mostrato grandissima premura e colla pratica e coi decreti. La rarità suddetta pare, che in molta parte nasca dai principi secolari, i quali non permet-

tono tenersi tali sinodi senza la previa ed espressa licenza loro. E non v'ha dubbio, che la necessità imposta di tal licenza è lesiva della libertà e dei diritti ordinarj della Chiesa. Perchè non potrebbe la pietà dei principi cristiani far cessare questo abuso? La Chiesa ha preteso mai che vi fosse bisogno del suo consenso previo, perchè un sovrano adunasse a general consulta i suoi ministri per ben regolare gli affari del suo stato? Si cita il pericolo, che tali adunanze attentino qualche cosa contrario ai diritti civili. Ma dunque così poca fiducia avrà un principe nei vescovi, e negli ecclesiastici del suo stato? Nei vescovi nominati per lo più da lui medesimo a quel posto? eppoi un pericolo certamente rimoto, non è mai buona ragione di stabilire provvidenze, le quali intaccano i diritti altrui. Se mai succedesse nei sinodi qualche cosa realmente contraria ai diritti della sovranità civile, hanno sempre i principi pronto nei casi particolari quel diritto di difesa, che abbiamo esposto altrove (*numero* 120).

348. *Giudicatura.* Si è detto essere cosa assai conducente alla mutua concordia che e l'impero e il Sacerdozio rinunzino spontaneamente ai lor privilegj nel giudicar le cause, e si ristringano dentro i respettivi proprj confini. Li sponsali sono di sentimento che appartengono al tribunal secolare. Questi sono un obbligo naturale, che si contrae di presente per fare un contratto in futuro. Nè il giuramento appostovi è buona ragione per tirarli ai tribunali ecclesiastici. Se ciò valesse, dovrebbero ai tribunali medesimi tirarsi tutti quei contratti puramente civili, i quali fossero confermati con giuramenti, e già si sa, che nella pratica comune lo sono tutti, o quasi tutti. Neppur vale il dire, che il giuramento essendo un legame spirituale, appartiene alla Chiesa il decidere se sia valido, o no, se giusto ec. Rispondo ciò essere vero quando si tratta di decidere *direttamente o immediatamente* sopra un giuramento. Ma quando si tratta di

decidere *direttamente e immediatamente* sopra un atto diverso, al quale sia aggiunto il giuramento, la decisione, sull' atto trae seco come conseguenza naturale e necessaria il giudizio da farsi sopra il giuramento, e non vi è bisogno di fare sopra questa decisione a parte. Così se i sponsali, *per es.* saranno dal tribunal laico dichiarati nulli come contratto, viene da se anche il giuramento che sia stato nullo. Quì ha luogo l' assioma legale: *Accessorium sequitur naturam principalis.*

349. Quest' assioma darà molto lume nelle cause benefiziali. Se *direttamente* si tratta del titolo nei benefizj, questo essendo cosa spirituale, tocca alla Chiesa il decidere le liti recate sopra di esso. Deciso il titolo vengono per conseguenza le temporalità annesse al benefizio, i fondi, gli oneri ec. Ma se *direttamente* si tratta di queste temporalità, tocca all' autorità secolare il deciderla. Il giuspatronato siccome è una concessione, che viene dalla Chiesa, così appartiene ad essa il decidere le questioni nascenti sopra di esso. Parimenti appartiene alla Chiesa, se si litiga sopra le nomine già fatte, quali siano le valide e legittime, poichè qui si tratta di cosa che direttamente riguarda il titolo del benefizio, cioè chi in vigor della nomina abbia diritto di essere investito di esso.

350. Nelle cause matrimoniali la quistione sopra la validità o invalidità del vincolo fra i cristiani sempre appartiene alla chiesa quando si tratti della validità reale innanzi a Dio. Gli effetti necessarj nascenti dal vincolo reale sono parimente del tribunale ecclesiastico, poichè questi non si possono mai decidere direttamente e immediatamente; ma bisogna decidere previamente sopra il vincolo, e deciso il vincolo restano quali conseguenze inseparabili decisi anche gli effetti necessarj. Alcuni principi colle loro leggi hanno dichiarati invalidi e nulli certi matrimonj fatti senza certe condizioni da loro appostevi *per es.* senza il consenso de' genitori, e dei tutori pei figli

di famiglia, e pei pupilli. Tai matrimonj benchè siano realmente e innanzi a Dio per riguardo al vincolo validi, tuttavia il principe li riguarda come nulli *in ordine agli effetti civili*. Questo lo potremo chiamare vincolo legale. Di questo, e de' suoi effetti giudicherà il tribunal secolare. Quindi può accadere, che una medesima persona sia di natali legittimi in faccia alla Chiesa per la validità del vincolo *reale*, e sia illegittima in faccia al principato secolare per nullità del vincolo *legale*.

351. Le appellazioni si debbon fare al superior tribunale di quell' ordine medesimo, dal quale sono emanate le prime decisioni. Quanto disconviene alla religiosità di un Sovrano l'impedire ai suoi sudditi l' appellare ai metropolitani, solo perchè questi stanno fuori dello stato suo! Questo è un volere in certa maniera fare in pezzi la Chiesa, la quale è una sola per tutto il mondo. La ragione di non far uscire il denaro dallo stato è veramente meschina e indegna di un principe. Quanto danaro alla fine uscirà dallo stato per le appellazioni? appena la centesima parte di quello che esce per cose di mero lusso. Eppure si lascia andare questo liberamente, e si grida contro di quello, come se lo stato andasse ad impoverire. Che seppure in alcuni stati la distanza del Metropolitano rendesse veramente troppo incomode e dispendiose le appellazioni; piuttosto che turbare o impedire il bell' ordine gerarchico della Chiesa, tornerebbe meglio, che l' autorità legittima stabilisse nei stati di quel principe uno o più metropolitani, secondo l' esigenza, soggettando a questi ripartitamente i vescovati di quello stato. E questa provvidenza agevolerebbe ancora la convocazione dei sinodi provinciali. Se tal provvidenza non potesse aver luogo, si potrebbe supplire col far che il Metropolitano deputasse nei luoghi opportuni un suo vicario, o un tribunale di più persone da se deputate, le quali coll' autorità da lui ricevuta giudicassero sulle appellazioni, e secondo le leggi ecclesiasti-

che. In somma i principi secolari volendo, troveranno assai facilmente la maniera di concordare in ciò il comodo dei sudditi coi diritti della Chiesa.

352. Vi sono le appellazioni al Papa. Queste competono a lui per ragione della sua primazia, e come capo della Chiesa. Sono di gius divino, e non vi è potestà umana la quale possa toglierle o impedirle, generalmente parlando. Per conseguenza peccano quei principi contro la legge di Dio, i quali in occasione di qualche controversia col Papa proibiscono generalmente e in tutto il ricorso a Roma. Tali proibizioni sono nulle nella loro generalità, ed hanno un principio di scisma. Sotto il gius divino cadono come appellabili quelle cause che si chiamano *maggiori*. Tali sono le cause di fede, dei costumi, ed alcune altre, le quali si espongono dai canonisti, e dai Teologi.

353. Altre appellazioni competono al Papa per il diritto patriarchico sopra tutto l'occidente. Sono ordinariamente quelle che si fanno in terza istanza dopo le decisioni del Vescovo, e del metropolitano. Queste veramente recano molto incomodo e per la lunghezza delle liti, e per la distanza de' luoghi e per altri [illegible]li. Si potrebbe provvedere con una legge generale, ma f[illegible] dalla chiesa, che vietasse la terza istanza, e la seconda appellazione, quando le due prime decisioni sono state conformi. In alcuni stati vi è la legge tale anche pei tribunali secolari. Quando le due prime decisioni sono state difformi e contrarie in molti stati di occidente vi sono i primati, ai quali si appella. In mancanza di questi si appella pure al Papa: ma il Papa medesimo potrebbe fare a se stesso una legge di non far giudicare in Roma la causa, ma di delegarla ad uno, o più giudici *in partibus*, i quali la decidessero come suoi Commissarj, e per autorità ricevuta da lui. Questo metodo si è usato molte volte da Roma; e combina molto bene i diritti del Papa col comodo dei litiganti. Potrebbe dunque passare in legge generale, ma

legge che si facesse dal Papa medesimo, non già dai Principi secolari.

354. Finalmente vi sono le appellazioni, le quali competono al Papa come metropolitano, e si fanno dopo la prima decisione del Vescovo. Ciò succede nei vescovati soggetti *immediatamente* alla santa Sede, negli arcivescovati di solo titolo, che non hanno suffragranei, e nelle Chiese metropolitane con suffraganei. Dove vi sono primati le appellazioni degli arcivescovi si fanno comunemente parlando ai primati; onde questo punto si può regolare come nel numero precedente. I Vescovi soggetti *immediatamente* alla sede apostolica sono veramente troppi. Eccettuati i Suburbani, e qualche altro in qua e in là con molta parsimonia per salvare ed onorare i diritti metropolitici nel capo della detta Chiesa, mi pare che sarebbe conveniente ed utile, che il Papa assegnasse agli altri vescovati il suo metropolitano, avendo riguardo massimamente alla vicinità de' luoghi. Dico lo stesso per le badie con giurisdizione episcopale, e chiamate *nullius Dioecesis*. La medesima provvidenza potrebbe aver luogo nelle provincie ecclesiastiche troppo vaste, dove alcuni vescovati sono troppo lontani dal centro. Queste innovazioni non possono turbare la quiete de'popoli, servendo anzi ai loro comodi. Alcuni Vescovi o Arcivescovi perderanno qualche cosa di onorifico, e nei diritti, ma non si può supporre che ripugnino a far questo sacrifizio al bene massimo della tanto necessaria concordia.

355. *Annate e Contribuzioni*. Appartengono queste al sostentamento congruo, che da tutti i Cristiani è dovuto per gius divino al capo e Pastor universale della Chiesa, come abbiam detto nel passato *num*. 217. Queste dunque non possono nella loro sostanza e generalmente togliersi, o impedirsi. Nè occorre il dire, che il Papa gode di un ampio stato temporale, dal quale riceve ricche entrate. Queste sono destinate al mantenimento di lui come Sovrano temporale, e

appena bastano a questo effetto. E dovrebbero i Principi secolari considerar qualche volta, che lo stato del Papa si è caricato di debiti grossissimi per dare ajuto ai Principi nelle guerre avute coi turchi e cogli eretici; e che si ricorre sempre a lui in casi tali per averne soccorsi. Poste adunque da parte le entrate secolaresche, resta il diritto divino di contribuire al Papa, ed ai suoi Ministri Ecclesiastici da tutta la Chiesa. Ciò si fa colle annate ed altre contribuzioni sulla quantità, e nella maniera di darle può aver luogo la varietà, e la giusta composizione.

356. Alla provvista de' Ministri inservienti al Papa negli affari spettanti alla Chiesa universale conducono i benefizj ecclesiastici situati nei diversi stati de' principi. Quasi universalmente si è fatta una legge, che tali benefizj non possano godersi, se non dai sudditi nativi dello Stato nel quale sono situati detti benefizj. Cotesta restrizione, non pare che sia degna di un Principe religioso e pio. La ragione di non far uscire il danaro dallo Stato è veramente meschina, come si è detto di sopra. Altre ragioni politiche, *per es.*, di diffidenza, non pare che possano allegarsi ragionevolmente, almeno per l'universalità. I Regni, e le Provincie sono pure state felici e ricche per varj secoli senza quelle leggi restrittive. Dopo fatte quelle leggi, non si vede, che i popoli, siano stati più felici e più ricchi di prima. Dunque qual motivo ragionevole e importante potrà mai legittimare provvidenze incomode, e dirò anche ingiuriose al capo della Chiesa. Mi farò coraggio di proporre un temperamento in questa materia, il quale par che possa soddisfare alle mire ragionevoli di ambedue le parti.

357. Nei benefizj che richiedono residenza personale secondo i canoni potrebbero tenersi in vigore le leggi di non conferirsi se non ai nazionali. Gli altri benefizj potrebbero lasciarsi liberi da questo vincolo, e conferirli a persone di qualunque nazione, almeno a quelle che servono

la Chiesa universale in ajuto del Papa, come sono i Cardinali, ed i Nunzj apostolici. Le pensioni poi potrebbero rilasciarsi come conferibili a chiunque colle leggi seguenti: *Prima*, che le pensioni non siano mai perpetue, è transitorie alle famiglie di chi le gode, ma vacabili e vitalizie quando si conferiscono a persone: le assegnate o assegnabili a Chiese, case religiose, ospedali, seminari, ed altri luoghi ed opere pie, possono sostenersi perpetue e durabili per tempo da determinarsi. *Seconda*, che non s' imponga mai pensione sopra benefizj, i quali non bastano alla congrua sostentazione del benefiziato, valutata secondo le circostanze de' tempi, dei luoghi, delle persone, e detratti i pesi annessi: *Terza*, che le pensioni imposte non oltrepassino mai in qualunque sia benefizio la metà di frutti certi del medesimo, e colla legge inviolabile, che il restante sopra la pensione basti al congruo sostentamento del benefiziato, come sopra.

358. In queste materie beneficiali può usarsi l' *exequatur regio*, ed anche la legge *del possesso temporale*. In ciò non si offendono i diritti della Chiesa. I sacri canoni proibiscono severamente la pluralità dei benefizj non solamente residenziali, ma ancora non residenziali in una stessa persona, quando già si abbia in rendite ecclesiastiche il congruo sostentamento. I principi secolari, come protettori della Chiesa, e difensori dei canoni nell' *exequatur* avranno un mezzo d' impedire pacificamente l' abuso che talvolta succede, di accumulare in una sola persona più benefizj, e pensioni superiori di molto al suo congruo sostentamento, anche considerate tutte le circostanze. L'impedire efficacemente questo abuso, sarà rendere un vero servizio alla Chiesa collo sterpare il lusso negli ecclesiastici. Si cita il titolo, o piuttosto il pretesto di far limosine. Ma in primo luogo non è buon metodo incominciar da un male per far poi un bene: ed è un vero male la

violazione di quei canoni sopra i quali la Chiesa ha insistito sempre, e con grandissima forza. In secondo luogo la limosina presa dalle entrate ecclesiastiche, deve incominciar dal provvedere tanti ecclesiastici, i quali faticando per l'Altare hanno niente, o poco dall'Altare, perchè altri ne hanno troppo. Ad impedire questo disordine veramente gravissimo e scandaloso, sarebbe forse espediente un altro mezzo. Conferitosi un benefizio ad uno, e una pensione sopra di esso ad un altro, se il pensionario viene a morire, la pensione vacante torna secondo il costume presente in comodo del benefiziato, il quale non la paga più: Così succede alle volte, che nel benefiziato crescano le rendite ecclesiastiche molto oltre i confini del congruo sostentamento. Perchè in tali casi non potrebbe conferirsi di nuovo la pensione vacata? È vero, che con questo metodo le pensioni conferite una volta, verrebbero ad acquistare una specie di perpetuità: Ma è egli questo un disordine? La cosa non è anzi conforme allo spirito della Chiesa, e alla intenzione di fondatori de' benefizj, i quali certamente hanno voluto una tal distribuzione, la quale servisse al mantenimento di più ministri sacri, piuttostochè ad arricchirne uno solo? Basta tener ben fermo il punto, che nel benefizio soggetto a pensione restino sempre, detratti i pesi, rendite sicuramente sufficienti nelle date circostanze al congruo sostentamento del benefiziato.

359. *Riserve benefiziali al Papa.* Queste formano parte delle contribuzioni dovute per suo sostentamento al Papa come a capo e pastore della Chiesa. Si pagano colle spedizioni fatte dalla dataria apostolica. Si lagnano i principi, i vescovi, i popoli ancora, che le riserve benefiziali al Papa sono troppe, hanno essi ragione? Pare che sì. Otto mesi dell'anno sono pel Papa, quattro soli pei vescovi. Oltre a ciò le regole della Cancelleria Romana ri-

servano alla collazione del Papa i benefizj in tante altre circostanze, che il vescovo di cento benefizj, che in pochi anni vacheranno nella sua diocesi, appena ne potrà conferire la decima parte. Io conosco due diocesi assai vaste, e piene di piccoli benefizj, oltre li residenziali. Quei benefizj per la massima parte si godono da persone residenti fuori di quelle diocesi, e intanto i preti che faticano per la diocesi in ben delle anime, sono poverissimi. Questo certamente è un disordine molto grande. Alcuni principi secolari hanno tolta affatto, o quasi affatto la collazione dei benefizj a Roma: Ma pare, che per rimediare ad un inconveniente, se ne sia introdotto un altro, e forse a mio giudizio più grande. Colle riserve anche benefiziali al Papa, si fa praticamente riconoscere, e professare ai principi, ai vescovi, ai popoli, la primaziale autorità del Papa sopra tutta la Chiesa. Or questo è un bene sommo appartenente alla fede, e che mantiene il vincolo a rassodare l' unità di tutto il popolo cristiano. Dovrebbero dunque le dette riserve modificarsi bensì, ma non mai togliersi affatto, proporrò le mie idee su questa materia, che mi sembrano opportune per quella concordia, della quale cerchiamo i mezzi.

360. Una discreta rinunzia da ambe le parti, mi pare che otterrebbe il fine della concordia desiderata. Per parte de' Principi secolari si tenga fermo il giuspatronato, quello cioè, che nasce da fondazione, o da dotazione. Il Giuspatronato di privilegio, e di liberal concessione della Chiesa, o di uso solamente, o di abuso si rinunzi e si lasci libera alla potestà ecclesiastica la collazione, e la rinuncia ancora, e la scelta de' benefiziati. Tanto meno di conto avranno i sovrani da rendere a Dio in una materia, che propriamente non è di loro ispezione. Inoltre gli ecclesiastici avranno meno tentazioni di perdere il tempo nelle corti, e saranno più impegnati a rendersi colla vita

più esemplare, collo studio, e col servire alla Chiesa degni della considerazione in occasione di provviste dai loro Vescovi.

361. Per parte del Papa, egli dovrebbe contentarsi di pochi mesi, nei quali vacando i benefizj, fosse di essi riservata a se la collazione. Tre mesi in un anno potrebbero bastare, ritenendo sempre a se la collazione, o almeno la spedizione di tutti li benefizj concistoriali, si potrebbe ritenere ancora la regola di conferire e spedire tutte le prime dignità delle cattedrali, e di tutte le collegiate. Finalmente ad effetto di provvedere i suoi ministri inservienti alla Chiesa universale, si potrebbero in ogni Stato determinare certi pingui benefizj coll'assenso del principe, i quali si conferissero dal Papa in ogni caso di vacanza. A tutte le altre regole della cancelleria, le quali in realtà assorbiscono quasi tutto, dovrebbe il Papa rinunziare spontaneamente, e abolirle per bene della pace. Quando sui benefizj pingui non potesse cadere la collazione papale in provvista de' suoi ministri perchè sono residenziali o per altro motivo si potrebbe fissare una discreta quantità di pensione. Non pochi vescovati, ed anche alcune badie hanno 12 in 20 mila scudi romani di entrata, parlo di quelli, e quelle che non hanno unito il principato temporale, o diocesi troppo vaste, o in mezzo agli eretici; perchè in quelli e quelle non si potrebbe fissare una pensione di 4 o 6 mila scudi a disposizione del Papa? Molto più ciò potrebbe aver luogo in priorati, canonicati, ed altri benefizi di rendite superiori a molte migliaja di scudi.

362. *Dispense Matrimoniali.* Finalmente mi pare, che sarebbe bene, ritenute le altre, rilasciare generalmente ai vescovi le dispense in quarto grado sì di consaguinità, che di affinità, le quali a gente veramente povera, si concedessero *gratis*; ai benestanti colla tassa fissa di qualche limosina da impiegarsi in opere pie per la Diocesi.

# CAPO SESTO

## EPILOGO E CONCLUSIONE

363. La Sovranità è una partecipazione del dominio es-
enziale di Dio sopra gli uomini: dunque emana necessaria-
ente da Dio. Distinguasi la sovranità dal Sovrano. Quella è
tituita da Dio: il Sovrano è costituito per consenso e scelta
egli uomini secondo le diverse forme del governo. Dio ha
abilito per fine dell'uomo la felicità in genere: in ordine a
uesto fine egli ha istituito e partecipata la sovranità, per
ondurre gli uomini alla felicità. Dunque tuttociò che non
onduce, e molto più ciò che fosse contrario a questo fine
sta fuori della sfera della Sovranità. Un Sovrano non ha
ritto di comandare cosa, che sia contraria, o inutile al fine
ella felicità. Questa poi si deve misurare non in ordine al-
persone singole, ma in ordine a tutta la comunità soggetta
Sovrano, che poi ricade sempre in bene anche delle sin-
ole persone.

364. Dal fine medesimo si determinano i caratteri, i do-
eri, ed i poteri della sovranità. Tuttociò che è necessario e
onduce a quel fine può disporsi e comandarsi dal Sovrano.
uesta considerazione determina ancora gli obblighi de' sud-
ti. Emanando da Dio la sovranità, i doveri del Sovrano, e
i obblighi del suddito legano la coscienza avanti a Dio. Gli

uni e gli altri sono da Dio comandati. Quindi ripugna che vi sia diritto di comandare ed obbligo di obbedire in cose contrarie alla legge naturale, o divina. Dio non può essere contrario a se stesso.

365. Uno de' doveri principali del suddito è di supporre sempre giusti ed utili al pubblico i comandi del suo Sovrano. Il pensar degli uomini è sommamente vario, diverso, ed anche opposto degli uni agli altri: *quot capita, tot sententiae.* Se l'obbedienza del suddito si farà dipendere dal suo proprio pensare circa la giustizia e l'utilità del comando fatto, nasce necessariamente tanta varietà e contrarietà di operare in una società d'uomini, quanta ne nasce nell'opinione. Questo è un disordine che mette tutta la società in scompiglio, e in uno stato di contrasto e di guerra degli uni contro degli altri. La cosa è chiara e certa da se. Tal disordine è necessariamente distruttivo del bene della felicità inteso e voluto da Dio. Dunque Dio ha necessariamente posto un freno all'opinar degli uomini in questa materia, e il freno è la regola di suppor sempre giusti ed utili al pubblico i comandi del Sovrano, ne' quali non si conosca *evidentemente* peccato. Dunque in casi dubbiosi è volontà di Dio, che si obbedisca a chi comanda, non ostanti i nostri dubbj in contrario. La sola vera evidenza dispensa, come si è accennato, da questa regola fondamentale. L'evidenza vera poi è quella, la quale colpisce subito con ogni chiarezza l'intelletto, senza che vi sia bisogno di far esami e discussioni.

366. La felicità proposta agli uomini per fine è doppia: una transitoria nelle cose temporali di questo mondo, l'altra eterna in cielo. In ordine a queste due felicità sono due anche le sovranità: una ha per fine di regolar gli uomini e indirizzarli alla felicità transitoria di questo mondo, ed è la sovranità civile; l'altra ha per fine la felicità eterna in cielo, ed è la sovranità ecclesiastica. Ciascuna sovranità è perfetta, assoluta e indipendente dall'altra, ciascuna marcia per

la sua strada, senza poter legittimamente essere fermata, o attraversata dall' altra. Bensì una deve ajutar l' altra reciprocamente e porgersi il braccio per ottener ciascuna il suo fine. Ambedue emanano da Dio, e perciò debbono ambedue correre all' unico fine inteso da Dio, che è la felicità e transitoria ed eterna degli uomini.

367. La regola per distinguere e fissare esattamente i confini che separano una sovranità dall'altra, consiste nel mirare *direttamente e immediatamente* al fine proprio di ciascuna; e alla natura dei diritti che l'uomo ha or *come uomo, e cittadino, or come Cristiano*. La mira indiretta e mediata è regola onninamente falsa, poichè confonde affatto il territorio, per dir così, delle due sovranità, e rende affatto soggetta reciprocamente l'una all'altra. Per distinguer bene, e fissare i mezzi proprj di ciascuna per ottenere il suo fine, la regola è l'analogia di tali mezzi alla natura del fine. Al fine tutto spirituale della felicità in cielo, non sono analoghi quei mezzi, i quali toccano immediatamente il corpo con forza inevitabile della volontà dell' uomo, *per es.* le multe pecuniarie, la carcerazione, l' esilio, i tormenti, la morte. Questi dunque non appartengono in origine alla potestà ecclesiastica, ma alla secolare. La Chiesa ha usato ed usa di questi mezzi per concessioni de' Principi secolari. Sono proprj della Chiesa la predicazione, l' istruire, l'esortare, il correggere con parole, ed il castigare con censure.

368. Ogni sovranità riguarda il suo fine *direttamente* in ordine a tutta una comunità, non in ordine ad ogni individuo. Il fine in ogni individuo si riguarda indirettamente, in quanto cioè può influire in tutta la comunità. Quindi tutte le azioni meramente interne, ed anche le esterne affatto secrete non sono soggette alla procedura della sovranità civile, la quale neppure può saperle. Tali azioni se toccano la felicità delle persone particolari, non toccano la comunità intera. Questa riflessione ha luogo anche nella potestà

della Chiesa relativamente al suo Tribunale di *foro esterno giudiziale.*

369. Ma la Chiesa ha un tribunale di più, che non ha il principato civile, ed è il tribunale di *foro interno*, *penitenziale.* Tutte le azioni dell' uomo esterne e interne, palesi e segrete si riferiscono alla felicità eterna: dunque tutte sono sotto l' ispezione, la cura, e la potestà della Chiesa. E gli uomini tutti, nessuno eccettuato, i Sovrani stessi sono soggetti a questo tribunale, e lo sono in tutte affatto le azioni, anche di quelle che direttamente riguardano il governo civile. Ma questo tribunale è spontaneo, cioè a dire, si soggetta ad esso chi vuole, e niuno può esser costretto a soggettarvisi contro sua volontà. Non soggettandovisi perderà la sua felicità in cielo, e non altro.

370. Tenuta ben ferma la distinzione dei fini proprj di ciascuna sovranità, e dei mezzi analoghi a ciascun fine, si conoscono con precisione i limiti che separano la Potestà civile dalla ecclesiastica, e si determina con chiarezza il territorio, per così dire, sul quale appartiene a ciascuna di comandare. Il dettaglio delle cose si è dato nel decorso di questa operetta. Paragonando poi fra loro le due sovranità, resulta nella ecclesiastica una superiorità di eccellenza sopra la civile, che non può bastantemente valutarsi ed esprimersi. Il fine della Potestà ecclesiastica è infinitamente più nobile e importante, i mezzi sono più efficaci, numerosi, ed universali.

371. Siegue da ciò, che in ogni caso di contrasto e di collisione, la quale può accadere *nelle cause miste*, la civile dovrebbe cedere all' ecclesiastica, e così formare una concordia perfetta e perpetua fra loro. Questa deferenza e cessione, lungi dal pregiudicare al Principato civile, e al buon governo temporale de' stati, è anzi utilissima come convincentemente si prova colla ragione, coll' autorità e colla sperienza. Diciam di più: è anche necessaria. Lo è pei Sovrani in particolare. Volendo essi dominar sulla Chie-

sa, impacciarsi nella dottrina della religione, regolarne la disciplina, invaderne i beni, turbare l'ordine della gerarchia, impedire l'esercizio del ministero sacro ec., non salveranno le anime loro; e dopo aver goduto (se pur riesce) qualche grado di più di felicità su questa terra, troveranno una miseria eterna nell'altro mondo. È anche necessaria la suddetta cessione per il buon governo temporale dei stati. La vera religione è la base e il fondamento della felicità anche temporale dell'umana società. Le molte e forti passioni dell'uomo tendono tutte e sempre ad uno scopo, all'egoismo. L'uomo tira tutto a se, senza aver riguardo agli altri, anzi con danno degli altri, questo non è che per tirare tanto di più a se stesso. Tutte le ragioni, tutti i motivi più forti, che prender si possono dalla morale puramente umana, tutti discendono dall'egoismo, e in esso vanno a terminare. Or l'egoismo è la peste, la rovina della felicità degli uomini in società. Non vi è che la religione di Gesù Cristo, la quale freni e tenga a segno questo mostro. Il gran precetto della carità del prossimo fondata e terminata nell'amor di Dio fa tutto, ed ottiene perfettamente il fine. Or la carità così universale nel suo oggetto, e così pura nel suo motivo non si insegna all'uomo corrotto se non dalla religione di Gesù Cristo. Questa sola forma buoni cittadini, buoni sudditi ec. Vedasi il testo di S. Agostino nel *num.* 268. Dunque la religione di Gesù Cristo è necessaria per la felicità anche temporale dei Sovrani, dei popoli, e dei Stati. Dunque un Sovrano, il quale col deferire, col cedere alla Chiesa forma una perfetta concordia tra l'Impero e il sacerdozio, forma con questo mezzo medesimo la felicità sua propria, e quella altresì de' sudditi suoi.

372. Un ostacolo ben grande a tal concordia, pare a me che siano le concessioni dei diritti proprj che in parte una sovranità all'altra ha ceduto per esercitarli. Ciascuna tende sempre ad ampliarli ed a sottrarsi dalla dipendenza

che reciprocamente si debbono nell' esercizio di tali diritti avventizj. Di qua nascono i contrasti e le usurpazioni con disturbo e danno d' ambidue. Per togliere il male dalla sua radice, io penso che ambe le sovranità dovrebbero spontaneamente cedere all' esercizio di siffatti diritti avventizj e ritirarsi ciascuna dentro i confini del territorio suo proprio. Contenta ciascuna del diritto di protezione reciproca, lasci all' altra libero e pacifico in tutta l' originaria estensione il campo assegnatole da Dio. Ho procurato esporre in dettaglio quei diritti che ciascuna dovrebbe ripigliare per sua parte. Nel che se mai ho errato in qualche punto appartenente a sana e cattolica dottrina, protesto per la seconda volta essere ciò stato contro la mia intenzione, e sono pronto a ritrattare e ritratto fin da ora tuttociò che per avventura fosse contrario alle massime della santa chiesa cattolica, apostolica, romana.

373. La cession suddetta come mezzo efficace alla desiderata concordia non troverebbe, cred' io, ostacoli per parte della chiesa. La ripugnanza tutta sarà per parte dei principi secolari, ai quali pare di perdere la sovranità loro, se sottraggono alla propria ispezione le cose ecclesiastiche, e ne lasciano libero e intero il regolamento al sacerdozio. Ai principi secolari dunque con tutto il rispetto indirizzo le parole del gran pontefice s. Leone, colle quali ammoniva un imperatore » Voi dovete riflettere, diceva, che la » regia potestà vi è stata data da Dio principalmente per » proteggere ed aiutare la chiesa. Allontanate da voi » quei falsi politici i quali coi nefandi loro consiglj vi » conducono ad invadere i diritti del sacerdozio » *Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non ad solum mundi regimen, sed maxime ad ecclesiae praesidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, et quae sunt bene statuta defendas, et veram pacem tuis quae sunt turbata restituas, depellendo scilicet perverso-*

*res juris alieni (epist. ad Leon. Aug. CLVI al. CXXV cap. III)*. Ad un altro imperatore così scriveva il medesimo Santo pontefice » Difendete lo stato della chiesa, se » volete che Gesù Cristo difenda il vostro impero. Quando » io tratto presso di voi la causa della chiesa, tratto nel » tempo stesso la causa di voi medesimo per la salute « dell'anima vostra e per la tranquillità del vostro regno » *Defendite contra hereticos inconcussum ecclesiae statum, ut et vestrum Christi dextera defendatur imperium.... Cum' enim ecclesiae causas, tum regni vestri agimus, et salutis ut provinciarum vestrarum quieto jure potiamini (Epist. ad Theodos. Aug. XLIII al. 34 Cap. III)*. Prima di s. Leone il pontefice s. Celestino esortava i padri dell' ecumenico concilio efesino ad implorare la protezione e il braccio dei regnanti del secolo, supponendo ben nota ad essi questa grande verità che i regni terreni posano, si conservano, si felicitano sul fondamento della cattolica fede. *Adjutorio apud reges terrae his estote, quae scripsimus. Norunt et ipsi quid suis debeant praestare temporibus: sciunt quod catholicae fidei fundamento sua regna subsistunt. (Epist. ad synod. Ephesin. 22 num. 6 ap. Constant.)*. Infatti erano ben persuasi di questa verità gl' imperatori Teodosio e Valentiniano, i quali protestarono che » dalla religione dipende lo stato della repubblica: che « l'impero e il sacerdozio sono totalmente connessi fra loro: » che il bene e il male di uno si fa comune anche all' altro » *Pendet a religione, qua Deus colitur, nostrae reipublicae status multaque inter hanc et illam cognatio et familiaritas intercedit. Nam et connexa inter se sunt, et utrumque prosperis alterius successibus incrementa sumit, ut vera quidem religio per vitam inculpate actam, ipsa vero respublica constans ex utrisque florescat. (Sacra Imp. ad Cyrill., et metropol. ap. Labbé Tom. III Concil. Col. 436)*.

374. Niente dunque perderanno i principi della terra col rilasciare alla chiesa una piena e pacifica libertà nell'esercizio de' suoi diritti. Sarà, è vero, meno estesa l'autorità delle loro disposizioni, ma sarà più sicura la salute delle anime loro, e più assodata la felicità de' loro stati. Poichè finalmente la chiesa e il sacerdozio hanno nelle promesse di Gesù Cristo la sicurezza della loro durazione sino alla fine de' secoli: le vicende di questa terra non potranno mai niente contro la potenza e la fedeltà di Dio. Ma i regni di questo mondo chi li assicura della loro durata? chi ha promesso loro anche un solo fra i secoli futuri? i strani successi del secolo spirante (e del secolo corrente) saranno una lezion salutare per tutti i sovrani di questa terra, se vorranno meditarvi sopra con tutta quell'attenzione che meritano.

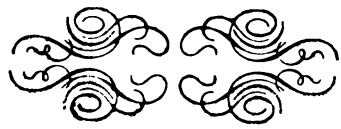

# SUPPLEMENTO

## AD ALCUNI PUNTI DELLA PRESENTE OPERA.

375. Dopo il *num.* 60. La materia trattata nel §. VI è di una importanza estrema. L'obbedire ne' casi dubbiosi senza star ad esaminare la giustizia del comando, e la legittimità del comandante chiamasi comunemente *obbedienza cieca.* Contro tale obbedienza si sono scatenati ferocemente alcuni scrittori politici, e più di tutti il parlamento di Parigi con libri e decreti nell' anno 1761. Hanno chiamata questa *una massima di moral detestabile*, e l'hanno dipinta in un aspetto di render l' uomo irragionevole e pari alle bestie. Un comandante scelerato (dicevano) coll' obbedienza cieca spingerà a qualunque più enorme misfatto una truppa di schiavi con quattro parole. Ma *bona verba quaeso.* Non si eccettua espressamente dall' obbedire l' evidenza dell' ingiustizia? quando si dice *cieca*, non s' intende già *senza cognizione e riflessione:* s' intende senza quella discussione di ragioni che faceva dipendere l' obbedienza dal sentimento e dal giudizio privato di chi deve obbedire. I ciechi in realtà sono quelli che non vedono per ignoranza una differenza sì chiara o seppur la vedono, sono mentitori per malizia. Vero è che la parola *cieca* applicata all'obbedienza non è molta esatta: ma che serve arrestarsi alle parole, quando il senso è ben dichiarato e preciso?

376. Il raziocinio da noi formato nel *num.* 51 è stringentissimo per dimostrare essere veramente volontà di Dio che si obbedisca nei casi dubbiosi. Parmi vera evidenza che senza l' obbligo di obbedire nei casi dubbiosi la società umana non può sussistere. Ogni stato senza quest' obbligo tende di sua natura alla ribellione,

all'anarchia, ad una guerra intestina, desolatrice e nemica di ogni felicità. È impossibile che Dio abbia voluto costituire così la società degli uomini col fine di farli felici. Dunque Dio vuole che nei casi dubbiosi si obbedisca. L' ordine esige così. Per sempre più confermare questa verità importantissima aggiungerò la dottrina de' padri della Chiesa, i quali possono considerarsi e come scrittori profani per insegnarci ciò che detta il lume della ragiou naturale, e come scrittori sacri per attestarci la tradizione divina.

377. S. Basilio parla molto a lungo della obbedienza nelle costituzioni monastiche (*Cap. XXII.*), e ne dà le regole: fra le altre cose dice, che « siccome le pecore ob-
« bediscono al Pastore, e vanno dove il pastore le con-
« duce; così debbono i sudditi obbedire ai loro superiori
« senza star ad esaminare e discorrere sottilmente sui co-
« mandi fatti, ma eseguirli con ogni diligenza, prontezza,
« ed impegno, quando in essi non si conosca peccato. Il
« suddito deve lasciarsi guidare dal suo superiore come uno
« stromento in mano dell'artefice, senza repugnanza. » *Ut igitur oves obtemperant pastori pergentes quacumque via eas duxerit: ita si qui secundum Deum ascetae sunt, praefectis obsequi debent, nequaquam curiosius perscrutantes eorum praecepta, quando libera sunt à peccato; sed omni alacritate atque studio imperata explentes. Quemadmodum enim faber lignarius, aut domorum aedificator unoquoque artis instrumento utitur ad suum arbitrium, nec umquam dicet instrumentum non inserviturum se eo usui, ad quem illud adhibeat artifex, sed moderatoris cedit manui: Sic etc.* (*n.* 5 *Homil. II, oper. edit. Maurin.*). *Ad romanos scribens apostolus Paulus, subjicit eos et potestatibus cunctis supereminentibus jubet, mundanis, inquam, non spiritualibus potestatibus; atque hoc ex his quae sequuntur, declaravit, ubi de tributis, ac vectigali*

*loquitur etc.* (*ibid. num.* 1.). Così il S. Padre non parla solamente de' superiori ecclesiastici, parla ancora de' secolari, anzi comincia da questi, e da questi argomenta poi agli ecclesiastici.

378. S. Girolamo istruisce il monaco Rustico sulla maniera di obbedire ai suoi superiori: « Tu devi, dice, rispet-
« tar come padrone il superiore del monistero, e amarlo
« come padre. Qualunque cosa egli comandi, tu la devi
« creder giusta ed utile a te stesso: e guardarti dal formar
« giudizio contrario al sentimento dei superiori, essendo uf-
« fizio tuo l' obbedire ed eseguire ciocchè vien comandato,
« dicendoci Dio per bocca di Mosè: *Audi Israel et tace.*
« *Praepositum monasterii timeas ut dominum, diligas ut*
« *Patrem. Credas tibi salutare quidquid ille praeceperit;*
« *nec de majorum sententia judices: cujus officii est obe-*
« *dire et implere quae jussa sunt, dicente Moyse: Audi*
« *Israel et tace* » (*epist.* 125. *n.* 15. *edit. Vallar. al.* 4). Questa regola non riguarda già i monaci soli, ma è comune a tutti i sudditi, poichè l' obbligo e la ragion di obbedire nasce perchè ogni potestà di comandare viene in origine da Dio, e tutti i legittimi superiori sono ministri e luogotenenti di Dio, ciascuno nel suo dipartimento.

379. Il Pontefice S. Gregorio M. dice formalmente, che
« la vera obbedienza non cerca qual sia l' intenzione, e il
« fine di chi comanda, nè si ferma ad esaminare i co-
« mandi fatti, ma sottomettendo il suo giudizio, eseguì-
« sce con ilarità ciò che vien comandato, stimando cosa
« buona l' obbedire, senza cercar altro. *Vera obedientia nec praepositorum intentionem discutit, nec praecepta discernit, quia qui omne vitae suae judicium majori subdidit, in hoc solo gaudet, si quod sibi praecipitur, operatur: nescit enim judicare quisquis perfecte didicerit obedire; quia hoc tantum bonum putat, si praeceptis obediat* (*In lib.* 1. *reg. lib. IV.*).

380. S. Bernardo considera nei superiori il carattere di vicarj e luogotenenti di Dio, e da ciò inferisce dover i sudditi obedire agli uomini con quella prontezza e riverenza colla quale si obbedisce a Dio. Egli cita a questo proposito quelle parole di Gesù Cristo: *Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernit.* E queste medesime parole sono citate anche da altri padri a questo stesso proposito, come pure si citano quelle altre: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari.* S. Bernardo poi eccettua espressamente e replicatamente il caso, nel quale si conosca chiaramente che ci si comandi qualche cosa illecita e peccaminosa. Sicchè è una calunnia manifesta quando gli avversarj accusano l'obbedienza cieca di degradar l'uomo alla condizione delle bestie, e di farne l'istromento dei più atroci misfatti. Sentiamo le parole di S. Bernardo: *Sive enim Deus, sive homo vicarius Dei mandatum quodcumque tradiderit, pari profecto obsequendum est cura, pari reverentia deferendum, ubi tamen Deo contraria non praecipit homo... Deus sibimet imputat illorum* (dei superiori) *et reverentiam, et contemptum, specialiter contestans eis*: Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernit... *Quamobrem quidquid vice Dei praecipit homo, quod non sit tamen certum displicere Deo, haud secus omnino accipiendum est, quam si praecipiat Deus* (*De praecept. et dispen. Cap. XII.*)

381. Dopo il *num.* 85. I nostri SS. Padri e coll' esempio e colla dottrina ci hanno insegnato costantemente, che la potestà del sacerdozio non è indirizzata ad offendere il corpo con pene temporali, ma soltanto a sanare lo spirito con rimedj e pene spirituali. S. Giovanni Grisostomo deduce questa verità da ciò, perchè il giovamento della medicina non dipende da chi la porge, ma da chi la riceve ec. « Ai cristia-
« ni, dice, non è lecito cercar l'emendazione de' peccatori
« colla violenza. I Giudici secolari costringono per forza i
« malfattori a desistere dai loro misfatti; ma i Pastori della

« Chiesa debbono adoperare soltanto quei mezzi che formino
« la persuasione e guadagnino la volontà. La legge cristia-
« na non ci dà potestà di costringere per forza. Ed ancorchè
« ci dasse tal potestà, non dovremmo mai usarne, poichè
« non si otterrebbe colla violenza il fine della vita eterna, »
*Hic*, cioè nella Chiesa, *potestas medicinae accipienda non penes illum est, qui remedium admovet, sed penes illum, qui morbo laborat. Hoc enim cum nosset admirandus ille vir, Corinthiis dicebat:* non enim dominamur fidei vestrae, sed adiutores sumus gaudii vestri. *Christianis enim minime omnium licet delicta peccantium vi emendare. Exteri quidem iudices facinorosos homines qui secundum leges capti sunt, magna cum auctoritate cohibent, ac vel invitos a moribus pristinis arcent. Hic autem non vi adactum, sed persuasum hujusmodi hominem oportet ad meliorem frugem revocare. Non enim tanta nobis facultas a legibus datur ad delinquentes coercendos, imo etiamsi dedissent, non possemus illa uti, quandoquidem Deus non eos coronat qui vi adacti a nequitia abstinent, sed eos qui ex libero proposito ab ea declinant* (*Lib. II. de Sacerdotio sub init.*). Origene parla a lungo della potestà de' Vescovi, e della condotta che debbono tenere nell' usarla, commentando quelle parole di Gesù Cristo *reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic*, parla di correggere, di sgridare, di scomunicare ancora, ma non nomina mai pena veruna corporale come propria dell' ecclesiastico ministero (*Tom. XV. in Matth. n.* 8. *edit. Maurin.*). La qual negativa potrà osservarsi in tutti i padri dei primi sei secoli, ed anche più oltre, e quando commentano le sopracitate parole di Gesù Cristo, ed in altri luoghi. Or se Gesù Cristo avesse dato alla sua Chiesa potestà di costringere con pene temporali, è impossibile, che la tradizione ci avesse mancato su questo punto sì rilevante per tanti secoli: e che dico mancato? è impossibile, che alcuni padri avessero positivamente esclusa tal potestà. Tra questi citerò il solo S. Gre-

gorio M. il quale così parla ad un Vescovo: *Quid autem de episcopis, qui verberibus timeri volunt, canones dicant, bene vestra fraternitas novit, pastores enim facti sumus, non persecutores, et egregius praedicator dicit:* Argue, obsecra, increpa in omni patientia: *nova vero, atque inaudita* (si notino bene queste parole) *est ista praedicatio, quae verberibus exigit fidem (Lib. III. epist. Indict. XI. ad Joan. Constantinop.).*

382. Fa al medesimo proposito, ed ha il medesimo senso la metafora delle armi, della spada, altre materiali, altre spirituali: queste proprie del Sacerdozio, non dell' Impero, quelle proprie dell' Impero, non del sacerdozio. Al passo di S. Bernardo citato nel *num.* 148. aggiugne S. Agostino, il quale espressamente dice, che la spada visibile e materiale non è lasciata alla Chiesa per adoperarsi nella sua disciplina, e che in luogo di essa è succeduta la spada spirituale delle censure, la degradazione e la scomunica. S. Gio. Grisostomo a tal proposito così si esprime: *Phinees sacerdos adulteros simul inventos ferro ultore confixit. Quod utique degradationibus et excommunicationibus significatum est esse faciendum hoc tempore, cum in ecclesiae disciplina visibilis fuerat gladius cessaturus. (De fide et operibus n. 3. cap. II.).* S. Gio. Grisostomo espone la differenza che passa tra l'uffizio e il potere di un re, e l'uffizio, e il potere di un sacerdote; e dal fine diverso che hanno, il re per le cose del corpo, il sacerdote per le cose dell'anima, inferisce, che uno ha in suo potere armi materiali, l' altro armi spirituali: *Regi corpora commissa sunt, sacerdoti animae: rex residua pecuniarum remittit: Sacerdos autem residua peccatorum: Ille cogit, hic exorthatur: ille necessitate, hic consilio; ille habet arma sensibilia, hic arma spiritualia (Homil. IV in illa: Vidi Dominum etc. n. 5).* La medesima dottrina ha ripetuto alcuni secoli appresso il B. Pietro Damiani: *Inter regnum et sacerdotium propria cujusque distinguuntur officia: ut rex*

*armis utatur saeculi, ut sacerdos accingatur gladio spiritus, qui est verbum Dei. Et Azarias rex, quia sacerdotale usurpat ministerium lepra perfunditur; et si sacerdos arma corripit, quod utique laicorum est, quid meretur?* ( *Lib. IV epist. IX ad Oderic. Firm. Episc.* ). Aggiungiamo un teologo scolastico per far vedere, che questa dottrina ricevuta per tradizione si è continuata ad insegnare anche negli ultimi secoli: *Regum est exorare poenam corporalem, sacerdotum spiritualem inferre vindictam. Sicut enim iudex terrenus non sine causa gladium portat; ita non sine causa claves ecclesiae sacerdotes accipiunt. Ille portat gladium ad vindictam male factorum; isti claves habent ad exclusionem excommunicandorum, et reconciliationem poenitentium* ( *Alex. Alensis. Part. III. qu. XL. n.* 5.)

383. Dopo il *num.* 93. Per compimento di questa gelosa e importante materia aggiungo, che il Card. Bellarmino impegna egregiamente quei Canonisti e Teologi, i quali ammettono nella Chiesa e nel Papa la potestà, *diretta* sopra le cose politiche e temporali de' principi secolari. Nei tempi presenti non vi è alcuno, che io sappia, il quale sostenga questo sproposito. Ma il suddetto cardinale sostiene poi la potestà *indiretta*. Se vorranno esaminarsi le prove addotte da lui, si troverà, che queste sono debolissime, e per parlare con cristiana libertà, del tutto indegne di un sì grand' uomo. Cita alcuni passi dell' antico Testamento: ma sanno tutti, che questi sono onninamente inapplicabili ed inefficaci a provare quella potestà che Gesù Cristo di sua libera volontà ha dato nella pienezza de' tempi, e non ha dato alla sua Chiesa. Cita alcuni passi del nuovo Testamento, sui quali forma raziocinj fondati sopra congruenze umane e lumi naturali: ma è regola assai nota, che nelle cose le quali dipendono dalla libera volontà di Dio, i raziocinj nostri non provano nè pro, nè contra, se non sono fondati sopra la rivelazione e la dottrina de' Padri.

Eppoi tutti i raziocinii del cardinal Bellarmino, e di chiunque ammette la potestà *indiretta*, vanno a terra col solamente distinguere le *persone* dalle *cose*. Tutte le persone battezzate, anche i principi sovrani, sono soggette alla Chiesa, ma soltanto nelle cose spirituali, siccome tutte, anche gli ecclesiastici di maggior grado, sono soggette al principe secolare, ma soltanto nelle cose temporali. E non vale l'argomento delle *persone* alle *cose*, siccome manco dalle cose spirituali alle temporali, nè da queste a quelle. Finalmente il Bellarmino cita fatti e decreti di Concilj e di Papi, sui quali si fa stato grande e forza da tutti i sostenitori della potestà *indiretta*. Si può vedere il concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III. dell'anno 1215: nel can. IV., il Concilio di Costanza e varj decreti nel lib. VI. delle decretali de' romani Pontefici ec.

384. Rispondo, che le decisioni, e i decreti della Chiesa e dei Papi non sono infallibili, e non obbligano la nostra Fede, se non nelle materie rivelate da Dio, questa è massima indubitata; nel caso nostro si tratta di una dottrina specolativa, cioè *se* la Chiesa, ed il Papa come capo della Chiesa abbiano potestà almeno indiretta sulle materie civili e politiche dei principi *secolari*. Questa dottrina affermativa non appartiene al deposito della rivelazione di Dio; e la prova di ciò è, perchè non se ne trova la dimostrazione nella parola di Dio scritta, e neppure nella tradizione per molti secoli. Dunque è lecito negare la detta potestà senza fare il minimo torto alla Chiesa, ed all'essere di cristiano. E sul punto della tradizione basta riflettere un poco alla condotta tenuta dai SS. Vescovi, e Padri nostri con Giuliano l'apostata, come si è accennato al *num.* 91. Che Giuliano conculcasse apertamente, e con violenza tutti i più certi diritti della Chiesa, e tentasse con tutti gli sforzi della sua potenza di abolire affatto il cristianesimo, e di ridurre l'Impero Romano un'altra volta all'idolatria, è un fatto cer-

tissimo e notissimo. Giuliano siccome battezzato e allevato nel cristianesimo era soggetto alla potestà della Chiesa. Dopo la morte di Giuliano l' esercito acclamò Gioviano per Imperatore, il quale ripugnava di accettare sul motivo, che non voleva comandare a gente apostata ed idolatra: ma l' esercito rispose che erano tutti cristiani, e Gioviano accettò. Il fatto è noto, e lo racconta Teodoreto, il quale dice, che « *omnes uno consensu milites, hinc dixerunt: uc dubites, Imperator, neve imperium nostrum velut improbum refugias: imperabis enim* christianis hominibus (*lib. IV. Hist. cap.* 1.) Era cosa facilissima l' indurre quell' esercito per la maggior parte composto almeno di offiziali e di soldati cristiani, l' indurlo, dico, a far testa a Giuliano, e negare al medesimo l' obbedienza, a deporlo dall' impero, giacchè allora toccava all' esercito, o per diritto, o per consuetudine di fatto l' eleggere l' Imperatore, come si era praticato nei secoli anteriori, e si praticò anche in appresso. Se nel deposito della rivelazione cristiana avesse avuto luogo la dottrina della potestà o diretta o indiretta, possibile che a niuno mai di tanti vescovi e SS. Padri che allora fiorivano venisse in capo d' insegnare ai cristiani di far uso di tal potestà, e così liberar la Chiesa dalle persecuzioni di quel mostro! Possibile, che quell' esercito non ci pensasse da se medesimo! Che anzi obbedisse fedelmente a Giuliano nelle cose temporali, come afferma S. Agostino (*num.* 42.). Che almeno in tanti monumenti ecclesiastici che abbiamo di quel tempo non si trovi qualche traccia, qualche cenno di questa potestà indiretta! Questo argomento benchè negativo, pare a me, che abbia tutta la forza di un argomento positivo, e moralmente dimostrativo!

385. In secondo luogo è da considerarsi che alle disposizioni sopra le cose temporali fatte nei concilj e generali e particolari concorreva l' assenso degl' imperatori e di altri principi sovrani, onde la validità di tali disposizioni nasceva dalla sovranità secolare. Federigo II.

imperatore autorizzò con una sua costituzione il sopracitato Canone IV del concilio generale di Laterano, nella qual costituzione l'imperatore copia quasi parola per parola quel canone. In questo concilio di Laterano fu privato de' suoi stati come fautore degli eretici Raimondo conte di Tolosa e furono dati al conte di Montfort, ma ciò fu fatto col consenso, e per autorità di Filippo Augusto re di Francia del quale il conte di Tolosa era vassallo, Nel concilio di Costanza era presente l'imperatore Sigismondo il quale poteva autorizzare i decreti temporali contro tutti i feudatari dell'impero. E lo stesso potevano fare altri ministri presenti a nome dei loro sovrani. Come anche è da dirsi per somiglianti decreti fatti nel concilio di Trento. Nei Capitolari di Carlo Magno e dei successori di lui è chiara l'unione e il concorso delle due potestà, ciascuna nel suo dipartimento. Un concilio di Francia di 32 vescovi tenuto nell'anno 511 indirizza con lettera sinodale i suoi decreti al re Clodoveo, e dice: *Secundum voluntatis vestrae consultationem et titulos quos dedistis, ea quae nobis visum est definitione respondimus; ita ut si ea quae nos statuimus, etiam vestro recta esse judicio comprobentur, tanti consensus regis ac domini, majore auctoritate servandum tantorum firmat sententiam sacerdotum* (*Concil. Aurelian.* 1 *ap. Labbé tom. IV col.* 1414). E quando i decreti dell'autorità ecclesiastica sopra cose meramente politiche e civili si lasciano dai principi secolari pubblicare nei loro stati, allora è chiaro il consenso de' medesimi principi, e da tal consenso quei decreti hanno tutto il lor valore.

386. In terzo luogo finalmente si deve aver sempre presente all'intelletto la dottrina accennata sotto il *num.* 86. Quando la chiesa per concessione dei principi secolari ha fatto acquisto di potestà sopra qualche cosa politica e civile appartenente in origine alla sovranità secolare, al-

lora la chiesa può disporre di tali cose e far leggi sopra di esse con vero diritto. È cosa ben certa e nota, che i principi secolari sino dal IV secolo da Costantino e dai seguenti imperadori, e così pure da altri sovrani dopo la divisione dell'impero romano hanno e con leggi espresse, e con tacita annuenza conceduto ai sacerdoti di punire i delitti e di castigare i rei con pene afflittive del corpo, e determinatamente gli eretici colla privazion degli onori, colla confiscazione di beni ec. La chiesa ha posto in uso pacificamente queste pene per molti secoli: dunque ha vero diritto di usarle, confermato anche da una prescrizione legittima e più che millenaria. E questo diritto forma nella chiesa una potestà non indiretta, ma immediata e diretta, come appunto è immediata e diretta nei principi secolari stessi. La sola differenza è che nei principi tal potestà è originaria, propria e indipendente, laddove nella chiesa è avventizia, estranea e sempre soggetta al beneplacito dei principi medesimi. Vero è per altro, che i principi non possono legittimamente rivocare a loro arbitrio le concessioni fatte alla chiesa e ritoglierle la potestà datale, ma sono necessarj per questo effetto motivi reali, giusti e molto interessanti il bene pubblico degli Stati. Sta bensì in arbitrio di ognuno il donare ad altri la roba sua, ma donata che sia non è più in arbitrio del donante il ripigliarsela a suo piacere. La giustizia naturale esige che si rispettino e conservino i diritti altrui legittimamente acquistati, ed anche i principi sovrani sono obbligati ad osservare la giustizia naturale.

387. Bisogna dunque in questa materia distinguer bene varie quistioni e non confonderne mai una coll'altra. La chiesa ha potestà di usar pene afflittive e coattive del corpo, di confiscar beni e fare altre disposizioni sulle cose temporali immediatamente? si risponde affermativamente, almeno in certi casi e in certi modi. Tal potestà è ella

propria originaria della chiesa e datale da Gesù Cristo? si risponde negativamente. I principi secolari possono impedire alla chiesa, e ritogliere a lor piacere l'uso di tal potestà? si risponde di no. Potranno almeno far ciò con giuste e forti ragioni interessanti realmente il bene dello Stato, e la salute del popolo? si risponde di sì. E per dir qualche cosa determinatamente sulla potestà chiamata *indiretta* di detronizzare i sovrani, e di assolvere i popoli dal giuramento di fedeltà, non credo che tal potestà si troverà mai concessa espressamente da verun sovrano, e neppur con annuenza tacita, poichè quando si è voluto mettere in uso tal potestà, si è sempre provata una forte opposizione per parte dei sovrani, dei vescovi, degli uomini dotti e dei popoli medesimi. Qualche rarissimo caso il quale potesse citarsi dalle storie, si troverà che dipende dalla cessione spontanea del sovrano e dalla volontà comune dei popoli, prescindo poi se legittima o abusiva.

388. E per ultimo si faccia una riflessione sommamente importante. La potestà comunque voglia chiamarsi diretta o indiretta di detronizzare i sovrani, sarebbe dannosissima agli Stati ed alla medesima chiesa. La sperienza più volte replicata, ha provato dimostrativamente questo punto. Tutti sanno l'orrendo scompiglio di ribellioni, di guerre civili, di massacri d'uomini, di rovine nate nei Stati per questa cagione medesima; il sacerdozio ha sofferto colpi mortali nell'inceppamento della sua autorità più legittima: che di qua è nata nei sovrani, e nei lor gabinetti la diffidenza delle decisioni anche dottrinali dei concilj e delle bolle anche dommatiche dei papi, onde vogliono soggettarle al *Placet*, e arrogarsi il diritto di impedirne la pubblicazione e l'esecuzione: che gli eretici si sono con infausta felicità serviti di questo mezzo per istabilire l'eresie e per concitare odio e disprezzo al cattolicismo ec. È dunque impossibile che vi sia tale autorità

nella chiesa, nè per diritto originario dato da Dio, nè per diritto avventizio conceduto dai principi, poichè Dio non ha dato nè alla Chiesa nè ai principi potestà veruna, se non *in aedificationem* non mai *in destructionem*; e dall' altra parte è cosa certa per esperienza costante che la detta potestà indiretta torna *in destructionem* non *in aedificationem.*

389. Dopo il *num.* 184. L' asilo della chiesa e di alcuni luoghi di abitazione degli ecclesiastici è antichissimo. Fino dal V secolo nell' anno 441 se ne trovano decreti fatti dalla chiesa: *eos qui ad ecclesiam confugerint, tradi non oportere, sed loci reverentia et intercessione defendi*, dice il primo concilio di Oranges ( *can. V. ap. Labbé tom. III. Coll.* 1443. ) Dieci anni appresso il concilio generale Calcedonese decretò come segue » *De homicidis, adulteris et furibus, si ad ecclesiam confugerint, id constituimus observandum quod ecclesiastici canones decreverunt, et lex romana constituit, ut ab ecclesiae atriis, vel domo episcopi eos abstrahi omnino non liceat, sed nec aliter consignari, nisi ad evangelia datis sacramentis de morte, de debilitate, et omni poenarum genere sint securi* (*Can.* 1 *ap. Labbé, tom. IV coll.* 1408). In questo canone è da notarsi primo, che l' asilo si stende anche fuori dell' ambito interno delle chiese, *ab ecclesiae atriis*: secondo che si stende anche ai luoghi che non sono chiese *a domo episcopi*: terzo che vi sono leggi anche più antiche del concilio calcedonese *Ecclesiastici canones decreverunt*: quarto che ambe le leggi civili hanno riconosciuto la convenienza dell' asilo, e ne hanno comandata l' osservanza, *Lex romana constituit.* Quei politici i quali declamano contro la troppo grande estensione dell' asilo, potranno specchiarsi nel canone presente. La chiesa e coi suoi decreti e colla sua pratica ha moderato l'estensione di questo canone ne' tempi presenti

almeno in certi delitti più atroci, ed ha tolto nel caso di consegnare i rei, il metodo di esigere il giuramento *de omni poenarum genere*, contentandosi di intercedere e di protestare per risparmiar loro la morte.

390. Anche i Ss. Padri parlano dell'asilo, e ne proteggono la pratica. S. Giovan Grisostomo ha un' omelia contro un certo Eutropio eunuco, patrizio e console il quale per ordine dell'Imperatore Arcadio fu estratto dalla Chiesa, dove si era rifugiato pei suoi delitti ( *Homil. in Eutrop. num.* 2. *tom. III. oper. edit. Maurin.* ). Anche a' tempi di S. Giovan Grisostomo vi erano de' politici, i quali biasimavano l'asilo: *Multi sunt e nostris*, dice il Santo Padre, *adeo inhumani, ut nos etiam incusent, qui cum Eutropium sacrario exceperimus..... clementia ecclesiae ipsum objecto nunc scuto, protegit, et alarum obtentu tuetur . . . Dices at praelusit hujus loci refugium legibus scriptis, quibus hoc irritum facere conatus est.* Fin d'allora i ministri dei Principi, i governatori tentavano di abolir l'asilo, che legava ad essi le mani nelle procedure criminali. Il Grisostomo fa riflettere, che toccò appunto allo stesso Eutropio il provare colla esperienza sua di aver fatto male, e di abrogare col fatto le sue leggi: *At nunc reipsa didicit quale sit quod fecit, et suomet facto legem suam primus abrogavit* ( *ibid. n.* 3 ). Sinesio Vescovo di Cirene fra i delitti, pe' quali scomunica un certo Andronico Governatore della Pentapoli conta la violazion dell'asilo: *quod janua Ecclesiae sua edicta effixit, iis, qui ab ipso injuria afficerentur, inspoliata et immunis, quae habet usum asyli* ( *Inter epist. ejus num. LVIII.* ).

391. Dopo il *num.* 188. Nel codice Teodosiano si trova una legge dell'Imperatore Costantino ( *Leg.* 1 *lib. XVI tit. XII de Episcop. iud.* ) la quale concede al Tribunale ecclesiastico il giudicare tutte le cause civili. Gli Imperatori seguenti hanno ora ristretta, ora ampliata questa fa-

coltà secondo le circostanze. Ma gli Imperadori Valentiniano, Teodosio, e Arcadio hanno distinto molto bene le cause ecclesiastiche dalle civili, e per le ecclesiastiche vogliono che siano giudicate nel tribunale dei Vescovi: *Continua lege sancimus nomen episcoporum, vel eorum qui ecclesiae necessitatibus inserviunt, ne ad judicia sive ordinariorum, sive extraordinariorum Judicum pertrahatur. Habent illi Judices suos, nec quidquam publicis commune ( est ) cum legibus, quantum ad causas tamen ecclesiasticas pertinet, quas decet episcopali auctoritate decidi. Quibuscumque igitur mota fuerit quaestio, quae, ad christianam pertineat sanctitatem, eos decebit sub eo Judice litigare, qui praesul est in suis partibus omnium sacerdotum ( ibid. leg. III. )*. Questa legge parla delle sole cause ecclesiastiche, *quae ad Christianam pertinent sanctitatem*. Pare dunque, e massimamente con quel TAMEN ristrettivo, che nelle cause civili non si esentino gli ecclesiastici dall' esser giudicati nei tribunali ordinarj, cioè nei civili. Tuttavia è cosa certa, che tale esenzione o generale, o in qualche caso limitata, è stata conceduta da varj Imperatori, e da altri Sovrani ne' loro Stati, e la Chiesa ne ha goduto l' uso per molti secoli. Bisogna dunque su questo punto ricordarsi sempre della massima esposta sotto i *num.* 86. e 386. La sopracitata legge ha da intendersi non in senso *dispositivo*, ma in senso *dichiarativo*, poichè non è da dubitare, che le cause ecclesiastiche, le quali *ad christianam pertinent sanctitatem*, sono di privativa competenza della Chiesa in tutte le persone tanto ecclesiastiche, quanto secolari.

392. In questa materia è da leggersi un intero capo nell' opera *de Consideratione* di S. Bernardo ( *Lib. I. Cap. VI.* ) Diamone un estratto. Colle parole di S. Paolo ( *I Cor. VI.* ) dice a Papa Eugenio, che col voler giudicare le liti civili un successor degli apostoli si prende un

offizio vile e disprezzabile. Tuttavia S. Bernardo riconosce e confessa che volendo il Papa astenersi dal giudicar tali liti sarebbe soggetto a molte critiche degli uomini, i quali direbbero, che egli è un ignorante e non conosce l'eccelsa dignità della sede apostolica. Eppure cotesti critici non potrebbero mostrare coll'esempio degli apostoli, che un successore di essi debba impacciarsi in siffatte liti. Come mai potrà pregiudicare alla sua dignità quel servo, il quale non vuol esser da più del padrone? Gesù Cristo disse: *Chi mi ha costituito Giudice* sulla divisione di una eredità ( *Luc. XII. v.* 14 )? E sarà disonore per un discepolo, se non giudicherà di ogni cosa? Ah! non si curino di giudicare delle meschine possessioni di questa terra quelli che giudicheranno degli angeli in cielo. La potestà vostra ( parla con Eugenio ) è sopra i peccati, non sopra le possessioni terrene: per quelli non per queste avete ricevuto le chiavi del regno de'Cieli. Di queste due potestà qual'è la più eccellente? Ma non vi è paragone. Le liti civili delle possessioni di questa terra hanno i suoi giudici propri e competenti, i Re ed i Principi di questo mondo. Perchè vorrete voi entrare ne' confini altrui? Perchè ponete la falce nella messe degli altri? È cosa indegna di voi l'occuparvi in queste cose, poichè attender dovete a cose maggiori « *Audi apostolum . . . Itaque secundum apostolum indigne tibi usurpas, tu apostolicus officium vile, gradum contemptibilem . . . Ego autem parco tibi; non enim fortia loquor, sed possibilia. Putasne haec tempora sustinerent si hominibus litigantibus pro terrena haereditate et flagitantibus abs te judicium, voce Domini tui responderes*: Oh homines, quis me constituit Judicem super vos? *In quale tu judicium mox venires? Quid dicit* ( direbbero costoro ) *homo rusticanus et imperitus, ignorans primatum suum inhonorans summam et praeexcelsam sedem, derogans apostolicae dignitati? et tamen non monstrabunt puto, qui hoc dicent, ubi aliquando quispiam apostolorum*

*judex sederit hominum, aut divisor terminorum, aut distributor terrarum... Itane imminutor est dignitatis servus, si non vult esse major Domino suo; aut discipulus si non vult esse major eo qui se misit, aut filius si non transgreditur terminos quos posuerunt Patres sui? Quisne constituit judicem, ait ille Dominus et magister, et erit injuria servo, discipuloque, nisi judicet universos?... Quidni contemnant judicare de terrenis possessiculis hominum, qui in caelestibus et Angelos judicabunt? Ergo in criminibus, non in possessionibus potestas vestra; quoniam propter illa, et non propter has accepistis claves regni coelorum, praevaricatores utique exclusuri, non possessores... Quaenam tibi major videtur et dignitas et potestas, dimittendi peccata, an praedia dividendi? Sed non est comparatio. Habent haec infima et terrena judices suos, Reges et Principes terrae. Quid fines alios invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippe potioribus occupatis* (Ibid. ut sup.).

393. S. Bernardo qui parla col Papa; ma le sue parole possono giustamente applicarsi anche ai vescovi, ed a tutti gli ecclesiastici a proporzione. Nè già è da credere che il S. Padre disapprovi quell' uffizio di cristiana carità onde gli ecclesiastici si intromettono a giudicare e decidere sulle liti di mobili, e di fondi, di eredità, di fidecommissi ec.: questa cosa non disdice punto ad un ecclesiastico, anzi è conformissima al suo stato, impedisce molti peccati, procura la pace fra gl' individui e le famiglie, e fa molti altri beni all' anima, e ai corpi. Perciò i vescovi, i parrochi, e ogni altro che ne sia capace non debbono ricusare di assumersi, quando le parti il consentano, questa incombenza. Ciò che S. Bernardo disapprova è l' alzar tribunale con tutte le solite formalità, e coll' apparato di quelle sofisticherie, e cavillazioni eterne, colle quali i litiganti e i lor difensori sono so-

liti d' imbrogliare le cose più chiare, e di allungare le più sbrigative. Questo apparato forense, questo metodo clamoroso, è inconveniente allo stato di quelle persone le quali non debbono, al dir dell' apostolo, *implicare se negotiis saecularibus militantes Deo*, ma attendere a cose più alte, e di più alta sfera, *potioribus occupatae.*

394. Le cause meramente civili essere di competenza del tribunale laico, lo riconosce espressamente S. Bernardo: *Habent haec infima et terrena judices suos, Reges et Principes terrae.* Non eccettua il santo Padre il caso che litighino fra loro due ecclesiastici, nè il caso quando il reo convenuto è un ecclesiastico. Se i canoni e la pratica stabiliscono, che nelle cause civili l' attore debba seguire il foro del reo, questo è un privilegio conceduto dai Principi alla Chiesa. Ciò è tanto vero, che S. Bernardo confessa esser ciò un uscire dai confini proprii, un porre la falce nella messe altrui. *Quid fines alios invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis?* Ma poichè la Chiesa gode un tal privilegio, ne usa dunque con diritto legittimo. Quindi il Concilio Calcedonese dispone, che *si quis clericus habet cum clerico litem, aut negotium* ( anche civile, giacchè parla in generale ), *proprium episcopum non derelinquat et ad saecularia judicia ne excurrat* ( *Can. IX.* ) Al qual diritto, ed altro se la Chiesa stimasse ben fatto di rinunziare, ad effetto di procurare la tanto necessaria concordia colla sovranità civile, non perderebbe punto de' suoi diritti originarj ed essenziali.

395. Dopo il *num.* 276. In prova di che piacemi di citare uno squarcio di uno scrittore profano, cioè di Ludovico Guicciardini ne' suoi commentarj delle cose più memorabili seguite in Europa dall' anno 1529 a tutto l' anno 1560. Parla egli ( *lib. I.* ) della guerra che il Vescovo e Principe di Munster dovette sostenere contro i suoi popoli ribellatisi per l'eresia Luterana dice « Nella quale istoria chi leggerà i scrittori tedeschi che la narrano particolarmente, troverà molte

« cose degne di gran considerazione: et principalmente, che
« la religione quando eziandio minimamente per altra via, che
« per quelle del Concilio generale s'altera, vien poi facilmente
« di grado in grado rovinata e distrutta da malvaggi uomini
« che sono la parte maggiore: et destrutta la religione, vedrà
« con quanta licenza, crudeltà, perversità, abusione e stolti-
« zia vivono, e si governano le genti. Perchè nel vero in
« questo tempo seguirono in quella terra cose nuove, brutte,
« incredibili, et di grande e tenace esempio a ognuno, ma
« particolarmente ai Principi, et a governatori dei stati e
« degl'Imperj. » ( *pag.* 18 *ediz. di Venezia* 1565 ). Ma insignissima a questo proposito è l' *istoria delle guerre civili di Francia* di Luigi Enrico Davila, la quale dovrebbe leggersi tutta e più d'una volta, e con seria riflessione dai regnanti di questa terra. Ivi dai fatti incontrastabili, atrocissimi, costantissimi, imparerebbero questa sommamente importante verità, che il fondamento più fermo della loro autorità, e della felicità dei popoli è la sola religione cristiana cattolica.

396. Dopo il *num.* 314. Circa l'immunità *reale* aggiungo poche cose in conferma della dottrina da me sostenuta in questa Dissertazione su questo punto. Questa immunità non è certamente di gius divino, ma di gius umano semplicemente. Prima che Gesù Cristo fondasse la sua Chiesa tutti i beni stabili erano in mano dei laici, e per conseguenza soggetti all'alto dominio del principato secolare, ed obbligati a pagare le gabelle imposte. Nel passare che tali beni fecero dai laici alla chiesa cristiana, chi potè dare ad essi l'esenzione dalle gabelle? I laici donatori no che tale esenzione non avevano: ed è verità eterna che *nemo dat quod non habet.* Forse la Chiesa stessa diede tale esenzione? Neppure: la Chiesa non ha potestà di privare un uomo de'suoi diritti, che ha come uomo, e come cittadino, e molto più come capo della società naturale e civile. Resterebbe

a dire, che Gesù Cristo avesse dato tal potestà alla Chiesa. Così dicono infatti quelli, che pretendono l'immunità reale essere di gius divino nella sua totalità. La ragione loro è questa, poichè Gesù Cristo domandò a S. Pietro: *Chi paga il tributo ai Re della terra i figliuoli, o gli estranei?* ed avendo S. Pietro risposto, che lo *pagavano gli estranei*, Gesù Cristo inferì da ciò, che dunque i figliuoli sono esenti da questo peso, *ergo liberi sunt filii* ( *Matth. XVII.* ). Ora per questi *figliuoli* si pretende doversi intendere gli ecclesiastici. Ma questa interpretazione è affatto arbitraria. Gli Anabattisti abusavano di quelle parole, intendendo in quel *filii* tutti i Cristiani, e si pretendevano in forza di quel testo esenti non solo dal pagar le gabelle, ma ancor dal prestare obbedienza ai Re della terra. Tale interpretazione certamente è falsa ed erronea. Eppure è meno strano intendere in quel *filii* tutti i cristiani in genere, che i soli ecclesiastici in specie. Taluno dir potrebbe intendersi in quel *filii* i soli giusti, ed anche i soli predestinati, i quali nel comun linguaggio cristiano si chiamano *figliuoli di Dio*. La verità è che il senso naturale di quel testo porta a dire, che Gesù Cristo parlava di se stesso.

397. Dunque l'immunità reale non discende, se non da concessione dei principi secolari, i quali cedono o in tutto, o in parte in grazia della Chiesa all'esercizio del diritto che hanno di collettare tutti i fondi fruttiferi situati nel loro stato. Il primo concilio di Orleans nel sesto secolo parla dei campi che il re dona *inspirante Deo* alle Chiese: *Ipsorum agrorum, vel clericorum immunitate concessa* ( *ap. Labbè tom. IV. Can. V.* ). Dunque tale immunità viene dal principe, e i vescovi stessi lo confessano. Ed è cosa notabilissima, che quei Padri, i quali parlano di tale immunità, la riconoscono tutti dal principato secolare; e quando parlano dell'obbligo di pagar le gabelle, citano tutti quelle parole di Gesù Cristo *Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari:* con che ci vengono a dire, che

siccome Gesù Cristo pagò il Tributo per se e per S. Pietro, così debbono pagarlo anche gli ecclesiastici, e che in pagandolo danno al principe ciò, che il principe ha diritto di esigere. S. Bernardo scrive una lettera al Duca e alla Duchessa di Lorena pregandoli, che i doni fatti da loro ai suoi religiosi, *ita firmiter et inconcusse teneantur, quatenus ultra fratres nostri a nullo ministrorum vestrorum timeat propter hoc disturbari*. E tuttavia protesta doversi di quei fondi pagare dai suoi monaci il tributo e le gabelle che si volessero esigere: *Alioquin non renuimus Domini nostri sequi exemplum, qui pro se non dedignatus est solvere censum parati et nos libenter quae sunt Caesaris Caesari reddere, et vectigal cui vectigal et tributum cui tributum (epist. XIX. edit. Paris. ap. Mivellium.)*.

398. Ugone di S. Vittore confermerà a meraviglia tutta la dottrina finora da me esposta sul punto dei beni ecclesiastici « la divozione dei fedeli (dice) ha donato alla Chiesa « possessioni, e beni temporali, salvo sempre per altro il « diritto del secolar principato. Così esige la ragione e l'or- » dine della giustizia voluto da Dio. Imperciocchè la potestà « spirituale non è stata posta da Dio a presedere agli uomi- « ni per far pregiudizio alle potestà terrena ne' suoi diritti; « siccome neppur la terrena potestà può senza colpa usur- « pare ciò che è di diritto della potestà spirituale. Sappia la « Chiesa, che i fondi e le possessioni terrene non si possono « sottrarre al dominio del secolar principato, in modo che « non debbano dar soccorso al medesimo, se la ragione, « o la necessità dello stato lo esigono.» Sta scritto *rendete a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio. De terrenis bonis quaedam ecclesiis Christi, devotione fidelium, concessa sunt possidenda, salvo tamen jure terrenae potestatis. Sic enim rationabile est, et bonum, quia Deus noster pacis amator est, et nihil inordinatum approbare potest vera justitia spiritualis; siquidem potestas non ideo*

*praesidet, ut terrenae in suo jure praejudicium faciat. Sicut ipsa terrena potestas, quod spirituali debetur, nunquam sine culpa usurpat ... ipsas possessiones nunquam ita a regia potestate elongari posse intelligat (ecclesia), quia si ratio postulaverit et necessitas, illi (regiae potestati) ipsae possessiones debeant in necessitate obsequim etc. (Lib. II. de sacrament. fidei par II. Cap. VII.)*. Sarebbe da leggersi tutto intero questo forte e chiarissimo passo di Ugone; nè può in poche parole dirsi più formalmente e più chiaramente tutto quello, che da me più a lungo si è provato su questa materia nella presente dissertazione.

# INDICE

*Agli Studiosi delle Scenze Ecclesiastiche e Politiche* . . . . . Pag. 3

CAPO PRIMO

DELLA SOVRANITA' IN GENERE

§. I. *Essenza ed Origine della Sovranità* . « 9
§. II. *Caratteri della Sovranità* . . . . . « 12
§. III. *Diritti della Sovranità* . . . . . « 21
§. IV. *Obbligo della Sovranità verso il popolo* « 29
§. V. *Obblighi del Popolo verso la Sovranità* « 36
§. VI. *Regola per l' obbedienza dei sudditi* . « 42

CAPO SECONDO

DELLA SOVRANITA' IN SPECIE E LOR DISTRIBUZIONE

§. I. *Due Ordini di Sovranità in questo mondo* « 54
§. II. *Indipendenza reciproca delle due Sovranità* « 57
§. III. *Errori contro la detta indipendenza* . « 60
§. IV. *Della Potestà indiretta* . . . . . « 67
§. V. *Regole generali per conoscere i Limiti delle due Sovranità* . . . . . « 80